This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

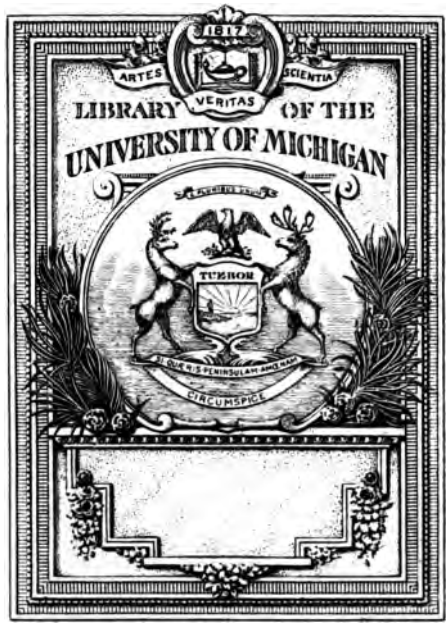
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

[illegible] 9 Gennajo 1836 [illegible]

AVV. UGO MUNSELISE
Via Arcadio, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1834.

PR...945
L812
A25
1834
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1834.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1834.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
20	1834 *Luglio* 30	L'incumbenza di assistente da sostenersi in una pubblica farmacia deve durare quattro anni, e il corso farmaceutico sull' università dev' essere di due anni	83
21	*Agosto* 1.°	Un coscritto che usa la frode nel presentare un supplente perde il beneficio di poter farsi supplire. . . .	85
22	*detto*	Nuova misura daziaria pei vini della Dalmazia	86
23	*detto* 13	Prescrizioni pel commercio dei filati di cotone in appendice al regolamento pubblicato colla notificazione 28 giugno a. c., n.° 19837-1879 .	90
24	*detto* 25	Nuove disposizioni per agevolare la esecuzione del regolamento sulle misure per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone	99
25	*detto*	Altre disposizioni per l'esecuzione del regolamento sulle discipline onde sorvegliare il commercio delle manifatture di cotone.	105
26	*detto*	Le prescrizioni relative ai registri da tenersi dai filatoi di cotone sono	

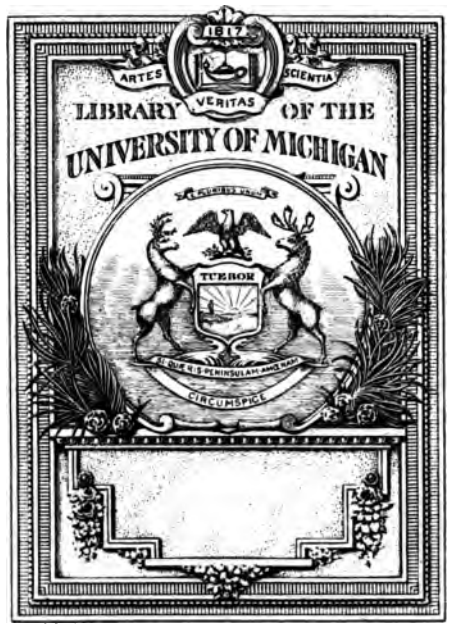
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

[illegible] 9 Giugno 1876 [illegible]

8: 9 Gennajo 1816 [illegible]

A complemento e rischiarimento della prefata disposizione si fa ora noto al pubblico che la suddivisata incumbenza di assistente da sostenersi in una pubblica farmacia negli stati austriaci ha una durata eguale a quella del tirocinio, cioè di anni quattro.

Nella stessa occasione viene dedotto a comune intelligenza che il corso farmaceutico sull' università a cominciare dal prossimo futuro anno scolastico dev' essere di due anni.

Nel primo s' insegnano la mineralogia, la zoologia, la botanica; nel secondo la chimica generale e la farmaceutica.

Milano, il 30 luglio 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

D.re MOSETIG, *Consigliere.*

(N.° 21.) *Un coscritto che usa la frode nel presentare un supplente perde il beneficio di poter farsi supplire.*

1.° agosto 1834.

N.° 20875-2453.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Un dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data del 12 giugno prossimo passato, n.° 14471-997 porta quanto segue:

« Sopra rapporto umiliato a S. M. I. R. A. » sul modo da contenersi ne' casi ove un sup- » plente, d'accordo col coscritto, si è reso » colpevole d'una truffa per essere accettato » come supplente, S. M. I. R. A. con vene- » rata risoluzione 30 prossimo passato maggio » si è degnata di ordinare che venga pubbli- » cata una nuova disposizione, a tenore della » quale gl' individui che hanno presentati dei » supplenti in modo fraudolento e proibito » dalla legge, in conseguenza di tale delitto » perderanno il beneficio di poter presentare » un supplente e dovranno adempire in per- » sona agli obblighi della coscrizione militare. »

In esecuzione pertanto degli ordini espressi di S. M. I. R. A. comunicati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita, si rende nota la succennata sovrana risoluzione a comune intelligenza e norma.

Milano, il 1.° agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CONTINI, *Segretario.*

(N.° 22.) *NUOVA misura daziaria pei vini della Dalmazia.*

1.° agosto 1834.

N.° 21295-2021.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. mediante sovrana risoluzione del 9 maggio p.° p.° si è degnata di ordinare che i vini della Dalmazia riguardo alla misura

daziaria d'importazione nelle provincie situate entro la linea doganale vengano trattati a parità dei vini d'Istria e del Litorale.

In conformità di che tutti i vini prodotti nei territorj dipendenti dal governo della Dalmazia e nelle isole del Quarnero nella loro importazione sopra la linea daziaria generale soggiaciono, in vece dell' attuale dazio di fiorini 2 al centinajo sporco, al modificato dazio di fiorini 1 al centinajo sporco, corrispondente a lire 5. 36 per ogni quintale metrico a peso sporco.

Di tale agevolezza hanno da godere i vini della Dalmazia sotto le stesse precise misure precauzionali contro l'eventuale contrabbando che sono in vigore per l'agevolezza daziaria concessa agli olj della Dalmazia, le quali consistono in ciò che segue:

1.° I vini di Dalmazia che nella loro introduzione sopra la linea daziaria generale hanno da godere della menzionata agevolezza debbono essere scortati da un certificato di origine emesso dall' autorità politica della Dalmazia, il quale contenga la dichiarazione che tali vini sono un prodotto della Dalmazia, vale a dire dei circoli (delegazioni) di Zara, Spalatro, Ragusa, Cattaro e delle isole del Quarnero, e colla precisa indicazione della località in cui furono prodotti.

2.° L'ufficio daziario dalmato donde i vini escono dalla Dalmazia deve applicare ai recipienti i sigilli d'ufficio e rilasciare una bolletta d'uscita relativa, in cui è da farsi riferimento al predetto certificato d'origine e da indicare la specie e le marche dei recipienti, e così il numero degli apposti sigilli.

3.° Scortati da questi documenti e coi sigilli illesi debbono i vini giungere all'ufficio daziario della linea doganale generale, il quale, dietro regolare ispezione trovando il tutto a dovere, unisce i documenti al proprio registro daziario e rilascia in vece alla parte a norma della dichiarazione della medesima o una bolletta di pagamento di consumo, od una bolletta d'assegno per consumo, nella quale dev' essere sempre chiaramente espressa l'avvertenza che i vini rispettivi furono riconosciuti per vini di produzione della Dalmazia e che gioiscono del favore daziario.

4.° I recipienti con entro vini che debbono godere dell'agevolezza del dazio possono in un porto franco venire scaricati soltanto sotto sorveglianza dell'ufficio daziario, e depositati in un magazzino d'ufficio daziario, o per lo meno in uno che si trovi sotto controllo o contro chiave di un ufficio daziario.

5.° L'emissione dei certificati d'origine e delle bollette d'uscita, e così la sigillazione

dei recipienti di che si è parlato di sopra avranno luogo senza verun pagamento di competenza.

Tanto si deduce a pubblica notizia in obbedienza degli ordini superiori portati dal dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 20 maggio p.° p.°, n.° 20819-712.

Milano, il 1.° agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Prescrizioni pel commercio dei filati di cotone in appendice al regolamento pubblicato colla notificazione 28 giugno anno corrente, n.° 19837-1879.*

13 agosto 1834.

N.° 24853-2353.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Onde agevolare la giustificazione dell'acquisto dei filati di cotone e disporre con uniformità la tenuta dei giornali incumbenti ai filatoi del cotone, l'imperiale regia camera aulica generale, in appendice al regolamento del 25 febbrajo anno corrente (pubblicato colla governativa notificazione 28 giugno anno corrente, n.° 19837-1879) sulle misure per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone, mediante decreto del 17 giugno anno corrente, n.° 25891 ha stabilito le seguenti prescrizioni:

1.° I filatoi di cotone verranno muniti verso pagamento del costo di giornali di vendita stampati e predisposti d'ufficio, dai quali debbonsi

rilasciare le fatture d'acquisto o di vendita dei filati e dei cascami di cotone.

A giustificazione dell'acquisto non potranno essere accettate fatture le quali dopo l'epoca in cui questa prescrizione avrà vigore non siano emesse dai filatoi sopra carta stampata e somministrata d'ufficio pei suddetti articoli, se i registri che tengonsi dalla fabbrica intorno al proprio esercizio ed allo spaccio delle manifatture sono muniti del bollo legale, in tal caso i giornali a stampa dati d'ufficio non soggiaciono al bollo della carta.

Riguardo ai filatoi a macchina ed ai filatori a mano rimangono ferme le disposizioni del suddetto regolamento 25 febbrajo anno corrente, §§ 11 e 12.

2.° Non occorre che nelle fatture d'acquisto o di vendita dei filatoi di cotone sia esposto il prezzo pel quale si spacciano i filati.

3.° L'indicazione del prezzo pel quale venne effettuata la vendita e del nome della parte cui furono venduti i filati possono omettersi nel giornale dal quale viene emessa la fattura d'acquisto nella madre, in quanto che nel filatojo, oltre al giornale in carta stampata data d'ufficio, sia tenuto regolarmente un registro particolare di smercio nel quale venga esattamente indicato tanto il prezzo della vendita, quanto il nome dell'acquirente, ed in

generale poi fra quel giornale ed il registro delle vendite (strazzetto di vendita) siavi piena corrispondenza. Scoprendosi nell' indicazione dei due registri una discrepanza, viene applicata la disposizione del regolamento 25 febbrajo anno corrente, § 59.

Nel giornale dev' essere sempre indicato il luogo pel quale sono destinati i filati venduti e citata la pagina del particolare libro di vendita in cui è stata scritturata quest' ultima. Con ciò non viene tuttavia cangiata riguardo alle fatture d' acquisto o di vendita la prescrizione d' indicare il nome ed il domicilio della parte cui venne fatta la vendita.

4.° Vendendosi o spedendosi filati non annaspati ovvero innaspati in modo diverso da quello solitamente adottato, ciò dev' essere chiaramente indicato nel giornale e nella fattura di vendita o d'acquisto.

5.° I giornali da tenersi in carta stampata d' ufficio devono essere consegnati alle autorità camerali del distretto nei termini prefissi dal § 6 del regolamento 25 febbrajo anno corrente. Questa prescrizione non si estende ai registri di vendita particolari che si tengono nel filatojo simultaneamente con detti giornali.

6.° Per più facilmente ripartire i ricapiti giustificativi dei filati di cotone verranno pel commercio al minuto rilasciate bollette con

delle figlie per libbre metriche 2, centesimi 30, ovvero per centesimi 57 di libbra.

7.° Anche i filatoi di cotone verranno d'ufficio forniti di particolari giornali verso pagamento del costo, dai quali si staccheranno fatture d'acquisto con delle figlie a libbre metriche 2, centesimi 30, od a centesimi 57 di libbra.

8.° La forma delle bollette e delle fatture d'acquisto pel traffico al minuto vedesi dagli annessi modelli. Veramente il numero delle figlie di ciascuna bolletta delle fatture d'acquisto abbraccia libbre metriche 23; qualora però dovesse emettersi per una quantità minore, in tal caso non si staccherà dal registro o giornale insieme alle bollette o fatture d'acquisto quel numero di figlie che comprende il peso mancante a formare l'intiera quantità delle libbre 23, ma si lascerà attaccato alla madre il detto numero di figlie.

9.° Nel rilasciare le fatture d'acquisto pel traffico al minuto si deve regolarsi giusta le disposizioni in generale vigenti circa l'emissione delle fatture d'acquisto e di vendita dei filati di cotone per cadauna delle singole figlie che si rilasciano colla fattura d'acquisto; per parte del filatojo che rilascia tale fattura deve indicarsi unicamente il giorno del rilascio, poi il nome ed il luogo di domicilio di quelli cui vengono venduti i filati.

10.° Non si può accettare a giustificazione, riguardo al commercio al minuto, la bolletta o fattura d'acquisto per una quantità di filati maggiore di quella espressa nelle figlie non staccate dalla bolletta o dalla fattura d'acquisto.

11.° Le figlie staccate dalle bollette o fatture d'acquisto pel traffico al minuto non valgono a servire di giustificazione agli esercenti commercio, vale a dire ai negozianti all'ingrosso, mercanti, bottegai, merciajuoli girovaghi pei filati di cotone non lavorati o tinti che si trovassero presso di loro.

12.° Anche riguardo ad altre parti possono di regola le figlie staccate dalle bollette o fatture d'acquisto pel commercio al minuto servire di giustificazione pel filato in istato naturale o tinto, solo in quanto che desso trovisi nella stazione dell'ufficio che ha rilasciato la bolletta, e trattandosi di fatture d'acquisto nel luogo di domicilio della parte cui venne rilasciata tale fattura, oppure nei dintorni di questi luoghi. Per dintorni di questi ultimi non s'intendono quei luoghi i quali sono da essi tanto discosti che fra questi e quelli trovisi (nella direzione che serve all'ordinaria comunicazione commerciale fra essi) una dogana ovvero qualche altro ufficio autorizzato alle operazioni daziarie nelle spedizioni di manifatture di cotone.

13.° La durata del tempo per cui si possono ammettere a giustificazione di filati non lavorati o tinti le figlie delle bollette e fatture d'acquisto pel minuto commercio spira col giorno medesimo sino al quale può servire di giustificazione la bolletta o fattura d'acquisto stesso da cui furono esse staccate.

14.° Le bollette o fatture d'acquisto pel traffico minuto possono, sotto l'osservanza delle prescrizioni generalmente in vigore per le cessioni di ricapiti giustificativi dei filati di cotone, venir cedute all'acquirente dei filati pei quali sono state emesse le predette bollette o fatture d'acquisto.

15.° Se nella spedizione di filati coperti da una tale bolletta o fattura d'acquisto vi sono le condizioni sotto le quali debbono essi venire presentati ad un ufficio di finanza, dovranno osservarsi le relative disposizioni.

16.° Se nel luogo pel quale sono destinati i filati coperti da una bolletta o fattura d'acquisto pel commercio in dettaglio, oppure in vicinanza di esso si trovasse un ufficio autorizzato alle spedizioni di manifatture di cotone, e che i filati lungo il trasporto prima dello scarico vengano presentati a detto ufficio, questo, oltre all'operazione prescritta per la presentazione delle manifatture di cotone, imprimerà eziandio ben distinto il sigillo d'ufficio

a color nero sopra ogni figlia non ancora staccata dalla bolletta o fattura. Le figlie per tal modo marcate possono nella stazione dell'ufficio o nei dintorni di esso separate dalla bolletta o fattura d'acquisto servire a giustificazione dei filati di cotone in istato naturale o tinti.

17.° Quegli al quale vien compartita una bolletta o fattura emessa pel traffico al minuto, od al quale è stata nelle vie d'ordine da qualche altra parte ceduta, è obbligato, alienando dei filati in quantità minore di quella portata dalla bolletta o fattura d'acquisto, di staccare dalla bolletta o fattura il numero di figlie corrispondente all'alienata quantità di filati; di scrivere in ognuna di esse il nome ed il luogo di domicilio del compratore, il giorno e luogo della cessione, e di apporvi la propria sottoscrizione, rilasciando all'acquirente del filato le figlie staccate dalla bolletta o fattura d'acquisto.

18.° Gli esercenti i quali cedano una o più figlie per filati da essi lavorati staccate da una bolletta o fattura d'acquisto e state loro regolarmente cedute al compratore delle fabbricate merci a giustificazione di queste ultime sono esonerati dal motivare in iscritto a tergo delle figlie la seguita cessione. Tale concessione estendesi anche alle ulteriori cessioni che si fanno per parte degli acquisitori delle merci

fabbricate coi filati di cotone onde giustificare i filati che contengono tali merci. Ma se l'esercente da una bolletta o fattura d'acquisto intestata al suo nome o statagli nel modo prescritto ceduta stacca e rilascia delle figlie all'atto di vendere le merci che ha fabbricate coi filati da esso lavorati a giustificazione di questi ultimi, in tal caso egli deve contenersi secondo il disposto dal paragrafo precedente. Per le ulteriori alienazioni di merci vale all'opposto la premessa concessione.

19.° Venendo da un luogo in cui trovasi un ufficio di finanza autorizzato alle operazioni per le spedizioni di manifatture di cotone o per un luogo in cui è stabilito tale ufficio spediti mediante figlie regolarmente cedute all'acquisitore e staccate dalle bollette o fatture d'acquisto filati non lavorati o tinti in tanta quantità per la quale sia prescritta la presentazione ad un ufficio di finanza, e se non vi sono le condizioni per l'apposizione dei sigilli d'ufficio ai filati in condotta, l'ufficio al quale furono questi presentati applica il sigillo in color nero ad ogni figlia. Se all'opposto il convoglio dei filati vien messo sotto sigillo ed è assegnato per la levata dei medesimi ad altro ufficio, allora l'ufficio restituisce alla parte le figlie sotto coperta sigillata, onde vengano consegnate senza lesione del sigillo all'ufficio cui

vengono diretti i filati, il quale poi in conferma della regolare presentazione dei filati imprime sopra cadauna figlia il sigillo d'ufficio in nero.

Le figlie munite di questo impronto possono valere nella stazione dell' ufficio che applicò il sigillo o nel suo circondario a giustificazione di filati non lavorati o tinti.

20.° Le irregolarità nell' emissione delle fatture d'acquisto pel traffico minuto o nella cessione delle medesime soggiaciono alle disposizioni portate dai §§ 59 e 60 del regolamento 25 febbrajo anno corrente, le quali vengono applicate anche nel caso che venissero dal giornale rilasciate figlie per una quantità maggiore od altra qualità di filati diversa da quella che figura espressa nel giornale stesso o nella fattura d'acquisto.

21.° L'epoca dalla quale dovranno andare in attività queste prescrizioni verrà fatta conoscere al pubblico mediante separato avviso.

Tanto si deduce a pubblica notizia per la debita esecuzione in obbedienza di venerato dispaccio dell' imperiale regia aulica camera generale in data 17 p.° p.° giugno, n.° 25891-2406.

Milano, il 13 agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

IMER(

) cotone
triche (n.° 30.
. . . .
vranno

F. F. P. C. F.

Serie *A*.

FATTURA FIGLIA N.° . . . .

Per metriche libbre due e cent. 30 cotone filato della finezza dal n.° 1 sino al n.° 30.

'er meb cotone
o dell.° 30.

omo, o 1835.

B. F. P. C. F.

Serie A. *n.°* 1286.

Per metriche libbre due e cent. 30 cotone filato della finezza dal n.° 1 sino al n.° 30.

Como, vale sino al giorno 30 agosto 1835.

ia.

F. P. C. F.

Quarto d'una bolletta figlia.

A. n.° 1286 per cent. 57 d'una libbra metrica cotone filato della finezza dal n.° 1 sino al n.° 30.

B. F. P. C. F.

Quarto d'una bolletta figlia.

A. n.° 1286 per cent. 57 d'una libbra metrica cotone filato della finezza dal n.° 1 sino al n.° 30.

lle vendite pel commercio al mi-
lle fabbriche di filati di cotone.

(N.° 24.) *Nuove disposizioni per agevolare l' esecuzione del regolamento sulle misure per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone.*

25 agosto 1834.

N.° 26487-2504. *A.*

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito alle già emanate opportune disposizioni onde impedire che l'esecuzione del regolamento 25 febbrajo anno corrente circa le misure di sorveglianza del commercio con manifatture di cotone non avesse a cagionare un nocevole intralcio nello spaccio e nelle spedizioni delle merci di cotone provenienti da vecchie scorte, volendosi ora stabilire una base certa a questo scopo nelle operazioni d' ufficio da praticarsi nelle spedizioni, e procurare contemporaneamente alle parti un mezzo per semplificare e rendere più facili le giustificazioni che loro incumbono nelle spedizioni di mercanzie, l' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio dell' 8 luglio anno corrente, n.° 28856 ha ordinato quanto segue:

1.° Ogni negoziante ed in generale ogni esercente il quale col giorno 15 agosto di quest' anno possiede merci fabbricate con filati di cotone e che desidera cederle dopo quest' epoca tutte od in parte ad altri esercenti, ovvero spedirle dal luogo in partite le quali arrivano ad un *pfund* (libbra di Vienna, cioè centesimi 57 di libbra metrica) di merletti o bobbinet, od a *pfund* 50 (cioè libbre metriche 28) d' altre merci fabbricate con filati di cotone, è in obbligo di presentare al più tardi pel 15 settembre anno corrente un' esatta specifica di tutte le merci fabbricate con cotone da lui possedute sotto il 15 agosto anno corrente e non ancora vendute sino al giorno della formazione della specifica insieme ai documenti ch' egli trovasi avere a giustificazione di tale scorta nella via o modo stato prescritto dalla notificazione 20 maggio 1834, n.° 14590-1383 per la produzione delle bollette daziarie e delle fatture d' acquisto dei filati di cotone. Se poi la parte prima dell' espiro del quì accordato termine e prima d' aver presentata la specifica spedisce delle merci di cotone nelle preaccennate quantità, e che i rapporti siano tali da rendere necessaria, a senso del citato regolamento, §§ 33 e 36, la presentazione della merce ad un ufficio o nel luogo della spedizione lungo il

viaggio, od all' arrivo nel luogo della destinazione, in tal caso colla presentazione della merce all' ufficio cui viene rassegnata devesi produrre anche l' ordinata specifica.

2.° Sono esenti dall' obbligo di presentare una specifica delle scorte di merci di cotone quegli esercenti

a) i quali si limitano semplicemente a vendere tali merci ai consumatori, e non hanno intenzione nè di cedere le merci stesse ad altri esercenti, nè di spedirle fuori del luogo in tanta quantità da doverla presentare a qualche ufficio di finanza all' atto della spedizione o lungo il cammino;

b) quelli parimente nel cui stabilimento o deposito di merci è stata praticata una visita dopo la pubblicazione del regolamento 25 febbrajo corrente anno.

3.° La presente disposizione non si estende neppure ai filati di cotone bianchi o tinti non lavorati. Non occorre poi che vengano di nuovo presentate le bollette daziarie o le fatture di vendita dei filati di cotone, le quali sono già state a tenore della notificazione 20 maggio anno corrente, n.° 14590-1383 presentate, e fattone l' uso opportuno d' ufficio, restituite alle parti.

4.° La specifica dee compilarsi in doppio esemplare conforme all' annesso modello. Vi

si dovrà esprimere specie, colore, lunghezza ed altezza delle merci, la loro quantità secondo quelle misure nelle quali soglionsi vendere le merci in discorso, più i documenti che servono a giustificarle, cioè nome dell' emittente, il giorno ed il luogo dell' emissione, e finalmente l' oggetto cui si riferisce cadaun documento. Possedendo la parte merci per le quali dessa non tenga un documento di giustificazione, lo deve motivare nella colonna delle osservazioni: deve pure indicare nella rubrica stessa se avendo spedita una quantità di merce, la quale al tempo della produzione della specifica si trovasse in viaggio pel luogo della destinazione, vi avesse uniti dei documenti. Non sono sottoposti al bollo nè le specifiche, nè gli esibiti coi quali vengono insinuate.

5.° Sono applicabili anche alle specifiche ordinate nella presente ordinanza ed ai documenti in forza della medesima da prodursi le disposizioni della menzionata notificazione ai §§ 4, 5, 7 e 10 intorno al modo di accettare le specifiche, al loro trattamento ulteriore al procedere nel caso che la parte possedesse stabilimenti od imprese in due o più luoghi, ed alla forza di prova ossia alla validità dei prodotti documenti.

6.° La presentazione delle volute specifiche contiene riguardo agli esercenti presso i quali

non è stata fatta una visita dopo la promulgazione del regolamento 25 febbrajo anno corrente una condizione, senza la quale le non denunciate merci di cotone nelle cessioni che han luogo dopo il 15 settembre anno andante a favore d' altri esercenti, oppure nella spedizione dal luogo della custodia, nella presentazione ad un ufficio di finanza non possono venire considerate come provenienti da scorte anteriori al 15 agosto anno corrente, nè accettati a giustificazione delle predette cessioni o per la rassegna delle merci ad un ufficio di finanza passato il 15 settembre anno andante documenti, la produzione od indicazione dei quali fosse stata nelle specifiche omessa.

7.° Se un esercente ha presentata la prescritta specifica, i documenti ch' egli avrebbe dovuto produrre o citare con tale specifica non possono in una visita posteriore più accettarsi a giustificazione, e le merci all' opposto che non furono esposte nella specifica non sono da considerarsi quali scorte da lui possedute col 15 agosto corrente anno.

Milano, il 25 agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

Prospetto delle merci effettivamente esistenti fabbricate coi filati di cotone e provenienti dalle scorte che sussistevano col 15 agosto 1834.

N.° progressivo.	SCORTA.		N.° progressivo.	DOCUMENTI A GIUSTIFICAZIONE.			*Osservazioni.*
	Colore, specie, lunghezza e larghezza delle merci.	Quantità.		Nome dell'emittente.	Data e luogo dell'emissione.	Oggetto.	

(N.° 25.) *Altre disposizioni per l' esecuzione del regolamento sulle discipline onde sorvegliare il commercio delle manifatture di cotone.*

25 agosto 1834.

N.° 26487-2504. *B.*

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Allo scopo dell' esecuzione del regolamento 25 febbrajo andante anno pubblicato in data 28 giugno pross.° pass.°, n.° 19837-1879, che risguarda le discipline onde sorvegliare il commercio delle manifatture di cotone, in conformità dell' ordinanza dell' imperiale regia camera aulica generale dell' 8 luglio corrente anno, n.° 28856, si deducono a generale notizia le seguenti disposizioni:

1.° Rimane ferma la massima che venendo, all' atto della spedizione di manifatture di cotone, durante il viaggio od al loro arrivo nel luogo della destinazione, presentate ad un ufficio di finanza, produrre debbansi le prescritte giustificazioni prima di permetterne il traslocamento altrove o lo scarico nel luogo

in cui sono destinate (regolamento 25 febbrajo p.° p.°, §§ 33 e 37).

Tuttavia per agevolare quant' è fattibile l' adempimento di quest' obbligo nei territorj ne' quali esercitasi un vivo traffico di manifatture di cotone e nei quali le circostanze sono tali da poter far luogo senza rischio ad una deviazione dal rigore del regolamento in riguardo all' epoca in cui deesi produrre la giustificazione, venne interinalmente concesso agl' imperiali regj magistrati camerali, sotto riserva di ulteriormente disporre, di poter autorizzare i singoli uffici daziarj, presso i quali concorrono le preaccennate condizioni, a rilasciare carte di spedizione, oltre al caso motivato nel § 35 del regolamento, sotto riserva della giustificazione da presentarsi in appresso, a quegli esercenti che fossero persone sicure, conosciute o dessero malleveria. Non sono compresi in questa concessione i filati di cotone bianchi o tinti non lavorati ed i refi. Mediante affisso alle porte dei locali di quegli uffici che furono autorizzati a procedere alle incumbenze d' istituto con riserva della posteriore giustificazione verrà il pubblico avvertito di questa autorizzazione.

2.° Per poter ottenere questo declinatorio trattamento devesi presentare *in duplo una dichiarazione scritta*, nella quale siano espresse

le indicazioni ordinate dal § 30 del regolamento 25 febbrajo corrente anno, e la domanda positiva che si voglia procedere alle incumbenze d' ufficio colla riserva della successiva giustificazione. Un esemplare rimane presso l' ufficio stesso, l' altro viene restituito alla parte coll' apposizione della data e del numero sotto cui venne rilasciata la carta di spedizione.

In questo caso la lettera di carico o la fattura d' acquisto non può tener luogo di dichiarazione.

3.° Mediante la dichiarazione con cui la parte chiede la professione daziaria con riserva della posteriore giustificazione, dessa assume l' obbligo, senza bisogno che ciò siavi espressamente motivato, di produrre al più tardi dentro lo spazio d' un mese la giustificazione prescritta all' ufficio che ha rilasciata la carta di spedizione, ovvero, se prima venisse praticata presso la parte una visita, ai visitatori medesimi; e così di pagare, se mai non venisse presentata la giustificazione, la multa prescritta nell' importo che risultasse per la rispettiva mancanza.

4.° L' ufficio esamina se concorrono o no le condizioni per consentire nel chiesto trattamento. Egli è autorizzato, allo scopo della futura giustificazione, a staccare dalle merci,

ove fosse creduto necessario, de' piccoli campioni, i quali debbono essere muniti del sigillo della parte e di quello dell' ufficio.

A nessuno spetta il diritto di pretendere la chiesta eccezione dal regolamento generale qualora l' ufficio non la trovasse ammissibile. Quegli però che si credesse aggravato da tale negativa può rivolgersi all' autorità superiore. Queste disposizioni valgono anche pel caso di cui tratta il § 35 del regolamento 25 febbrajo andante anno.

5.° La concessione espressa nel § 35 dell' anzidetto regolamento di poter in seguito porre in regola i ricapiti giustificativi presso l' ufficio cui è assegnata la merce non si estende alle spedizioni di manifatture di cotone destinate per l' Ungheria e la Transilvania, le quali prima d' oltrepassare la linea doganale intermedia non vengono rassegnate ad alcuna ricevitoria principale o ad una dogana.

6.° Non incumbendo, giusta le prescrizioni generali, l' obbligo di tenere i registri dell' esercizio a quella parte la quale spedisce manifatture di cotone coi registri pel movimento interno di fabbrica, e fa uso delle agevolezze inerenti all' applicazione di questi registri particolari, dessa, senza bisogno di un' espressa dichiarazione dal canto proprio,

incontra l' obbligo d' adempire con esattezza alle prescrizioni circa la tenuta dei regolari registri ed in particolare alle disposizioni del decreto della camera aulica generale del 22 novembre 1829 pubblicato in data 25 gennajo 1830, §§ 9 e 18, e del regolamento 25 febbrajo anno corrente, §§ 13, 18, 57, 58 e 59.

7.° La disposizione del § 46 del regolamento 25 febbrajo andante anno, che cioè i movimenti del giro interno di fabbrica sono esenti dall' obbligo della presentazione agli uffici di finanza, è applicabile anche ai luoghi, all' ingresso de' quali trovansi degli uffici di finanza, in quanto che le spedizioni di merci che succedono nel giro interno di fabbrica non hanno da essere presentate alla ricevitoria principale o dogana stabilita nel luogo. Debbono esse però tanto all' entrare che all' uscire presentarsi all' ufficio di finanza che trovasi alla porta od alla *linea del dazio.* Si debbono contemporaneamente presentare a detto ufficio i registri d' esercizio che accompagnano le merci, perchè vi apponga il certificato della seguita ispezione daziaria. Senza un tale certificato i registri non servono, durante il cammino fuori del luogo murato, oppure dopo l' ingresso nel medesimo, a giustificazione degli effetti che figurano nei libri stessi.

8.° La menzionata concessione, cioè che le vicendevoli spedizioni di cotone e di manifatture di cotone che hanno luogo nel giro interno di fabbrica, purchè siano scortate dei registri prescritti per tale movimento, non soggiaciono all' obbligo della presentazione agli uffici di finanza, non si estende alle spedizioni dirette in luoghi fra i quali ed il luogo della partenza delle medesime trovasi lungo lo stradale che serve d' ordinaria comunicazione pel commercio un ufficio di finanza autorizzato a ricevere le professioni daziarie per le spedizioni di manifatture di cotone; e nemmeno ai casi nei quali gli oggetti destinati alla lavorazione o trasformazione vengono spediti dall' interno del territorio dello stato in un luogo situato dentro il circondario confinante, oppure viceversa da un luogo del circondario confinante nell' interno del territorio dello stato.

9.° In questi casi debbonsi osservare, riguardo alla presentazione agli uffici di finanza, le veglianti disposizioni (regolamento 25 febbrajo anno corrente, §§ 33 e 37) tanto nella spedizione, quanto nel ritorno, quindi non solamente le materie destinate alla lavorazione od all' apparecchio, ma ben anche gli articoli lavorati o preparati devono venir presentati all' ufficio del luogo della partenza, oppure,

se quivi non si trovasse alcun ufficio di finanza abilitato a praticare le operazioni ai convogli di manifatture di cotone, a quell' ufficio di finanza stabilito nella direzione del trasporto ossia della condotta. Debbono essi pel trasporto venir posti sotto sigillo daziario. Purchè il registro d' esercizio contenga i prescritti dati (§§ 15 e 30 del regolamento) e sia munito dell' attestazione delle seguite ispezioni per parte dell' ufficio di finanza al quale sono stati presentati gli spediti oggetti, desso serve di giustificazione durante l' attuale trasporto e durante l' esecuzione del lavoro di fabbrica sotto l' osservanza delle massime generali (§§ 17, 61 e 62 del regolamento).

10.° È anche da considerarsi come una irregolare emissione di un documento d'acquisto quando sopra un registro per l' interno movimento di fabbrica sono riportate irregolarmente la specie o la qualità degli oggetti destinati alla lavorazione o trasformazione, ovvero articoli con essi fabbricati; quando vengono dichiarati falsamente degli oggetti quali produzioni d'un esercente che non gli ha fabbricati, o finalmente quando viene in un tal registro esposto con falsità un processo di fabbrica il quale non ha avuto luogo. Queste irregolarità, e così il caso in cui fra i registri particolari pel giro di fabbrica interno

ed il registro di fabbricazione non sussiste il pieno accordo soggiaciono alle disposizioni contenute nel § 59 del regolamento 25 febbrajo anno corrente.

11.° Tutte le prescrizioni portate dal preaccennato regolamento e dalle posteriori ordinanze che trattano di *filati di cotone non lavorati* abbracciano anche i *filati di cotone torti* (ad uso refe).

Milano, il 25 agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Le prescrizioni relative ai registri da tenersi dai filatoi di cotone sono dichiarate in attività dal giorno 15 andante mese di agosto.*

25 agosto 1834.

N.° 26989-2546.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nel § 21 della notificazione pubblicata in data 13 corrente agosto intorno ai registri da tenersi dai filatoi di cotone è stato annunciato che verrà fatta conoscere mediante separato avviso l' epoca dalla quale dovranno andare in vigore le ivi contemplate prescrizioni.

In coerenza di ciò si deduce ora a pubblica notizia che le prescrizioni stesse si trovano in attività dal giorno 15 andante mese d' agosto, in relazione alla notificazione 30 giugno prossimo passato, n.° 19905-1883.

Milano, il 25 agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 uscite nella serie 44 dell' estrazione 1.° agosto 1834.*

N.° $\frac{5513}{P.}$ 28 agosto 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

sul modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 uscite nella serie 44 dell'estrazione 1.° agosto 1834.

In seguito ad un decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 1.° corrente mese ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° 7762, si reca a pubblica notizia che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 uscite nella serie 44 estratta il 1.° agosto anno corrente dal n.° 32493 fino al n.° 33149 inclusivamente verranno, a termini delle disposizioni della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 28 agosto 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Rinnovazione del divieto di mandare la gioventù a studiare in estero stato.*

1.° settembre 1834.

N.° 25292-3884.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per supremo ordine di S. M. l' imperatore e re recato da veneratissima risoluzione 3 giugno prossimo passato stata partecipata dall'imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 7 luglio scorso, n.° 3495-917 si deduce a pubblica notizia pei corrispondenti effetti che il divieto di mandare la gioventù a studiare in estero stato viene nel regno lombardo-veneto rinnovato colle seguenti determinazioni:

1.° Rimane immutabilmente ferma la risoluzione sovrana 6 luglio 1826 pubblicata colla notificazione 19 agosto dello stesso anno, n.° 25340-4091.

2.° I genitori o tutori che d'ora innanzi trasgrediranno questo divieto saranno puniti con una multa di austriache lire trecento sino a seicento, ed in pari tempo si prefiggerà loro

un congruo termine pel richiamo dei loro figli o pupilli.

3.° Non facendolo essi entro questo termine senza dimostrarne l'impossibilità, verrà la multa raddoppiata colla prescrizione d'un nuovo termine, ed in tal guisa si procederà in seguito sino a che la legge non sarà adempita.

4.° I genitori o tutori, i quali prima della presente notificazione avessero mandato i loro figli o pupilli a studiare in esteri stabilimenti, verranno eccitati a richiamarli entro un congruo termine, e nel caso che lo lasciassero trascorrere infruttuosamente verranno puniti colla multa prescritta all'art. 2.°, e continuando l'inobbedienza alla legge, verranno trattati giusta quanto è stabilito all' art. 3.°

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate degli eccitamenti contemplati dall' art. 4.°; è in loro facoltà la prefissione dei termini accennati negli articoli 2.°, 3.° e 4.°, e ad esse pure è riservato il giudizio per l'inflizione delle multe, salvo il ricorso di gravame al governo.

Milano, il 1.° settembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

BELLATI, *Segretario.*

(N.° 29.) *CONVENZIONE tra l'imperiale regia corte austriaca e quella del gran ducato di Toscana per la reciproca consegna dei delinquenti.*

10 settembre 1834.

N.° 27890-3166.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In adempimento dell'ossequiato dispaccio 2 agosto p.° p.°, n.° 19727-1775 dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, viene oggi pubblicata nel regno lombardo-veneto la quì unita convenzione per la reciproca consegna dei delinquenti stipulata tra l' imperiale regia corte austriaca e quella del gran ducato di Toscana e ratificata formalmente in Firenze il giorno 6 p.° p.° agosto dai plenipotenziarj a tale effetto rispettivamente nominati dalle due corti.

Milano, il 10 settembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

NOS FRANCISCUS PRIMUS

Divina favente clementia

AUSTRIÆ IMPERATOR,

Hierosolymæ, Hungariæ, Bohemiæ, Lombardiæ et Venetiarum, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ, Galiciæ, Lodomeriæ et Illyriæ Rex; Archidux Austriæ, Dux Lotharingiæ, Salisburgi, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, superioris et inferioris Silesiæ; Magnus Princeps Transilvaniæ, Marchio Moraviæ, Comes Habsburgi et Tyrolis, etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore præsentium facimus:

Cum nobis et archiducis, magni ducis Hetruriæ imperatoriæ et regiæ celsitudini e re publica, maximi momenti visum sit, de mutua extraditione maleficorum convenire et desuper a nostro et prædictæ celsitudinis imperatoriæ et regiæ plenipotentiariis prævie collatis consiliis mutuisque deliberationibus Florentiæ die 12.° octobris anni currentis conventio confecta et signata fuerit tenoris sequentis:

S. M. Francesco Primo, imperatore d'Austria, re di Gerusalamme, Ungheria, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; arciduca d'Austria, duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; gran principe di Transilvania, margravio di Moravia, conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc. e S. A. I. e R. Leopoldo Secondo, principe imperiale d'Austria, principe reale d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria, gran duca di Toscana, ecc. ecc.

Persuasi che a render meno frequenti i delitti convenga togliere ai delinquenti di uno stato la facilità di rifugiarsi in un altro, volendo provvedere alla pubblica amministrazione della giustizia ed alla reciproca quiete e vantaggio dei due dominj, sonosi determinati di concludere una convenzione per l'arresto nei rispettivi stati e vicendevole consegna dei delinquenti nei modi e nei casi che verrebbero di buon accordo stabiliti.

A tale effetto hanno respettivamente nominato loro plenipotenziarj, cioè

S. M. l'imperatore d'Austria, ecc., il signor conte Lodovico Filippo di Bombelles, croce d'argento dell'ordine civile d'Austria, gran croce dell'ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe, gran croce di quello sacro

angelico imperiale costantiniano di S. Giorgio di Parma, gran croce di quello reale danese di Dannebrog, cavaliere di seconda classe dell' ordine reale prussiano dell' aquila rossa e dell' ordine reale svedese della stella polare, ciambellano attuale, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso l'imperiale e reale corte di Toscana, e

S. A. imperiale e reale il gran duca di Toscana, ecc., sua eccellenza il signor conte Vittorio Fossombroni, gran croce dell'ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe, di quello dei santi Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo d' Austria, della corona reale di Sassonia e di quello sacro angelico imperiale costantiniano di S. Giorgio di Parma, cavaliere dell' ordine di S. Stefano papa e martire, ufficiale dell'ordine reale della legion d'onore di Francia, consigliere intimo attuale di stato, finanze e guerra, segretario di stato, ministro degli affari esteri e primo direttore delle reali segreterie,

I quali, dopo essersi comunicate le rispettive plenipotenze ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto e convengono nei seguenti articoli:

Art. 1. Ogn' individuo prevenuto d'essersi reso colpevole sia negli stati di S. M. l' imperatore, sia nel granducato di Toscana di

1) Alto tradimento o di azioni dirette a turbare la tranquillità dello stato;

2) Sollevazione e ribellione, atti di pubblica violenza, resistenza alla forza pubblica e violenza contro le autorità dello stato o pubblici funzionarj;

3) Falsificazione di monete;

4) Falsificazione di cambiali o cedole concernenti il credito o debito dello stato;

5) Falsificazione di scritture pubbliche, cambiali, fogli di banca o altro documento equivalente e che ha corso in commercio;

6) Concussione, peculato e frode commessi da pubblici impiegati nell'esercizio del loro impiego con appropriarsi o distrarre il danaro o effetti affidati loro in pregiudizio dello stato, delle comunità, degli stabilimenti pubblici o di qualsivoglia altro individuo;

7) Incendio o danneggiamento grave e doloso di argini con la veduta di cagionare inondazioni;

8) Omicidj d'ogni genere, esclusi gl'involontarj, e ferimenti con pericolo di storpio o di morte;

9) Ratto o stupro violenti;

10) Furto con violenza eseguita o minacciata alla persona;

11) Furto sacrilego, abigeato ed ogni specie di furto qualificato, eccettuato quello

contemplato nel paragrafo precedente, purchè il prezzo del tolto in ognuno dei casi a cui appella il presente paragrafo ascenda alla somma di trecento lire toscane o di fiorini cento moneta di convenzione;

12) Fallimento doloso o truffa per un valore che oltrepassi le novecento lire toscane o trecento fiorini moneta di convenzione;

13) Calunnia rapporto ai delitti enunciati di sopra;

14) Complicità unita a cooperazione nei detti delitti,

15) ed attentato dei delitti stessi qualora l'esecuzione non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà del delinquente, come pure gl'individui condannati per qualunque dei detti delitti che fosse stato commesso in uno dei due stati, secondo la definizione legale dei delitti ivi in vigore, non potranno essere rispettivamente tollerati nell'altro, ma dovranno essere arrestati e consegnati alle forze dello stato ove il delitto è stato commesso.

Si procederà all'arresto non solo sulla dimanda di quello dei due stati ove il delitto ha avuto luogo, ma anche *ex officio.*

S'intende che in niun caso, nè per alcun motivo le alte parti contraenti saranno obbligate ad accordare la consegna dei proprj

sudditi. Se dunque un suddito di una di esse, dopo aver commesso negli stati dell' altra un delitto della specie di quelli indicati di sopra, fosse ritornato in patria, non dovrà esso essere consegnato, ma si procederà contro di lui *ex officio* dai tribunali dello stato al quale appartiene, e gli sarà inflitta, se vi ha luogo, la pena stabilita dalle leggi ivi vigenti, al quale effetto le autorità dell' altro stato dovranno comunicare ai detti tribunali le informazioni ed atti relativi ai delitti, sia in originale coll' obbligo della restituzione, sia in copia autentica, non meno che ciò che costituisce il corpo del delitto, e in generale ogni documento atto a procurare convinzione.

Venendo uno dei due stati a richiedere all' altro la consegna di un proprio suddito che avesse fuori dei due dominj commesso alcuno dei delitti contemplati nella prima parte del presente articolo, o di altro individuo non appartenente nè all' uno, nè all' altro dei dominj medesimi che si fosse parimente fuori di essi reso reo di alcuno dei delitti compresi nei §§ 1, 2, 3 e 4 di questo articolo stesso, si riservano i governi di accordare o no tal consegna, avuto riguardo alle circostanze del caso ed ai concordati vigenti con altri stati.

Art. 2. Se un malfattore arrestato in uno dei due stati vi ha commesso un delitto più

grave o eguale a quello di cui si è reso colpevole nell' altro, la consegna alle forze di quest' ultimo stato potrà essere sospesa finchè egli sia giudicato e punito, se vi ha luogo, pel delitto commesso nel paese dove sarà stato arrestato, per procedere in seguito alla sua estradizione subito dopo il giudizio, se questo non sia di condanna, e se lo è, dopo che il reo avrà subito la pena che sarà stata pronunciata contro di lui.

Art. 3. La dimanda di consegna sarà sempre fatta per la via diplomatica e dovrà essere accompagnata dall' indicazione del delitto di cui l' individuo reclamato sarà prevenuto o pel quale sarà stato condannato. Per facilitare le ricerche e l' arresto del delinquente, sarà utile che se ne rimettano al tempo stesso i connotati.

Per ciò che concerne l'effettuazione della consegna in seguito dei concerti che si prenderanno a questo riguardo col governo di Modena, le forze dello stato richiesto rimetteranno i prevenuti o condannati alle forze del suddetto stato intermedio, che s' incaricheranno di consegnarli a quelle dello stato dal quale l' estradizione è stata richiesta.

Art. 4. Nell' atto della consegna del delinquente si rimetteranno pure, sia in originale, sia in copia autentica, le informazioni

ed atti stati compilati dai tribunali dello stato nel quale è stato effettuato l'arresto, come pure ciò che costituisce il corpo del delitto, gli effetti appartenenti al prevenuto, non meno che quelli che appartenessero a dei sudditi dello stato cui si fa l'estradizione, il tutto coll'obbligo di rimborso delle spese di scrittura ed altre che potessero essere occorse pel ricupero e conservazione di questi effetti.

Le spese di mantenimento dei delinquenti dopo il loro arresto fino alla loro consegna alle forze dello stato intermedio, come pure il rimborso cui avrà diritto quest' ultimo saranno a carico del governo al quale la consegna va ad essere eseguita e saranno valutate sulla tariffa vigente pel mantenimento degli altri detenuti nello stato richiesto, salvi gli aumenti cui potessero dar luogo la qualità o le circostanze delle persone o qualche altro motivo. Le dette spese, come pure quelle delle copie e le altre sopra enunciate saranno rimborsate alla fine d' ogni semestre in seguito dei prospetti che le due parti si rimetteranno reciprocamente.

Art. 5. Niuna delle alte parti contraenti accorderà lettere di grazia, salvocondotti o altra qualunque garanzia per un delitto commesso nei dominj dell' altra quando il delitto sia della specie di quelli contemplati nell' articolo primo della presente convenzione.

Art. 6. I tribunali dell' uno o dell' altro dei due stati, nelle carceri dei quali si trovassero degl' individui prevenuti di furto insieme cogli oggetti derubati, accorderanno la restituzione di questi ultimi senza spesa e senz' altra dilazione che quella necessaria per porre in essere il corpo del delitto agl' individui proprietarj di questi oggetti o a quelli ai quali fossero stati derubati, purchè facciano constare del loro diritto sia per testimonj o per mezzo d' ogni altra prova legale, e purchè o personalmente o per mezzo d' un procuratore autorizzato legalmente si presentino a reclamarli avanti il tribunale presso il quale i detti oggetti saranno depositati.

Art. 7. Se accadesse che l' istruzione di un processo criminale incominciato avanti ad un tribunale di uno dei due stati richiedesse di procedere a dei confronti e riconoscimenti di rei o prevenuti, dovranno tali confronti e riconoscimenti per regola generale aver luogo in una parte dello stato cui appartiene il tribunale richiedente, e se delle circostanze particolari determinassero la scelta di un luogo situato nell' altro dominio, in questo caso spetterebbe sempre a procedere ai confronti e riconoscimenti ad un giudice del primo dei due dominj.

Art. 8. I delinquenti che per sottrarsi alle persecuzioni dei tribunali di uno dei due

stati fossero entrati al servizio militare dell'altro, non saranno per questo esenti dalla consegna in veruno dei casi ai quali è applicabile la presente convenzione, nè dalle misure da prendersi a loro riguardo dalle autorità del paese ove si fossero rifugiati. Ad evitare ogni difficoltà che potesse nascere per conto dell' equipaggio militare fornito a tali individui o dell' ingaggio ad essi pagato dallo stato che sarebbe nel caso di farne l' estradizione, è convenuto che al momento dell' estradizione medesima le autorità incaricate di riceverla pagheranno a quest' oggetto una somma di cinquanta franchi in contanti.

Art. 9. La presente convenzione avrà il suo pieno ed intiero effetto durante il corso di dieci anni a datare dal giorno in cui avrà luogo il cambio delle ratifiche. Compito questo termine, potrà la medesima essere rinnovata pel mutuo consenso dei due governi.

In fede di che i plenipotenziarj rispettivi l' hanno firmata e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Dato a Firenze questo dì 12 ottobre 1829.

(*L. S.*) L. F. Conte di BOMBELLES *m/p.*

(*L. S.*) Conte FOSSOMBRONI *m/p.*

Nos accurate perlectos et mature perpensos omnes et singulos præcedentis conventionis articulos omnino ratos confirmatosque habere hisce profitemur ac declaramus verbo nostro imperatorio regio adpromittentes, nos omnia in illis contenta executioni strictissime mandari jussuros esse, in quorum fidem præsentes ratificationis nostræ tabulas manu nostra signavimus, sigilloque nostro cæsareo regio appresso firmari mandavimus.

Dabantur in imperiali urbe nostra Vienna Austriæ die 31 mensis octobris anno millesimo octingentesimo vigesimonono, regnorum nostrorum trigesimo octavo.

FRANCISCUS *m/p.*

PRINCEPS A METTERNICH *m/p.*

Ad Mandatum Sacræ Cesareæ ac Regiæ Apostolicæ Majestatis proprium.

FRANCISCUS L.
B. DE LEBZELTERN-COLLENBACH *m/p.*

(N.° 30.) *Soppressione degli agenti aulici di guerra, e disposizioni relative.*

1.° ottobre 1834.

N.i 29220-3607 = 29354-3625.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Di coerenza alla sovrana risoluzione 9 aprile 1833 pubblicata colla notificazione 20 marzo prossimo passato sulla soppressione degli agenti aulici e sulla sostituzione ai medesimi di agenti pubblici formalmente autorizzati, S. M. I. R. A. con altra sovrana risoluzione 30 maggio del corrente anno si è degnata ordinare la cessazione anche dell' istituto degli *agenti aulici di guerra*, stabilendo quanto segue:

1.° D' ora innanzi non saranno più nominati nuovi agenti aulici di guerra, restando però conservati nell' esercizio delle relative incumbenze quelli che ne sono attualmente al possesso.

2.° Restano in vece autorizzati i comandi generali militari (eccettuati quelli dell' Ungheria, della Transilvania e del confine militare) a conferire nel territorio in linea militare

ad essi rispettivamente soggetto, e previo un esame lodevolmente sostenuto, a *quelli fra gli agenti pubblici normalmente autorizzati* che ne facessero domanda la facoltà di trattare presso le autorità militari gli affari delle parti che ad essi per tal fine si rivolgessero. L' accennato esame sarà tenuto dal referente giudiziale politico del comando generale, e risguarderà le leggi e le normali in vigore per l' amministrazione militare in quanto la loro cognizione può essere necessaria per gli agenti dei quali si tratta.

3.° La concessione della qualità di agente per gli affari militari sarà sempre vincolata alla condizione che un tale agente s' obblighi ad assumere gratuitamente la tutela e curatela delle persone bisognose che dall'autorità militare gli venisse affidata.

4.° Qualora da un comando generale militare fosse negata ad alcuno la chiesta qualità di agente per gli affari militari, potrà sempre farsi ricorso all' imperiale regio consiglio aulico di guerra per le relative sue determinazioni.

5.° Gli agenti autorizzati al patrocinio delle parti presso le autorità militari possono offrire l' opera loro in tutt' i relativi affari che non sono dalla legge ad altre persone riservati, trattarli e percepire poi dalle stesse parti le tasse convenute.

6.° In riguardo al posto di agente pel confine militare restano ferme le relative prescrizioni che si trovano in vigore.

Giusta i corrispondenti ordini dati dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 19 luglio ultimo scorso, n.° 17683-2937, vengono pubblicate le premesse disposizioni, in aggiunta e relazione alla succitata notificazione 20 marzo prossimo passato, a comune intelligenza e norma.

Milano, il 1.° ottobre 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Contini, *Segretario.*

(N.° 31.) *Il divieto d'inchiudere lettere private ed altri oggetti nei plichi d'ufficio si dichiara esteso anche agl' impiegati delle poste. Pene contro i contravventori.*

6 ottobre 1834.

N.° 30871-3146.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Il divieto in vigore d' inserire lettere private ed altri oggetti nei plichi o pacchetti d' ufficio ed in qualunque altra spedizione ammessa al favore della franchigia postale colla vista di sottrarsi al pagamento delle tasse e competenze postali si estende anche agl' impiegati delle poste, ai mastri di posta ed altri individui addetti all' azienda postale, ai quali resta vietato di servirsi degli uffici postali, vale a dire della posta-lettere, delle diligenze e delle staffette, per ispedire esenti dal pagamento delle tasse lettere private, pacchetti di danaro, ecc., siano proprj, siano appartenenti ad altre persone.

Ogni contravvenzione viene punita giusta le prescrizioni in corso contro chi abusa dei

pieghi d' ufficio per inserirvi lettere private ed altri oggetti, cioè tanto chi ha scritto o consegnato la lettera, il piego, ecc., quanto colui che ne ha fatta la spedizione esente dalle tasse di porto, o per colpa del quale ebbe luogo la detta spedizione, sia che esso medesimo abbia commesso la contravvenzione, sia che abbia trascurato la necessaria sorveglianza, vengono condannati per la prima volta al pagamento dell' importo decuplo della competenza postale a norma della tariffa; nel caso di recidiva vengono condannati al pagamento di venti volte l' importare di detta competenza, e verificandosi una terza contravvenzione, verranno assoggettati ad una pena più grave a misura delle circostanze, e che comprenderà anche il rinvio dal servizio.

Se chi ha scritto o consegnato la lettera, il piego, ecc. fosse quello medesimo che fece la spedizione franca di porto, esso soggiacerà alla pena portata per ciascuna di dette contravvenzioni, e quindi nel primo caso al pagamento di venti volte, nel secondo a quello di quaranta volte l' importare delle competenze postali secondo la tariffa vigente.

Qualora i conduttori delle diligenze postali in attualità di servizio portassero seco lettere, pacchetti di danaro od altri effetti non consegnati all' ufficio postale, pagheranno una

multa di tre fiorini m. c. per ogni lettera o pacchetto, e saranno anche licenziati dal servizio.

Tanto i denunziatori delle contravvenzioni, quanto quelli che ne avessero fatta l'invenzione hanno diritto alla terza parte della multa introitata.

Le lettere, i pacchetti, ecc. invenzionati verranno spediti dall'ufficio postale al loro indirizzo contro il pagamento della competenza postale, giusta la tariffa.

In tutti quei casi in cui dagl' impiegati, mastri di posta ed altri individui addetti all' azienda postale si esentassero indebitamente le lettere od altre spedizioni dalle prescritte competenze postali a proprio vantaggio o di altre persone, verranno i medesimi sottoposti alla procedura criminale.

Tanto si notifica in esecuzione degli ordini portati da ossequiato decreto 27 agosto prossimo passato, n.° 36419-1508 dell' imperiale regia camera aulica generale, con avvertenza che colle presenti disposizioni rimangono abrogate quelle emanate con antecedente decreto dello stesso imperiale regio aulico dicastero in data 30 agosto 1820 risguardante il divieto delle spedizioni gratuite col mezzo delle diligenze postali.

Milano, il 6 ottobre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

SPADACINI, *Segretario.*

(N.° 32.) *Contribuzioni dirette da pagarsi dalle provincie lombarde per l'anno camerale* 1835.

15 ottobre 1834.

N.° 33384-3170.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del 3 luglio p.° p.° partecipata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio del 23 successivo settembre è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1835 si abbiano a riscuotere nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quella stabilita pel corrente anno camerale.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' imposizione prediale per l' anno camerale 1835 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4. 4, e nella quarta con centesimi 4. 5, moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 di novembre p.° v.°; la seconda nel giorno 20

febbrajo 1835; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre p.° f.°; la seconda nel 20 marzo 1835; la terza nel 20 giugno, e la quarta nel 20 del successivo settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo 1835; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel 10 ottobre successivo.

2.° La tassa personale competente all' imperiale regio erario pel suddetto anno camerale 1835 è stabilita in lire 3. 68 austriache per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi e Pavia entro il mese di agosto dello stesso anno 1835; nelle provincie di Mantova, Milano e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, non che nella provincia di Sondrio si pagherà pel giorno 10 del mese di ottobre.

3.° Il pagamento della tassa per l' esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nelle

medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 15 ottobre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

GRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Nuovo ordinamento dell' imperiale regia scuola veterinaria.*

25 ottobre 1834.

N.° 33051-1859.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione del giorno 18 pass.° gennajo S. M. I. R. A. si è degnata di approvare il nuovo stabile ordinamento dell' imperiale regia scuola veterinaria di Milano per le provincie venete e lombarde, venendo però

conservata presso le due università di Padova e di Pavia l' apposita cattedra di veterinaria sulle epizoozie.

In forza dei sovrani voleri gli scolari ammessi a questo istituto sono distinti in *ordinarj* e *straordinarj*.

Gli scolari ordinarj si dividono in tre categorie, cioè

Maniscalchi ferratori,

Maniscalchi operatori ossia ippiatri,

Medici-chirurghi veterinarj laureati ossia dottori in zoojatria.

Per essere ammessi nella prima di tali qualità occorre che gli aspiranti provino di saper leggere e scrivere, di avere a sufficienza imparato il mestiere di fabbro-ferrajo e di avere servito come lavoranti almeno due anni presso un maniscalco ferratore. Il corso della loro istruzione è di un anno, terminato il quale, si rilascerà allo scolare un documento da cui si rilevi il grado del profitto che ha fatto, colla dichiarazione corrispondente ai risultati del relativo esame pratico. Questo corso di un anno consiste nell' istruzione sulla teorica e pratica della ferratura, sull' anatomia e fisiologia del cavallo, sulla materia medica e terapia speciale del cavallo, e nel visitare le stalle degli animali infermi. I maniscalchi ferratori hanno diritto soltanto all' esercizio pratico della ferratura.

Gli aspiranti ad essere accettati presso la scuola veterinaria onde divenire *maniscalchi operatori* ossia *ippiatri* devono provare di aver percorso con profitto le prime tre classi delle scuole elementari, di avere imparato il mestiere di fabbro-ferrajo e di avere servito per tre anni almeno presso un maniscalco ferratore. Il corso della loro istruzione è di anni due. Questo corso è composto come segue:

1.° Anno — Gli elementi di fisica e di chimica,
L'anatomia e la fisiologia del cavallo,
La teoria e pratica della ferratura,
La patologia e terapia del cavallo,
La materia medica relativa al cavallo unitamente ai necessarj schiarimenti di storia naturale.

2.° Anno — La nosologia e terapia speciale,
La chirurgia, la dottrina delle operazioni e l'ostetricia istrumentale,
L'esteriore del cavallo,
La dottrina sulle razze,
L'ippiatria legale,
La pratica ippiatrica delle malattie interne ed esterne; si ripeteranno l'anatomia e fisiologia, e l'istruzione teorica e pratica sulla ferratura.

Il maniscalco operatore od ippiatro munito del normale assolutorio con analoga dichiarazione della rispettiva capacità secondo il grado

del profitto ricavato da' suoi studj ha il diritto di stabilirsi in qualsiasi luogo degli stati austriaci in qualità d'ippiatro, di servire come tale presso i privati e di esercitare liberamente la pratica veterinaria rispetto al cavallo. Potrà adoperarsi come perito in qualunque visita giudiziaria dei cavalli tanto per invito delle autorità che dei privati, rilasciando i relativi certificati e documenti.

I veterinarj propriamente detti seguono un corso egualmente di due anni come quì sotto:

1.° Anno — La storia naturale e la dietetica degli animali domestici,

La dottrina dell' allevamento, mantenimento e governo dei medesimi,

La teoria della ferratura del cavallo e del bue,

L' anatomia e la fisiologia degli animali domestici,

La patologia e terapia generale,

La materia medica degli animali domestici.

2.° Anno — La nosologia e terapia speciale,

La chirurgia e dottrina delle operazioni,

L' esteriore del cavallo,

La dottrina delle razze,

La zoojatria legale,

La dottrina delle epizoozie e la polizia veterinaria,

La storia e letteratura veterinaria,

La pratica veterinaria medica e chirurgica,
L' anatomia e fisiologia da ripetersi.

Non sono ammessi se non individui già approvati come medici o chirurghi.

I medici e chirurghi veterinarj approvati, ai quali dietro i risultati degli esami di rigore viene accordato un regolare diploma di dottori in zoojatria, hanno il diritto di stabilirsi in qualunque luogo degli stati austriaci, di esercitare la pratica veterinaria liberamente ed in tutta la sua estensione sopra qualsivoglia specie di animali domestici, di prestarsi in tutte le quistioni veterinarie in qualità di periti tanto per invito dei privati che delle autorità, rilasciando i relativi certificati e documenti di aspirare al posto di veterinario governativo ed a tutto quello che compete al veterinario di grado superiore.

Vuolsi inoltre aggiungere che S. M. I. R. A. ha già benignamente conceduto che nel conferimento dei posti di medico e chirurgo di delegazione venga (*cœteris paribus*) accordata la preferenza a quegl' individui che sono muniti del diploma di veterinario.

Sono poi ammessi come scolari straordinarj per frequentare i varj corsi ed acquistare cognizioni appropriate alle rispettive circostanze i signori ufficiali degl' imperiali regj eserciti, i cavallerizzi, gli economi rurali,

i cacciatori, i pastori e gli esaminatori delle bestie e delle carni da macello; ogni categoria delle sopraddette persone troverà presso l'imperiale regia scuola veterinaria un insegnamento speciale in relazione alla propria professione.

Il corso pei signori ufficiali e cavallerizzi si compie in un anno e presenta

La storia naturale del cavallo,

La dottrina dell' allevamento, trattamento e governo dello stesso,

La teorica della ferratura,

L' anatomia e fisiologia del cavallo,

La scienza delle razze,

La dottrina dell' esteriore del cavallo,

La zoojatria legale.

Il corso per gli economi rurali dura egualmente un anno e comprende

La storia naturale di tutti gli animali domestici,

La dottrina dell' allevamento e governo dei medesimi,

La dottrina sulle epizoozie e la cognizione delle relative disposizioni sanitarie.

Per l' ammissione dei signori ufficiali si richiede il permesso dei loro superiori, e per quella degli economi rurali la prova di aver frequentato un corso di agraria in un istituto nazionale col conseguimento della prima classe.

L' istruzione pei pastori e cacciatori si compie in due mesi; essa comprende

L' igiene dei bovini, dei majali, dei cani, delle pecore, delle capre, ecc.,

L' esposizione delle potenze morbifiche, delle più comuni malattie e delle epizoozie coll' indicazione dei rimedj da impiegarsi in mancanza di veterinario.

L' istruzione per gli esaminatori delle bestie e delle carni da macello si compie in dodici lezioni, nelle quali vengono esposte colle necessarie dimostrazioni le più importanti nozioni relative all' oggetto della loro professione.

Questo nuovo sistema d' istruzione colla contemporanea ammissione degl' individui che si troveranno muniti dei rispettivi requisiti avrà incominciamento col mese di novembre del nuovo anno scolastico prossimo 1834-5.

Oltre il prefato ordine di pubblico insegnamento, trovasi aperto presso l' imperiale regio istituto veterinario un apposito spedale per cura degli animali infermi, diviso in particolari stalle pei cavalli, per le bestie bovine, per le pecore, per le capre e pei cani.

Le spese di cura e di mantenimento saranno pagate secondo la tariffa che verrà anticipatamente stabilita per ogni anno in proporzione al costo dei foraggi e dei medicamenti, e che si troverà affissa nello stabilimento.

L' istituto veterinario di Milano, che direttamente dipende dall' imperiale regio governo lombardo, forma parte integrante della facoltà medico-chirurgica dell' imperiale regia università di Pavia, in modo che i professori, gli assistenti e gli scolari regolari di detto istituto godono dei medesimi diritti e privilegi di cui godono i professori, assistenti e scolari dell' università sopra indicata.

Le ispezioni ed i giudizj che in oggetti medici e chirurgici sono riserbati alla detta facoltà negli oggetti veterinarj spettano all' imperiale regio istituto veterinario.

Anche qualunque caso di polizia veterinaria o di zoojatria legale che si verifichi in Milano o nei corpi santi tanto privato, quanto pubblico si dovrà all' occorrenza sottoporre al suo giudizio peritale. Per questo titolo i due professori di pratica dell' istituto presteranno il giuramento presso la delegazione di Milano in qualità di periti. Fuori del circondario di Milano potrà qualunque veterinario approvato e giurato emettere il suo valevole parere.

L' istituto veterinario di Milano come *spedale veterinario* è l' unico luogo privilegiato per la città e pei corpi santi di Milano, in cui si potranno curare cavalli, cani, bestie bovine, capre e pecore, restando vietato a chiunque nella città e nei corpi santi come sopra di

ricevere per la cura animali non suoi sia nella propria stalla, sia in altra stalla a tale uso indicata, e di erigere in simil modo una specie di spedale veterinario privato.

Nell' istituto veterinario si fanno altresì consulte per gli animali ammalati, ed esami e giudizj sul loro valore e sulle loro qualità.

Si eseguisce pure la ferratura con altre operazioni secondo i prezzi indicati nell' apposita tabella che sarà affissa in luogo accessibile presso lo stabilimento.

Finalmente viene avvertito il pubblico che potrà venir presentato all' istituto per la visita qualunque animale malato, che le ordinazioni degli occorrenti rimedj saranno fatte *gratis*, ma che i rimedj stessi dovranno dietro il prezzo in corso essere somministrati dall' officina farmaceutica del luogo.

Tutte le premesse disposizioni vengono portate a cognizione pubblica per opportuna intelligenza e norma comune.

Milano, il 25 ottobre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

ANDREA MOSETIG,
I. R. Consigliere e Protomedico.

(N.° 34.) *Sovrana determinazione intorno le ritenute sul soldo o pensioni degl' impiegati dello stato e dei militari per indennizzazione e garanzia di crediti erariali.*

30 ottobre 1834.

N.° 33371-3167.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. colla sovrana risoluzione dell' 8 agosto anno corrente si è degnata di ordinare per norma generale delle autorità civili e militari che le ritenute sul soldo o pensioni degl' impiegati dello stato e di persone addette al militare per indennizzazione o garanzia di crediti erariali derivanti dai rapporti di servizio possano dalle rispettive autorità, senza intervento del giudice, venir ordinate ed effettuate presso le casse o immediatamente, o col mezzo delle autorità da cui dipende l' impiegato, e che tali ritenute non possano in verun modo venir inceppate dalle oppignorazioni o cessioni che anche prima fossero state conseguite da privati; cosicchè non possano le ragioni creditorie relative dei

privati essere operative che riguardo a quella parte di soldo o pensione, il cui pagamento non fosse stato sospeso.

Si deduce a pubblica notizia tale suprema determinazione in esecuzione del dispaccio 16 settembre p.° p.°, n.° 21595-3544 dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita.

Milano, il 30 ottobre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 35.) *I luigi d'oro semplici e doppj cesseranno d'aver corso legale dal giorno* 1.° *febbrajo* 1835 *in avanti.*

N.° $\frac{7344}{P.}$ 31 ottobre 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella sovrana patente 1.° novembre 1823, § 12 venne concessa la continuazione del corso legale nel regno lombardo-veneto, fra le altre

monete, dei luigi d'oro di Francia semplici e doppj coniati dall'anno 1785 in avanti.

Nuovi ordini superiori determinando ora che abbia a cessare il favore fin quì accordato alle dette monete, il governo in seguito a rispettato dispaccio di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 4 ottobre corrente deduce a pubblica notizia quanto segue:

Per parte delle casse erariali i luigi d'oro di Francia semplici e doppj coniati dall'anno 1785 in avanti, i quali trovansi compresi nella seconda sezione della tariffa annessa alla sovrana patente 1.° novembre 1823, non saranno accettati che a tutto il giorno 31 gennajo 1835.

Trascorso tale periodo, queste monete cesseranno di aver corso legale e verranno perciò rifiutate dalle casse erariali.

Milano, il 31 ottobre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Convenzione tra S. M. I. R. A. e la corte granducale di Toscana per la reciproca consegna dei disertori e di quelli che non hanno adempito ai doveri di coscrizione.*

15 novembre 1834.

N.° 33909-4185.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini dati dall'imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 22 settembre scorso, n.° 24106-1630, viene pubblicata la quì unita convenzione conchiusa tra S. M. I. R. A. e la corte granducale di Toscana per la reciproca consegna dei disertori e dei sudditi dell'uno dei suddetti due stati che, chiamati all'adempimento dei doveri di coscrizione, si trovassero nell'altro.

Milano, il 15 novembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte Pachta, *Consigliere.*

Wir Frantz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;

König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardie und Venedig, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien, Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren, gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Nachdem Wir und Seine kaiserlich-königliche Hoheit Leopold der Zweyte, kaiserlicher Prinz von Oesterreich, königlicher Prinz von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Oesterreich ꝛc. ꝛc., Großherzog von Toscana, zum Vortheile Unserer respectiven Staaten übereingekommen sind, einen Vertrag wegen Anhaltung und gegenseitiger Auslieferung der Militär-Deserteurs zu errichten, so sind von Unserm und dem Bevollmächtigten Seiner k. k. Hoheit, des Herrn Großherzogs von Toscana, nachfolgende Puncte verabredet und förmlich unterzeichnet worden:

NOI FRANCESCO I.°

per la grazia di Dio

IMPERATORE D'AUSTRIA,

Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

Essendoci noi e S. A. I. e R. Leopoldo II, principe imperiale d'Austria, principe reale d'Ungheria e Boemia, arciduca d'Austria, ecc., gran duca di Toscana, determinati di stabilire a vantaggio dei rispettivi nostri stati una convenzione per l'arresto e la consegna reciproca dei disertori militari, vennero per parte del nostro plenipotenziario e quello di S. A. I. R. il sig. gran duca di Toscana conchiusi e formalmente sottoscritti i punti seguenti:

Art. I. Alle Civil- und Militär-Behörden und insbesondere die Militär-Commandanten, welche sich den Gränzen beyder Staaten zunächst befinden, sollen angewiesen werden, mit der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, daß kein Deserteur von den Truppen einer der beyden Mächte die Gränze des anderen Staates überschreite, und in demselben Beystand oder Zuflucht finde.

Sobald ihnen von Seite der Behörde des andern contrahirenden Theiles die Anzeige eines Desertions-Falles zukömmt, sollen selbe gehalten seyn, der dießfälligen Aufforderung in der kürzesten Frist Folge zu geben, und die Behörden, die sich an sie gewendet haben, von den zur Auffindung des Deserteurs ergriffenen Maßregeln in Kenntniß zu setzen.

II. Dem zu Folge sollen alle Militär-Personen ohne Ausnahme, sey es von der Cavallerie, von der Infanterie, vom Fuhrwesen, von der Marine oder von was immer für einem andern Militär-Körper oder Zweige der Oesterreichischen oder Toscanischen Land- oder See-Truppen, welche das Gebieth der andern Macht betreten, ohne mit einem ordentlichen Passe oder Marsch-Route in guter und gehöriger

Art. I. Verrà ordinato a tutte le autorità civili e militari e segnatamente ai comandanti militari stanziati più da vicino alle frontiere de' due stati di vegliare colla massima sollecitudine affinchè nessun disertore delle truppe d'una delle due sovranità oltrepassi i confini dell' altro stato e vi trovi assistenza od asilo.

Tosto che per cura dell' autorità dell' altra parte contraente perverrà loro l'avviso d'un caso di diserzione, saranno essi in dovere di corrispondere al reclamo nel più breve termine e di dare comunicazione alle autorità che si sono ad essi rivolte delle disposizioni impartite onde rintracciare il disertore.

II. In conseguenza di ciò ogni individuo militare, senza distinzione se di cavalleria, fanteria, del treno, di marina o di qualsivoglia altro corpo o ramo militare delle truppe di terra o di mare, austriache o toscane, che ponesse piede sul territorio dell' altra sovranità senz' essere munito di regolare passaporto o foglio di via in buona e debita forma, sarà al momento arrestato, e

Form versehen zu seyn, augenblicklich angehalten, und so fort sammt den Waffen, Montirungs-Stücken, Gepäcke, Pferden u. s. w., die selbe mit sich genommen, auch dann ausgeliefert werden, wenn ein dergleichen Deserteur noch nicht reclamirt worden wäre. Gleich nach Anhaltung eines Deserteurs wird die Regierung, auf deren Gebiethe sie Statt gehabt, jene des andern Staates unverzüglich davon benachrichtigen, und derselben zugleich den Tag der Anhaltung, die bey dem Deserteur gefundenen Gegenstände, und, wo möglich, das Regiment oder Corps, zu dem er gehörte, bekannt geben, und sie auffordern, wegen Uebernahme des Deserteurs an ihrer Gränze die geeigneten Verfügungen zu treffen.

In dem Falle, daß der ergriffene Mann auch Deserteur einer dritten Macht wäre, mit welcher gleichfalls ein Cartel besteht, soll derselbe derjenigen Macht ausgeliefert werden, von deren Truppen er zuletzt entwichen ist.

Sollten dagegen wirkliche Ober-Officiere von den Truppen des einen oder des andern der hohen contrahirenden Theile sich ohne gehörigen Ausweis in das Gebieth des anderen Theiles begeben oder daselbst aufhalten, so hat deren Auslieferung nur

quindi consegnato con armi, effetti d'abbigliamento, bagaglio, cavalli, ecc. che avesse seco presi, ancorchè tale disertore non fosse stato per anco reclamato. Appena eseguito l'arresto d'un disertore, il governo nel cui territorio è avvenuto ne darà indilatamente avviso al governo dell' altro stato, indicandogli contemporaneamente il giorno dell' arresto del disertore, gli effetti che gli si rinvennero e, se fattibile, anche il reggimento o corpo cui apparteneva, e sollecitandolo a prendere le opportune misure pel ricevimento del disertore al suo confine. Qualora l' individuo arrestato fosse disertore anche d' una terza sovranità colla quale sussistesse parimente un cartello, egli dovrà venir consegnato a quella sovranità dalle cui truppe egli ha in ultimo disertato.

Se all' opposto ufficiali effettivi delle truppe dell' una o dell' altra delle alte parti contraenti si recassero o si trattenessero, senza regolare legittimazione, nel territorio dell' altra parte, la loro estradizione dovrà effettuarsi soltanto

auf förmliches Ansuchen im diplomatischen Wege und in dem Falle einer ihnen zu Schulden kommenden entehrenden Handlung zu geschehen.

Es wird zugleich festgesetzt, daß von Seite Oesterreichs die Commandanten der Oesterreichischen Besatzungen zu Ferrara und Piacenza und von Seite Toscana's der Commandant von Florenz die erforderliche Correspondenz unter sich zu führen haben, um sowohl dasjenige, was die zu erfolgenden Auslieferungen betrifft, zu verabreden, als auch um die Auslieferungs-Gesuche zu stellen, welche nach Umständen in Ansehung der im ersten und zweyten Absatze des gegenwärtigen Artikels bezeichneten Individuen nothwendig werden dürften. Besagten Commandanten wird es auch obliegen, in Auslieferungsfällen die Uebergabe und Uebernahme der Deserteurs zu bewerkstelligen, und in Ansehung der im V und VI Artikel gegenwärtiger Convention erwähnten Kosten die Abrechnung zwischen beyden Regierungen zu pflegen.

III. Eben so sollen auch jene obgleich mit guten Pässen versehene Unterthanen ausgeliefert werden, welche, nachdem sie von Seite ihrer Obrigkeit die Einberufung zum Militär-Dienste

in seguito di formale richiesta in via diplomatica, e nel caso che fossero prevenuti d' una azione disonorevole viene contemporaneamente stabilito che tanto per concertare ciò che risguarda le consegne da eseguirsi, quanto anche per dirigere le domande rispettive che si rendessero necessarie secondo le circostanze riguardo agl' individui contemplati nel primo e secondo periodo dell' articolo presente abbiano da tenere opportuno carteggio fra loro, per parte dell' Austria i comandanti delle guarnigioni di Ferrara e Piacenza, per parte della Toscana il comandante di Firenze. Sarà pure dovere dei detti comandanti di far eseguire e ricevere le consegne e procurare il conguaglio dei conti fra i due governi riguardo alle spese menzionate agli articoli V e VI della presente convenzione.

III. Dovranno parimente venir consegnati, sebbene muniti di regolari passaporti, quei sudditi i quali avessero mancato, dopo aver ricevuto dalle rispettive loro superiorità

erhalten haben, es unterlassen hätten, entweder in ihr Vaterland zurückzukehren, oder sich auf andere Weise in die Regel zu setzen, und welche in Folge dieses Ungehorsams von ihrer Regierung förmlich reclamirt worden wären. In Uebereinstimmung damit soll auch kein Unterthan des einen der hohen contrahirenden Theile in die Militär-Dienste des andern aufgenommen werden dürfen, es wäre denn, daß er sich vorläufig in legaler Art über die Befreyung von der Militär-Pflicht in seinem Vaterlande, nach den daselbst bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, oder über die Erfüllung der Militär-Pflicht, oder endlich über die von seiner Regierung erhaltene Bewilligung, in fremde Dienste zu treten, ausgewiesen hätte.

IV. Sollte es einem Deserteur ungeachtet aller Vorsichtsmaßregeln gelingen, der Wachsamkeit der Gränzbehörden durch Verkleidung, falsche Pässe oder auf andere Weise zu entgehen, und sich in das Gebieth der anderen Macht einzuschleichen, oder in deren Truppen, ohne Unterschied, ob zu einem National- oder fremden Regiment, anwerben zu lassen, so soll derselbe nichts destoweniger von dem Augenblicke, wo er entdeckt wird, dem Commandanten der Truppen, von

l'appello pel servizio militare, o di restituirsi in patria, o di mettersi altrimenti in regola, e che a motivo di questa loro disubbidienza fossero stati formalmente reclamati dal rispettivo governo. In coerenza di ciò un suddito dell'una o dell'altra parte contraente non potrà pure venir accettato al servizio militare dell'altra se prima non offre una prova legale o dell'esenzione nella sua patria dall'obbligo del servizio militare secondo le leggi quivi in vigore, o d'avere soddisfatto a quest'obbligo, o finalmente di aver ottenuto il permesso del suo governo di assumere servizio straniero.

IV. Se a malgrado di tutte le misure precauzionali riescisse a qualche disertore di eludere la vigilanza delle autorità di confine col travestirsi, con falsi passaporti, od in altra maniera introducendosi clandestinamente nel territorio dell'altra sovranità, o facendosi arrolare nelle sue truppe, senza differenza se in un reggimento nazionale o straniero, egli dovrà nulladimeno, dal momento che viene scoperto, essere consegnato al

welchen er entwichen ist, und selbst dann ausgeliefert werden, wenn er schon seit längerer Zeit im Lande ansässig wäre.

V. Von dieser Auslieferung sind ausgenommen jene Deserteure, welche geborne Unterthanen der contrahirenden Macht wären, in deren Gebieth sie sich geflüchtet haben, da dieselben durch Entweichung aus dem fremden Dienste in die Staaten ihres rechtmäßigen Landesfürsten zurückkehren. In diesem Falle wird sich die Zurückstellung nur auf die Waffen, Pferde, Monturs-Stücke und andere Gegenstände erstrecken, welche der Deserteur mit sich genommen hätte, und welche nicht sein Eigenthum wären.

Auch sollen jene Militär-Deserteure der Anhaltung nicht unterliegen, welche in dem Staate, wohin sie sich nach ihrer Entweichung geflüchtet, eine zehnjährige Ansässigkeit für sich anführen können.

VI. Jeder Deserteur, welches auch seine Eigenschaft seyn mag, erhält zu seinem Unterhalte täglich eine Brot-Portion und 25 Centesimen oder 5 Kreuzer, das Pferd aber eine gewöhnliche Ration.

Die Unterhaltskosten sowohl für den Deserteur als für dessen Pferd sollen von der Regierung, der sie angehören, nach den in

comandante delle truppe dalle quali è disertato, ancorchè egli si trovasse già da tempo domiciliato nel paese.

V. Sono eccettuati da questa estradizione quei disertori che fossero sudditi della sovranità contraente nel cui territorio si sono rifuggiti, mentre col sottrarsi dal servizio straniero riedono negli stati del loro legittimo sovrano. In questo caso la restituzione si estenderà semplicemente alle armi, ai cavalli, agli effetti di montura ed altri oggetti che avesse seco portati il disertore e non fossero di sua proprietà.

Non potranno egualmente andar più soggetti all' arresto quei disertori militari che fossero in grado di comprovare un domicilio di anni dieci nello stato in cui si rifuggirono dopo la loro diserzione.

VI. Ogni disertore, qualunque sia la sua qualità, riceverà pel suo mantenimento una razione di pane e venticinque centesimi o siano 5 carantani al giorno, ed il suo cavallo avrà la consueta razione.

Tanto le spese di mantenimento del disertore, quanto del suo cavallo debbono venir bonificate dal governo cui essi

dem Staate, wo die Verhaftung geschehen, bestehenden Contracts-Preisen der Militär-Lieferungen vergütet werden.

VII. Demjenigen, welcher der Local-Behörde einen Deserteur anzeigt oder überliefert, wird eine Belohnung von 8 Gulden, oder 36 Paoli Toscanischer currenter Münze, für einen Mann zu Fuß, und von 12 Gulden oder 54 Paoli für einen Cavalleristen mit dem Pferde zugestanden werden. Diese Belohnung wird aber für die bloße Anzeige eines Deserteurs nur dann ausgezahlt, wenn in Folge dieser Anzeige die Anhaltung des Deserteurs wirklich Statt gefunden hat.

VIII. Wenn ein Deserteur in dem Staate, wohin er sich geflüchtet, ein Verbrechen begangen, und nach den Landesgesetzen die Bestrafung wegen dieses Verbrechens der Auslieferung des Mannes voranzugehen hätte, so soll letztere erst dann erfolgen, wann der Deserteur die wegen des gedachten Verbrechens über ihn verhängte Strafe überstanden haben wird. Es soll inzwischen der Regierung, welcher der Deserteur angehört, das gegen ihn geschöpfte Urtheil mitgetheilt werden, damit selbe Kenntniß erhalte, ob und wann dessen Auslieferung Statt finden kann; bey der Auslieferung selbst aber

appartengono sulla base dei prezzi stabiliti nei contratti delle forniture militari nello stato in cui ebbe luogo l'arresto.

VII. Sarà accordato a colui che denunzia o consegna un disertore all' autorità locale un premio di fiorini 8 o siano paoli 36 moneta corrente di Toscana per ogni fante, e fiorini 12 o siano paoli 54 per un cavaliere insieme al cavallo. Il premio per la semplice denunzia d'un disertore verrà però corrisposto solo nel caso che in conseguenza di questa denunzia abbia avuto effetto l'arresto del medesimo.

VIII. Se un disertore avesse commesso un delitto nel paese in cui si è rifuggito, e che, a norma delle leggi quivi in vigore, la pena per questo delitto avesse a precedere la estradizione dell' individuo, quest' ultima avrà luogo solo allorquando il disertore avrà scontata la pena per tale delitto inflittagli. Frattanto verrà comunicata al governo cui appartiene il disertore la sentenza contro di esso pronunciata, affinchè egli sappia se e quando potrà effettuarsi la di lui consegna; all' atto poi della quale, onde si possa giudicare se un tal disertore

soll zum Behufe der Entscheidung, ob ein solcher Deserteur wieder zum Militär-Dienste zuzulassen sey, eine summarische Angabe der Beweggründe des Urtheiles mitgegeben werden.

IX. Die in den Fällen gegenseitiger Deserteur-Auslieferungen zwischen dem Oesterreichischen und Toscanischen Staate einzuschlagende Straße soll jene von Pistoja oder von Bologna, oder endlich jene von Fivizzano seyn, wenn die Uebergabe eines Deserteurs an die Modenesischen Truppen zu geschehen hat. Das Oesterreichische oder Toscanische Militär wird die Deserteure den nächsten Modenesischen oder Römischen Posten übergeben, welche sie an der Gränze des einen Staates empfangen, und bis an die Gränze des anderen escortiren werden.

In dem Falle, daß sich ein Kriegsfahrzeug der einen oder der anderen Macht in der Nähe befände, können die Deserteure ohne Anstand dem Commandanten desselben übergeben werden, es wäre denn, daß dieser erhebliche Gründe gegen die Aufnahme eines solchen Deserteurs am Bord des Schiffes anzuführen hätte.

X. Der Tag der Uebergabe eines Deserteurs soll jedesmahl sowohl von den Oesterreichischen

sia da ammettersi ancora al servizio dell' armi, verrà data comunicazione sommaria dei motivi della sentenza medesima.

IX. Nei casi di reciproca consegna di disertori fra lo stato austriaco e toscano si dovrà tenere lo stradale di Pistoja o di Bologna, oppure quello di Fivizzano se la consegna del disertore dovesse farsi alle truppe di Modena. Il militare austriaco o toscano conseguerà i disertori ai più vicini posti modenesi o pontificj, che li riceveranno al confine d' uno stato per iscortarli sino al confine dell' altro.

Trovandosi in vicinanza un legno da guerra appartenente ad una delle due sovranità, i disertori potranno, senza ostacolo, venir consegnati al comandante del vascello, a meno che questi non allegasse motivi rilevanti per non accettare a bordo tai disertori.

X. Tanto per parte delle autorità austriache, quanto delle toscane dovrà cadauna volta

als von den Toscanischen Behörden mit den der Gränze zunächst befindlichen Römischen oder Modenesischen Behörden vorläufig verabredet werden, damit diese wegen der Uebernahme und Weiterbeförderung des Deserteurs die nöthigen Verfügungen treffen können; zu welchem Ende besagte Behörden mit den erforderlichen Anweisungen von Seite ihrer Regierungen zu versehen seyn werden.

Die Kosten des Transportes der Deserteure und der von ihnen mitgenommenen Gegenstände, so wie jene der Escorte fallen durchaus der Regierung, auf deren Verlangen die Auslieferung geschieht, zur Last, und sollen nach Maßgabe der in den respectiven Ländern für die eigenen Truppen bestehenden Vorschriften und Tariffe vergütet werden.

Diese Kostenbeträge, wie nicht minder jene für den Unterhalt der Deserteure und der Pferde, nach Bestimmung des Artikels VI, und die im Artikel VII festgesetzte Belohnung sollen alle 6 Monathe nach den diesfälligen Ausweisen bezahlt, und dabey zwischen beyden Regierungen Abrechnung gepflogen werden.

Die den Staaten, durch deren Gebieth die Deserteure transportirt werden, daraus erwachsenden Kosten sollen denselben

stabilirsi previamente il giorno della consegna d'un disertore di concerto colle autorità pontificie o modenesi che trovansi più vicine al confine, perchè quest' ultime possano prendere le opportune misure pel ricevimento ed ulteriore trasporto del disertore, al qual effetto dette autorità riceveranno i corrispondenti ordini da parte dei governi dai quali dipendono.

Le spese di trasporto dei disertori e degli oggetti da essi asportati, come pure quelle per la scorta vanno interamente a carico di quel governo a richiesta del quale ha luogo l'estradizione, e debbono bonificarsi sulla base delle prescrizioni e tariffe che sono in vigore nei rispettivi stati riguardo alle proprie truppe.

Tali spese, non meno che quelle stabilite dall' articolo VI pel mantenimento dei disertori e dei cavalli, come anche il premio fissato dall' articolo VII dovranno pagarsi ogni 6 mesi all' appoggio delle relative specifiche; procedendo così fra i due governi al pareggio dei conti.

Le spese cagionate agli stati pel territorio dei quali si trasportano i disertori verranno loro compensate a norma

ben, nach Maßgabe der besonderen Uebereinkünfte, welche jede der beyden Regierungen in dieser Beziehung mit ihnen getroffen, vergütet werden.

XI. Die nähmlichen Bestimmungen, jedoch nur in dem Falle einer vorhergehenden Reclamirung, haben auch hinsichtlich der Dienstleute der Officiere, wenn selbe aus einem Staate in das Gebieth des anderen entweichen, zu gelten; sie sollen demnach angehalten und nach Anordnung des II Artikels ausgeliefert werden.

XII. Jeder Officier der einen Macht, welcher einen Soldaten der anderen, sey es durch List oder Gewalt zur Desertion verleitet, soll mit zweymonathlichem Arreste bestraft werden, wodurch jedoch eine den erschwerenden Umständen angemessene Verschärfung der Strafe nicht ausgeschlossen wird.

XIII. Jedes andere Individuum soll in demselben Falle mit einmonathlicher Gefängniß oder mit einer anderen derselben gleichkommenden Strafe, nach Bestimmung der Gesetze eines jeden der beyden Staaten belegt werden, es wäre denn, daß erschwerende Umstände nach eben den Gesetzen eine Verschärfung der Strafe begründen.

XIV. Ueber keinen der gegenseitig ausgelieferten Deserteure

delle speciali convenzioni che ognuno dei due governi avesse a questo proposito con essi stipulate.

XI. Le stesse disposizioni valer debbono, solo però nel caso di preventivo reclamo, anche riguardo ai domestici dell' ufficialità che da uno stato fuggissero nel territorio dell' altro; dovranno in conseguenza venire arrestati e consegnati conformemente a quanto è disposto nell' articolo II.

XII. Ogni ufficiale d'un sovrano che inducesse con astuzia o violenza un soldato dell' altro a disertare verrà punito coll' arresto di due mesi, non restando però esclusa la esacerbazione della pena in proporzione della gravità delle circostanze.

XIII. Qualunque altro individuo dee in caso uguale venir punito col carcere d'un mese o con altra pena a questa corrispondente, secondo le disposizioni di legge di ciascuno dei due stati, a meno che circostanze aggravanti non dessero, appunto secondo le leggi, motivo di esacerbare la pena.

XIV. Non si potrà pronunciare la pena di morte contro

soll die Todesstrafe verhängt werden, in so fern derselbe sich keines anderen von dem Gesetz mit gedachter Strafe belegten Verbrechens schuldig gemacht, oder die Desertion nicht während eines Krieges, in welchen die Regierung des Deserteurs verwickelt war, Statt gefunden hätte; in welchem letztern Falle die zurück gestellten Deserteure jedoch der Gnade ihrer Landesherren empfohlen seyn sollen.

XV. Die Oesterreichischen Deserteure, welche sich schon vor Kundmachung gegenwärtiger Convention auf Toscanischem Gebiethe befinden, sollen nicht länger als 20 Tage von gedachter Kundmachung an gerechnet, in selben geduldet werden. Jene derselben, welche vor Ablauf dieser Frist sich freywillig bey der nächsten Oesterreichischen Militär-Behörde stellen, erhalten die Versicherung vollkommener Strafnachsicht, wo hingegen jene, welche obbemeldeten Termin vorübergehen lassen, ohne sich zu stellen, augenblicklich angehalten und nach Vorschrift gegenwärtiger Convention ausgeliefert werden sollen. Dieselbe Bestimmung findet gegenseitig auch auf die Toscanischen in den Oesterreichischen Staaten befindlichen Deserteure ihre Anwendung, jedoch mit dem einzigen, in der Ausdehnung

alcuno dei disertori vicendevolmente conseguatisi, purchè il disertore non sia reo d'altro delitto cui fosse dalla legge applicata la pena capitale, o la diserzione non fosse avvenuta in tempo di guerra, in cui fosse stato implicato il governo del disertore; in questo ultimo caso i disertori restituiti s' intendono però raccomandati alla clemenza del loro rispettivo sovrano.

XV. I disertori austriaci che si trovassero sul territorio toscano prima della pubblicazione della presente convenzione non vi dovranno esser tollerati al di là di giorni 20, contando da quello della predetta pubblicazione. Coloro che prima della scadenza di questo termine si presentassero spontaneamente alla più vicina autorità militare austriaca sono assicurati di piena amnistia; all' opposto quelli i quali lasciassero trascorrere detto termine senza rassegnarsi verranno immantinente arrestati e consegnati a norma di quanto è stabilito dalla presente convenzione. Questa disposizione è vicendevolmente applicabile anche ai disertori toscani che si trovassero sul suolo austriaco, coll' unica differenza, voluta dall' estensione e distanza

und Entfernung der verschiedenen Staaten Seiner kaiserlichen und königlichen apostolischen Majestät gegründeten Unterschiede der für die Rückkehr bestimmten Frist, welche nie weniger als zwanzig Tage und nie mehr als sechs Monathe betragen, in jedem Falle aber nach Verhältniß der Entfernung des Ortes, an welchem der Deserteur sich befindet, von der Toscanischen Gränze bemessen werden soll.

XVI. Den Unterthanen eines jeden der beyden hohen contrahirenden Theile, welche gegenwärtig in dem Militär-Dienste des anderen stehen, soll es, Kraft gegenwärtigen Vertrages, unbenommen seyn, entweder in ihr Vaterland zurück zu kehren, oder in dem Militär-Dienste, in welchem sie sich befinden, zu verbleiben. Jedoch sollen sie gehalten seyn, binnen 6 Monathen vom Tage der Auswechslung der Ratificationen gegenwärtiger Convention gerechnet, ihren Officieren, und diese den betreffenden Regierungen, den von ihnen mit vollkommener Freyheit gefaßten Entschluß anzuzeigen. Im ersten Falle ist ihnen unmittelbar nach der erklärten Absicht in ihr Vaterland zurück zu kehren, der Abschied zu ertheilen, ohne daß sie aus was immer für einem Grunde, außer in den im VIII

dei diversi stati di S. M. I. R. A., in quanto al termine pel ritorno, il quale non dee essere mai minore di 20 giorni, nè maggiore di 6 mesi; e verrà stabilito in ciascun caso in proporzione della distanza del luogo in cui trovasi il disertore dal confine della Toscana.

XVI. In forza della presente convenzione resta in facoltà dei sudditi delle due alte parti contraenti che trovansi al servizio militare dell' altra o di ripatriare, o di rimanere al servizio militare in cui sono. Ma sono poi in dovere di far conoscere entro 6 mesi, contando dal giorno del cambio delle ratifiche della convenzione presente, ai loro ufficiali, e questi ai competenti governi, il partito al quale si saranno spontaneamente appigliati.

Nel primo caso, allorchè avranno dichiarato di volersi restituire alla loro patria, si rilascerà loro immediatamente il congedo, senza poterli trattenere sotto qualsivoglia pretesto, fuorchè nei casi preveduti nell' articolo VIII; e qualora essi ritornino senza indugio alla patria, verrà loro assicurato

Artikel vorgesehenen Fällen zurück gehalten werden dürfen, und soll ihnen bey unverzüglicher Rückkehr in ihr Vaterland die Nachsicht der etwa wegen des bloßen Vergehens der Desertion verwirkten Strafe versichert seyn. Im zweyten Falle, wenn sie nähmlich über die festgesetzte Zeit gezögert hätten, die gedachte Erklärung abzugeben, oder wenn sie im fremden Dienste verbleiben wollten, soll ihnen zwar daraus weder an ihrem Eigenthum, noch an ihren anderen Rechten ein Nachtheil erwachsen, allein da sie, im Falle der sie treffenden Schuld der Desertion es unterlassen hätten, die ihnen dargebothene Gelegenheit zur freyen und straflosen Rückkehr in ihr Vaterland binnen des festgesetzten Termines zu benützen, so sollen sie fortan der durch ihre Desertion verwirkten Strafe unterliegen.

XVII. Allen Unterthanen der hohen contrahirenden Theile ist verbothen, von den Deserteuren der Truppen des anderen Staates irgend etwas an Kleidungs- und Ausrüstungsstücken, Pferden, Waffen u. dgl. zu kaufen. Allenthalben, wo dergleichen Gegenstände gefunden werden, sollen selbe als gestohlenes Gut angesehen, und dem Regimente, zu welchem der Deserteur gehört, zurück gestellt werden.

il perdono della pena in cui fossero per avventura incorsi pel solo fatto di diserzione. Nel secondo caso se avessero indugiato al di là del prefisso termine a fare la summentovata dichiarazione, o volessero rimanere al servizio straniero, non ne ridonderà loro alcun pregiudizio nè rispetto alle loro proprietà, nè agli altri loro diritti; ma nel caso ch' essendo essi colpevoli di diserzione avessero omesso di profittare, dentro il prefisso termine, dell' opportunità loro offerta per liberamente ed impunemente restituirsi alla loro patria, rimarranno sottoposti alla pena meritata pel fatto della loro diserzione.

XVII. È vietato a tutti i sudditi delle alte parti contraenti di comperare dai disertori delle truppe dell' altro stato alcun effetto di vestiario e d' armatura, e così cavalli, armi, ecc. Dovunque si ritrovassero con simili effetti, questi verranno considerati per cosa rubata e restituiti al reggimento cui appartiene il disertore.

Ueberdieß soll jener, der sich eine Uebertretung dieses Verbothes zu Schulden kommen läßt, mit einer Geldbuße von zehn Gulden Conventions-Münze, oder dreyßig Oesterreichische Lire, oder von fünf und vierzig Paoli belegt werden, sobald erwiesen ist, daß ihm entweder aus der Beschaffenheit des gekauften Stückes, oder aus andern Umständen bekannt gewesen, daß es ein gestohlenes Gut sey.

Chi si rendesse colpevole di contravvenzione a questo divieto verrà inoltre condannato ad una multa di fiorini dieci moneta di convenzione, o siano lire 30 austriache, quando sia provato che egli o per la qualità dei comperati oggetti, o per altre circostanze conoscesse ch' eran cose rubate.

In den Fällen, wo die Effecten eines Deserteurs als gestohlenes Gut zu betrachten und dem Militär-Körper, zu welchem er gehört, zurück zu stellen sind, hat der Käufer derselben durchaus kein Recht auf irgend eine Entschädigung.

Allorchè gli effetti di un disertore sono da considerarsi cosa rubata e da restituirsi al corpo militare cui egli appartiene, il compratore di tali effetti non ha assolutamente diritto ad alcuna indennizzazione.

XVIII. Gegenwärtige Convention soll in beyden Staaten gleich nach Auswechslung der Ratificationen öffentlich bekannt gemacht, und nach Verlauf von 40 Tagen, von der Ratifications-Auswechslung gerechnet, «nähmlich vom 15 September dieses Jahres» in Vollzug gesetzt werden.

XVIII. La presente convenzione dovrà pubblicarsi in amendue gli stati tosto dopo lo scambio delle ratifiche e mettersi in vigore scorsi 40 giorni, contando da quello del cambio delle medesime, cioè dal 15 settembre di quest' anno.

Da Wir nun allen diesen Bestimmungen durchaus Unsere Genehmigung ertheilt haben, und dieselben mittelst gegenwärtigen allenthalben kund zu machenden Edictes zur Kenntniß Unserer Unterthanen bringen, damit sie

Nel compartire a tutte queste disposizioni la nostra piena sanzione, portandole col presente editto da pubblicarsi ovunque a cognizione dei nostri sudditi, onde sappiano esattamente osservarle, noi

sich genau darnach achten können, befehlen Wir zugleich allen Unsern Civil- und Militär-Beamten und anderen Vorgesetzten, darauf zu halten, damit dasselbe nach seinem ganzen Umfange und Inhalte genau befolgt und vollzogen werde.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenz-Stadt Wien den sechsten August im Jahre des Herrn Ein tausend acht Hundert vier und dreyßig, Unserer Regierung im drey und vierzigsten.

ordiniamo al tempo istesso a tutti i nostri impiegati civili e militari ed alle altre superiorità di vegliare, affinchè desso venga puntualmente osservato in tutta la sua estensione e pienezza.

Dato dalla nostra città capitale e residenza di Vienna il sei agosto dell' anno del Signore mille ottocento trentaquattro, quarantesimoterzo dei nostri regni.

Franz.

(L. S.)

Ignaz Graf von Hardegg-Glatz und im Machland, General der Cavallerie und Hofkriegsraths-Präsident.

Demeter Freyherr Radossevich von Rados, Feldmarschall-Lieutenant und Hofkriegsraths-Vice-Präsident.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle: Caspar Lehmann.

FRANCESCO.

(L. S.)

IGNAZIO CONTE DE HARDEGG-GLATZ ED A MACHLAND,
Generale di cavalleria e Presidente del Consiglio Aulico di guerra.

DEMETRIO BARONE RADOSSEVICH DE RADOS,
Tenente-feldmaresciallo e Vicepresidente del Consiglio Aulico della guerra.

Per espresso sovrano comando di S. M. I. R. A.,
GASPARE LEHMANN.

(N.° 37.) *È vietato fino ad ulteriore ordine ai garzoni artigiani di recarsi nella città e cantone di Berna, e d' ivi trattenersi nel caso che attualmente vi soggiornassero.*

17 novembre 1834.

N.° 36952-4572.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Tollerandosi nel cantone di Berna delle adunanze di garzoni artigiani, nelle quali si spacciano massime sediziose e si eccitano gli intervenienti ad imprese delittuose contro i proprj regnanti e governi, S. M. I. R. ne ha preso motivo di ordinare con viglietto di gabinetto 29 ottobre p.° p.° che non sia concesso sino ad ulteriore ordine ad alcun garzone artigiano e suddito austriaco di recarsi nella città e nel cantone di Berna, onde con tale divieto garantirli dalle seduzioni sovraccennate.

Ciò stante, il governo, avuto il dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica 31 ottobre, n.° 27952, fa noto a tutti per l'esatta osservanza quanto segue:

Resta inibita sino ad ulteriore ordine l'emissione di documenti di viaggio pel cantone di Berna a garzoni artigiani, e si ordina pure che nei passaporti, vidimazioni e libretti da viaggio per la Svizzera a favore di tali garzoni sia espressamente eccettuato il cantone di Berna.

Si diffidano poi tutti i garzoni artigiani austriaci che attualmente soggiornano nel cantone di Berna di abbandonarlo entro otto giorni dall' epoca della pubblicazione della presente notificazione, che seguirà per interposizione dell' imperiale regia cancelleria intima di corte e di stato; in caso diverso andranno soggetti alle pene comminate dalle leggi agli emigranti arbitrarj ed ai trasgressori delle prescrizioni vigenti in oggetto di passaporti.

Milano, il 17 novembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Conte PACHTA, *Consigliere.*

(N.° 38.) *L'obbligo del bollo per le dichiarazioni scritte è da giudicarsi non già secondo la loro forma esteriore, ma in vece secondo il loro contenuto.*

5 dicembre 1834.

N.° 38009–3636.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere gli equivoci che s' incontrano nell' applicazione della legge sulla carta bollata vigente nel regno lombardo–veneto, si deduce a pubblica notizia, in vigore di ossequiato decreto dell'eccelsa imperiale regia camera aulica del 24 settembre p.° p.°, n.° 38019-2936, che, siccome a senso della legge 21 maggio 1811 l' obbligo del bollo per una dichiarazione scritta è da giudicarsi non già secondo la sua forma esteriore, ma in vece secondo il suo contenuto, così il rivestirla di qualsivoglia forma ed in particolare sotto forma di lettera non dispensa dall'obbligo del bollo qualora siffatta dichiarazione in iscritto abbia pel suo contenuto, a tenore delle vigenti norme, da soggiacere a bollo.

Una simile dichiarazione scritta, venendo successivamente a senso dell' art. 49 della menzionata legge prodotta pel bollo o per l' applicazione del *visto pel bollo*, può quindi andare esente dalla multa legale solo nel caso che pel suo contenuto non sia sottoposta al bollo.

Milano, il 5 dicembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Intorno al trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 estratte il 3 novembre 1834 nella serie 113.*

N.° $\frac{8197}{P.}$ 15 dicembre 1834.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE

intorno al trattamento delle obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 estratte il 3 novembre 1834 nella serie 113.

In seguito di un decreto dell'imperiale regia camera aulica generale del 4 scorso mese si rende noto, in relazione alla notificazione di quest' imperiale regio governo 4 dicembre 1829, n.° $\frac{762}{P.}$, che le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nell' estrazione del 3 novembre di quest' anno nella serie 113 dal n.° 106547 sino al n.° 107639 inclusivo verranno concambiate secondo le disposizioni della sovrana patente del 21 marzo 1818 contro nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione.

Milano, il 15 dicembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, Governatore.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

Crippa, *Consigliere.*

(N.° 40.) *Nuova ordinazione aulica in appendice a quella pubblicata colla notificazione 13 agosto p.° p.°, n.° 24853-2353, onde regolare il commercio al minuto dei filati di cotone.*

15 dicembre 1834.

N.° 38952-3710.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per agevolare in modo anche più esteso di quello finora praticato il conseguimento dei documenti di legittimazione pei filati di cotone nel commercio al minuto, e prevenire ad un tempo gli abusi, l' imperiale regia camera aulica generale in appendice all' ordinazione del 17 giugno anno corrente, n.° 25891 pubblicata con governativa notificazione 13 agosto p.° p.°, n.° 24853-2353 ha determinato con altra recente sua ordinazione 31 ottobre p.° p.°, n.° 43107-4113 quanto segue:

1.° È permesso di riportare, verso la produzione di fatture d' acquisto di nazionali fabbriche di filati di cotone, *carte d' acquisto* pel commercio al minuto presso quegli uffici

i quali sono autorizzati a rilasciare le *bollette* pei filati di cotone nel minuto traffico.

2.° Per le carte d'acquisto dei filati di cotone nel commercio al minuto e per le figlie di cui sono esse munite vengono applicate quelle stesse massime che sono in vigore per le bollette e le fatture d'acquisto nel minuto traffico e per le rispettive loro figlie.

3.° Si debbono pagare *cinque centesimi* quale competenza di scritturazione per cadauna carta d'acquisto pel commercio al minuto. Se la quantità del filato di cotone per cui è rilasciata la carta d'acquisto non oltrepassa le libbre 11.$\frac{2}{10}$ metriche, allora si paga soltanto la metà della competenza predetta.

4.° Qualora l'individuo cui viene rilasciata una bolletta o una carta d'acquisto pel commercio al minuto fosse un esercente che acquista i filati per la lavorazione, e che non è obbligato a tenere i registri d'esercizio, l'ufficio che emette la bolletta o la carta d'acquisto, dietro domanda di un tale esercente, dovrà indicare con chiarezza sopra cadauna figlia il nome e domicilio del medesimo.

Adempita questa prescrizione, l'esercente cui sono intestate le singole figlie non ha bisogno, *tostochè voglia impiegarle a giustificazione delle merci da esso coi filati fabbricate*, di scrivere a tergo delle figlie la cessione

della merce al compratore: se all' opposto egli vende i filati non lavorati, bianchi o tinti, si dee contenere giusta il regolamento generale (governativa notificazione succitata, § 17) in riguardo alla cessione delle figlie separate dalla bolletta o carta d' acquisto.

5.° Le figlie delle carte d' acquisto possono servire di giustificazione pei filati non lavorati o tinti soltanto nella stazione dell' ufficio che ha rilasciata la carta d' acquisto, o ne' suoi dintorni.

6.° Se l' ufficio cui all' atto della spedizione, durante il trasporto od all' arrivo nel luogo di destinazione vengono presentati filati non lavorati o tinti mediante figlie staccate dalla bolletta, fattura o carta d' acquisto e regolarmente al compratore cedute fosse autorizzato all' emissione di bollette e di carte d' acquisto pel minuto commercio, allora ei deve (nei casi nei quali a tenore della citata notificazione, § 19 in conferma dell' eseguita operazione d' ufficio o della regolare presentazione di filati è da imprimere sulle singole figlie il sigillo d' ufficio a tinta nera) trattenere queste ultime, rilasciando in vece una bolletta di sostituzione per la quantità di filati indicata nelle bollette figlie, ovvero una carta d' acquisto per la quantità di filati indicata nelle fatture figlie o nelle carte figlie, e ciò per lo

smercio al minuto qualora venga richiesto dalla parte.

7.° La prescrizione di dover imprimere il sigillo d'ufficio in nero sulle figlie delle bollette, delle fatture o carte d'acquisto rimane quindi ferma soltanto per quegli uffici che non sono autorizzati a rilasciare bollette e carte d'acquisto pel commercio al minuto.

8.° Nei casi in cui viene applicato il sigillo d'ufficio a tinta nera sulle figlie e bollette, fatture e carte d'acquisto deve anche chiaramente indicarsi il numero sotto il quale è la spedizione dei filati registrata nel libro di spedizione, o di consegna ossia di presentazione.

Milano, il 15 dicembre 1834.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1834.

N.° 2.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1834.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834		
46	*Luglio* 1.°	Le dispense dagl' impedimenti del 1.° o del 1.° combinato col 2.° vincolo di parentela ed affinità non si possono chiedere se non vi concorrono i prescritti titoli canonici	195
47	*detto* 5	Nuove discipline intorno la fabbricazione e la vendita delle acque minerali artificiali	195
48	*detto* 8	È stabilito il tempo e il modo in cui deve cessare un appuntamento erariale stato accordato ad orfane di impiegati civili od inservienti le quali abbiano passata l'età normale nel caso che si maritino.	198
49	*detto*	Pratiche da osservarsi nel caso di traslocazione di un impiegato per qualche sua colpa	200
50	*detto* 14	La tassa di reluizione dal servizio militare si deve esigere soltanto dai sudditi austriaci obbligati al servizio militare ed emigranti nella Baviera che non avranno ancora oltrepassati i ventitrè anni	201
51	*detto*	Distinzioni da osservarsi nel rilasciare certificati di sudditanza austriaca	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834	per insinuazioni di crediti verso lo stato	202
52	*Luglio* 19	Pei gendarmi che pernottano fuori del comune di loro stazione deve essere pagato il carantano d'alloggio	206
53	*detto* 20	Prescrizioni intorno all'insegnamento dell'arte della scherma	207
54	*detto*	Non possono rimanere nella stessa amministrazione comunale due sostituti che siano fra di loro parenti od affini.	210
55	*detto* 26	Sono dichiarati esenti dalla tassa personale tutti coloro che per abituale infermità sono impotenti a guadagnarsi il vitto sebbene non siano in istato di miserabilità	212
56	*detto* 28	Condizioni sotto le quali sono di nuovo permesse nelle scuole elementari maggiori le private ripetizioni.	214
57	*Agosto* 1.°	Discipline per l'immatricolazione dei giovani farmacisti nell'elenco dei tironi e degli assistenti, come pure per la loro ammissione all'università.	216
58	*detto* 18	Norme da seguirsi in tutti gl'istituti scolastici relativamente alla ripetizione degli esami mal riesciti. . . .	219
59	*detto*	Le procedure per le contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca sono di competenza delle preture.	221
60	*detto* 21	Cautele con cui vanno rilasciati gli attestati medici agli orfani militari per far loro conseguire un assegno di grazia in via di sussidio	222
61	*detto* 26	Sono sciolti alcuni dubbj nell'interpretazione della sovrana patente 18 gennajo 1818	224

N.°	Data.	Titolo degli Atti	Pag.
62	1834 *Settembre* 8	Sottrazione del regolamento pubblicato colla notificazione 18 settembre 1819 relativo alla riscossione degl' interessi di mora, e dichiarazioni auliche su tale proposito.	226
63	*detto* 24	Istruzioni ai parrochi pel rilascio delle fedi battesimali ad infanti illegittimi	228
64	*detto* 27	La cauzione da prestarsi dagl' ingegneri non dev' essere misurata dal §. 1574 del codice civile generale austriaco.	230
65	*Ottobre* 14	Le spese di trasporto di un supplente che per frode si è fatto accettare al servizio militare si devono rimborsare dal deposito del supplente stesso nel caso che questi sia povero	232
66	*detto* 17	Norme da seguirsi nei casi in cui un posto di servizio cui va annesso l'obbligo della cauzione venga coperto in via provvisoria o mediante sostituzione presso una tesoreria camerale o presso una cassa di finanza	234
67	*Novembre* 2	I parrochi e vicarj foranei dovranno quind' innanzi riportare l'abilitazione per istruire i proprj parrocchiani nel corso gramaticale	237
68	*detto* 13	Sistemazione dell' ispettorato dell' imperiale regia stamperia.	238
69	*detto* 16	Metodo per provvedere di buoni medicinali i pubblici stabilimenti . . .	240
70	*detto* 17	I certificati parrocchiali che si producono dalle vedove d' impiegati chiedenti il trattamento normale per provare di aver vissuto coi proprj mariti devono portare la conferma dell' autorità politica . . .	241

N.°	Data	Titolo degli Atti.	Pag.
	1834		
71	*Novemb.* 22	Istituzione dell' imperiale regia camera aulica per le miniere e le zecche	243
72	*detto* 24	Decreto aulico sulla procedura nelle cause di turbato possesso	244
73	*detto*	Procedura per ottenere l' immissione nel possesso di beni soggetti a vincolo feudale.	247
74	*detto* 29	La somministrazione della paglia pei cavalli delle imperiali regie truppe alloggiati nei comuni dev' essere fatta dai comuni medesimi, cui resta la proprietà del letame	249
75	*Dicembre* 9	Norme da seguirsi nel caso di fallimento di un agente di borsa in attualità legale di esercizio	251
76	*detto* 24	Discipline per gli studenti colpiti dalla coscrizione	253
77	*detto* 27	Prerogative ed attribuzioni dei comuni aventi congregazione municipale	255
78	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1834, ecc.	257
79	. . . . .	Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, ecc. . .	301

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 46.) *Le dispense dagl' impedimenti del 1.° o del 1.° combinato col 2.° vincolo di parentela od affinità non si possono chiedere se non vi concorrono i prescritti titoli canonici.*

1.° luglio 1834.

N.° 19351-2627. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo agli Ordinarj.

L'ambasciata imperiale in Roma ha riferito alla cancelleria intima di corte e stato d'aver in molti incontri, ove per parte degli ordinariati della monarchia austriaca vennero invocate delle dispense dal 1.° o dal 1.° combinato col 2.° vincolo di parentela od affinità, incontrati degli ostacoli che ebbero per conseguenza la negativa della dispensa quando le suppliche non erano appoggiate a motivi canonici desunti

dal concilio di Trento e dalla costituzione di Benedetto XIV.

Quell' ambasciata soggiunse che Sua Santità mantiene il più stretto rigore in questo argomento, che per conseguenza consimili dispense, a meno che non si alleghino positivamente i prescritti titoli canonici, non verrebbero concesse.

Mentre il governo si onora di partecipare a cotesta curia la premessa avvertenza la interessa, ogni qual volta le occorra di chiedere di poter rivolgersi alla Santa Sede per ottenere dispensa dagl' impedimenti dei quali si parla, a voler compiacersi d'indicare se i motivi che si allegano in favore delle dimande si appoggino positivamente ai prescritti titoli canonici.

Milano, il 1.° luglio 1834.

HARTIG.

(N.° 47.) *Nuove discipline intorno la fabbricazione e la vendita delle acque minerali artificiali.*

5 luglio 1834.

N.° 20494-1187. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Già col dispaccio 10 p.° febbrajo, n.° 4566-306 il governo ha fatto conoscere alle delegazioni provinciali come venga tollerata la fabbricazione delle acque minerali negli attuali esercenti muniti di apposita licenza fino alla loro morte, non estendendosi però tale autorizzazione agli speziali sprovvisti di tale speciale licenza, e come, soppressi i nomi sotto cui le dette acque ora si vendono, debbano esse tirare le loro nuove denominazioni dal complesso delle parti specificate onde sono composte.

Date le premesse cose, il governo, dopo avere richiamate dagli esercenti le opportune formole di composizione ed avere sentita la direzione degli studj medici, ha trovato di dover regolare con una piena conformità di idee le materie, onde assicurare meglio l'adempimento de' superiori voleri sotto la necessaria sorveglianza e controlleria per parte della regia delegazione.

Le acque minerali artificiali pertanto di cui è tollerata la fabbricazione fino alla morte de' concessionarj sono ridotte alle dieci specie indicate nell'accluso quadro, nella cui seconda colonna sono contrapposte le nuove rispettive denominazioni.

Ciò serve a cotesta delegazione provinciale di opportuna intelligenza e norma, vegliando perchè siano al caso esattamente adempite le premesse cose, e perchè la nuova *etichetta* da mettersi sui recipienti delle acque in discorso sia esattamente conforme alle indicazioni contenute nel mentovato quadro e sia sopra ogni vaso aggiunto il nome e cognome del fabbricatore, e ciò non solo per le acque che si fabbricassero nel luogo stesso della vendita, ma anche per quelle che comparissero nel commercio come provenienti da altro luogo.

Milano, il 5 luglio 1834.

HARTIG.

Acque minerali artificiali ritenute ad uso medico.

Denominazione dell' acqua minerale naturale desunta in genere dal luogo in cui esiste la fonte.	*Denominazione corrispondente dell' acqua artificiale tratta dalla natura de' di lei precipui agenti mineralizzatori.*
Acqua acidula gasosa semplice.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico. *Fabbrica di N. N., ecc.*
Acqua di Seltz forte.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico con idroclorato e bicarbonato di soda.
Acqua di Sedlitz.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico con solfato di magnesia e di calce.
Acqua alcalina gasosa o di Falconer.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico con bicarbonato di potassa (meglio con bicarbonato di soda).
Acqua di Recoaro.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico coi carbonati di protossidi di ferro e di calcio, e coi solfati di magnesia e di calce.
Acqua di S. Maurizio.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico con solfato e carbonato di protossido di ferro, e coi carbonati di soda e di calce.
Acqua di Spaa.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido carbonico coi carbonati di protossidi di ferro, di sodio e di magnesia.
Acqua epatica e solforosa.	Acqua minerale satura di gas acido idrosolforico.
Acqua solforosa raineriana euganea.	Acqua minerale artificiale satura di gas acido idrosolforico cogl' idroclorati di potassa, di soda, di calce e di magnesia, e coi carbonati di calce e di magnesia.
Acqua di Barèges.	Acqua minerale artificiale con idrosolfato, idroclorato e solfato di soda e petrolio.

(N.° 48.) *È stabilito il tempo e il modo in cui deve cessare un appuntamento erariale stato accordato ad orfane d'impiegati civili od inservienti le quali abbiano passata l'età normale nel caso che si maritino.*

8 luglio 1834.

N.° 21662-3283. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

Quì unita si comunica a cotest . . . . . per sua norma e direzione copia del dispaccio della camera aulica portante la sovrana risoluzione 9 luglio 1833 circa al tempo ed al modo in cui deve cessare il sussidio accordato sul regio erario a favore d'orfane di impiegati civili od inservienti le quali abbiano oltrepassata l'età normale nel caso che queste avessero a contrarre matrimonio.

Milano, l' 8 luglio 1834.

HARTIG.

NB. Eguale disposizione fu diramata dall'imperiale regio tribunale d'appello a tutte le imperiali regie prime istanze ed uffici ipotecarj e notarile colla circolare del giorno 26 luglio andante, n.° 10014.

Traduzione di dispaccio dell' imperiale regia Camera aulica in data 25 *maggio* 1834, *n.°* 22311-1216 *diretto all' imp. regio Governo della Lombardia.*

S. M. con sovrana risoluzione del 9 luglio 1833 si è degnata di determinare (riguardo a tutte le orfane d'impiegati civili o d'inservienti le quali avessero già oltrepassata l'età normale e godessero di un appuntamento erariale annuo sotto il nome di pensione, soldo od assegno di grazia, corresponsione a titolo di malattia od alimenti di sussidio, ecc., ed alle quali fosse stato accordato questo appuntamento o colla indicazione in vita, ovvero sino al ricupero della loro salute, od all' eventuale loro collocamento, cioè matrimonio, oppure quando l'assegno avesse forse avuto luogo senza veruna prefinizione del periodo del godimento) che al loro matrimonio sia senza distinzione applicabile il favore della libera scelta fra la riserva del loro appuntamento pel caso di loro vedovanza, o la gratificazione coll' importo ragguagliato a due annate dell' appuntamento, e che soltanto nel caso che ad una tale orfana fosse stato concesso un assegno erariale per un tempo determinato, uno, due o più anni, e che dentro questo intervallo avesse a maritarsi, non sia questo favore applicabile, ma che col giorno del suo matrimonio abbia per sempre da cessare l'appuntamento; ciò che si partecipa al governo per sua cognizione.

Firmat. HAVERZ.

(N.° 49.) *Pratiche da osservarsi nel caso di traslocazione di un impiegato per qualche sua colpa.*

8 luglio 1834.

N.° 21664-3284. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altri Uffici.

S. M. I. R. A. con veneratissima lettera di gabinetto del 15 p.° p.° giugno si è degnata di ordinare che in avvenire ad ogni impiegato traslocato per qualche propria colpa ad un posto con soldo minore non sia assegnato un altro soldo che quello annesso al nuovo posto, e che nel caso contrario il soldo maggiore prima da lui percetto frattanto non sia accordato a nessun altro; in somma che venga disposto di maniera che alcun fondo per una pratica opposta non sia tenuto ad una spesa maggiore della sistemata.

Di quest' ordine sovrano comunicato al governo dalla commissione aulica degli studj con rispettato dispaccio 21 giugno p.° p.°, n.° 3794-982, perchè serva di rigorosa norma, si rende consapevole cotest . . . . . per conveniente sua direzione ed osservanza.

Milano, l' 8 luglio 1834.

HARTIG.

(N.° 50.) *La tassa di reluizione dal servizio militare si deve esigere soltanto dai sudditi austriaci obbligati al servizio militare ed emigranti nella Baviera che non avranno ancora oltrepassati i ventitrè anni.*

14 luglio 1834.

N.° 21663-2561. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione in data 30 maggio anno corrente S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di ordinare che venga esatta la tassa di reluizione dal servizio militare (Militärpflichtigkeits-Redimirungs Taxe) soltanto di quegl' imperiali regj sudditi austriaci obbligati al servizio militare ed emigranti nella Baviera che non avranno ancora oltrepassati i *ventitrè anni.*

Il governo quindi si affretta di tanto comunicare a cotesta imperiale regia delegazione provinciale in corrispondenza all' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica 19 p.° p.° giugno, n.° 14491-998, avvertendo cotesta stessa delegazione che dovrà all' eventualità dei casi procurarsi la certezza

se la regia reggenza della Baviera osservi il reciproco, per il che sarà da rassegnarsi apposito rapporto al governo stesso.

Milano, il 14 luglio 1834.

HARTIG.

(N.° 51.) *Distinzioni da osservarsi nel rilasciare certificati di sudditanza austriaca per insinuazioni di crediti verso lo stato.*

14 luglio 1834.

N.° 15135–1169. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra interpellanza di una delle delegazioni provinciali intorno al modo di rilasciare certificati di sudditanza austriaca per insinuazioni di crediti verso lo stato, ha trovato il governo di dichiarare quanto segue: che per le persone appartenenti per origine a queste provincie e che vi hanno mantenuto costantemente il loro domicilio legale rettamente si rilasciano i certificati di sudditanza austriaca, giusta la modula di cui si trasmette copia, quando ne sia fatta ricerca per gli effetti

della sovrana patente 27 agosto 1820; ma rispetto alle altre persone converrà procedere alla distinzione seguente:

1.° Tra le persone che avessero acquistata la cittadinanza austriaca in forza delle disposizioni dei §§ 29 e 30 del codice civile generale austriaco, e

2.° Tra quelle che domandassero la declaratoria di cittadinanza austriaca che avessero acquistata in conseguenza della decennale dimora non interrotta e della disposizione portata dalla notificazione 15 maggio 1833, n.° 7618-515, giustificata la decennale non interrotta dimora, che in tutto questo tempo non siano incorsi in veruna pena per qualche delitto, e che non abbiano chiesto nel prefinito termine di sei mesi di sciogliersi dall'acquistata cittadinanza per mancanza d'intenzione.

Agl' individui accennati al capo 1.° la delegazione rilasciando la declaratoria dovrà in essa esprimere:

Sopra istanza di . . . . . si dichiara da questa delegazione provinciale risultare dagli atti d'ufficio che l'imperiale regio governo con decreto del giorno . . . dell'anno . . . al n.° . . . ha accordata la cittadinanza austriaca a N. N. a termini del § 29, *oppure* in via di grazia giusta il § 30 del citato codice austriaco.

Per coloro poi di cui al capo 2.° la delegazione medesima inoltrerà le carte all' imperiale regio governo per riportare singolarmente l'autorizzazione al rilascio della dichiarazione di cittadinanza austriaca insino a che, compilati regolari elenchi, non constino dai medesimi le persone che hanno acquistata la cittadinanza austriaca, e la delegazione abbia con ciò un dato positivo al rilascio di simili certificati negli stessi termini annunziati per quelli di cui è cenno al capo 1.°, nei quali certificati però dovrassi sempre rilevare il tempo e la disposizione in forza della quale il petente ha conseguita la cittadinanza austriaca.

Il governo le rende note siffatte sue disposizioni perchè cotesta delegazione abbia una norma onde regolarsi ne' contingibili casi.

Milano, il 14 luglio 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

N.° MODULA.

Si certifica che il signor. . . . . nativo di . . . . . provincia di . . . . . ed abitante nel comune di . . . . . distretto . . di questa provincia, che dicesi creditore verso la cessata amministrazione del regno d' Italia, è suddito austriaco.

Si rilascia il presente certificato sopra dichiarazione della deputazione comunale di . . . . . e per gli effetti portati dal § 9 della sovrana patente 27 agosto 1820.

Dall' imperiale regia delegazione provinciale il . . . . . 183 . .

L'I. R. Consigliere di Governo Delegato provinciale

(L. S.)

(N.° 52.) *Pei gendarmi che pernottano fuori del comune di loro stazione dev' essere pagato il carantano d' alloggio.*

19 luglio 1834.

N.° 22910-3494. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Congregazione centrale.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante rispettato dispaccio 1.° corrente, n.° 16918-1148 ha dichiarato che, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, vennero già da questo dati i necessarj ordini all' imperiale regio comando militare di Milano, perchè tanto pel passato che per l' avvenire venga pagato a carico dell' erario militare il *carantano* d' alloggio pei gendarmi che pernottano fuori del comune di loro stazione.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione (a cotesta congregazione centrale) per sua norma ed intelligenza.

Milano, il 19 luglio 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 53.) *Prescrizioni intorno all' insegnamento dell' arte della scherma.*

20 luglio 1834.

N.° 22405-2679. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Mediante venerata sovrana risoluzione 26 maggio p.° p.° comunicata da sua eccellenza il signor conte Sedlnitzky, presidente dell' imperiale regio dicastero aulico di polizia e censura, con riverito dispaccio 26 giugno successivo S. M. I. R. A. si è degnata ordinare quanto segue:

1.° Nessuno potrà d' ora in poi insegnare nel regno lombardo-veneto l'arte della scherma senza averne riportata la permissione dall' imperiale regio governo, il quale prima di passare ad una tale concessione farà assumere per opera della polizia una investigazione scrupolosa ed esatta sulle antecedenze, non che sulle relazioni, sulla condotta morale, religiosa e particolarmente su quella osservata dal ricorrente in linea politica, nè potrà l' imperiale regio governo autorizzare al ridetto insegnamento chi non fosse in questo modo

stato trovato esente da qualunque eccezione e degno della superiore fiducia. Si aggiungerà poi nel decreto della concessione l' espressa diffidazione che la concessione sarà rivocata qualora l' intestato porgesse motivo ad una qualsiasi eccezione o lagnanza nel senso su espresso.

2.° Ad ogni maestro di scherma incumberà l' obbligo di tenere un esatto elenco di tutti i suoi scolari e di esibirlo a qualunque richiesta dell' autorità di polizia. Non conformandosi a quest' obbligo il maestro perderà l' ottenuta concessione.

3.° Le così dette accademie ossia esercizj pubblici di scherma non potranno aver luogo se non che previa l' autorizzazione dell' autorità di polizia ed osservate le cautele ordinate dalla medesima.

4.° Ogni siffatto stabilimento fra quelli che già esistessero con superiore autorizzazione, sul quale fosse per insorgere un fondato sospetto di servire direttamente od indirettamente ad eccitare la gioventù a convegni illeciti, ossia di abusare del superiore permesso a qualunque scopo censurabile, sarà chiuso sull' istante dall' autorità di polizia tosto che la medesima si avrà procurate le relative prove emerse dalla continua e stretta sorveglianza cui dovranno essere sottoposte tutte le scuole di scherma.

5.° Le autorizzazioni per le scuole di scherma dovranno limitarsi ai soli capoluoghi di provincia ove risiede una imperiale regia delegazione provinciale, non che un imperiale regio ufficio provinciale di polizia, a cui sarà demandata la rigorosa sorveglianza da attivarsi sulle scuole in discorso.

6.° Per le circostanze speciali della città di Pavia, ove è radunata una numerosa scolaresca che frequenta quell' università, non potrà ivi stabilirsi, nè permettersi alcuna scuola di scherma.

Si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale tale sovrana risoluzione per la corrispondente osservanza ed esecuzione in quanto la risguarda, essendosi incaricata l'imperiale regia direzione generale di polizia di far pubblicare l'avviso che può essere opportuno per norma di chi dovrà uniformarsi alle relative prescrizioni.

Milano, il 20 luglio 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 54.) *Non possono rimanere nella stessa amministrazione comunale due sostituti che siano fra di loro parenti od affini.*

20 luglio 1834.

N.° 23507-3579. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul dubbio proposto, se possano rimanere nella stessa amministrazione comunale due sostituti che siano fra di loro parenti nel grado contemplato dal decreto italico 6 giugno 1806, l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha emessa la dichiarazione apparente dal dispaccio 3 corrente luglio, n.° 16913-1585 che il governo comunica qui unito in copia alle regie delegazioni provinciali per le corrispondenti disposizioni.

Milano, il 20 luglio 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia Cancelleria aulica riunita in data del 3 luglio 1834 sotto il n.° 16913-1585.

Evasivamente al rapporto 13 aprile prossimo passato, n.° 10096-1431, di cui annessi rendonsi gli allegati, trova la cancelleria aulica riunita di dichiarare che gli stessi motivi che fanno comparire pericolosa per l'amministrazione dei comuni la parentela e l'affinità fra i deputati ad una medesima amministrazione comunale, debbono pure consigliare d'impedire un tal vincolo fra i loro sostituti, e che quindi non v' ha dubbio che le disposizioni del decreto italico del 6 giugno 1806, chiamato in vigore colla sovrana risoluzione del 28 giugno 1819, siano applicabili anche ai sostituti dei deputati all'amministrazione comunale.

Questa dichiarazione sarà intimata alle regie delegazioni provinciali e da queste ai commissariati distrettuali come semplice declaratoria, senza darne pubblicazione colle stampe, e trovasi pure d'osservare relativamente all'altro dubbio avanzato dal governo di Venezia che dallo spirito dell'art. 99 del regolamento organico 4 aprile 1816 segue da sè essere esclusi dal posto di agente comunale in una medesima amministrazione comunale i padri, i figli e i fratelli dei sostituti ai deputati.

Firmat. LOBKOWICH.

(N.° 55.) *SONO dichiarati esenti dalla tassa personale tutti coloro che per abituale infermità sono impotenti a guadagnarsi il vitto sebbene non siano in istato di miserabilità.*

26 luglio 1834.

N.° 23429-2221. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Inerentemente alla governativa circolare 30 giugno 1833, n.° 20139-1848, si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale che, consultatasi la superiorità sul punto se per l' esenzione dal pagamento della tassa personale sia o no richiesta, *oltre l' infermità abituale*, anche *l' assoluta miserabilità*, S. M. l' imperatore e re con sovrana risoluzione 16 p.° p.° maggio, giusta un venerato dispaccio vicereale in data 15 giugno p.° p.°, n.° 6100, si è degnata di dichiarare che debba mantenersi nel regno lombardo-veneto il contributo della tassa suddetta, e che le esenzioni da questa imposta abbiano ad essere concesse nei soli casi pei quali vi può essere luogo *a termini delle originarie disposizioni delle vigenti leggi*, per le quali il governo intende quelle

della legge 24 luglio 1802, giusta anche il sentimento manifestato dall' ufficio fiscale, di conseguenza alle quali debbono ritenersi esenti dalla tassa suddetta tutti coloro che per una infermità abituale sono impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero sebbene non siano in istato di miserabilità.

Tale sovrana dichiarazione dovrà quindi servire di precisa norma a cotesto ufficio pel tratto successivo.

Milano, il 26 luglio 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 56.) *Condizioni sotto le quali sono di nuovo permesse nelle scuole elementari maggiori le private ripetizioni.*

28 luglio 1834.

N.° 24310-3748. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con veneratissima risoluzione del giorno 29 giugno p.° p.° comunicata con aulico dispaccio 4 andante, n.° 4055-1061 S. M. si è degnata di permettere che presso le scuole normali e maggiori possano venir date di nuovo ripetizioni private scolastiche sotto le seguenti modalità:

a) Sarà obbligo dei maestri di ammettere gratuitamente alle ripetizioni private scolastiche tutti gli scolari poveri, giacchè appunto questi abbisognano maggiormente d' ajuto, e con ciò si allontana dai maestri il sospetto di venalità e parzialità.

b) Le ripetizioni private scolastiche devono essere date immediatamente dopo le ore di scuola, onde poter per tal modo impedire che i fanciulli nell' intervallo fra le ore di scuola e quelle della ripetizione si distraggano e dimentichino ciò che hanno già appreso.

c) Si terranno le ripetizioni private scolastiche giornalmente, eccettuati i giorni feriati.

Resta quindi con ciò derogato alle disposizioni dell' aulico decreto 3 maggio 1832, n.° 1917-518 comunicato colla circolare 25 giugno 1832, n.° 18410-2649 inserita negli atti del governo a stampa, ad eccezione però di quelle che stabiliscono il modo con cui si deve procedere relativamente all'onorario per le ripetizioni private scolastiche da darsi per parte degli ecclesiastici regolari.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma e per la corrispondente comunicazione ai rispettivi istituti elementari di cotesta provincia per l'osservanza delle prescrizioni superiori portate dal succennato aulico dispaccio a modificazione di quelle già fatte conoscere mediante la circolare suddetta del giorno 25 giugno 1832.

Milano, il 28 luglio 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 57.) *Disciplina per l' immatricolazione dei giovani farmacisti nell' elenco dei tironi e degli assistenti, come pure per la loro ammissione all' università.*

1.° agosto 1834.

N.° 17708-1035. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Colla notificazione 15 p.° marzo, n.° 4037-279 fu prescritto che i giovani i quali si dedicano all' arte farmaceutica debbono sostenere un tirocinio d' anni quattro, e poi militare come assistenti in una pubblica spezieria prima di essere ammessi all' università.

Colla notificazione 30 ora scorso mese, n.° 23602-1348 fu poi fatto conoscere che la durata dell' assistentato è eguale a quella del tirocinio, cioè d' anni quattro, sicchè i giovani che corrono la carriera farmaceutica dopo gli studj principali devono sostenere una pratica di otto anni (per anni quattro come tironi, e per anni quattro come assistenti) prima di potersi presentare all' imperiale regia università.

A completamente regolare la materia in relazione alle due predette notificazioni l' imperiale regio governo prescrive ora quanto segue :

L'immatricolazione dei giovani nell' elenco dei tironi od allievi si fa nei modi e previa la verificata sussistenza dei requisiti contemplati dai §§ 36 e 38 della citata notificazione 25 p.° marzo; l'allievo sostiene questo tirocinio per anni quattro a norma del § 35 della stessa notificazione e sotto la sorveglianza e colle pratiche di cui è cenno nei §§ 32, 33 e 37 della ripetuta notificazione.

Scorso questo quadriennio, il giovane tirone od allievo prova ne' modi prescritti dai §§ 34, 39 e 40 della più volte ricordata notificazione di aver tenuta una buona condotta e di aver ricavato un corrispondente profitto.

Ove ciò consti, gli viene rilasciata una dichiarazione dai relativi esaminatori vidimata da cotesta magistratura, in cui si dice che da quel giorno il giovane è autorizzato a militare come assistente verso il pattuito salario in una pubblica spezieria ed è autorizzato all'esercizio di tutte le mansioni farmaceutiche non riservate ai soli maestri o proprietarj sotto l'osservanza del § 32 delle istruzioni.

Quando in seguito, scorso un nuovo quadriennio, consti che il giovane dedicato all'arte farmaceutica ha in fatti prestata l'opera sua come assistente per lo spazio di anni quattro non interrotti presso un approvato speziale negli stati austriaci, consti della sua buona

condotta ed emerga da autentiche attestazioni rilasciate dal relativo farmacista presso il quale avrà servito e confermato dal visto del visitatore medico di delegazione o protomedico all'atto della visita annuale ch' egli ha ricavato dalle sostenute incumbenze di assistente un profitto soddisfacente, gli viene rilasciata una dichiarazione vidimata da cotesta magistratura, nella quale si dica che avendo il giovane adempiuto a tutte le prescrizioni di legge circa gli studj ginnasiali, il *tirocinio* e l'assistentato imposti agli studenti di farmacia, egli è autorizzato a presentarsi all'imperiale regia università per progredire così nell' intrapresa carriera del biennale corso degli studj farmaceutici.

Milano, il 1.° agosto 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 58.) *Norme da seguirsi in tutti gl' istituti scolastici relativamente alla ripetizione degli esami mal riesciti.*

18 agosto 1834.

N.° 26609-4032. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 7 luglio scorso, n.° 1624-424 ha significato quanto segue, sopra umilissima consulta della commissione aulica degli studj relativamente alla ripetizione degli esami mal riesciti. Si è degnata S. M. I. R. A. di abbassare la veneratissima sovrana risoluzione 7 marzo anno corrente del seguente tenore :

« Il mio viglietto di gabinetto del 4 gennajo » 1805 e le disposizioni contenute nell' istru- » zione pei vicedirettori di Vienna dell' anno » 1809, capo IV, § 7 devono servire di norma » generale invariabile per tutti gli stabilimenti » di pubblica istruzione, il che dovrà essere » debitamente notificato. »

Nel summentovato viglietto sovrano è proibito di esaminare uno scolare che non abbia frequentato il ramo d' insegnamento nello stesso stabilimento d' istruzione.

La succitata istruzione sancita da S. M. pei vicedirettori degli studj a Vienna prescrive al capo IV, § 7:

« Il vicedirettore concede il permesso di » riparare un esame soltanto allora che lo sco- » lare si giustifica sulla cattiva classe ripor- » tata in qualche oggetto mediante un impe- » dimento dimostrato e riconosciuto valido. »

Dovendo d' ordine sovrano servire le suddette prescrizioni di norma generale invariabile per tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione, il governo la incarica di comunicarle ai rispettivi istituti scolastici esistenti in cotesta provincia per la corrispondente esatta osservanza.

Milano, il 18 agosto 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D'ADDA.

(N.° 59.) *Le procedure per le contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca sono di competenza delle preture.*

18 agosto 1834.

N.° 26610–3008. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sopra un dubbio promosso intorno alla competenza a procedere nelle contravvenzioni ai regolamenti in corso sulla pesca, il governo, analogamente a rispettato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 24 p.° p.° luglio, n.° 18383–1694, dichiara che sino a nuovo avviso rimane ferma la già conferita giurisdizione per simili procedure e giudizj alle imperiali regie preture quali istanze politiche a ciò specialmente delegate.

Le imperiali regie delegazioni renderanno di ciò edotte le preture della rispettiva provincia per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 18 agosto 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 60.) *CAUTELE con cui vanno rilasciati gli attestati medici agli orfani militari per far loro conseguire un assegno di grazia in via di sussidio.*

21 agosto 1834.

N.° 27508-1548. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con sovrano viglietto del giorno 14 p.° p.° maggio S. M. I. R. A. ha emessa l' acchiusa risoluzione sul modo cauto con cui vanno rilasciati agli orfani militari gli attestati medici diretti a far loro conseguire un assegno di grazia in via di sussidio.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con suo dispaccio 24 scorso luglio, n.° 18426-1312, dietro analoga ricerca dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha rimesso al governo di Milano la memorata risoluzione sovrana, onde dal suo tenore sieno opportunamente avvertiti i medici di delegazione che si trovassero nel caso di rilasciare o di firmare in concorso di medici militari attestati del genere sopraddetto.

Cotesta imperiale regia delegazione è incaricata della relativa comunicazione.

Milano, il 21 agosto 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

Al n.° $\frac{18426}{1312}$ *Copia.*

Il Consiglio aulico di guerra ai Comandi generali.

S. M. con sovrano viglietto di gabinetto del 14 maggio 1834, in conseguenza di molte suppliche di matrimonio per parte d'orfani militari *che dopo aver raggiunta l'età normale furono favoriti di soldo di grazia sino al ricupero della loro salute o sino al loro collocamento (matrimonio)*, si è degnata far intendere al consiglio aulico di guerra che siccome la mira di consimili orfani di contrar matrimonio non lascia troppo supporre una tal fralezza di fisico che gli abbia resi impotenti a procurarsi qualche genere di guadagno, e, come si verificò nella maggior parte di essi quando s'è trattato di accordare il soldo di grazia, che vi è tutta l'apparenza di poca circospezione ed accuratezza nel proporre i soldi di grazia, così S. M. ha manifestato il suo sovrano fermo volere che nel medico superarbitrio non abbiano luogo alcuna intempestiva compassione ed altri riguardi, ma che si debba procedere con severa scrupolosità nell'emettere i certificati sullo stato di salute degl'individui da assistersi con soldo di grazia o pensione, onde non aggravare le finanze, che già di troppo il sono, con spese che sono da evitarsi.

Per ordine di S. M. debbono venir informati tutti i reggimenti e corpi militari, ed in particolare ai comandi dei distretti d'arrolamento verrà inculcato di procedere con tutta la più scrupolosa puntualità e veracità non solamente nei loro attestati circa le circostanze di salute ed il grado della capacità od incapacità di guadagno per parte delle

vedove e degli orfani militari invocanti assegni di grazia, ma ben anche di sorvegliare in proposito attentamente il personale militare di sanità; avvertendo che per coloro i quali si rendessero colpevoli sotto questo rapporto dell'emissione d'un certificato non conforme alla pura verità si procederà come contro impiegati infedeli, immeritevoli di confidenza.

(N.° 61.) *Sono sciolti alcuni dubbj nell'interpretazione della sovrana patente 18 gennajo 1818.*

26 agosto 1834.

N.° 28311-3212. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed all'imp. regia Direzione gen. di polizia.

Si partecipa a cotesta delegazione provinciale per propria norma e per le opportune comunicazioni alle istanze politiche da essa dipendenti come l'aulica cancelleria unita con ossequiato dispaccio 12 luglio 1833, n.° 14825-1533 pervenuto mediante vicereal decreto 21 corrente, n.° 8502 abbia trovato in punto ad alcuni dubbj sulla sovrana patente 18 gennajo 1818 di dichiarare quanto segue:

« La sovrana patente 18 gennajo 1818 con-
» templa l'immediato possesso ed uso delle
» armi proibite, e non fa cenno minimamente
» del caso in cui una persona fosse stata in
» possesso ed avesse fatto uso di armi.

» La legge contempla solamente il con-
» travventore in flagranti, ed il dare ad essa
» una estensione maggiore sarebbe contro i
» principj di legislazione punitiva vigenti. »

Inoltre poi saranno da avvertirsi le istanze politiche che il decreto aulico 23 agosto 1833 comunicato colla governativa circolare 17 settembre stesso anno, n.° 28693-3200 deve ritenersi applicabile anche ai casi di delazione d'armi comuni da fuoco.

Milano, il 26 agosto 1834.

IL VICEPRESIDENTE
D' ADDA.

(N.° 62.) *Soppressione del regolamento pubblicato colla notificazione 18 settembre 1819 relativo alla riscossione degl' interessi di mora; e dichiarazioni auliche su tale proposito.*

8 settembre 1834.

N.° 27985-2635. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Autorità.

S. M. I. R. A. mediante sovrana risoluzione del 3 giugno anno corrente si è graziosamente degnata di approvare la soppressione del regolamento che in virtù d' altra sovrana risoluzione del 9 giugno 1819 venne d' ordine superiore fatto pubblicare colla governativa notificazione 18 settembre detto anno, relativo alla riscossione degl' interessi di mora, e di concedere conseguentemente che si desista dal metodo in detto regolamento stabilito per l' esazione di tali interessi e pel loro rendiconto.

L' imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 27 giugno anno corrente nel comunicare a questo governo la summentovata nuova sovrana risoluzione

aggiunse la seguente dichiarazione, che nell' esazione degli arretrati riferibili ad imposte erariali od altri diritti di finanza si debba procedere in via amministrativa secondo le prescrizioni speciali in proposito vigenti, e così nell' esazione delle rifusioni erariali incumbenti agl' impiegati dipendentemente dalla loro resa di conto; ma che non bastando le disposizioni amministrative, oppure se la rifusione derivasse da un *deficit* di cassa o da un fatto doloso, ed in generale se la rifusione dee procurarsi coi mezzi giudiziali, si debba far uso regolare del diritto agl' interessi di mora competente all' amministrazione dello stato, a senso dei §§ 994, 995, 1333 e 1334 del codice civile generale.

Della surriferita suprema risoluzione e susseguente relativa aulica dichiarazione il governo si fa quindi, in obbedienza de' ricevuti ordini superiori, a rendere intes . . cotest . . . . . per opportuna intelligenza e norma.

Milano, l' 8 settembre 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D' ADDA.

(N.° 63.) *Istruzioni ai parrochi pel rilascio delle fedi battesimali ad infanti illegittimi.*

24 settembre 1834.

N.° 29728-3380. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Autorità.

Essendo avvenuto il caso che un parroco nel rilasciare la fede battesimale per un infante illegittimo, il quale fu poi legittimato mediante il susseguito matrimonio dei genitori, indicò nella fede stessa che l'infante era stato procreato illegittimamente e che fu legittimato col successivo matrimonio dei genitori, insorse la dimanda, se un tale infante legittimato possa addursi anche nella fede battesimale come legittimo.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita, alla quale fu presentata l' anzidetta domanda, con ossequiato dispaccio 18 p.° p.° luglio, n.° 17820-2556 ha trovato di dichiarare che la fede di battesimo, la quale costituisce un pubblico documento, debba andar d' accordo verbalmente col libro battesimale, ma che per evitare ogni qualunque inconveniente sarà

permesso di rilasciare in casi simili, in vece della fede battesimale (che non è in fine se non un estratto del libro dei battesimi), un attestato di battesimo, accennandovi l'epoca della nascita dell'infante illegittimo, senza l'aggiunta se sia legittimo o no.

Tanto si partecipa a cotest . . . . . in adempimento degli ordini superiormente emanati e con incarico di disporre perchè ne siano di conformità istruiti i parrochi della provincia per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 24 settembre 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 64.) *La cauzione da prestarsi dagl' ingegneri non deve essere misurata dal § 1374 del codice civile generale austriaco.*

27 settembre 1834.

N.° 31886-4836. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

È stato in fatto proposto già il quesito, se per la cauzione da prestarsi dagl' ingegneri a termini dell' art. 11 del decreto 3 novembre 1805 il valore delle case e dei fondi da ipotecarsi abbiasi a ritenere nella misura portata dal § 1374 del codice civile generale austriaco, vale a dire per la metà le case, e per due terzi i fondi, ed il governo lo ha risoluto negativamente.

Ha osservato il governo stesso che il citato paragrafo del codice civile non istabilisce la detta misura del valore delle case e dei fondi in via di regola generale ed assoluta, ma sibbene la lascia nella libera facoltà di chi deve ricevere la cauzione. E dove il legislatore volle decisamente prescrivere la misura voluta dal ripetuto § 1374, ben seppe ordinarla, come fece nel § 230 per le cauzioni a favore dei

pupilli. D'altra parte è d'uopo riflettere che trattandosi d'una cauzione da esigersi in esecuzione del decreto 3 novembre 1805, il quale la stabilisce in una proprietà libera della rendita annua netta di lire 700, non sarebbe nè giusto, nè equo il volerla esigere nella misura proposta dal § 1374 del codice, e così mediante l'ipoteca d'una casa o di un fondo, il quale sarebbe d'un' annua rendita di lunga mano maggiore.

Tanto si partecipa a cotest' imperiale regia delegazione provinciale per debita sua norma.

Milano, il 27 settembre 1834.

HARTIG.

(N.° 65.) *Le spese di trasporto di un supplente che per frode si è fatto accettare al servizio militare si devono rimborsare dal deposito del supplente stesso nel caso che questi sia povero.*

14 ottobre 1834.

N.° 33840-4174. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed altre Autorità.

In aggiunta alla superiore disposizione che venne pubblicata colla notificazione 1.° agosto p.° p.° riguardo agl' individui che fraudolentemente arrivino a farsi accettare al servizio militare come supplente di qualche coscritto, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 23 settembre scorso si è degnata partecipare che dandosi il caso che un tale supplente sia da rimandarsi da siti assai lontani al luogo della loro destinazione, e volendo far obice a tutte le possibili inconvenienze che da ciò nascer potrebbero a carico delle autorità politiche, questa cancelleria aulica di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra ha trovato di ordinare che le spese di trasporto per tali supplenti

siano ritenute a carico dell'erario militare, che potrà essere rimborsato dal deposito del supplente stesso, nella supposizione però che il supplente sia povero e che non sia in grado di pagare le spese di trasporto.

Si comunica pertanto anche questa nuova superiore dichiarazione a cotest . . . . . per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 14 ottobre 1834.

HARTIG.

(N.° 66.) *Norme da seguirsi nei casi in cui un posto di servizio cui va annesso l'obbligo della cauzione venga coperto in via provvisoria o mediante sostituzione presso una tesoreria camerale o presso una cassa di finanza.*

17 ottobre 1854.

N.° 29697-3889 II. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Magistrato camerale alle imperiali regie Intendenze di finanza ed Uffici camerali.

All'effetto d'introdurre un metodo uniforme di procedimento ne' casi ne' quali un posto di servizio cui va annesso l'obbligo della cauzione venga coperto in via provvisoria o mediante sostituzione presso una tesoreria camerale o presso una cassa di finanza, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale in consonanza alle disposizioni già in pratica presso gli uffici e le casse camerali ha trovato di prescrivere per tutte le casse camerali le seguenti determinazioni da ritenersi per norma sino a tanto che non sieno emanati, relativamente alle cauzioni da prestarsi dagl'impiegati, altri ordini generali :

1.° Nei casi di sostituzione che si verificano a motivo di malattia, di permesso o di assenza per altro titolo di un impiegato addetto ad una cassa camerale, il quale abbia prestato cauzione, ovvero in occasione che si renda vacante un impiego cui è congiunto l'obbligo di prestar cauzione, siccome le sostituzioni in questo caso durano d'ordinario soltanto per alcune settimane od al più per alcuni mesi, così non dovrà per regola essere chiesta dall'impiegato sostituito una cauzione, eccettuati i casi

a) ove sino dal principiare della sostituzione fosse da prevedersi una più lunga durata della medesima; oppure

b) qualora circostanze straordinarie richiedessero speciali misure di precauzione.

Anche in simili casi di temporaria destinazione ad un impiego cui è inerente l'obbligo di una cauzione dovrà aversi cura, per quanto sia possibile, che il medesimo venga affidato ad un impiegato che sia già munito di una cauzione di servizio, la quale in tal caso sarà da estendersi alla nuova mansione che disimpegna in via di sostituzione.

2.° Gl'impiegati ai quali viene conferito provvisoriamente un posto avente annesso l'obbligo di una cauzione, e che hanno per l'ordinario a coprirlo durante un tempo più lungo

dovranno prestare la cauzione pel posto di servizio che disimpegnano.

Verificandosi il caso di una sostituzione di più lunga durata per modo che divenga propriamente un conferimento provvisorio d' impiego superiore cui è inerente la cauzione, dovrà il sostituto prestare per tal posto la cauzione sistematica secondo le vigenti direttive.

L' imperiale regio magistrato camerale comunica a cotest' ufficio le premesse superiori determinazioni portate da ossequiato dispaccio 14 agosto prossimo passato, n.° 34705-1667 per intelligenza e norma all' evenienza de' contemplati casi.

Milano, il 17 ottobre 1834.

WEINGARTEN.

PECORONI.

(N.° 67.) *I parrochi e vicarj foranei dovranno quind' innanzi riportare l' abilitazione per istruire i proprj parrocchiani nel corso gramaticale.*

2 novembre 1834.

N.° 36155-5537. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio 28 agosto p.° p.°, n.° 4230-1120 ha comunicato il piano da essa approvato pel regolamento da subordinarsi alla superiore approvazione relativo allo studio privato ginnasiale.

Ora il piano medesimo contiene una nuova prescrizione espressa come segue:

« Anche i parrochi e vicarj foranei non » potranno quind' innanzi istruire validamente » i proprj parrocchiani nel corso gramaticale » se non nel caso che ne riportino ne' modi » prescritti per la generalità la necessaria » abilitazione. »

E però ingiungendo il succennato aulico dispaccio che le nuove discipline del piano medesimo incominciar debbano ad aver vigore coll' imminente anno scolastico, il governo la

incarica di far tosto conoscere le premesse prescrizioni a tutti que' parrochi di cotesta provincia che compartono insegnamenti ginnasiali, affinchè i loro scolari possano in tempo recarsi ad un pubblico ginnasio.

Milano, il 2 novembre 1834.

HARTIG.

(N.° 68.) *Sistemazione dell' ispettorato dell' imperiale regia stamperia.*

13 novembre 1834.

N.° 36712-3521. Circolare.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alle Direzioni.

L' imperiale regio magistrato camerale con nota del 3 corrente, n.° 31459-5747 si compiacque di partecipare al governo che con veneratissima sovrana risoluzione del 18 febbrajo anno corrente essendo stata approvata la pianta del personale dell' imperiale regia stamperia in Milano, S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnato di far luogo alle

nomine relative, conferendo il posto d'ispettore al signor dottore *Camillo Castiglioni*, già ispettore aggiunto, e quello di aggiunto ispettore al signor *Angelo Tenca*, già ragioniere dello stesso stabilimento.

In conseguenza di tali superiori determinazioni venendo ora ad essere sistemato un ispettorato che riunisce in sè non solamente la parte tecnica e tipografica, ma eziandio l'amministrazione dell'imperiale regia stamperia sotto la dipendenza dell'imperiale regio magistrato camerale, ed essendo perciò cessato col giorno 1.° del corrente mese di novembre l'esercizio di simile amministrazione che interinalmente era stato assunto e finora disimpegnato dall'anzidetto imperiale regio magistrato anche per gli oggetti meno importanti e di ordinario servizio, siccome in tale occasione venne significato dall'anzidetto imperiale regio magistrato, il governo trova di rendere di ciò inteso cotesto ufficio per opportuna sua intelligenza e perchè nelle diverse incidenze che ad esso fossero per occorrere di prevalersi dell'imperiale regia stamperia vengano le relative commissioni immediatamente dirette al suddetto ispettorato ed abbia luogo col medesimo la corrispondenza avente per iscopo l'esecuzione dei lavori tipografici ed il pagamento dei conti relativi ai suddetti lavori.

Milano, il 13 novembre 1834.

IL VICEPRESIDENTE

D'ADDA.

(N.° 69.) *Metodo per provvedere di buoni medicinali i pubblici stabilimenti.*

16 novembre 1834.

N.° 36288-2782. CIRCOLARE.

L'imperiale regio Governo

alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana risoluzione 25 febbrajo prossimo scorso si è degnata d'ordinare che, all'oggetto di aver un sistema generale ed uniforme per tutte le provincie, le somministrazioni di medicinali in uso degli stabilimenti pubblici debbano aver luogo mediante asta (come è già prescritto), ma senza però fissare verun *maximum* di ribasso per ogni cento sulla tassa farmaceutica, poichè col dar campo ad una concorrenza estesa deve riuscire più facile ad ottener un maggior vantaggio a favore degli stessi stabilimenti.

S. M. ha inoltre imposto per stretto dovere alle persone alle quali s'aspetta per la loro posizione d'ufficio di portare la più scrupolosa vigilanza, onde vengano somministrati medicamenti della migliore qualità, confacenti allo scopo, procurandosi all'uopo delle prove della loro efficacia.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale in esecuzione del rispettato decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica 16 ottobre p.° s.°, n.° 25221-1868, incaricandosi la medesima di porgerne conforme avviso a chi occorre e di vegliare onde colla dovuta esattezza vengano adempiuti i sovrani comandi.

Milano, il 16 novembre 1834.

HARTIG.

(N.° 70.) *I certificati parrocchiali che si producono dalle vedove d' impiegati chiedenti il trattamento normale per provare di aver vissuto coi proprj mariti devono portare la conferma dell' autorità politica.*

17 novembre 1834.

N.° 37457-5518. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regio magistrato camerale ha partecipato al governo che in generale dalle vedove d' impiegati chiedenti trattamento normale si producono i certificati de' parrochi di

aver esse vissuto coi rispettivi mariti mancanti della *conferma di tale circostanza* per parte dell'autorità politica; per cui dovendosi rendere siffatti documenti, acciocchè siano riprodotti in regola, ne avviene un ritardo alla liquidazione delle loro competenze, ciò che toglie in parte l'effetto che si ebbe di mira colle istruzioni a stampa del 20 novembre 1833, n.° 34718-4502, quello cioè della possibile sollecitudine nell'assegnare il detto trattamento alle vedove stesse.

Ad istanza del prelodato magistrato camerale s'incaricano le imperiali regie delegazioni provinciali a voler disporre in modo, acciocchè nei contingibili casi d'esecuzione delle anzidette istruzioni i ridetti certificati che debbono corredare il prescritto prospetto portino la conferma dell'autorità politica.

Milano, il 17 novembre 1834.

IL VICEPRESIDENTE,

D'ADDA.

(N.° 71.) *Istituzione dell' imperiale regia camera aulica per le miniere e le zecche.*

22 novembre 1834.

N.° 38144-3646. CIRCOLARE.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali e Direzioni ed all' imp. regio Fisco.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio dell' 11 corrente, n.° 28793-4657 ha comunicato a questo governo che S. M. I. R. A. con sovrano viglietto di gabinetto dell' 8 suddetto mese si è degnata di determinare « che gli affari delle » zecche e delle miniere abbiano ad essere » staccati da quelli dell' imperiale regia camera » aulica generale, che l' amministrazione ne » sia affidata ad un apposito dicastero pari- » ficato agli altri dicasteri aulici sotto la deno- » minazione d' imperiale regia camera aulica » per le miniere e le zecche », e che in pari tempo poi S. M. I. R. destinò graziosamente a presidente di tale dicastero l' attuale cancelliere aulico presso la sullodata imperiale regia cancelleria riunita sig. principe di *Lobkowitz*.

Di tale sovrana determinazione si rende quindi intes . . cotest . . . . . per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 22 novembre 1834.

HARTIG.

(N.° 72.) *Decreto aulico sulla procedura nelle cause di turbato possesso.*

24 novembre 1834.

N.° 38056-4439. Circolare.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali
ed all' imp. regio Magistrato camerale.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in Verona, conformemente a sovrana risoluzione del 24 agosto decorso, ha rilasciato ai due appelli del regno lombardo-veneto il decreto, qui in copia unito, sulla procedura nelle cause di turbato possesso, onde ne rendessero intese le dipendenti preture pel relativo adempimento.

Contemporaneamente a tale partecipazione avendo l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 26 scorso ottobre, n.° 27289-2467 espressa al governo la convenienza che tale decreto sia reso noto anche alle autorità politiche, perchè sappiano regolarsi all' evenienza del caso, si comunica perciò copia del surripetuto aulico decreto a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per notizia e per la corrispondente partecipazione alle autorità politiche che da essa dipendono.

Milano, il 24 novembre 1834.

HARTIG.

NB. Eguale disposizione fu resa nota alle prime istanze giudiziarie dall' imperiale regio tribunale d'appello colla circolare 18 ottobre 1834, n.° 13649.

Al n.° $\frac{27289}{2467}$

Copia di decreto 10 ottobre 1834, n.° 2668 rilasciato ai due Appelli del regno lombardo-veneto.

Le discipline sancite dalla sovrana risoluzione 29 agosto 1820 relativa alla preliminare eccezione della incompetenza del foro anche per ragione di materia non sono applicabili alla procedura nelle cause per turbato possesso regolata colla sovrana risoluzione 22 giugno 1825. Le preture non dovranno quindi emanare un separato decreto che pronunci la loro competenza ogni qual volta si persuadano della loro competenza, ma il loro decreto sul merito cumulativo a quello sulla competenza potrà essere reclamato anche per titolo d'incompetenza.

Ritenuto che le preture si terranno sempre presenti i limiti della loro competenza e che perciò restituiranno le istanze che fossero ad esse prodotte in oggetti sottratti al loro foro dalle sussistenti leggi sia *ex* primo decreto, sia nel corso dell'attitazione, o chiusa la stessa, non permetteranno che sulla eventuale eccezione d'incompetenza si formi una separata contestazione incidentale, ma questa sarà cumulativamente trattata col merito.

Ciò si significa all'imperiale regio tribunale d'appello per sua direzione e perchè ne renda intese le preture allo stesso appello soggette.

(N.° 78.) *Procedura per ottenere l'immissione nel possesso di beni soggetti a vincolo feudale.*

24 novembre 1834.

N.° 37803-5570. Circolare.

L'imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, all'imp. regio Magistrato camerale ed all'imp. regio Fisco.

È stato subordinato all'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita il quesito in materia di feudi « se l'intestazione di un fondo » all'erede successore competa all'autorità » politica amministrativa istituita qual corte » feudale, o piuttosto all'autorità giudiziaria » presso cui pende la ventilazione dell'asse » ereditario. »

La suddetta imperiale regia cancelleria aulica partecipò ora mediante rispettato dispaccio 31 ottobre p.° p.°, n.° 27430-2489 che tenendosi presenti le massime ed i principj dai quali vengono disciplinati i diversi rapporti dei feudi e fedecommessi, ha di concerto coll'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia riconosciuto e dichiarato:

« Spetta all' autorità giudiziaria il decidere
» sul punto suscettibile bene spesso di con-
» troversia chi nel caso di ventilazione di un
» asse ereditario debba considerarsi qual ere-
» de, e spetta quindi l' immissione del chia-
» mato nel possesso dei beni costituenti tale
» eredità pure al giudice competente; nel
» caso però in cui risultasse essere tali beni
» o parte di essi soggetti a vincolo feudale,
» non può seguire l' immissione nel possesso
» quando l'erede non vi fosse pria legittimato
» di essere stato dall' autorità amministrativa
» politica costituita come corte feudale rico-
» nosciuto come il chiamato a succedere nel
» feudo, e di avere ottenuta da essa corte
» feudale la formale investitura. »

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma e perchè ne renda istrutti gli uffici dalla medesima dipendenti.

Milano, il 24 novembre 1834.

HARTIG.

(N.° 74.) *La somministrazione della paglia pei cavalli delle imperiali regie truppe alloggiati nei comuni dev' essere fatta dai comuni medesimi, cui resta la proprietà del letame.*

29 novembre 1834.

N.° 38670-4782. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita, dalla quale il governo ebbe ad invocare una precisa determinazione sull' intelligenza ed esecuzione dell' aulica disposizione concernente il pagamento della paglia somministrata dal 1.° aprile 1832 a tutto il successivo novembre dai magazzini militari pei cavalli delle imperiali regie truppe alloggiati presso o per conto dei privati e dei comuni, con ossequiato recente dispaccio ha dichiarato che incumbendo ai comuni lombardi l' obbligo della somministrazione dello strame in discorso anche prima dell' anno 1832, la succitata aulica determinazione non si può dir nuova, e quindi i comuni per cui conto fu fatta la somministrazione nel surricordato periodo dal 1.° aprile 1832 a tutto il successivo novembre sono tenuti al rimborso a favore del magazzino militare.

Cotesta imperiale regia delegazione provinciale pertanto colla scorta dei proprj atti esaminerà se altro dei comuni da essa amministrati tenga verso l'amministrazione militare dei debiti di simil natura, e curerà il sollecito relativo pagamento giusta le risultanze delle corrispondenti specifiche che a suo tempo le furono rimesse o dal governo, o direttamente dal magazzino somministrante.

Finalmente si avverte che il medesimo eccelso dicastero aulico ha partecipato che deve ritenersi colpa propria dei comuni se essi non si appropriano il letame, o se nel caso che i militari non si prestino volontariamente al rilascio del letame suddetto, non notificano in tempo utile la cosa alla competente autorità per le ulteriori incumbenze d'ufficio. Su tale oggetto però lo scrivente si fa premura d'interessare la superiore autorità militare, onde siano impartite positive disposizioni ai singoli comandanti dei corpi per la maggior possibile tutela degl'interessi comunali.

Milano, il 29 novembre 1834.

HARTIG.

(N.° 75.) *Norme da seguirsi nel caso di fallimento di un agente di borsa in attualità legale di esercizio.*

9 dicembre 1834.

N.° 40243-3825. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Intorno ad alcuni quesiti stati promossi pel caso del fallimento di un sensale di borsa in attualità legale di esercizio essendosi invocate le superiori risoluzioni, S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè, dietro i concerti presi in proposito coll' imperiale regia camera aulica generale, con ossequiato dispaccio 15 novembre p.° p.°, n.° 10687 ha trovato di fare le seguenti dichiarazioni:

1.° Che dagli articoli 83, 85, 86, 87 e 89 del codice di commercio e dal § 48 dell' italico decreto 10 marzo 1810 risulta chiaramente che un agente di borsa non può essere più ritenuto per tale dopo il suo fallimento, giacchè i sensali per continuare nell' esercizio delle loro incumbenze debbono mantenersi nel costante possesso di quelle qualità che si esigono per la loro nomina, e perchè questi

principj e queste disposizioni stanno anche in relazione colla patente di borsa 1.° agosto 1771 vigente nelle provincie tedesche.

2.° Che gli agenti di borsa essendo nominati dal governo, il loro licenziamento in causa di fallimento dovrà quindi essere egualmente disposto dal governo medesimo.

3.° Che in quanto al deposito di cauzione dovrà in forza della vigente legislazione esserne passata alla massa concorsuale, come un' attività da distribuirsi fra i creditori insinuatisi, quella parte soltanto che non è assorbita dai titoli speciali pei quali la cauzione medesima viene prestata.

In corrispondenza quindi degli ordini ricevuti col suddetto vicereale dispaccio, il governo si fa a comunicare a cotesta regia delegazione provinciale le anzidette superiori dichiarazioni, perchè abbiano a servirle di norma e perchè ne avverta cotesta camera di commercio per propria intelligenza e puntuale osservanza ne' contingibili casi.

Milano, il 9 dicembre 1834.

HARTIG.

(N.° 76.) *Discipline per gli studenti colpiti dalla coscrizione.*

24 dicembre 1834.

N.° 40503-2232. Circolare.

L' imp. regio Governo alle imp. regie Delegazioni provinciali, alle Direzioni degli studj medici, degli studj politico-legali, degli studj filosofico-matematici presso l' università di Pavia ed ai due Direttori de' licei in Milano.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del giorno 23 agosto p.° p.° comunicata a questo governo mediante dispaccio 17 novembre p.° p.°, n.° 7005-761 della commissione aulica degli studj si è degnata di ordinare quanto segue:

« Per giudicare se gli studenti hanno titolo d' essere temporaneamente esentati dalla » presentazione al militare, hanno da servire » sempre di punto d' appoggio i certificati » degli studj dell' ultimo anno o semestre; » approvo però che agli studenti i quali durante i loro esami vengono colpiti dalla » coscrizione sia concesso di sottoporsi agli » esami ancora mancanti, non che, venendo

» essi temporaneamente congedati subito dopo
» l' assento, di continuare gli studj durante
» il permesso loro accordato qualora notifi-
» chino nel tempo prescritto di volerli pro-
» seguire, e con che durante la continuazione
» si sottopongano esattamente alle prescrizioni
» accademiche. Tali individui sono da ammet-
» tersi agli esami semestrali ed annuali nel
» caso che si fossero applicati agli studj nel
» tempo prescritto giusta l' ordine voluto. »

Ed avendo dichiarato la prefata imperiale regia commissione aulica degli studj che la suespressa risoluzione sovrana (stata già intimata dalla medesima aulica commissione ai governi delle provincie tedesche mediante decreto 10 settembre a. c., n° 4576-1079) debba egualmente servire di norma in queste provincie, si fa carico il governo di renderne intes . . cotest . . . . . onde voglia uniformarsi all' evenienza de' casi.

Milano, il 24 dicembre 1834.

HARTIG.

(N.° 771) *Prerogative ed attribuzioni dei comuni aventi congregazione municipale.*

27 dicembre 1834.

N.° 42190-6166. CIRCOLARE.

L' imperiale regio Governo
alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Alcuni comuni delle provincie venete stati non ha guari elevati al rango di città avendo portato reclamo contro il continuato intervento del rispettivo commissario distrettuale alle aste comunali e contro l'obbligo di presentare alla di lui firma i mandati spiccati sulla cassa civica, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita, mediante rispettato dispaccio 4 cadente dicembre diretto al governo di Venezia e comunicato in copia per notizia e regola anche al governo di Lombardia, ha trovato di far luogo ai reclami medesimi, ed ha anzi preso argomento da questo caso per osservare che l' elevazione di un comune al rango di città municipale ossia avente congregazione municipale non è già una distinzione meramente onorifica, acquistando esso anche il diritto di trattare i proprj affari colle discipline apposite per tali città tracciate nel

regolamento annesso alla governativa notificazione 12 aprile 1816, ed ha anche il sullodato aulico dicastero ordinato che in generale tutte le congregazioni municipali di città anche non regie debbano essere mantenute nel possesso delle prerogative ed attribuzioni loro accordate dalla legge, in quanto non sussista un' apposita determinazione superiore che ne abbia stabilita una limitazione od una modificazione nell' esercizio delle medesime.

Il che si comunica a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per conveniente sua norma.

Milano, il 27 dicembre 1834.

HARTIG.

(N.° 78.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *luglio a tutto il* 31 *dicembre* 1834, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente* 31 *marzo* 1832, *non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 106. N.° 17007–1598.

A *Brey Gaetano* ingegnere architetto in Milano per cinque anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1834 e da dispaccio aulico 7 maggio detto n.° 11295–903, pel ritrovato « di un nuovo gas d' illu-
» minazione estratto dall' acqua senza fuoco ed arric-
» chito d' idrogeno carbonato. »

N.° 107. N.° 17007–1598.

Ad *Ulbricht Venceslao* cappellajo a Brünn per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1834 e da aulico dispaccio 7 maggio detto n.° 11295–903, pel miglioramento « nella fabbricazione de' cap-
» pelli, cioè *a*) alla materia del cappello si unisce una
» stoffa tessuta che lo rende più durevole e porta un
» risparmio di un terzo del feltro; *b*) con varie destrezze
» di mano ed apparecchi si risparmia tempo e combu-
» stibile, per cui tali cappelli sono poco costosi; *c*) i
» cappelli di felpa di seta, facendo uso di un nuovo pro-
» cesso nella composizione delle parti a ciò richieste,

» non perdono sì facilmente il pelo su gli angoli, rie-
» scono nell' istesso tempo impermeabili ed acquistano
» un migliore aspetto. »

N.° 108. N.° 17007-1598.

A *Schenk Giacomo* calzolajo e *Pfister Matteo* garzone calzolajo in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1834 e da aulico dispaccio 7 maggio detto n.° 11295-903, per l' invenzione « nella fabbricazione di stivali e scarpe da uomo, per
» cui *a*) il modo di foderarli riesce più facile, rende lo
» stivale più pieghevole ed elastico, impedisce che nè
» l'acqua, nè chiodi vi penetrino, e facilita la maniera
» di cavarli dai piedi; *b*) ha luogo una maniera parti-
» colare di guernirli, per cui vi è tolta la compressione
» ai piedi, giacchè la guernizione non è nè dura, nè si
» spacca, e quindi il tomajo soffre meno e dura di più. »

N.° 109. N.° 17007-1598.

A *Kowats Giuseppe* falegname in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1834 e da dispaccio aulico 7 maggio detto n.° 11295-903, per l' invenzione « di fabbricare poltrone e sofà, che per
» mezzo di un meccanismo nell' interno si adattano onde
» collocare il corpo umano in qualunque posizione, ciò
» che si effettua in concorso di una leva e di uno sga-
» bello che compariscono dopo aver fatta una compres-
» sione appena sensibile. Il sofà può anche, mediante il

„ predetto meccanismo, servire da letto di riposo per
„ due persone, nel qual caso la spalliera si piega in-
„ dietro. „

N.° 110. N.° 17007-1598.

A *Weinhäsel Giuseppe* pentolajo a Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile 1834 e da aulico dispaccio 7 maggio detto n.° 11295-903, pel miglioramento „ intorno alle stufe
„ economiche che servono per riscaldare la stanza e per
„ cuocervi i cibi, cioè 1.° contengono maggior comodo
„ che per lo passato, risparmiano due quinti del com-
„ bustibile e conservano un calore eguale e continuato;
„ 2.° vi è combinato un apparecchio per introdurvi l'aria
„ fresca e rimandarla calda. Una stufa di questa costru-
„ zione è particolarmente adattata a locali vasti, ma
„ non ostante può essere costrutta di qualsivoglia gran-
„ dezza e collocata in qualunque sito senza occupare
„ molto spazio. Tali stufe servono non solamente per
„ cuocervi i cibi richiesti, ma anche per riscaldare qual-
„ che stanza senza però aumentare i combustibili. Con
„ esse trovasi in combinazione una caldaja per l'acqua
„ calda. Il riscaldamento dell' aria è regolato in guisa
„ che tantosto si può far riscaldare l' aria della stanza
„ medesima, oppure si può introdurla al di fuori. A
„ queste stufe può essere dato l' aspetto di qualunque
„ mobile. Le stufe rifabbricate di stucco, le quali si di-
„ stinguono per la loro forma piacevole, per la dure-
„ volezza e pel loro comodo, sono specialmente racco-
„ mandevoli pel motivo che riuniscono tutt' i comodi
„ delle stufe di Svezia, le quali occupano meno spazio

„ delle altre stufe ad angoli, che possono essere riscal-
„ date tanto nell' interno delle stanze, quanto al di fuori,
„ ed essendo riscaldate mediocremente producono un ri-
„ sparmio del combustibile di un terzo. „

N.° 111. N.° 20070-1897.

A *Schlicht Rodolfo* litografo a Mannheim per anni cinque e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 20 maggio 1834 n.° 12362-1005, pel miglioramento « nella litografia, per cui 1.° la forza di compres-
„ sione riesce assai elastica onde evitare la spezzatura
„ delle pietre, e produce un veloce movimento della
„ compressione senza impiegare molte forze, e si ottiene
„ un perpetuo ed eguale movimento della forza com-
„ pressiva; 2.° qualunque lavoratore non pratico, stante
„ la costruzione del torchio, può lavorarvi senza dan-
„ neggiare la macchina; 3.° la macchina è semplice, oc-
„ cupa poco luogo e richiede poche riparazioni tanto
„ nel totale, quanto nelle singole parti di essa. „

N.° 112. N.° 20070-1897.

A *Rappoldt Giuseppe* tornitore a Vienna per cinque anni, come da dispaccio aulico 20 maggio 1834 n.° 12362-1005, pel miglioramento « delle canne refrigeranti per le pipe
„ da tabacco denominate *Wiener Rohren*, le quali sono
„ più opportune, più durevoli e meno costose delle
„ canne finora conosciute. Le medesime possono essere
„ facilmente nettate, il fumo del tabacco riesce più fresco
„ e più purgato, produce un sapore piacevole a chi fu-
„ ma; a chi non fuma non cagiona alcuna molestia, non

» attacca i denti, la lingua, il palato e la gola; siccome
» il passaggio dell' aria in quelle canne riesce facile, non
» incomoda neppure i polmoni. »

N.° 113. N.° 20070-1897.

A *Di Rainer Giovanni* fabbricatore di litargirio e di pallini a Klagenfurt per anni cinque, come da dispaccio aulico 20 maggio 1834 n.° 12362-1005, per l' invenzione « di fabbricare del minio con un nuovo metodo, servendosi del calore che fugge per la volta di un forno riscaldatissimo atto a fondere il piombo, a cuocere le » tegole, il litargirio, ecc. senza che occorrano altri combustibili per la suddetta fabbricazione. »

N.° 114. N.° 20070-1897.

A *Batka Gio. Battista* negoziante a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 20 maggio 1834 n.° 12362-1005, pel miglioramento « nella fabbricazione del metallo niccolo per uso » di composizioni metalliche e dell' alcali acido arsenioso » per le tintorie da miniere di niccolo e di cobalto, » servendosi di un processo, mediante il quale ottiene » un metallo pienamente puro di niccolo ad un prezzo » assai equo, non che un acido arsenico alcalino dai » prodotti secondarj. Il metallo di niccolo fabbricandolo » secondo il metodo finora praticato non è perfettamente » puro per l' uso tecnico, e l' acido arsenioso è perduto » senza alcun utile pei mestieri tecnici, per cui questo » nuovo metodo distinguesi vantaggiosamente sopra tutti » gli altri finora conosciuti. »

N.° 115. N.° 20070–1897.

A *Greiner Federico* e *Danchell Federico* fabbricatori di istromenti, non che ad *Erich* e *fratelli Ruedorffer* negozianti a Monaco per cinque anni, come da dispaccio aulico 20 maggio 1834 n.° 12362–1005, pel ritrovato " intorno agl' istromenti di corde: il corpo risonante è " isolato senza contatto indiretto col tenitore delle corde, " non che pel ritrovato di un nuovo meccanismo intorno " al clavicembalo, il quale si abbassa mettendo il mar- " tello in attività per mezzo di un movimento oriz- " zontale. "

N.° 116. N.° 20187–1910.

A *Delamotte Elia* saponajo in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13356–1096, per l' invenzione " 1.° di fabbricare, mediante processo particolare, una " nuova specie di sapone onde assodarvi i panni, il " quale può servire a tal uopo con maggior esito ed " economia che ogni altro e più del sapone bianco di " Marsiglia. Questo sapone perfettamente neutralizzato " non pregiudica i colori de' panni, nè rende inferiore " la qualità di essi, anzi gli assoda maggiormente, par- " tecipa ad essi la morbidezza della seta e li preserva " contro il tarlo; 2.° di fabbricare il sapone verde se- " condo un metodo nuovo. L' inventore ne produce una " data quantità entro 12 ore con risultato sicuro, giac- " chè, attenendosi all' uso consueto, si richiedono per ciò " varj giorni e si arrischia che tutta l' operazione vada " male: d' altronde vien tolto a questo sapone verde il " cattivo odore e comunicato uno gradevole. "

N.° 117. N.° 20187-1910.

A *Masner Federico Venceslao* già consigliere d'economia rurale in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13356-1096, per l'invenzione « di fabbricare dalle » stoffe tessute, apparecchiate con materia di nuovo ri- » trovato, tutte le produzioni che si fanno di pelle; » esse sono più leggieri, più durevoli e meno costose » delle fabbricate di pelle, non perdono la loro forma » nè nell'acqua calda, nè nell'acqua fredda e sono ca- » paci di qualsivoglia colore e lucentezza. »

N.° 118. N.° 20187-1910.

A *Lieber Ignazio* sellajo a Praga per cinque anni, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13356-1096, per l'invenzione « nella costruzione e fabbricazione delle » carrozze, per cui 1.° mediante le molle a giro applicate » a tutte quelle carrozze cui si attaccano le molle a » chiocciola, ed il cui movimento differisce da tutte le » molle conosciute, vien tolto quasi del tutto qualunque » urto, ogni movimento spiacevole e le scosse anche » sulle vie cattivissime; 2.° non facendo l'inventore uso » di varie parti di legname del quale è costrutto il » carro, ed essendo la costruzione in quistione resa » tanto corta quanto è possibile, riesce la carrozza leg- » gerissima, e se ne ottiene il vantaggio che la mede- » sima si rovescia men facilmente; d'altronde serve essa » meglio dei legni consueti tanto in pianura, quanto sui » monti; 3.° non si fa uso de' cignoni che attualmente » sono praticati nei legni con molle, eppure il cocchio

„ resta equilibrato. Questa nuova specie di carrozze è
„ più ferma e durevole delle usitate e non costano di
„ più. Anche i legni vecchi sono suscettibili di tale adat-
„ tamento senza che ciò produca delle spese notabili. „

N.° 119. N.° 20187-1910.

Ad *Inodrov Pietro* in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 28 maggio 1834 n.° 13356-1096, per l'invenzione „ di un piano-
„ forte denominato *orchestra*, il cui tuono è prodotto
„ dall' acciajo. Quest' orchestra viene sonata mediante
„ claviatura, pedale e con smorzatura; in quanto poi
„ all' estensione della medesima è suscettibile a sonate
„ di due mani, di quattro, di sei, di otto, di dodici
„ e più. „

N.° 120. N.° 20187-1910.

A *Schneider Carlo Lodovico Werner* negoziante in Vienna a nome del proprio fratello *Schneider Adolfo Federico* consigliere de' conti in Prussia per due anni, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13356-1096, pel miglioramento „ dell' apparecchio usitato nei bagni a
„ pioggia finissima, per cui maggior quantità d' acqua
„ e con maggior vigore compressivo inumidisce il corpo
„ di colui che prende questo bagno. Chi si bagna può
„ scegliere la situazione che più gli conviene senza ar-
„ rischiare di raffreddarsi. „

N.° 121. N.° 20187-1910.

A *Mastalier Antonio* fabbricatore di candele in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13356-1096, per l'invenzione « di una macchina, mediante la quale si » formano con una sola compressione tutte le specie di » candele di qualsivoglia quantità e di un peso perfet- » tamente eguale. »

N.° 122. N.° 20187-1910.

A *Petrowitz Giovanni* fabbricatore di lucido per le scarpe in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 28 maggio 1834 n.° 13356-1096, per l'invenzione ed il miglioramento « del lucido grasso di Francoforte, il quale si distingue » pel color nero, per l'odore, per la lucentezza e per » la qualità di non lasciare il colore. »

N.° 123. N.° 21826-2074.

Winkelmann Nicola e *figlio*: rinuncia spontanea al decennale privilegio stato ad essi concesso il 15 marzo 1825, come da aulico dispaccio 21 giugno 1834 n.° 15353-1265, pel miglioramento « degli ombrelli e dei para- » pioggia. »

N.° 124. N.° 21827-2075.

Wanig Giuseppe e *Krause Carlo*: annullamento per mancanza di novità del privilegio da essi ottenuto il 5 novembre 1831 per tre anni, come da aulico dispaccio

21 giugno 1834 n.° 15678-1291, per « una nuova pro-
» cedura nella fabbricazione di coserelle da giuoco pei
» bambini. »

N.° 125. N.° 22601-2144.

Ravizza Giovanni di Michele negoziante in Milano, borgo di S. Celso, n.° 4403: il privilegio statogli accordato pel miglioramento « di conciare mediante un pro-
» cesso di nuovo ritrovato la pelle per uso di suole e
» di tomai » che nell' elenco dei privilegi concessi nel mese di maggio sotto il n.° 72 venne indicato essere duraturo per soli cinque anni, venne in vece concesso per anni quindici.

N.° 126. N.° 23438-2222.

A *Mieselin Francesco* in Praga: cessione fattagli il 6 aprile 1834 da *Fröhlich Antonio* imperiale regio capitano del privilegio concessogli il 21 gennajo 1832, come da aulico dispaccio 4 luglio 1834 n.° 28394-1055, per l' invenzione « di fabbricare e costruire de' forni, non che
» apparecchi per cuocere i cibi e per riscaldare le
» stanze. »

N.° 127. N.° 23505-2230.

Alla *Società austriaca per l' illuminazione a gas:* cessione fattale dal dott. *Pfendler* del sejennale privilegio da lui ottenuto il 4 giugno 1828 e che viene prorogato per altri due anni, come da aulico dispaccio 30 giugno 1834 n.° 16585-1375, per una nuova invenzione « di
» apparati ad uso d' illuminazione a gas. »

N.° 128. N.° 24665-2333.

A *Schmidt Antonio* fabbricatore di cappelli di seta in Vienna: cessione fattagli il 25 giugno 1834 da *Flebus Giacomo* del privilegio d'un anno da lui ottenuto, come da aulico dispaccio 14 luglio 1834 n.° 30287-1122, per « la fabbricazione dei cappelli di seta. »

N.° 129. N.° 24900-2363.

A *Hanke Ernesto Mattia:* proroga di due anni (vale a dire per l'undecimo ed il dodicesimo anno) accordatagli il 2 luglio 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 15 giugno 1824, come da dispaccio aulico 15 luglio 1834 n.° 17611-1457, per « la fabbricazione » dei sigilli di carta. »

N.° 130. N.° 24901-2364.

A *Milanko Saba:* proroga di un anno accordatagli il 2 luglio 1834 per l'esercizio del privilegio di un anno da lui ottenuto il 9 luglio 1833, come da dispaccio aulico 15 luglio 1834 n.° 17755-1469, per « la fabbrica- » zione degli stivali ungheresi (*Czismen*) e di tutte le » altre qualità di scarpe e stivali di vitello. »

N.° 131. N.° 21825-2073.

A *Scheidtenburg Giuseppe* fabbricatore di biacca a Villacco per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 5 giugno 1834 n.° 13984-1151,

per l'invenzione « di fabbricare molle artifiziali e pietre » da raffilare i ferri per mezzo di composizioni di al- » cune specie di terre e di pietre. »

N.° 132. N.° 21825–2073.

Ad *Adler Valentino* garzone di calzolajo a Vienna per tre anni, come da aulico dispaccio 5 giugno 1834 n.° 13984–1151, per l'invenzione « di fabbricare, me- » diante il taffettà incerato e stoffe fine di lana, una spe- » cie di calzatura che ha la qualità di conservare il » piede sempre asciutto e nell' istesso calore, di pro- » muovere la traspirazione e di tener lontana l'umidità » esterna. A questa calzatura si può dare quella forma » che piace. »

N.° 133. N.° 21825–2073.

A *Legrain Luigi* conciatore di pelli e *Lemaire Andrea* a Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 5 giugno 1834 n.° 13984–1151, per l' invenzione ed il miglioramento « di fabbricare in » un modo semplice ed a lui proprio fucili e pistole » con molle a percussione, non che la polvere ossige- » nata o la polvere fulminante da adoperarsi per questo » fine, per cui *a*) con queste armi si tirano tre colpi, » quando colle consuete se ne tirano soltanto due; *b*) si » provvedono in una sola volta queste armi della quan- » tità di polvere per cento e sino a trecento colpi e » più; *c*) essendo esse in riposo non possono sparare » da sè, quindi offrono tutta la sicurezza e sono senza » pericolo, giacchè vengono soltanto provvedute della

„ menzionata polvere quando si monta il cane; *d*) v'ha
„ inoltre il vantaggio che la polvere sparando si accende,
„ per la natura della sua composizione, entro le molle
„ senza danneggiare minimamente l'occhio di chi spara;
„ *e*) quantunque quest' apparecchio trovisi nell' interno
„ della molla, pure tutt' i fucili e le pistole costrutti
„ secondo il metodo antico possono essere costrutti in
„ questa guisa. Si può per altro applicare anche l' ap-
„ parecchio al di fuori; *f*) la menzionata polvere è fab-
„ bricata in modo che resiste all' umidità ed alla piog-
„ gia, e se fosse anche bagnata produce pure l' effetto
„ descritto; *g*) siffatti fucili e pistole non sono più cari
„ di quelli fatti secondo il metodo antico, anzi costano
„ di meno. „

N.° 134. N.° 21825–2073.

A *Di Rupp Francesco* a Vienna per due anni, come da aulico dispaccio 5 giugno 1834 n.° 13984–1151, per l' invenzione „ di preservare dal consumo le suole
„ ed i tacchi delle scarpe e degli stivali applicandovi
„ dei metalli senza pregiudicare la pieghevolezza delle
„ suole quando si cammina. „

N.° 135. N.° 24833–2350.

A *Britchard Giuseppe* costruttore di bastimenti a Vienna per anni cinque, come da aulico dispaccio 30 giugno 1834 n.° 16682–1382, pel miglioramento „ di basti-
„ menti a vapore o di bastimenti in genere destinati
„ alla navigazione di mare, onde renderli più leggieri,
„ più durevoli e meno costosi. „

N.° 136. N.° 24833–2350.

A *Hösch Francesco* macchinista a Franzensthal per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 30 giugno 1834 n.° 16682–1382, pel miglioramento « del cilindro all' olandese nella fabbrica delle » carte composto soltanto di tre parti massicce con » congegno fondamentale movibile, il quale in confronto » del cilindro consueto lavora nell' istesso tempo una » volta e mezzo di più di stracci colla metà dell' acqua, » tira più del bisogno, lava e somministra la pasta di » ottima qualità. »

N.° 137. N.° 24833–2350.

A *Bangai Domenico* sarto a Vienna per anni due, come da aulico dispaccio 30 giugno 1834 n.° 16682–1382, per l' invenzione « di fare l' uniforme d' ussaro ed altri » abiti ungheresi in guisa che non è necessario di sbot- » tonare il *dolman*, si può staccare la parte del petto » dall' abito, farla più larga, imballarla separatamente » e nettarla più facilmente. Vengono anche risparmiati » di più i cordoncini ed i bottoni d' oro; ad un sol » abito si possono dare tre sino a quattro diverse forme » ed arricchirle, e dimagrando od ingrassando chi lo » porta, non è necessario di scucire l'abito e distaccare » i cordoncini. »

N.° 138. N.° 24833–2350.

A *Müller Carlo* scrivano di negozio a Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 30 giugno 1834 n.° 16682–1382, per l' invenzione « di preparare il *percall* in guisa che supplisca

» alla pelle di marrocchino, non che alla carta com-
» pressa e rabescata, per cui può specialmente servire
» con grande vantaggio a legare libri, fare portafogli,
» cartoni, tappezzerie, ecc. Questa stoffa riesce perfet-
» tamente sì bella come quella fatta a Londra e costa
» meno, e riguardo alla durata è di gran lunga da pre-
» ferirsi alla carta. »

N.° 139. N.° 24833-2350.

A *Barandon F.* e *comp.* di Londra rappresentati dalla ditta *Reyer* e *Schlick* in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 30 giugno 1834 n.° 16682-1382, pel miglioramento « del
» metodo di raffinare lo zucchero greggio. »

N.° 140. N.° 24899-2363.

A *Petri Gio. Amedeo* conciatetti e *Weitenhiller Giuseppe* vetrajo a Vienna per anni tre, come dall' aulico dispaccio 28 giugno 1834 n.° 15481-1274, per l' invenzione
« di fabbricare col mezzo di uno strettojo delle molle
» e pietre da raffilare i ferri, di argilla cotta o non
» cotta, non che di tutte le specie di sabbia, di pietre
» arenarie peste o macinate mischiandole di argilla. Gli
» istromenti di ferro o d' acciajo, passandoli su queste
» pietre, acquistano un taglio più durevole che quando
» sono stati raffilati sulle pietre naturali. »

N.° 141. N.° 24899-2363.

A *Verheyen Melchiorre* d' Anversa, rappresentato da *Sonnleithner Giuseppe* consigliere della Bassa Austria ed

agente aulico, per quindici anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 28 giugno 1834 n.° 15481-1274, pel miglioramento « delle caldaje a » vapore, per cui la caldaja è meno estesa e si risparmiano de' combustibili. La forza del vapore vi si sviluppa in uno spazio più piccolo, ma in grado maggiore che in qualunque altra caldaja e senza pericolo » di esplosione. »

N.° 142. N.° 24899-2363.

A *Corniari Marco Antonio*, *Montesanto Giuseppe* e *Meneghini Agostino* in Padova per anni cinque e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 28 giugno 1834 n.° 15481-1274, per l'invenzione « di servirsi di » un fossile simile alla fraite nei monti Euganei onde » fabbricarne del vetro, il quale merita la preferenza » sopra tutte le materie finora usate per quest'oggetto, » e che nella fusione produce un risparmio di spese. » Questo vetro, specialmente atto a farne fiaschi e recipienti farmaceutici e assai trasparenti, resiste al fuoco » e non viene intaccato dagli acidi. »

N.° 143. N.° 24899-2363.

A *Wintelmann Nicola* e *figlio* fabbricatori di ombrelli a Vienna per cinque anni, come da dispaccio aulico 28 giugno 1834 n.° 15481-1274, per l'invenzione « di una » nuova specie di parapioggia denominata *Minuten Schirme*, i quali hanno la preferenza che, fatti di un tubo » di bellissimo e nerissimo osso di balena, sono appena

» grossi un dito, pieghevoli e fermi, e nascendo la piog-
» gia, possono mediante un meccanismo assai semplice
» essere ridotti in parapioggia; volendola poi ridurre in
» bastone, non si richiede neppure un minuto. »

N.° 144. N.° 27088–2553.

A *Hueber Francesco* cessionario di *Hannel Odoardo:* proroga di altri cinque anni accordata il 22 luglio 1834 per l'esercizio del privilegio accordato il 16 agosto 1824, come da aulico dispaccio 29 luglio 1834 n.° 19523–1605, per la scoperta « di fabbricare le così dette candele da
» argand composte di sego o di cera, i di cui lucignoli
» sono vuoti »; ritenuto però che l'anzidetto prolungato privilegio non può estendersi che su que' punti che coll'antecedente aulico decreto 11 settembre 1829 furono dichiarati validi e vennero in detto anno portati a pubblica notizia, cioè « sul fabbricare con macchine dei
» lucignoli cavi nell'interno, e sul servirsi di questi
» nella fabbricazione delle candele di sego rimovendone
» ogni cattivo odore. »

N.° 145. N.° 28249–2667.

Reimann Evaristo: rinuncia spontanea al privilegio decennale accordato nel 1823 a *Goll Gio. Giacomo* di Zurigo, come da dispaccio aulico 8 agosto 1834 n.° 20542–1681, per l'invenzione « di una nuova sorta di forte-
» piani. »

N.° 146. N.° 28250-2668.

A *Beetz Federico* in Vienna: proroga di due anni accordatagli il 4 agosto 1834 per l'esercizio del triennale privilegio da lui ottenuto il 16 giugno 1831, come da aulico dispaccio 8 agosto 1834 n.° 20543-1682, per l'invenzione ed il miglioramento « di varj oggetti da » caccia. »

N.° 147. N.° 28251-2669.

Pfeiffer Carlo di Vienna: annullamento, per mancanza di novità, della seconda parte del privilegio a lui accordato nel 1827 (cioè in quanto al metodo di asciugare i marrocchini), come dal dispaccio aulico 8 agosto 1834 n.° 20544-1683, per un nuovo metodo « di ap- » prettare ed asciugare i marrocchini. »

N.° 148. N.° 28252-2670.

A *Scholl Francesco* e *Buschan Andrea* di Grätz: proroga di altri cinque anni ad essi concessa il 5 agosto 1834 per l'esercizio del quinquennale privilegio da essi ottenuto nel 1829, come da dispaccio aulico 9 agosto 1834 n.° 20677-1694, per l'invenzione « d'un appa- » rato refrigerante per la birra. »

N.° 149. N.° 28362-2683.

Tunner Pietro: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del decennale privilegio a

lui accordato nel 1828, come da aulico dispaccio 11 agosto 1834 n.° 20809-1700, per l'invenzione « d'un » nuovo apparecchio onde carbonizzare la legna. »

N.° 150. N.° 29550-2789.

A *Wanig Giuseppe* di Praga: proroga di tre anni accordatagli l'8 agosto 1834 per l'esercizio del privilegio concessogli nel 1831, come da aulico dispaccio 14 agosto 1834 n.° 21001-1709, per un'invenzione « nella fab- » bricazione di cappelli e di cappe di feltro. »

N.° 151. N.° 29372-2800.

A *Flebus Giacomo* di Vienna: proroga di un altro anno concessagli l'8 agosto 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto il 9 aprile 1834, come da aulico dispaccio 13 agosto 1834 n.° 21002-1710, per « un » nuovo metodo di fabbricare i cappelli di feltro. »

N.° 152. N.° 26796-2531.

A *Barozzi Sebastiano Antonio* proprietario d'uno stabilimento litografico in Venezia per due anni, come dal dispaccio aulico 15 luglio 1834 n.° 18156-1502, pel miglioramento « nella stampa litografica di note musi- » cali, cioè di stampare la musica del testo col mezzo » dello strettojo litografico riportando le parole sulla » pietra. »

N.° 153. N.° 26796-2531.

A *Withalm Giuseppe Benedetto* architetto e proprietario d'una fabbrica a Grietz per anni cinque e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 15 luglio 1834 n.° 18156-1502, per l'invenzione « di dare a » tutte le specie di legno una tale resistenza che il le- » gno senza cangiar colore diventa più durevole del » sasso e del ferro, quindi può a preferenza servire per » usò di bastimenti, carri, mobili, marciapiedi dinanzi » agli edificj, pavimenti, porte, finestre, sportelli, ra- » strelli, ecc. Nulla può distruggere il materiale con cui » è coperto, e col quale si possono anche coprire gli » edificj al di fuori onde renderli resistibili alle intem- » perie, più forte ed impenetrabile dalla ruta parieta- » ria, dal salnitro e dagl' insetti. »

N.° 154. N.° 26796-2531.

A *Steimlen Cristoforo* negoziante e proprietario d'una fabbrica d'oggetti metallici a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 15 luglio 1834 n.° 18156-1502, per l'invenzione « di fon- » dere di un sol pezzo i coperchi per le guernizioni » delle casse, in guisa che vengono piegati mediante » una macchina apposita, ed anche forniti di ornamenti » per mettervi poi gli anelli, di modo che resta super- » flua qualunque saldatura per mezzo del fuoco, della » bragia, ecc. Con questo metodo si risparmia la mano » d'opera, ed il prodotto riesce più netto e meno co- » stoso di prima. »

N.° 155. N.° 26796-2531.

A *Romagnolo Giuseppe* parrucchiere in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 15 luglio 1834 n.° 18156-1502, pel miglioramento « nella fabbricazione di rimesse di capelli per » uso di donne, le quali sono particolarmente leggiere » ed eleganti: 1.° sono adattate onde fermarvi penne » e diademi senza riuscire pesanti alla testa; 2.° la » pettinatura può farsi senza il minimo danno, ancor» chè la donna avesse pochi capelli; 3.° può essere ap» plicata con eleganza, leggerezza e buon gusto in tutte » le parti della testa anche ove mancano i capelli; 4.° i » capelli restano naturali nella loro posizione; 5.° le» vando la rimessa, non si confondono i capelli; 6.° que» sta rimessa fa comparire di bella forma anche le teste » non regolarmente costrutte. »

N.° 156. N.° 30789-2943.

A *Viray Giovanni* lisciatore di muri in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 30 luglio 1834 n.° 19743-1617, per l'invenzione « di un' acqua onde distruggere le cimici, la quale di» strugge anche le uova e la covata. L'effetto è assai » sollecito secondo le varie esperienze fattene. »

N.° 157. N.° 30789-2943.

A *Sockl Amedeo* meccanico a Vienna per tre anni, come da dispaccio aulico 30 luglio 1834 n.° 19743-1617,

per l'invenzione e miglioramento « intorno agli appa-
» recchi di vapore, mediante i quali con una predispo-
» sizione semplice e poco costosa si produce il vapore
» con bassa temperatura, si asciuga, si rinfresca il
» fluido senza il concorso dell' aria atmosferica, e si
» sollecita di più l'evaporazione in concorso dell' aria
» calda. Il condensatore è costrutto di un metodo del
» tutto nuovo, il quale nell' alta temperatura richiede
» poca acqua refrigeratoria, e fuori di questo caso giam-
» mai; può facilmente esser nettato e stagnato, ed essere
» costrutto anche di vetro. Per le raffinerie di zucchero
» trovasi nella caldaja del vacuo un mestatojo che si
» muove meccanicamente onde riconoscere la densità del
» fluido per impedire il forte rialzamento della medesi-
» ma ed a fine di raccogliere per la maggior parte la
» schiuma che s' innalza. La caldaja da vapore è fornita
» di un regolatore di nuova invenzione, per cui si pre-
» viene sicuramente il pericolo di scoppiare, e si può
» secondo l' occorrenza precisare la compressione del
» vapore sull' atmosfera. Si ritiene essere questa inven-
» zione particolarmente vantaggiosa ed utile alle raffi-
» nerie di zucchero, alle fabbriche di acquavite, birra,
» sale, ecc., ed anche applicabile come apparecchio per
» quegli operai cui occorre di soffiare la fiamma. »

N.° 158. N.° 30789-2943.

Ad *Orth Luigi* proprietario d' una fabbrica a Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 30 luglio 1834 n.° 19743-1617, per l' invenzione « di alimentare coll' aria riscaldata il fuoco
» rinchiuso senza il soccorso di mantici, nè di ventila-
» tori, e d' impiegare il calore perduto nel riscaldare
» quest' aria. »

N.° 159. N.° 30789-2943.

A *Knobloch Antonio* garzone di falegname in Vienna per un anno, come da dispaccio aulico 30 luglio 1834 n.° 19743-1617, per l'invenzione « di applicare pre-
» sto, durevolmente e con poche spese i disegni più
» fini su tutte le specie di mobili, sieno ritratti o scritti
» in oro, argento e metallo, servendosi per ciò di una
» lastra d'acciajo incisa e di uno strettojo. »

N.° 160. N.° 30789-2943.

A *Schleindl Giuseppe* fabbricatore di sapone a Linz per due anni, come da aulico dispaccio 30 luglio 1834 n.° 19743-1617, per l'invenzione ed il miglioramento
« dell'apparecchio atto a fabbricare candele, per cui
» 1.° si fanno 100 e sino a 300 candele nello stesso
» tempo in cui se ne fa una, anzi essendo estesa la
» fabbricazione, se ne fabbricherebbero 500 in una sola
» volta, per cui si acquista tempo, e l'operazione si ef-
» fettua con maggior comodo e pulizia, e 2.° la forma
» interna delle candele è migliorata in guisa che le can-
» dele non si spaccano neppure quando è molto freddo. »

N.° 161. N.° 30789-2943.

A *Casper Giuseppe* e *Munck Giorgio* meccanico a Vienna per un anno, come dall'aulico dispaccio 30 luglio 1834 n.° 19743-1617, per l'invenzione « di un rego-
» latore di telai atti a far nastri di seta forniti di un
» perpendicolo, e costrutti in guisa che il nastro non

» abbisogna di peso, ma che il fabbricatore può non
» ostante cambiare subito a piacere la densità o la leg-
» gerezza del tessuto, perchè il nastro s'avvolge da sè,
» lo che produce un guadagno di tempo e di seta. »

N.° 162. N.° 30789–2943.

A *Pollaner Giuseppe Ferdinando* negoziante in Praga per anni cinque e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 30 luglio 1834 n.° 19743-1617, per l'invenzione « di acconciare i cannoncini delle penne
» per mezzo dell'apparecchio di una macchina a vapore,
» per cui non solamente perdono tutt'i difetti finora
» osservati, ma acquistano anche un buon aspetto, e
» dopo averli passati per la macchina restano eguali e
» preservati contro l'abbrustiare ed il bruciare, la spac-
» catura riesce netta per tutta l'estensione del cannon-
» cino, e volendo si possono applicare a tutta la penna
» degli ornamenti, come strisce d'oro, cifre con colori
» eleganti, ecc. »

N.° 163. N.° 34296–3261.

A *Breton Giuseppe* cessionario di *Di Blangy Luigi Enrico* di Milano: proroga di un anno accordatagli il 15 settembre 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto nel 1829, come da aulico dispaccio 27 settembre 1834 n.° 24195-1961, per « la fabbricazione di una
» nuova sorta di candele sotto il nome di *bougies cyro-*
» *gènes.* »

N.° 164. N.° 34299-3264.

Di Bekh Adolfo Giuseppe cessionario di *Garnier Andrea* di Vienna: rinuncia al privilegio accordato a quest' ultimo nel 1833, come da dispaccio aulico 27 settembre 1834 n.° 23964-1938, per un miglioramento « nella » fabbricazione di cappelli di felpa. »

N.° 165. N.° 34855-3339.

Hornig Francesco: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio accordatogli il 1.° giugno 1831, come da dispaccio aulico 27 settembre 1834 n.° 23641-1914, per un' invenzione « di lan- » terne per illuminare le strade. »

N.° 166. N.° 34855-3339.

Probst Ottone: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse, del privilegio da lui ottenuto il 10 marzo 1832, come da aulico dispaccio 27 settembre 1834 n.° 23641-1914, per l' invenzione « di una nuova » sorta di carri. »

N.° 167. N.° 34855-3339.

Poden Mattia e *Dirnbeck Giuseppe:* annullamento, a motivo del non eseguito pagamento delle prescritte tasse, del privilegio da lui ottenuto il 12 dicembre 1832, come da aulico dispaccio 27 settembre 1834 n.° 23641-1914, per un miglioramento « nella fabbricazione dello spodio. »

N.° 168. N.° 34855-3339.

Pack Giuseppe: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio accordatogli il 24 settembre 1826, come da dispaccio aulico 27 settembre 1834 n.° 23641-1914, per un miglioramento « nella fabbricazione della birra. »

N.° 169. N.° 34057-3340.

A *Kuhn Augusto*: proroga di un anno accordatagli il 12 settembre 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto nel 1830, come da dispaccio aulico 1.° ottobre 1834 n.° 23846-1928, per un miglioramento « nella » fabbricazione degli abiti. »

N.° 170. N.° 34057-3340.

A *Di Tschoffen* nobile *Maurizio* cessionario di *Bolze Martino*: proroga di un anno accordatagli il 12 settembre 1834 per l'esercizio del privilegio concesso nel 1832, come da aulico dispaccio 1.° ottobre 1834 n.° 23846-1928, pel miglioramento « nella fabbricazione d'utensili » metallici. »

N.° 171. N.° 35408-3387.

Senthel Gio. Giacomo e suo cessionario: annullamento, pel non eseguito pagamento delle tasse prescritte, del privilegio prorogato nel 1833 per un altro quinquennio per l'invenzione « di una nuova materia economica di » fermentazione. »

N.° 172. N.° 35541-3401.

A *Becker Augusto*: proroga di cinque anni accordatagli il 5 ottobre 1834 per l'esercizio del privilegio da lui ottenuto nel 1829, come da dispaccio aulico 9 ottobre 1834 n.° 25902-2094, pel miglioramento « nella » fabbricazione di varj recipienti, come portasmoccolatoi, portabottiglie, portabicchieri, ecc. »

N.° 173. N.° 31352-2995.

A *Daun Giovanni* garzone di calzolajo in Vienna per un anno e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 17 agosto 1834 n.° 21325-1737, per l'invenzione ed il miglioramento « delle galosce (già privilegiate) per uomini e donne, che riescono più belle, » sono meno costose e più durevoli, cioè 1.° per la » qualità di legno più leggiero e non ostante fortissimo; » 2.° per la forma della pelle particolarmente forte dalla » parte posteriore, la quale impedisce che il fango si » slanci in alto; 3.° per la costruzione delle suole di » un sol pezzo e di una cerniera di legno onde impedire la perdita delle viti finora usate e la penetrazione del fango, delle pietre e della sabbia; 4.° per » la costruzione delle galosce fatte in dieci modi diversi senza che perdano le qualità suaccennate. »

N.° 174. N.° 31352-2995.

A *Buschmann Odoardo* fabbricatore di strumenti a Berlino, rappresentato dall'agente aulico e consigliere

di governo della Bassa Austria *Giuseppe Sonnleithner*, per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 17 agosto 1834 n.° 21325-1737, per l'invenzione « di un istromento nuovo a tasti de-
» nominato *trepadion*, i cui tuoni sono prodotti da ver-
» ghette di legno e di metallo. »

N.° 175. N.° 31352-2995.

A *Beyschowetz Anna* a Praga per anni due, come da aulico dispaccio 17 agosto 1834 n.° 21325-1737, per l'invenzione « di cravatte da uomo di forma bella
» ed elastica, le quali, essendo foderate mediante un
» apparecchio particolare, riescono forti, non si pie-
» gano, non si rompono, nè distano dal collo, special-
» mente si adattano le medesime al vestiario di unifor-
» me e sono a buon prezzo. »

N.° 176. N.° 31352-2995.

A *Leichtl Ferdinando* oriolajo in Vienna per un anno, come da dispaccio aulico 17 agosto 1834 n.° 21325-1737, per l'invenzione « di uno sveglierino, sul quale si col-
» loca qualunque oriuolo da saccoccia, oppure qualun-
» que congegno simile. La direzione sul tempo in cui
» lo sveglierino ha da sonare non è prodotta dall'oriuo-
» lo, ma dallo sveglierino. Questa costruzione è sì sem-
» plice e comoda che ognuno può farne uso, e portare
» nella saccoccia tutti gli oggetti a ciò necessarj. »

N.° 177. N.° 31352-2995.

A *Lazarowitsch Giovanni* sarto a Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 17 agosto 1834 n.° 21325-1737, per l'invenzione ed il miglioramento « degli abiti da uomo »; cioè per l'invenzione « di fare di un pezzo solo i così detti » abiti geometrici da uomo non comprese le maniche, » per cui 1.° si risparmia del panno; 2.° occorrono » poche cuciture, ed il panno non si consuma sì facil- » mente, nè diventa bianco, ma dura di più; 3.° siffatti » abiti possono essere fatti elegantemente ed adattati » meglio al corpo; 4.° il panno resta eguale e conserva » il lustro; 5.° la fattura riesce meno costosa »; pel miglioramento « *a*) di far calzoni e pantaloni non sostenuti » da bretelle, che consumano le camice, ma non ostante » si accostano bene al corpo senza molestare; *b*) dei » corpetti fatti nell'istesso modo, i quali si adattano » a qualsivoglia forma di corpo senza riescire incomodi. »

N.° 178. N.° 32956-3130.

A *Meissner Samuele* fabbricatore di cembali in Vienna per anni tre, come da dispaccio aulico 6 settembre 1834 n.° 22937-1868, pel miglioramento « intorno al piano- » forte traversale, nel quale le corde non sono situate » obbliquamente, ma incominciando quasi dal centro » corrono verso il soprano a foggia di ale. Per questa » costruzione l'istromento acquista un'accordatura più » netta, più facile e più durevole. Tutta la costruzione » riesce però resistente, ed il tuono, essendo la cassa » armonica messa in relazione con una mezza cassa

» armonica particolare, sulla quale è applicato il pon-
» ticello della cordatura traversale, addiviene più forte,
» si avvicina al cantabile. »

N.° 179. N.° 32956-3130.

A *Kauffmann Carlo* lattajo in Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 6 settembre 1834 n.° 22937-1868, per l'invenzione « di una macchina atta a soffiare, la quale rende su-
» perflui i soffietti o mantici. Questa macchina, formata
» da un meccanismo semplice, continua a soffiare sen-
» z'altro impulso, produce a proporzione della sua
» grandezza e nella metà del tempo lo stesso effetto
» de' mantici consueti e non è sì facilmente sottoposta
» a riparazioni. »

N.° 180. N.° 32956-3130.

A *Höfel Biagio* professore nell'imperiale regia accademia militare di Neustadt, incisore e xilografo a Wiener-Neustadt per due anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 6 settembre 1834 n.° 22937-1868, per l'invenzione « di trasportare tutti
» i lavori rilevati od incavati, cioè medaglie, gemme,
» sigilli, *hauts* e *bas-reliefs*, intagliati sul legno e sul-
» l'avorio o su qualsivoglia materia, come acciajo, ra-
» me, pietre, metalli e composizioni metalliche; e ciò
» in guisa che possono essere stampati a colori quali
» oggetti di belle arti, e al pari di lastre incise sulla
» carta od altre stoffe, servendosi del consueto torchio. »

N.° 181. N.° 32956-3130.

A *Heimann Sofia* proprietaria di una fabbrica in Gumpoldskirchen, rappresentata dal proprio padre *Heimann Mosè* negoziante di Milano in Vienna, per cinque anni, come da aulico dispaccio 6 settembre 1834 n.° 22937-1868, pel miglioramento « nella fabbricazione di car-
» toni e della carta dal giunco comune mediante nuovi
» apparecchi tecnici. »

N.° 182. N.° 32956-3130.

A *Weingärtner Gio. Nicola* fabbricatore di stoffe di seta in Vienna per anni cinque e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 6 settembre 1834 n.° 22937-1868, per l'invenzione « intorno al modo
» di tessere nelle stoffe con un apparecchio affatto in-
» dipendente dal meccanismo del telajo dei tessitori ed
» in un modo semplice nomi, numeri, disegni e cose
» simili, come se le stoffe di lana o di seta fossero
» state marcate. »

N.° 183. N.° 33385-3171.

A *Jagermann Cristiano Martino* in Praga: vendita fattagli da *Riedel Giuseppe* qual cessionario di *Fleischinger Francesco* del privilegio a quest' ultimo concesso l'11 gennajo 1831, come da dispaccio aulico 19 settembre 1834 n.° 38932-1427, per un nuovo metodo « di pit-
» tura sul legno, sulla carta, sulle stoffe, ecc. »

N.° 184. N.° 34297-3262.

A *Czerny Gio. Nicola* fabbricatore di birra e di acquavite a Praga per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 14 settembre 1834 n.° 23571-1966, per l'invenzione « intorno alla costruzione degli apparecchi atti a distillare acquavite, la » quale è anche applicabile alla fabbricazione della » birra, cioè 1.° l'apparecchio di metallo innocuo alla » salute può anche essere fatto di legno, non produ- » cendo il fuoco alcun effetto distruggente sul mate- » riale della caldaja, quindi l'apparecchio, considerato » economicamente, è durevolissimo ed è logorato soltanto » dall'uso; 2.° detto apparecchio è semplicissimo, costa » poco ed è facile a maneggiarsi da chi non ha pra- » tica, può essere messo in combinazione con altri ap- » parecchi già conosciuti, occupa poco spazio e quasi » non richiede riparazioni; 3.° ne risulta un miglio- » mento per ogni ramo d'industria trattandosi di ri- » scaldare o far bollire de' fluidi; 4.° venendo tutto il » calore sviluppatosi dal fuoco assorbito dal fluido, » non si perde il calorico, quindi si risparmia un terzo » del combustibile; 5.° la caldaja può essere circondata » da un altro conduttore inferiore del calorico, lo che » non può combinarsi con altri apparecchi simili in » causa del fuoco; 6.° si può far uso di qualsivoglia » combustibile senza danneggiare la caldaja; 7.° la mi- » schia o qualunque altra materia posta in questo ap- » parecchio non abbrucia, quindi non vi si può co- » municare l'odore di bruciato; 8.° potendo la caldaja » essere chiusa in istato freddo, non si perdono le parti » volatili; 9.° quest'apparecchio è combinabile con qua- » lunque altro di simile costruzione. »

N.° 185. N.° 34297-3262.

A *Hoffmann Giorgio Antonio* fabbricatore d' ombrelli in Vienna per anni due e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, per l' invenzione « di ombrelli da uomo, i quali » mediante un apparecchio sono applicati all' abito senza » cagionar peso, nè incomodo. »

N.° 186. N.° 34297-3262.

A *Di Rieti Gaspare Giacomo* computista di commercio in Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, per l' invenzione « di pettinare con » un metodo più facile che per lo passato la lana pe- » corile mediante una macchina appositamente costrutta, » per cui la lana riesce meglio per le successive ma- » nipolazioni come se fosse stata pettinata colle mani; » d' altronde se ne ricavano considerabili risparmj. »

N.° 187. N.° 34297-3262.

A *Hanke Enrico* capo operajo nella fabbrica di oggetti metallici a Langendorf per un anno e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, pel miglioramento « intorno alla fab- » bricazione di vasellami metallici compressi, di poca » spesa, servendosi perciò di qualsivoglia lastra di me- » tallo duttile. La macchina che si mette in opera per » quest' oggetto non venne finora adoperata per simili » fabbricazioni. »

N.° 188. N.° 34297-3262.

Al *suddetto* per un anno e colla condizione del segreto, come da aulico dispaccio 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, pel miglioramento « intorno ai ferri da stirare » ed appianare le biancherie, i quali riescono meglio » de' conosciuti e non costano di più. »

N.° 189. N.° 34297-3262.

A *Hoer Carlo* proprietario dell' istituto d' illuminazione e di decorazione in Vienna per anni tre, come da dispaccio aulico 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, per l' invenzione ed il miglioramento « intorno agli apparecchi di tutte le specie di requisiti, decorazioni ed oggetti d' illuminazione nel predetto istituto, fondato » nel 1829, per cui è possibile di combinare maggior » varietà ed applicazione, onde servirsi più facilmente » degli oggetti e trasportarli con maggior comodo. »

N.° 190. N.° 34297-3262.

A *Machtz F.* e *Rouland F.* sotto la firma *F. Machtz* e *comp.* fabbricatori di oggetti coperti di lastre di metallo in Vienna per due anni, come da aulico dispaccio 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, per l' invenzione ed il miglioramento « di una nuova specie di candellieri a » olio che riguardo alla forma assomigliano ai soliti » candellieri ed ardono come candele di cera, il recipiente dell' olio non è visibile, quindi non si scorge » l' ombra come nelle lampade. L' olio vi è compresso

„ in alto mediante un peso e giunge fino alla fiamma.
„ Questi candellieri consumano poco olio e facilmente
„ sono tenuti netti. „

N.° 191. N.° 34297-3262.

A *Leifhner* barone *Francesco* direttore dell' imperiale regia fabbrica erariale in Vienna ed a *Mayer Giovanni* negoziante all'ingrosso a Vienna per cinque anni e colla condizione del segreto, come da dispaccio aulico 14 settembre 1834 n.° 23571-1906, per l' invenzione ed il ritrovato „ di fabbricare con processi continuati e per
„ mezzo della decomposizione del natron acido nitrico
„ i seguenti prodotti: *a*) il natron puro ed acido car-
„ bonato (natron caustico e soda) e veramente fluido,
„ asciutto, cristallizzato o fuso, tanto con tutti i gradi
„ di purezza, quanto misto con minerali vegetabili ed
„ animali sotto tutte le forme e denominazioni usate in
„ commercio; *b*) sapone di natron con grassi vegetabili
„ ed animali ed anche minerali, e secondo i diversi
„ gradi di purezza per qualunque uso di varie forme
„ e colori, e composto di odori e di altre sostanze or-
„ ganiche e non organiche, le quali non appartengono
„ realmente al sapone; *c*) altre combinazioni alcaline
„ terree e metalliche acido-nitriche (sali) ed acido-ni-
„ trico, le quali vengono fabbricate sotto tutte le forme
„ pure e miste, parte come prodotto od edotto mediato
„ od immediato, parte servendosi di un modo affatto
„ nuovo di tutti i residui e cascami della manipolazione
„ totale. „

N.° 192. N.° 35948-3440.

A *Reithofer Giuseppe* negoziante di refe in Vienna per anni due, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 24747-2003, pel miglioramento « nella manipolazione della gomma elastica mediante » una macchina, la quale in vece di tagliare un filo da » una data quantità ne taglia venti. Questi fili coperti » di una massa particolare riescono lisci, asciugano » presto e si lasciano adattare per qualunque uso dopo » essere stati lavorati sul naspo migliorato dall'inventore.

» Giusta questo miglioramento un uomo può tagliare » otto fili nello stesso tempo, nel mentre che un altro » secondo il modo praticato ne taglia uno. I fili pos- » sono anche subito essere messi in opera, perchè ven- » gono nell'istesso tempo tessuti quale organzino e co- » perti di filato, quindi riesce superflua la macchina » dei cordoncini rotondi, ed anche il tessuto, servendosi » a ciò di una canna appositamente conformata, riesce » meglio e può essere eseguito sopra un telajo comune. »

N.° 193. N.° 35948-3440.

Ad *Echaldt Giorgio* tintore di seta in Vienna per tre anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 24747-2003, per l' invenzione ed il miglioramento « di tingere » la seta, cioè *a*) di tutti i colori di moda o d' altri » richiesti in guisa che può servire per coprire om- » brelle e mobili al pari del cremesi fino, del bleu di

" *Ducca* e del verde; *b*) tanto di nero bleu sì schietto,
" come di nero fino; *c*) di dare i colori al *souple*
" d'Amburgo rendendolo più lucente e più morbido;
" *d*) di dare alla seta il nero al pari di quello di Mi-
" lano, servendosi però di una caldaja più semplice,
" per cui le stoffe resistono al sudore, all'aceto, al
" vino, alla lavatura col sapone, ecc. senza farvi delle
" macchie e senza levare il colore; *e*) di tingerla col
" noto nero di Amburgo, detto anche *dons*, e ciò colla
" medesima purezza come per lo passato, ma assai più
" carico. "

N.° 194. N.° 35948-3440.

A *Hann Michele* fabbricatore di speroni in Vienna per tre anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 24747-2003, per l' invenzione " di coprire di *packfong* oggetti di ferro,
" come speroni, fibbie di collane, stanghe di carrozze e
" simili, servendosi di saldatura o di stagno, per cui
" quegli oggetti sembrano di argento e restano forti.
" Con tale mezzo si risparmia molto argento. "

N.° 195. N.° 35948-3440.

A *Seidan Giovanni* fabbricatore di stoffe compresse in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 24747-2003, pel ritrovato ed il miglioramento

« di fabbricare più fine e più nette le stoffe di lana,
» di seta e di cotone impresse di colori simili al ricamo. »

N.° 196. N.° 35948-3440.

A *Zeiller Giuseppe* armajuolo in Vienna per anni tre, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da dispaccio aulico 26 detto n.° 24747-2003, pel miglioramento e per la trasformazione « delle armi consuete da fuoco con molla
» tanto per uso civile quanto militare, per cui 1.° non
» occorre di mettere la polvere sullo scodellino, ope-
» razione specialmente nojosa per la cavalleria; 2.° si
» carica più facilmente lo schioppo; 3.° il fuoco è più
» rapido, ed il colpo più sicuro; 4.° le capsole possono
» essere collocate prestissimo sul pistone mediante un
» movimento semplicissimo del magazzino delle capsole
» formato a molla, senza servirsi delle dita; 5.° lo
» sparo si effettua sempre senza difficoltà ancorchè vi
» penetrasse l' acqua; 6.° colle pistole si può sparare
» 20 volte senza interruzione, e coi fucili 25 sino a
» 30 volte, perchè nel magazzino delle capsole desti-
» nate pel carico ve ne ha la richiesta quantità; 7.° non
» è possibile che lo sparo sia accidentale od all' im-
» provviso; 8.° la costruzione è semplice, durevole e
» non ostante di bell' aspetto, e può essere scomposta
» facilmente e costrutta anche da un fabbro fabbrica-
» tore di chiavi; 9.° il soldato nella zuffa, impedito dal
» pericolo momentaneo di riempire il magazzino di
» capsole, mediante un semplice ordigno appositamente
» costrutto può entro due o tre secondi mettere facilmente
» la capsola sul pistone ed essere così pronto a tirare

» il colpo; 10.° dai vantaggi che ne ridondano pel civile
» e pel militare in quanto alla parte economica risulta
» anche quello che le molle sono facilmente da trasformarsi
» senza abbandonare le parti finora usate delle mede-
» sime, tranne le parti esterne, come il cane, la bat-
» teria compresa la molla propriamente detta, ed il
» focone. »

N.° 197. N.° 35948-3440.

A *Trevisani Luigi* e *Stefutti Domenico* meccanici in Trieste per anni cinque e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da dispaccio aulico 25 detto n.° 24747-2003, per l' invenzione « di una
» macchina atta a stringere i semi oleosi. »

N.° 198. N.° 35948-3440.

A *Sonkup Venceslao* fabbricatore di chitarre in Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 15 settembre 1834 e da aulico dispaccio 25 detto n.° 24747-2003, per l' invenzione « di una nuova spe-
» cie di chitarre denominate chitarre d'Apollo, le quali
» hanno la forma di lira; nell' interno vi ha una cassa
» armonica, ed al di fuori tre buchi per farvi uscire il
» suono. Il corpo è di maggiore estensione, e le corde
» sono fermate alla parte inferiore della cassa armonica,
» per cui la voce riesce più forte e più sonora che
» nelle chitarre consuete. »

N.° 199. N.° 36063-3453.

A *Venerando Santo* possidente in S. Donà, stato veneto, per cinque anni, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 settembre 1834 e da aulico dispaccio 8 ottobre detto n.° 25791-2086, per l'invenzione ed il miglioramento « d'un mulino » a grano. »

N.° 200. N.° 36063-3453.

A *Krzinvanet Lodovico* dottore in legge in Vienna per un anno, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 settembre 1834 e da aulico dispaccio 8 ottobre detto n.° 25791-2086, pel miglioramento « di fabbricare gli specchi di vetro sopra lastre » d'argilla. »

N.° 201. N.° 36063-3453.

A *Fleisch Giuseppe* lavoratore in bronzo a Vienna per due anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 29 settembre 1834 e da aulico dispaccio 8 ottobre detto n.° 25791-2086, per l'invenzione « di fabbricare da » lastre metalliche cilindrate e battute le rose per *czako* » militari finora state fatte di seta o di filo d'oro o » d'argento, le quali sono più durevoli, meno costose » e più eleganti delle finora praticate. Esse non si » consumano come quelle, e possono in caso di con- » sumo in breve tempo e con poche spese essere ripa- » rate, mentre le rose finora usate non sono in tal » caso più servibili. »

N.° 202. N.° 37505-3594.

A *Harrison Tomaso* possidente a Londra per mezzo del suo procuratore *Schmid H. D.* in Vienna per quindici anni e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 ottobre 1834 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 26139-2111, per l' invenzione « di fabbricare la biacca più » semplice e più vantaggiosa (*sous-carbonate de plomb*), » servendosi di un metodo del tutto nuovo. »

N.° 203. N.° 37505-3594.

A *Mittrenga Luigi* uditore di chimica a Vienna per cinque anni, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 ottobre 1834 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 26139-2111, per l' invenzione « di » una essenza aromatica composta atta a disfarsi la » barba e per uso della tavoletta. »

N.° 204. N.° 37505-3594.

A *Pölt Antonio* indoratore e pittore in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell' imperiale regia camera aulica generale 4 ottobre 1834 e da dispaccio aulico 18 detto n.° 26139-2111, per l' invenzione « di una cornice denominata » *mieromegas*, la quale mediante un apparecchio appli- » catovi può essere adattata a qualsivoglia dimensione » di un quadro, per es. se avesse 20 pollici di altezza » e 16 di larghezza nella luce potrebbe, secondo il

» meccanismo, essere ingrandita all'altezza di 34 pol-
» lici ed alla larghezza di 28, oppure essere ridotta ad
» un quadrato, per cui il proprietario di un quadro di
» un' incisione in rame o di un oggetto fatto in lito-
» grafia troverà subito la cornice a lui conveniente, e
» può dare a siffatti oggetti di belle arti un aspetto più
» piacevole e produrvi maggior effetto. »

N.° 205. N.° 37505–3594.

A *Stang Tomaso* direttore d'un istituto d'illuminazione e decorazione in Vienna per anni tre e colla condizione del segreto, come da determinazione dell'imperiale regia camera aulica generale 4 ottobre 1834 e da aulico dispaccio 18 detto n.° 26139–2111, per l'invenzione ed il miglioramento « degli oggetti di decorazione
» di qualsivoglia specie, non che degli analoghi requi-
» siti riferibili ad ornamenti e decorazioni a foggia di
» teatri, scheletri di legno per illuminazioni in grande,
» ecc., non che di tutti gli oggetti che si richiedono
» per accrescere i divertimenti sociali e le festività, i
» quali diventano non solamente più facilmente appli-
» cabili nella pratica, ma sono ben anco meno costosi,
» come dall'esperienza fattane. »

N.° 206. N.° 39667–3773.

A *Jasper Cristiano Giorgio:* proroga di un anno accordata il 12 novembre 1834 per l'esercizio del privilegio concessogli nel 1824, da lui ceduto (per riguardo alla carta di musica e libri di scuola) a *Thomas Carlo*, e da

questo a *Friedinger Chiara*, come dall' aulico dispaccio 16 novembre 1834 n.° 29251-2346, per l'invenzione « di una macchina per tirar linee e fabbricare rubriche » ne' libri di commercio ed altri libri di scuola, non » che per carta di musica. »

N.° 207. N.° 40681-3861.

A *Wuest Luigi*: proroga di un anno concessagli il 17 novembre 1834 per l'esercizio del privilegio duraturo lo stesso periodo di tempo da lui ottenuto il 2 novembre 1833, come da dispaccio aulico 27 novembre 1834 n.° 29964-2398, per l'invenzione « di bagnare » a vapore mediante un apposito apparato ogni sorta » di stoffe di lana e mezzalana. »

N.° 208. N.° 40920-3883.

Lowy Mosè: rinunzia al privilegio concessogli il 8 giugno 1823, come da dispaccio aulico 27 novembre 1834 n.° 30067-2406, per l'invenzione « di un unturne per » gli stivali impenetrabile all'acqua. »

N.° 209. N.° 42006-3978.

A *Böhm Vincenzo*, *Fischer Giuseppe*, *Diedeck Antonio* e *Holzhaner Giuseppe* fabbricatori di sapone in Vienna e cessionarj di *Schuster J. G.*: proroga di cinque anni ad essi accordata il 22 novembre 1834 per l'esercizio del quinquennale privilegio stato a quest' ultimo concesso

il 10 maggio 1830, come da aulico dispaccio 2 dicembre 1834 n.° 30279–2416, per l' invenzione « di una » macchina detta a lacci per la fabbricazione di di- » versi lavori, in quanto il privilegio in discorso ha » per oggetto la fabbricazione di candele vuote e di » stoppini per le lampade all' argand. »

N.° 210. N.° 42001–3979.

A *Biondek Michele:* proroga d' anni due del privilegio concessogli il 13 novembre 1833, come da dispaccio aulico 29 novembre 1834 n.° 30278–2415, per invenzione e miglioramento « di coltivare e trattare i ma- » raschi. »

N.° 211. N.° 42038–3983.

A *Gerike Federico Emilio* e *Wagner Ernesto* negozianti in Berlino, quali proprietarj della possessione detta Tivoli in Obermeidling presso Vienna: proroga di cinque anni ad essi accordata il 24 novembre 1834 per l' esercizio del privilegio quinquennale ottenuto il 22 dicembre 1829, come da dispaccio aulico 2 dicembre 1834 n.° 30448–2432, per l' invenzione « dei piani inclinati con rotaje » per la slitta russa (*Ruthfahrbahnen*). »

(N.° 79.) *Descrizione dell' essenza dei privilegi esclusivi dichiarati estinti, restando d'ora in poi, a norma del § 21 della sovrana patente 31 marzo 1832, in libertà d'ognuno il porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi.*

N.° 78. N.° 17488-1653.

Reffet Giuseppe in Vienna: miglioramento intorno alle ombrelle ed ai parapioggia privilegiato il 10 aprile 1830.

Questo miglioramento risguarda il metodo di stagnare le forcelle di ferro delle ombrelle dopo che furono corrose da un fluido di acido solforico allungato, poi entro una mescolanza di parti eguali di acido muriatico e sal ammoniaco, indi s' immergono entro una lega resa fluida di una parte di stagno e di tre parti di piombo.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 79. N.° 17488-1653.

Galdani Carlo in Pordenone: metodo di macerare gli stracci per fabbricare la carta privilegiato il 15 novembre 1823.

Il gas di cloro viene condotto dall' apparecchio di fabbricazione entro una tina riempita d'acqua, nella quale trovansi gli stracci già macerati nel latte di calce per agitarli continuamente mediante un legno fatto a guisa di croce. Prima però di sottoporli alla triturazione

vengono essi per alcuni giorni esposti all' aria affinchè i filamenti del tessuto si sciolgano maggiormente e la materia della carta riesca più morbida.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 80. N.° 17488-1653.

Di Bertlef Michele Andrea in Vienna: miglioramento nella preparazione dei cannoncini di penne privilegiato il 15 novembre 1823.

I cannoncini vengono legati in fasci e collocati verticalmente entro un vaso; indi si versa sui medesimi un fluido della seguente composizione: di un quarto di libbra di lacca copale o di elettro, di un *loth* di minio o di un quarto di libbra di verderame, oppure anche di mezzo *loth* di litargirio d'argento, cui si aggiungono quattro *loth* d' olio cotto. In questo stato sono cautamente esposti al calore che quasi giunge al grado della bollitura, e finalmente si disseccano all' aria aperta oppure entro un forno ad uso di fabbricatori di latta.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 81. N.° 17488-1653.

Dall' Orlio Giuseppe in Padova: miglioramento intorno alla fabbricazione delle stoviglie privilegiato l' 8 giugno 1823.

Si prende della solita argilla per stoviglie ed altre terre colorite atte ad essere bruciate, formandone a piacere de' *bigoli*, e volgendoli e travagliandone uno sopra

l'altro finchè abbia luogo la richiesta amalgama de' colori, indi se ne formano de' vasi marmorati per cuocerli al forno.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 82. N.° 17488-1653.

Hörrmann Magno in Vienna: nuovo color verde (verde patentato) privilegiato il 7 settembre 1823.

Si prepari una soluzione di calce acido-acetica dall'aceto distillato e dalla calce appena spenta, versandola ancora bollente sul vitriolo di rame cristallizzato. Da questa affinità doppia nasce il rame acido-acetico sciolto nell'acqua, il quale, essendosi depositata la calce acido-acetica, viene decantato. In quel frattempo si fa bollire dell'aceto distillato con una parte di sale di cremortartaro e di cinque parti di arsenico, mischiando poi ambo i fluidi insieme. La parte precipitata è il predetto color verde proposto dall'inventore. Il vantaggio che risulta da questa preparazione consiste nel risparmio del verde-rame o del sale di saturno.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 83. N.° 17488-1653.

Ziegler Gio. Andrea in Salisburgo: specchi di nuova invenzione da portarsi in saccoccia privilegiati il 26 aprile 1830.

Gli specchi conosciuti all'estero sotto il nome di specchi di Norimberga da portarsi in saccoccia vengono contornati di carta sulla quale v'è attaccato dell'orpello. Questa

carta viene tagliata in strisce, indi si passa sotto cilindro con incisioni di disegni. In tal guisa gli specchi prendono l'aspetto come se fossero messi sotto cornice.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 84. N.° 17488-1653.

Romiti Giacomo in Venezia: processo intorno alla coltura e preparazione della paglia per fare i così detti cappelli di Firenze privilegiato il 25 maggio 1828.

La qualità di frumento detto *marzoll* è seminato nel mese di marzo entro un terreno leggiero e con poco letame. Nel mese di giugno si levano le piante dalla terra esponendole alla rugiada ed al sole. Si separano le parti superiori del gambo dalla cima sino al primo nodo e si pongono entro una cassa chiusa per dar loro il solfo per tre volte di seguito, separandole esattamente in 20 assortimenti di finezza. Da questa paglia vengono i cappelli intrecciati nel modo consueto. La finezza del cappello è conoscibile dalla maggiore quantità degl'intrecci intorno all'ala del medesimo. L'appianare della parte inferiore de' cappelli ove sopravanzano le punte dei gambi si effettua girando per più tempo queste parti di due cappelli l'una contro l'altra, finalmente vengono i cappelli lavati, imbiancati col solfo ed apprestati.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 85. N.° 17488-1653.

Ferrini Giovanni in Brescia: invenzione di riverberi per lampade privilegiata il 17 maggio 1827.

L'inventore fabbrica questi riverberi per mezzo della fusione di diverse composizioni metalliche, formandone un pezzo solo oppure quattro che si uniscono esattamente insieme.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937-1062.)

N.° 86. N.° 17488-1653.

Girard Filippo a Hirtenberg: macchine onde preparare il filato grosso di lino, di canapa e dei loro cascami privilegiate nel 1817.

L'inventore ha indicato due macchine e due processi per questo fine. Nella prima il materiale da filarsi uscendo da bussoli forniti internamente di fili di denti a foggia di pettini passa per varj cilindri, indi è pettinato da pettini che si muovono sopra catene perenni e sempre s'innalzano, e finalmente passando esso per cilindri vuoti viene torto. La tortura ha luogo durante tutto il processo del lavoro a fine d'impedire l'attaccatura del lino e della canapa sui cannetti; ciò si effettua in guisa che parte del filo è torto ora a dritta ed ora a sinistra, onde svolgendosi si stende sempre liscio, giacchè nè il lino, nè la canapa quando dapprima furono torti di troppo non danno un filo diritto, liscio e fino. Il secondo metodo, formando direttamente dalla materia un filo di debita finezza, si effettua nel modo seguente: il lino o la canapa uscendo dai bussoli forniti di denti penetra entro l'incastro di un desco con quattro rampini a foggia di tanaglia, i quali tirano innanzi il filo, poi vien torto ed indi filato. Dovendosi filare la stoppa, conviene prima di lavorarla sulla macchina farla passare più volte pel cilindro fornito di pettini. L'inventore ha

reso il tutto intelligente presentando dei disegni chiarissimi intorno a tutti gli apparecchi della macchina.

(Dispaccio aulico 20 maggio 1834, n.° 12937–1062.)

N.° 87. N.° 21799–2068.

Garber Vincenzo Raimondo in Vienna: *perpetuum mobile* ovvero ruota perenne privilegiata il 28 gennajo 1816.

Questo così detto perpetuo mobile consiste in una gran ruota, entro la quale ruotolasi innanzi ed indietro ed a foggia di urto una ruota più piccola, ed ha da sostituire altre forze impulsive. La ruota interna trovasi per mezzo di un rampino in relazione con un congegno di leve angolato, l'ultima delle quali si appoggia sopra perni fermati intorno al cerchio della gran ruota, e che al giro della piccola ruota mette in movimento la gran ruota ed il congegno combinato col medesimo.

(Dispaccio aulico 21 giugno 1834, n.° 16010–1323.)

N.° 88. N.° 21799–2068.

Neuffer B. L. e *Wreden C. F.*: regolatore della navicella de' tessitori privilegiato il 14 aprile 1818.

Gl' inventori fecero uso di questo regolatore nella già fabbrica di nastri a Wienersdorf nella Bassa Austria, ed ottennero con ciò un movimento uniforme dei telai a nastri, mettendo in opera più o meno telai. La parte essenziale consiste in un congegno di leve ed in combinati polisparti con rulli collocati a due a due. In tal guisa la forza principale viene divisa in altre forze piccole a piacere.

(Dispaccio aulico 21 giugno 1834, n.° 16010–1323.)

N.° 89. N.° 21799-2068.

Di Bemponte Che. G. e Bischof Tomaso in Vienna: telajo che opera senza il concorso d'impulso estraneo privilegiato il 20. maggio 1816.

Le parti principali di questo telajo vengono messe in movimento per mezzo di dischi eccentrici, i quali trovansi ai due lati del medesimo. Lo slancio della navicella si effettua mediante una leva a due braccia, alla di cui estremità trovansi applicati i cordoncini delle stoffe. Alla parte inferiore del telajo vi ha un campanello che indica il momento del compimento del lavoro.

(Dispaccio aulico 21 giugno 1834, n.° 16010-1323.)

N.° 90. N.° 21799-2068.

Löbersarger Antonio a Zlabings in Moravia: apparecchio per muovere le navicelle contro le correnti privilegiato il 26 aprile 1817.

Questo apparecchio consiste in varie ruote a pale ad ambo i lati della navicella, il cui albero addenta in un congegno di ruote destinato ad avvolgere una corda, la cui estremità è fermata ad un'ancora che si trasporta di tanto in tanto innanzi per qualche distanza.

(Dispaccio aulico 21 giugno 1834, n.° 16010-1323.)

N.° 91. N.° 21799-2068.

Locatelli Luigi in Milano: navicello di sicurezza privilegiato l'11 aprile 1817.

Questo navicello ha una figura lunga, ed è per la sua lunghezza diviso in due parti, fra le quali trovasi un albero con tre remi. Il meccanismo produce un tal

movimento de' remi che con tutto il piano s' immergono nell' acqua e vi escono per la parte tagliente. Il movimento si effettua per mezzo di un manubrio nell' interno del naviccllo, il quale è girato da uomini.

(Dispaccio aulico 21 giugno 1834, n.° 16010-1328.)

N.° 92. N.° 20072-1899.

Warbollan Bernardo e *Brux Giuseppe* a Gurnitz nella Carinzia: metodo di fabbricare la biacca privilegiato il 17 febbrajo 1823.

Si prende del litargirio della migliore qualità, si calcina e si fa bollire per una mezz' ora con 2 parti di sale di saturno e 40 parti d'acqua pura o meglio di acqua distillata. Questo fluido viene decantato dal fondo per introdurvi una corrente di gas acido carbonico. Da ciò nasce la precipitazione dell' ossido di piombo acido carbonico, la quale è simile al fondo su accennato. Per fabbricare il gas acido carbonico si serve del carbon fossile come materia meno costosa; anche il fluido rimastovi somministra dell' ossido di piombo acido acetico.

(Dispaccio aulico 28 maggio 1834, n.° 13859-1140.)

N.° 93. N.° 20072-1899.

Jouaillon J. F. in Vienna: metodo di fabbricare l'acciajo per mezzo della cementazione, d' indurirlo e di pulirlo privilegiato il 2 settembre 1823.

Si fa roventare per 16 sino a 18 ore l'acciajo comune fra la limatura di ferro alquanto ossidato, oppure fra la scoria entro cassette di latta di ferro, e poi si

spegne nell' acqua. Questa operazione viene ripetuta finchè l'acciajo ha attinto il dovuto grado di morbidezza, anche dopo averlo amorzato nell' acqua. Per indurire nuovamente questo acciajo, vien esso sottoposto all' influenza del fuoco, servendosi di gusci d'ostriche polverizzati e di cascami di tartaruga. Il recipiente nel quale procede l'operazione viene coperto di ossido di marcassita. La pulitura dell' acciajo ovvero degli oggetti da esso fabbricati è composta di due parti di *crocus martis*, il quale si compone di solfo e di limatura di acciajo, non che di una parte di stagno calcinato e di un sesto di ossido d'argento precipitato nell' acqua di calce.

(Dispaccio aulico 28 maggio 1834, n.° 13859-1140.)

N.° 94. N.° 20072-1899.

Bayer Gio. Giorgio in Hermannstadt: processo nella fabbricazione di stoffe grandi di feltro privilegiato il 19 agosto 1818.

Dopo aver assortito i peli di lepre, vengono essi collocati in varie partite l'una a canto all'altra a foggia di sacco, di modo che due a due formano sempre un mazzo; dopo averli ridotti in feltro, viene questa stoffa spazzata, indi tesa sopra un' asse a fine di diseccarla, fregarla alla parte rovescia colla pietra pomice per spazzarla la seconda volta in istato di umidità. La posizione dei peli è prodotta da uno scardo fino; indi si appianano e si lustrano in istato di umidità. Come mezzo preparatorio dei peli di lepre, l'inventore si serve di un corrosivo di 6 libbre d'acqua forte, nella quale vengono sciolti 24 *loth* di mercurio e 15 *loth* di sublimato. A questo scioglimento si aggiunge un decotto di una

mezza libbra di scorzonera ed una soluzione di 12 *loth* di arsenico bianco.

(Dispaccio aulico 28 maggio 1834, n.° 13859-1140.)

N.° 95. N.° 20072-1899.

Siegl Giuseppe in Vienna: miglioramento nella fabbricazione della polvere chimica d'esplosione privilegiato il 19 agosto 1823.

Le parti consistenti di questa polvere sono 36 parti di alcali clorico, 6 parti di salnitro, 5 parti di carbone di legno di nocciuolo e 5 parti di solfo puro. Dopo aver mescolato tutto in istato di umidità, ed essendo la massa stata ridotta alla debita consistenza, viene essa compressa attraverso di un setaccio, ed i granelli da ciò ottenuti sono agitati entro una scatola acciò diventino rotondi e lucenti; finalmente s'inumidisce la polvere di olio di linosa cotto, si lascia diseccare e si pone entro un setaccio per spargervi sopra la polvere di grafite. L'olio suaccennato è composto di 2 *maas* di olio di linosa di buona qualità, di 1 *loth* di minio, di 6 *loth* di litargirio e di 2 *loth* di vitriolo di zinco.

(Dispaccio aulico 28 maggio 1834, n.° 13859-1140.)

N.° 96. N.° 20072-1899.

Streicher Gio. Battista in Vienna: pianoforte ad armadio migliorato e privilegiato il 26 febbrajo 1824.

L'inventore ha migliorato il meccanismo inglese aggiungendo ad ogni tuono la rispettiva ottava in guisa che un tasto mette in movimento il proprio martello e

quello della prossima ottava. L'apparecchio principale consiste in un telajo e nelle linguette d'impulso al di sotto del medesimo, le quali si mettono in movimento per mezzo del pedale. Questo pianoforte ha l'aspetto di una cassetta da scrigno, è comodo per sonarlo ed adattato pei locali piccolissimi; esso si distingue vantaggiosamente per un tuono sonoro e vigoroso sopra tutti gli istromenti conosciuti e collocati dritti.

(Dispaccio aulico 28 maggio 1834, n.° 13859-1140.)

N.° 97. N.° 23504-2229.

Weydinger Giuseppe e *Rolm Alberto* in Vienna: miglioramento della macchina per macinare il caffè privilegiato il 23 gennajo 1828.

Il miglioramento consiste in ciò, che in vece del recipiente o guscio al di sopra della cassetta v'ha una concavità a foggia d'imbuto per collocarvi le fave di caffè, ed un coperchio con una molla la chiude perchè il caffè conservi l'aromo.

(Dispaccio aulico 9 agosto 1834, n.° 16786-1389.)

N.° 98. N.° 23504-2229.

Berwerth Francesco in Vienna: telajo che tesse da sè privilegiato il 10 settembre 1818.

Questo telajo ha le seguenti particolarità: 1.° dietro all'albero dell'organzino trovasi una cassa, nella quale i cannelli stanno diritti formando una delle estremità della tensione dell'organzino. I fili dei cannelli posteriori passano sopra gli anteriori in direzione opposta del

loro giro, per cui restano sempre ben tesi; 2.° v' ha una cannellatura contenente la bozzima, per la quale passano i fili dell' organzino durante la tessitura; 3.° il movimento della navicella si effettua per mezzo di due stanghe di direzione ad ambi i lati del telajo e combinate con leve. La navicella non ha girelli cilindrici, ma alquanto conici, acciò corra vicino al pettine; 4.° per mezzo di distacchi e di un pendolo applicato al meccanismo del movimento della navicella il telajo si ferma subito tosto che si stacchi un filo dell' organzino o della trama.

(Dispaccio aulico 9 agosto 1834, n.° 16786-1389.)

N.° 99. N.° 23504-2229.

Watts Cio. in Londra: processo di fondere stereotipi privilegiato nel 1829.

Sulla composizione delle lettere circondate di una cornice di ottone viene versata una massa terrea a foggia di pasta, composta di due parti di gesso, di una quarta parte di sabbia fiumana fina, e di una quarta parte d' asbesto onde formare la matrice per la fusione metallica della suaccennata composizione de' tipi. Prima però deve la matrice essere perfettamente diseccata entro un forno.

(Dispaccio aulico 9 agosto 1834, n.° 16786-1389.)

N.° 100. N.° 23504-2229.

Schulz Emanuele a Sombor in Galizia: palle da bigliardo privilegiate il 28 giugno 1819.

Queste palle, chiamate dall' inventore palle chimiche da bigliardo, vengono fabbricate nel modo seguente: si torniano nel modo consueto delle palle di legno forte

del peso di un *loth* all' incirca, s' avvolgono le medesime col refe di canapa, indi s' inviluppano in una massa fatta di colla da falegname, d'argilla nera purgata e di una terra a colore a piacere finchè ogni palla abbia ottenuto il peso di otto *loth*. Essendo esse perfettamente asciutte, vengono lavorate sul torno e coperte poi di vernice. L' inventore propone di formare dette palle anche solamente dalla menzionata massa senza il nucleo di legno.

(Dispaccio aulico 9 agosto 1834, n.° 16786-1389.)

N.° 101. N.° 23504-2229.

Salm-Reifferscheid algravio *Ugo* a Klausko in Moravia: metodo di fabbricare i tubi di ferro privilegiato il 3 giugno 1819.

Questi tubi vengono fusi nella sabbia entro i così detti fiaschi o cassette da formare. In vece del nucleo d' argilla si serve di un arpione concavo di latta di ferro traforato ed aperto alle estremità, per cui separandosi tutt' i gas durante la fusione, vengono tolte le difficoltà che ordinariamente vi si presentano.

(Dispaccio aulico 9 agosto 1834, n.° 16786-1389.)

N.° 102. N.° 23504-2229.

Uffenheimer J. L. in Vienna: sostanza concretata per conciare le pelli privilegiata il 21 luglio 1820.

Questa sostanza non è altro che un estratto di vallonea, di corteccia di quercia, di olmo, di betulla, ecc., che vien cotto entro recipienti chiusi ed indi condensato.

(Dispaccio aulico 9 agosto 1834, n.° 16786-1389.)

N.° 103. N.° 25733-2436.

Pohl Giuseppe a Wiesenthal in Boemia: damasco di cotone e di tela privilegiato il 24 gennajo 1829.

Le stoffe di cotone e di tela tessute e tinte a piacere sono passate per una soluzione di gomma dragante. Per imprimervi il disegno a foggia di damasco vengono strette fra un congegno cilindrico fornito di un rullo inciso. Questo rullo è riscaldato internamente da un'anima di ferro rovente.

(Dispaccio aulico 23 luglio 1834, n.° 19093-1580.)

N.° 104. N.° 25733-2436.

Seidan Giovanni in Praga: carte compresse privilegiate il 23 ottobre 1820.

La compressione delle carte debitamente preparate e tinte si opera mediante un congegno di cilindri. Il rullo di ottone contiene il disegno profondamente inciso, l'altro è fornito del disegno corrispondente in rilievo fatto di piombo. In tal guisa si producono con disegni assai profondi tappezzerie di carta e bordi.

(Dispaccio aulico 23 luglio 1834, n.° 19093-1580.)

N.° 105. N.° 25733-2436.

Pausinger Leopoldo e *Würm Francesco*: macchina per pettinare il lino privilegiata il 7 dicembre 1819.

Il lino non pettinato è collocato fra due assette che da un lato sono unite a foggia di cerniera denominata *tasca*, ma solamente sino alla metà, di modo che l'altra metà resta aperta; molte di queste tasche vengono ad una ad una situate nel canaletto destinato a riceverle

alla parte superiore della cassa nella quale trovasi il meccanismo, in guisa che il lino non rinchiuso nelle tasche pende sciolto in giù. Le tasche vengono mosse da un lato all'altro sopra una stanga dentata, e dopo che il lino passò più volte la macchina da pettinare, viene collocato a rovescio nelle tasche, in guisa che la parte anteriormente chiusa resta sciolta e viene esposto alla medesima operazione della macchina. Il meccanismo nella cassa è composto di tre operazioni che agiscono in modo diverso. La prima consiste in due assette con denti d'acciajo rivolte l'una contro l'altra, le quali movendosi l'una verso l'altra fanno passare i filamenti del lino rendendoli soffici; la seconda, che predispone il lino alla pettinatura, consiste in una ruota con braccia alla di cui estremità sono fermate piccole lastre di latta che durante il movimento della ruota toccano il lino e producono la ventilazione. Il terzo apparecchio, consistente nel pettinare propriamente detto, è composto di assette dentate e collocate l'una contro l'altra, le quali penetrando nel lino hanno un movimento alquanto inclinato. I denti di questi pettini sono a misura del bisogno sopra assette più o meno fitti. Tutto il meccanismo è prodotto da curve, leve, stanghe conduttrici, ecc.

(Dispaccio aulico 23 luglio 1834, n.° 19093-1580.)

N.° 106. N.° 25733-2436.

Phornthon Giovanni in Pottendorf: macchina per lisciare ed inamidare privilegiata il 28 luglio 1818.

Questa macchina destinata onde lisciare il filo dell'organzino giova alla tessitura, ed è costrutta come segue: Il filo è avvolto intorno a cilindri e corre sopra i medesimi. Un cilindro situato in fondo riceve la pasta

o l'amido, trasportandola sopra un altro che l'applica al filo, dal quale la parte superflua vien tolta da un terzo cilindro, oppure per mezzo di strettoi. Il filo in tal guisa inamidato viene ascingato per mezzo di ventiera e portato subito sul cilindro, indi collocato sul telajo, il quale, giusta la costruzione di Thornton, è costrutto più corto e più semplice degli usuali.

(Dispaccio aulico 23 luglio 1834, n.° 19093-1580.)

N.° 107. N.° 25733-2436.

Thornton Giovanni: macchine per filare il cotone privilegiate il 31 marzo 1818.

Le macchine per filare il filo grosso e fino di cotone proposte dall' inventore sono talmente conosciute dopo la concessione del privilegio, che sarebbe superfluo il fare maggior descrizione delle singole parti di esse e della loro costruzione in generale.

(Dispaccio aulico 23 luglio 1834, n.° 19093-1580.)

N.° 108. N.° 31688-3021.

Colleoni Antonio di Bonal in Milano: apparecchio per levare dai fiumi tronchi d' alberi e legname privilegiato il 14 ottobre 1830.

S' immerge nel fiume una rete fornita ad ambe le estremità di corde che possono essere avvolte intorno ad un naspo collocato ritto. Di mano in mano che questa rete si riempie di pezzi di legno galleggianti, si tira alla ripa per levarvi il legno contenutovi.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 109. N.° 31688-3021.

Wurm Fr. e *Pausinger L.* imperiale regio consigliere in Vienna: macchina per filare il lino privilegiata l' 8 novembre 1817.

Il lino dopo averlo condotto sopra pettini con denti ritti è ridotto in nastri; varj di questi nastri vengono riuniti in fiocchi sopra una seconda macchina, indi condotti sopra cannelli, da dove passano alla macchina da filare propriamente detta, onde ridurlo in fili di qualsivoglia finezza.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 110. N.° 31688-3021.

Gerlach Giuseppe in Vienna: acciajo e crogiuoli privilegiati il 18 ottobre 1827.

Il già privilegiato espone nel modo seguente il metodo delle due qualità di acciajo da lui prodotto. Per l'acciajo da batterai si serve di scorie in istato polverizzato e di un poco di calce non spenta, con cui l'acciajo greggio viene cementato. Per l'acciajo non da battersi si serve dei medesimi ingredienti, però di minor quantità di scorie e di più calce. I crogiuoli resistenti al fuoco sono fatti di granito di argilla fina bianca, di selce bruciata, di polvere di carbone e della così detta terra rossa.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 111. N.° 31688-3021.

Cochelet A. L. in Vienna: macchina per cimare i panni privilegiata il 14 aprile 1818.

Questa macchina denominata dall' inventore *tondeuse*, ovvero *forces hélicoïdes* (cesoje a foggia di viti) è totalmente di metallo e costrutta con somma solidità. Essa effettua la cimatura mediante un cilindro sul quale sono collocate lamine d' acciajo a foggia spirale e con giri lunghi a chiocciola. Questo cilindro è applicato al di sopra di una lamina ferma d' acciajo, la quale poi è collocata sopra una lastra di rame fornita di un cuscino elastico. Il panno situato per la sua lunghezza sulla lastra e tuciato ad ambo le estremità viene dal cilindro condotto indietro ed attirato in guisa che a poco a poco passa sotto la lamina cimatrice ferma colla celerità di tre braccia in un minuto, e viene in quel frattempo cimato dal cilindro di cimatura. Il panno cimato già piegato passa nella parte posteriore della macchina e può subito essere cimato di nuovo. In tal guisa possono perfettamente essere cimate entro dodici ore 1300 braccia di panno largo 7/4 e 8/4, quindi tre pezze di ventidue braccia, ed ognuna venti volte.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 112. N.° 31688-3021.

Neuffer e *Wreden* in Vienna: telajo migliorato privilegiato il 5 agosto 1816.

Il miglioramento intorno a questo telajo consiste nell' applicazione di un albero, il cui asse è circondato da una leva a foggia di forca e messo in combinazione col meccanismo della navicella. All' albero è dato il movimento da una ruota a slancio fornita di una coreggia.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 113. N.° 31688-3021.

Szabo Paolo in Vienna: tromba idraulica migliorata privilegiata il 3 gennajo 1818.

Questa tromba ha uno stantuffo orizzontale di doppia azione, il quale è totalmente coperto dall' acqua destinata per alimentare detta macchina. L' inventore vi ha poi introdotto de' cambiamenti migliori, e le descrizioni sono state pubblicate unitamente ad altri oggetti di privilegio.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 114. N.° 31688-3021.

Di Puthon baroni *Gio. Battista* e *Carlo* in Vienna: macchina migliorata onde predisporre il grosso filato di cotone privilegiata il 7 novembre 1819.

Il filo lavorato sulla macchina appena uscito dall' apertura della mosca passa entro un tubo perpendicolare che vi è fermato, il quale alzandosi ed abbassandosi produce in causa del proprio peso la tensione eguale del filo.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867).

N.° 115. N.° 31688-3021.

Salmütter Giuseppe a Kindberg nella Stiria: miglioramento intorno alla macchina per fabbricare chiodi privilegiato il 29 giugno 1828.

Questo miglioramento consiste essenzialmente in ciò che intorno alla già nota macchina per fabbricar chiodi è applicato il così detto taglio inferiore di acciajo fuso con una verruca prominente, sulla quale si pone dalla

parte più grossa il chiodo tagliato onde formare la testa mediante la compressione del taglio superiore, per cui riescono superflue tutte le macchine atte a stampare la testa.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 116. N.° 31688-3021.

Iren e *Nuglitsch* in Vienna: sapone a foggia d'iride trasparente e per uso di toeletta privilegiato il 30 luglio 1832.

Per fabbricare questa qualità di sapone si prendono 25 libbre di grasso purgato di manzo, 12 1/2 libbre di lisciva corrosiva di natron del peso specifico di 1340 e 8 lotti di lisciva di alcali del peso specifico di 1415. La lisciva di alcali rende il sapone più morbido che il solo natron puro. Per fabbricare il sapone trasparente d'iride gl'inventori si servono del seguente metodo: alcuni pezzi di sapone colorito vengono tagliati in parti eguali, spargendovi dello spirito di vino sulla superficie dei medesimi, indi si collocano l'uno sopra l'altro per farli asciugare. In tal guisa nàsce il colorito a foggia d'iride. Si possono introdurre anche nell'interno del sapone de' ghirigori di nomi e di segni.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 117. N.° 31688-3021.

Brun Isidoro e *Bertarolli Giuseppe* in Mantova: metodo di dare la colla alla pasta di carta quando è ancora nella botte privilegiato il 4 settembre 1828.

La pasta preparata senza calce viene decomposta da una soluzione di 20 libbre di acqua tiepida e di 20

libbre di farina asciutta di pomi di terra inumidita con 25 libbre d'acqua. Tutta la massa viene cotta in dieci minuti, e prima di farne uso per la fabbricazione della carta si aggiunge un fluido di 100 libbre d'acqua tiepida, di 3 libbre di cera bianca raschiata e di 1 libbra di cremor di tartaro. Per impedire che un foglio di carta si attacchi all'altro gl'inventori si servono di una soluzione leggiere di sapone puro, la quale si unisce alla pasta prima di attignerla onde ridurla in fogli di carta.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 118. N.° 31688-3021.

Campana Pietro ed *Andrea* di Bergamo: metodo di lavorare il cascame di seta privilegiato il 13 gennajo 1826.

Questi cascami vengono pareggiati, indi immersi nell'acqua calda, e poi lavati e filati.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 119. N.° 31688-3021.

Marelli Luigi in Milano: conduttori elettrici privilegiati il 14 aprile 1826.

Siccome giusta l'esperienza dell'inventore il filo di ferro bene stagnato è ottimo conduttore della materia elettrica, così propone egli di servirsi di questo filo di ferro pei parafulmini.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 120. N.° 31688-3021.

Rzabek Anna a Strakonitz in Boemia: miglioramenti nella fabbricazione dei cappelli di paglia privilegiati l'8 gennajo 1829.

L'inventrice per la fabbricazione di tali cappelli si serve della paglia di segale finissima cresciuta sopra alcuni monti nel circolo di Prachin: questa paglia è dapprima immersa in una lisciva di potassa, indi nel latte tepido, e finalmente si espone al solfo come è di uso. Trattandosi dell'intreccio, si passa l'estremità del gambo non già per la macchina come per lo passato e sotto il gambo vicino, ma mediante un maneggio particolare sotto cinque gambi, per cui deve il cappello acquistare maggior durevolezza. L'inventrice si serve degli apparecchi simili alla macchina per far cordonieri o galloni.

(Dispaccio aulico 6 settembre 1834, n.° 22936-1867.)

N.° 121. N.° 34295-3263.

Winkelmann Nicola e *figlio* in Vienna: miglioramenti intorno alle ombrelle privilegiati il 15 marzo 1825.

Questi miglioramenti riguardano due oggetti, 1.° le forche di cerniere e di rebbj delle ombrelle e parapioggia fabbricate di filo di ferro quadrato e stagnate; 2.° una molla migliorata che assicura contro i colpi di vento e richiede meno spazio. L'intaglio nelle forche si effettua mediante una ruota d'acciajo con denti, il cui movimento è prodotto da una specie di torno degli oriuolai. La molla ha la forma di un'animella ed è fornita da una parte di un pinolo che stendendo l'ombrella salta nel buco corrispondente del manico.

(Dispaccio aulico 25 settembre 1834, n.° 24321-1975.)

N.° 122. N.° 34295-3263.

Haidinger Eugenio Rodolfo ad Elbogen in Boemia: miglioramento nella fabbricazione delle porcellane, della terraglia e di altri vasellami di terra privilegiato il 14 marzo 1829.

La massa destinata a fabbricarne vasellami viene nello stato di pasta introdotta entro forme di gesso, ove rimane finchè per la qualità assorbente del gesso ha preso la sua forma. La massa superflua è versata fuori, ed il getto che rimane viene lavorato nel modo consueto. Questo processo facilita specialmente la fabbricazione de' vasellami grandi.

(Dispaccio aulico 25 settembre 1834, n.° 24321-1975.)

N.° 123. N.° 34295-3263.

Braun Giacomo in Praga: metodo di fabbricare il sale di saturno privilegiato il 27 febbrajo 1832.

Si fabbrica l'aceto di pomi di terra immergendovi la richiesta quantità di litargirio, si fa bollire insieme, indi si cristallizza la soluzione svaporata.

(Dispaccio aulico 25 settembre 1834, n.° 24321-1975.)

N.° 124. N.° 34295-3263.

Gartner Giuseppe in Praga: miglioramento al fortepiano privilegiato il 24 gennajo 1829.

Questo miglioramento risguarda il tocco de' martelli nei fortepiani a tavola contro le punte del piccolo ponticello e precisamente per mezzo delle due ottave di

soprano coll'apparecchio di un listello messo in combinazione con una lastra di ferro, al di cui lato inferiore trovansi le punte suddette.

(Dispaccio aulico 25 settembre 1834, n.° 24321-1975.)

N.° 125. N.° 34295-3263.

Bauer Lodovico Venceslao in Vienna: apparecchio di refrigerazione per distillare privilegiato il 21 dicembre 1833.

Questo apparecchio ha varj tubi verticali che si trovano in relazione fra di loro e sono collocati nell'acqua. Dalla parte inferiore di questi tubi vi ha un tubo emissario comune fornito di chiave e di una prolungazione a foggia di leva. Per mezzo di questa costruzione si suole impedire l'uscita di vapori non condensati. „

(Dispaccio aulico 25 settembre 1834, n.° 24321-1975.)

N.° 126. N.° 36460-3494.

Goll Gio. Giacomo in Zurigo: miglioramenti intorno agli stromenti di clavicembalo privilegiati il 23 giugno 1822.

Questo miglioramento consiste 1.° in una cassa armonica situata al disopra delle corde; 2.° nella costruzione di un meccanismo di martelli di tal natura che la battuta si eseguisce dal basso in alto, ed il suono prende la sua direzione verso la cassa armonica; 3.° nella combinazione particolare della cassa armonica

coll' anima; 4.° in una specie singolare di smazzatura ove il salterello riposa sopra una leva con braccia disuguali, delle quali l' uno è messo in movimento per mezzo della tangente del tasto.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1834, n.° 26821-2164.)

N.° 127. N.° 36460-3494.

Sigmund Guglielmo: miglioramento nella macchina atta a lavorare panni e stoffe di lana privilegiato il 7 maggio 1829.

Questa macchina è composta di tre cilindri situati l' uno sopra l' altro; quello di mezzo viene toccato da un cilindro a spazzola. Tutti questi cilindri si trovano entro una cassa di legno riempita di acqua. Il panno o le stoffe di lana passano pei cilindri, e col mezzo della compressione de' medesimi e del cilindro a spazzola vengono le medesime nettate dall' immondizia. Una ruota lateralmente collocata comunica l' impulso e muove i cilindri suaccennati.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1834, n.° 26821-2164.)

N.° 128. N.° 36460-3494.

Tunner Pietro a Surnach nella Stiria: nuovo metodo di ridurre il legno in carbone privilegiato il 23 gennajo 1828.

La parte essenziale di questo metodo consiste nell' applicazione di un tubo di ferro fuso fatto a foggia

di cono e situato al di sopra di una gratella in mezzo alla catasta, facendo del fuoco entro questo tubo, la legna collocatavi intorno si carbonizza, ed il processo di carbonizzazione deve perciò riuscire più uniforme e più presto.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1834, n.° 26821–2164.)

N.° 129. N.° 36460–3494.

Fischer Cristiano e *Reichenbach Cristoforo* a Pirkenhammer in Boemia: metodo di trasportare delle stampe ed incisioni in rame sulla porcellana privilegiato il 23 maggio 1829.

Si tira dapprima dal rame inciso una copia sulla carta senza colla dandole una mano di sapone, e prima che asciughi il colore si pone la stampa dal lato del colore sugli oggetti di porcellana già stati roventati, indi si comprime e si stropiccia bene la carta con una pezza di lana contro il vasellame, e si bagna di acqua per levarne i pezzetti di carta, restando la parte del colore attaccata alla porcellana. La vernice contenuta nel colore è distrutta da un leggier fuoco di bragia, ed in seguito si dà al vasellame la vernice secondo il solito.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1834, n.° 26821–2164.)

N.° 130. N.° 36460–3494.

Zeintlinger Giovanni ad Eppenstein nella Stiria: miglioramento nella fabbricazione dell' acciajo purgato privilegiato il 7 giugno 1830.

L'inventore in vece de' martelli soliti dell'uniforme peso di 150 libbre si serve di martelli di diverso peso, cioè di 80 sino a 250 libbre a misura della grossezza delle stanghe. Il medesimo raccomanda anche di far uso di due fuochi diversi, cioè di uno più forte e di un altro più debole, per cui si risparmiano de' combustibili, e l' acciajo riesce migliore.

(Dispaccio aulico 20 ottobre 1834, n.° 26821-2164.)

N.° 131. N.° 38458-3676.

Garnier Andrea in Presburgo: cappelli di seta impermeabili privilegiati il 21 febbrajo 1832.

Il patentato fabbricando i cappelli di seta si serve di tela o di taffettà incerato, che attacca con un composto impermeabile, in vece di servirsi della pasta di farina.

(Dispaccio aulico 9 novembre 1834, n.° 28583-2293.)

N.° 132. N.° 38458-3676.

Hoinigg I. H.-in Grätz: lanterne di nuova invenzione privilegiate il 1.° giugno 1831.

Queste lanterne, che servono per illuminare le strade, hanno la seguente costruzione essenziale, cioè 1.° il cappello della lanterna è di latta, di un pezzo e di forma a foggia di conchiglia; 2.° il coperchio di vetro, il quale rinchiude la lampada, assomiglia ad un cono troncato, per cui riesce più facile il pulirlo; 3.° lo sportello di vetro situato alla parte inferiore presenta il vantaggio che il fondo della lanterna non produce alcun' ombra

sulla terra; 4.° il riflesso di ottone ha l'aspetto di un mezzo cono troncato, è inargentato da un lato, ed ha alle due pareti delle aggiunte a guisa d'imbuto. Perchè la lampada non goccioli vi è applicato in luogo della vite un verricello cuneiforme per rialzare e ribassare lo stoppino.

(Dispaccio aulico 9 novembre 1834, n.° 28583-2293.)

N.° 133. N.° 38458-3676.

Probst Ottone in Grätz: carrozza meccanica privilegiata il 10 maggio 1832.

La costruzione di questa carrozza consiste in un meccanismo di ruote cui vien dato l'impulso per mezzo di leve, essendo il punto di gravità della carrozza al disotto dell'asse delle ruote. L'inventore è dell'opinione che facendo le ruote alte si faciliti il movimento. La direzione della carrozza ha luogo spingendo innanzi nell'interno della medesima delle ruote cuneiformi, per cui la ruota diritta e la sinistra si muovono più velocemente, e così la carrozza. In vece delle lanterne per chiarire la via vi sono dei globi di vetro attaccati tutti all'intorno come un circolo, e che debbono spandere maggior lume.

(Dispaccio aulico 9 novembre 1834, n.° 28583-2293.)

N.° 134. N.° 38458-3676.

Sodan Matteo e *Di Dirnbeck* nobile *Giuseppe* in Grätz: miglioramento nella fabbricazione dello spodio privilegiato il 12 dicembre 1832.

Le ossa degli animali già state cotte vengono esposte durante due ore ad un calore debole entro recipienti chiusi di terra o di ghisa, e vi si aumenta il calore finchè in vece del gas ammoniaco si sviluppa il gas acido carbonico. Ultimata la carbonizzazione, si chiude il forno da tutti i lati per separarne l'aria atmosferica e per impedire che lo spodio diventi bianco. Indi si spegne lo spodio coll'acqua e si colloca nelle botti chiuse secondo il solito.

(Dispaccio aulico 9 novembre 1834, n.° 28583-2293.)

N.° 135. N.° 38458-3676.

Pack Giuseppe in Grätz: miglioramento all'apparecchio per far la birra privilegiato il 14 dicembre 1826.

Entro una caldaja fornita di coperchio ben serrato si versa dell'acqua, la quale per mezzo della compressione dei vapori è condotta entro un tubo di comunicazione dal fondo all'alto nella caldaja vicina ed aperta, entro la quale trovasi l'orzo tallito. La mischia è poi ricondotta nella prima caldaja, in cui si termina la cottura della birra aggiungendovi del luppolo.

(Dispaccio aulico 9 novembre 1834, n.° 28583-2293.)

MILANO, DALL'IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell'anno 1834, *divisa in due volumi.*

AB = AC	Volume.	Parte.	Pagina.
Abbiati di Como	I	2	169
Abiti da uomo: miglioramento del metodo di farli, riparando alla penetrazione del sudore: priv. per anni cinque ad Haslinger Giovanni	»	»	144
— Altro miglioramento nella fabbricazione: privilegio prorogato per un altro anno a favore di Schwarte Corrado	»	»	148
— Metodo per tagliarli: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; eserc. dichiarato comune	»	»	166
— Altro miglioramento nella fabbricazione: privilegio prorogato per un altro anno a favore di Kuhn Augusto	II	2	282
— così detti geometrici di un sol pezzo comprese le maniche: invenzione e miglioramento: privilegio per tre anni a favore di Lazarowitsch Giovanni	»	»	285
— all' orientale: proroga per un altro anno del privilegio di Baumann Ignazio	I	2	148
— all' ungherese: invenzione di farli in guisa che non è necessario di sbottonare il dolman	II	2	270
Accademia teresiana: studenti licenziati da questa o da altri convitti di educazione: norme in riguardo alle domande loro per essere ammessi in qualunque stabilimento	I	2	54
Acciajo: metodo di fabbricarlo per mezzo della cementazione, d'indurirlo e di pulirlo: privil. estinto: descriz. dell'essenza; esercizio comune	II	2	308

AC = AG	Vol.	Part.	Pag.
Acciajo e crogiuoli: privilegio estinto: descriz. dell' essenza; esercizio comune	II	2	317
— purgato: miglioramento nella fabbricazione: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	326
Acqua odorosa aromatica: invenzione: privilegio per anni cinque a Rosemberg Giovanni Battista e comp.	I	2	150
— di Vienna per uso di tavoletta: privilegio estinto: descriz. dell' essenza; eserc. comune.	»	»	177
— per distruggere le cimici: privilegio per un anno a Viray Giovanni	II	2	277
Acquavite: invenzione intorno alla costruzione degli apparecchi per distillarla: privilegio per cinque anni a favore di Czerny Nicola Gio.	»	»	288
Acque minerali: il diritto dell' artificiale composizione di acque minerali in coloro cui già fu concesso in Lombardia dura fino alla loro morte. È però loro proibito di dare alle medesime la denominazione di acque minerali naturali	I	2	23
— contenenti del ferro: ritrovato di spedirle in paesi rimotissimi senza che depongano il ferro stesso: privilegio per altri dieci anni a favore di Hecht Giuseppe	»	»	136
— artificiali: indicazione delle dieci specie di cui è tollerata la fabbricazione fino alla morte dei concessionarj colle contrapposte nuove rispettive denominazioni	II	2	195
— salate provenienti dalla confezione dei gelati, dei formaggi, ecc. V. *Sale*.			
Adler Valentino calzolajo in Vienna	»	»	268
Affini. V. *Affinità*.			
Affinita'. V. *Parentela*.			
Affrancazione (rinuncia al diritto di) nei contratti di vendite enfiteutiche. V. *Alienazioni, ecc.*			
Agente o sensale di borsa: in caso di fallimento cessa dall'esercizio effettivo delle sue incumbenze	»	»	251

AG = AL	Vol.	Part.	Pag.
Agente o sensale di borsa: il suo licenziamento spetta al governo	II	2	251
— Il deposito di cauzione viene passato alla massa concorsuale per distribuirsi ai creditori in quella parte soltanto che non è assorbita da titoli speciali	»	»	»
Agenti aulici di guerra: d'ora innanzi non ne saranno più nominati di nuovi. Restano però conservati nell'esercizio delle relative incumbenze quelli che ne sono attualmente in possesso	II	1	129
— pubblici normalmente autorizzati: sono sostituiti nel territorio della linea militare soggetto ai comandi militari, eccettuati quelli d'Ungheria, di Transilvania e del confine militare, agli agenti aulici di guerra per trattare gli affari delle parti	»	»	»
— Degli esami e della concessione. Del riclamo in caso di denegata concessione. Dell' obbligo di assumere *gratis* la tutela e curatela delle persone bisognose	»	»	»
— Sono conservate le discipline in corso pel posto di agente nel confine militare	»	»	»
— È soppresso l'istituto degli agenti aulici e sono ad essi sostituiti degli agenti pubblici formalmente autorizzati a trattare affari privati. Requisiti per ottenere il diritto a pubblica agenzia in affari privati e ad aprire *bureaux* di ragguaglio. Competenze dei medesimi.	I	1	19
— comunali. V. *Sostituti ai deputati.*			
— e cursori comunali: non hanno diritto a trattamento normale	I	2	8
Aggiunti presso le preture urbane: competenze per diete e spese di viaggio. V. *Impiegati.*			
Alcali estratto dalla lisciva: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	173
— acido arsenioso per le tintorie tratto da miniere di nicolo e di cobalto: priv. per cinque anni a Batka Gio. Battista	II	2	261

AL = AP	Vol.	Part.	Pag.
Alienazioni enfiteutiche di beni spettanti ad istituti di beneficenza, di culto e d'istruzione pubblica da aver luogo col mezzo d'asta pubblica. Nei relativi contratti verrà aggiunta la condizione di rinuncia al diritto d'affrancazione, ed escluso il patto della riscossione de' canoni col privilegio fiscale	I	2	100
Allembach Ernesto. V. *Szei Samuele.*			
Alloggi militari: debb' essere pagato dall'erario militare tanto pel passato che per l'avvenire il carantano d'alloggio pei gendarmi che pernottano fuori del comune di loro stazione. . .	II	2	206
Alunni (gli) di concetto e gli ascoltanti non potranno d'ora innanzi conseguire l'*adjutum* qualora posseggano una rendita annua maggiore dell'*adjutum* medesimo, sia che loro provenga da sostanza propria o da altre fonti.	I	2	42
Ambasciate. V. *Ambasciatori.*			
Ambasciatori: della giurisdizione cui soggiaciono gl'individui di basso servigio di un ambasciatore, i quali sono sudditi immediati dello stato cui esso appartiene	I	1	23
Amministrazioni comunali. V. *Deputati. Sostituti.*			
Ancillo Giuseppe di Venezia	I	2	127
Andreoli fratelli Faustino e Luigi di Toscolano, provincia di Brescia	»	»	190
Andreozzi Giuseppe.	»	»	149
Angeli Antonio e Pfemdmayer Serafino di Vienna	»	»	186
Animali infermi: per la cura di essi trovasi aperto un apposito spedale presso l'istituto veterinario in Milano.	II	1	137
— In detto istituto si fanno anche consulte per gli animali ammalati, ed esami e giudizj sul loro valore e sulle loro qualità	»	»	»
Appalti: capitoli normali da osservarsi nei contratti di appalto delle ricevitorie comunali. V. *Ricevitorie.*			
Apparecchi a vapore: miglioramenti intorno al modo di produrre il vapore.	II	2	277

AP = AR	Vol.	Part.	Pag.
Appel Ignazio di Brünn	I	2	190
Aratro di Beatson: miglioramenti: priv. estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune. . .	»	»	165
Argilla: apparecchi per purgarla e mischiarla con altri materiali atti a fabbricar pentole: privil. est.: descriz. dell'essenza; eser. com. .	»	»	167
— V. *Massa. Pentole.*			
Armi proibite: disposizioni di legge per la procedura nelle contravvenzioni alla sovrana risoluzione 18 gennajo 1818 contro le armi proibite	I	1	17
— Le contravvenzioni vengono prescritte secondo le determinazioni generali portate dalla sovrana risoluzione del 16 marzo 1833 entro il termine di tre mesi	»	»	»
— Concorrendo le contravvenzioni con un delitto, ne viene sospesa la prescrizione coll' incamminamento della procedura criminale . . .	»	»	»
— Come debbono interpretarsi le disposizioni della sovrana patente 18 gennajo 1818 risguardanti l'immediato possesso ed uso delle armi proibite	II	2	224
— È applicabile anche ai casi di delazione di armi comuni da fuoco il decreto aulico 23 gennajo 1833	»	»	»
— e strumenti insidiosi: è pubblicato il regolamento sul commercio di tali oggetti	I	2	107
— di percussione: miglioramento: privilegio per anni tre a favore di Zailler Giuseppe di Vienna .	»	»	147
— V. *Capsule.*			
— da fuoco consuete: invenzione di trasformare le armi tanto civili che militari in modo che non occorra più di mettere la polvere nello scodellino: privilegio per anni tre a Zailler Giuseppe	II	2	294
Armonica chinese migliorata: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune . .	I	2	188
Arnesi per iscrivere e disegnare: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; eserc. com. .	»	»	170

AR = AU	Vol.	Part.	Pag.
Arretrati d'imposte o di diritti finanziarj: come si procede all'esazione. V. *Interessi di mora.*			
Arrolati volontarj o forzati nella leva militare 1834 da bonificarsi ai comuni. V. *Leva militare.*			
Arte della scherma. V. *Scherma.*			
Arti e commercio. V. *Contributo d'arti e commercio. Tassa.*			
Artigiani. V. *Garzoni artigiani.*			
Artigiano militare. V. *Supplenti.*			
Artisti: patenti di privilegio accordate ad artisti. V. *Patenti di privilegio.*			
Ascoltanti. V. *Alunni di concetto.*			
Aspiranti alle cattedre di teologia. V. *Cattedre.*			
— agli studj superiori di matematica. V. *Studj.*			
Assegni di grazia in via di sussidio agli orfani militari. V. *Orfani militari.*			
Assenti. Le multe imposte dalla sovrana patente 24 marzo 1834 agl' illegalmente assenti cedono in vantaggio del fondo locale de' poveri nei luoghi di domicilio del trasgressore, e la procedura a tale riguardo è quella per le multe di polizia.	I	2	94
Aste pubbliche per alienazioni enfiteutiche di beni spettanti ad istituti di culto. V. *Alienazioni enfiteutiche.*			
— per vendita di fondi comunali. V. *Comuni. Deputati.*			
Attestati od assolutorio da prodursi dagli studenti nel loro passaggio agli studj filosofici. V. *Studj filosofici.*			
— medici. V. *Certificati.*			
— di moralità. V. *Certificati.*			
— di nascita dei figli illegittimi. V. *Fedi battesimali.*			
— di sudditanza. V. *Certificati.*			
Aupeka Caterina mercantessa d'abiti e Dworzack Francesco di Praga	»	»	152
Autorita' comunali: norme per esse e pei parrochi nel rilascio dei certificati di carattere e di moralità. V. *Certificati.*			

BA	Vol.	Part.	Pag.
Badstuber Nicola boemo	I	2	111
Bagni: apparecchio usitato nei bagni a pioggia finissima: miglioramento: privilegio per due anni a Schneider Carlo Lodovico Werner .	II	2	264
— Invenzione di recipienti di varie forme, i quali nuotano sull' acqua: privilegio per anni cinque a Rinna Tomaso D.°	I	2	120
Barandon A. F. e comp. negozianti, rappresentati da Reyer e Schlik di Vienna	»	»	126
Barche a vapore destinate a navigare per mare: come si procede nei casi in cui vengono chiesti dei privilegi esclusivi per la costruzione delle medesime	I	1	28
— sopra canali, lagune, fiumi, ecc.: macchina per dirigerle con maggiore facilità e sicurezza: invenzione: privilegio per un anno a Pusinich Lodovico	I	2	144
Barozzi (di) Sebastiano Antonio di Venezia . .	»	»	153
Detto	II	2	275
Barre e vetture di condotta. V. *Carri.*			
Bassorilievi, medaglie, ecc.: invenzione di trasportare simili lavori: privilegio per due anni a Höfel Biagio	»	»	286
Bastimenti a vapore ed in genere per la navigazione di mare: miglioramenti nella costruzione per renderli più leggieri e più durevoli .	»	»	269
Bastoni di nuova invenzione pei fumatori di tabacco: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	174
Batka Giovanni Battista di Praga	II	2	261
Battesimo. V. *Fedi battesimali.*			
Bauer Lodovico Venceslao di Vienna	I	2	126
Detto	»	»	153
Detto	II	2	324
Bauman Ignazio	I	2	148
Baviera: soltanto dai sudditi austriaci obbligati al servizio militare ed emigranti nella Baviera che non avranno oltrepassata l' età di 23 anni sarà pagata la tassa di reluizione	II	2	201

BA = BI	Vol.	Part.	Pag.
Bayer Giovanni Giorgio di Hermannstadt	II	2	309
Becker Augusto	»	»	283
Beetz Federico di Vienna	»	»	274
Bekh (di) Giuseppe Adolfo fabbricatore di cappelli di paglia a Grätz	I	2	128
Detto	II	2	281
Beneficenza pubblica: le multe caricate agli illegalmente assenti sono assegnate al fondo locale de' poveri	I	2	94
— Vendita all' asta de' beni spettanti ad istituti di culto. V. *Alienazioni enfiteutiche.*			
Berna nella Svizzera. V. *Garzoni artigiani.*			
Berrette e cappelli: fabbricazione migliorata: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	174
Bertarolli Giuseppe di Mantova. V. *Brun Isidoro.*			
Bertini, Brenta e comp. di Milano (ditta). V. *Rezzonico Antonio.*			
Bertlef Michele Andrea di Vienna.	II	2	302
Berwert Francesco di Vienna	»	»	311
Beyschowetz Anna di Praga	»	»	284
Biacca: invenzione di fabbricarla più semplice e più vantaggiosa: privilegio per quindici anni a favore di Harrison Tomaso	»	»	297
— Nuovo metodo di fabbricarla: priv. estinto: descriz. dell' essenza; eserc. com.	»	»	308
Biancheria: inchiostro per marcarla. V. *Inchiostro.*			
Bigliardi: invenzione di fabbricare bigliardi a catene con bande puramente elastiche: priv. per anni tre a Zizula Giovanni	I	2	143
— V. *Palle da bigliardo.*			
Biondek Michele di Baden	»	»	118
Detto	II	2	300
Birra: apparecchi di fabbricazione migliorati: priv. est.: descriz. dell' essenza; eserc. com. .	I	2	161
— Apparato refrigerante per la birra: invenzione: privilegio per cinque anni a Scholl Francesco e Buschan Andrea	II	2	274

BI = BR	Vol.	Part.	Pag.
Birra: miglioramento nella fabbricazione: privilegio di Pack Giuseppe annullato pel non eseguito pagamento delle tasse	II	2	282
— Apparecchio di fabbricazione migliorato: priv. est.: descriz. dell'essenza; eser. com.	»	»	329
Blangg (di) Lodovico Enrico di Vienna	I	2	134
Detto. V. *Breton Giuseppe, Evans Luigia.*			
Boemia. V. *Obbligazioni degli stati della Boemia.*			
Böhm Vincenzo, Fischer Giuseppe, Diedeck Antonio e Holzhaner Giuseppe, cessionarj di Schuster I. G. di Vienna	II	2	299
Bollette originarie che coprono le merci contemplate dall' art. 9 della notificazione 20 novembre 1828: riduzione dei termini per la validità delle medesime. V. *Merci.*			
Bollo carta: l'obbligo del bollo per una dichiarazione scritta si estende anche alle lettere . .	II	1	167
Bongai Domenico di Vienna	II	2	270
Bordi di carta d'oro o d'argento e degli ornamenti: miglioramento di fabbricazione: priv. est.: descriz. dell'essenza; eserc. com.	I	2	157
Borsa. V. *Agente di borsa. Fallimento.*			
— da pallini: miglioramento di tutte le tre parti della medesima: privilegio per due anni a favore di Müller Ignazio.	»	»	137
Boschi. V. *Legna caduta in confisca per contravvenzione al regolamento sui boschi.*			
Bottoni di corno d' osso e di madreperla: metodo di fabbricazione migliorato: priv. est.: descrizione dell'essenza; esercizio comune . .	»	»	161
Bougies cyrogènes o candele di nuova sorta: invenzione: proroga per un anno del privilegio di Breton Giuseppe	II	2	280
Bozzoli. V. *Cascami.*			
Braun Giacomo di Praga	»	»	323
Brevillier Carlo Guglielmo di Vienna	I	2	176
Breton Giuseppe cessionario di Blangy Enrico di Milano	II	2	280
Brey Gaetano ingegnere architetto in Milano . .	»	»	257

BR = CA	Vol.	Part.	Pag.
Britchard Giuseppe di Vienna	II	2	269
Brun Isidoro e Bertarolli Giuseppe	»	»	320
Brux Giuseppe. V. *Warbollan Bernardo.*			
Buchmüller Giuseppe di Vienna	I	2	184
Buschan Andrea. V. *Scholl Francesco.*			
Buschmann Odoardo di Berlino	II	2	283
Bussole delle ruote: miglioramento: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; eserc. com.	I	2	188
Busti e corsetti. V. *Corsetti.*			
Butschek Bernardo cappellajo a Brünn	»	»	129
Büttner Andrea	»	»	135
Caccia: invenzione e miglioramento di varj oggetti da caccia: proroga per altri due anni del privilegio di Beetz Federico	II	2	274
Caffè: invenzione di farlo più puro e con più prestezza: priv. per anni cinque a Messerer Andrea	I	2	150
— Nuova macchina per fare il caffè	»	»	144
— (macina da) migliorata: privilegio per anni tre a favore di Bohn Alberto	»	»	145
— Macchina per macinarlo: miglioramento: priv. est.: descriz. dell'essenza; eserc. comune.	II	2	311
Caldaje a vapore per riscaldare l'acqua nelle filande: priv. estinto: descriz. dell'essenza; esercizio comune	I	2	175
— Miglioramento: privilegio per anni quindici a Verheyen Melchiorre rappresentato da Sonnleithner Giuseppe	II	2	271
— d'acquavite: miglioramenti: priv. estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	I	2	180
Calzatura mediante taffettà, e stoffe fine di lana per conservare il piede asciutto: privilegio per anni tre ad Adler Valentino	II	2	268
Campana Pietro ed Andrea di Bergamo	»	»	321
Canapa: macchina per raffinarla: priv. estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	I	2	191
— e lino (cascami di). V. *Filato.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
Candele: fabbricazione migliorata: priv. prorogato per due anni a favore di Schlesinger Emanuele	I	2	147
— Macchina mediante la quale si formano con una sola compressione tutte le specie di candele: privilegio per cinque anni a Mastalier Antonio	II	2	265
— da argand di sego e cera: invenzione: proroga per altri cinque anni del privilegio ceduto da Hueber Francesco ad Hannel Odoardo	»	»	273
— Apparecchio di fabbricazione migliorato: priv. per due anni a Schleindl Giuseppe	»	»	279
— dette *bougies cyrogènes*: nuova specie: proroga per un anno del privilegio da Breton Giuseppe ceduto a Blangy Luigi Enrico	»	»	280
— vuote e stoppini per le lampade ad argand: invenzione: priv. prorogato per anni cinque a favore di Böhm Vincenzo e comp.	»	»	299
— di cera. V. *Stoppini. Cannello.*			
Candellieri ad olio: nuova specie: invenzione e miglioramento: priv. per due anni a Machtz e comp.	»	»	290
Canne refrigeranti per le pipe da tabacco dette *Wiener Rohren*: miglioramento: privilegio per anni cinque a Rappoldt Giuseppe	»	»	260
— da pipa. V. *Ciliegio selvatico.*			
Cannello ad uso di candele: invenzione: priv. per un anno a Nerb Adamo	I	2	130
Cannoncini delle penne. V. *Penne.*			
Cantone di Berna. V. *Berna.*			
Capelli: rimesse di capelli per uso delle donne: miglioramento nella formazione: priv. per un anno a Romagnolo Giuseppe	II	2	277
Capitali dell'antico debito dello stato. V. *Debito pubblico. Obbligazioni della regia camera aulica d'Ungheria.*			
— erariali degli stati della Carinzia, ecc. V. *Obbligazioni.*			
Cappe. V. *Cappelli di feltro.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
Cappelli di felpa resistenti all'acqua: invenzione e miglioramento: priv. per un altro anno a favore di Bekh Giuseppe Adolfo	I	2	128
— di feltro: apparecchio per dare il nero e renderli lucenti: invenzione: priv. per anni tre a Butschek Bernardo	»	»	129
— di feltro e seta: apparecchio migliorato: priv. per un altro anno a favore di Büttner Andrea.	»	»	135
— di feltro di nuova foggia: priv. per un anno a Flebus Giacomo	»	»	151
— di feltro e seta: miglioramento: priv. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune	»	»	158
— e berrette: miglioramento nella fabbricazione: priv. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. com	»	»	174
— resi più durevoli dall' unione di una stoffa tessuta: fabbricazione migliorata: privilegio per anni tre ad Ulbricht Venceslao	II	2	257
— di seta: fabbricazione migliorata: privilegio ceduto per un anno a Schmidt Antonio da Flebus Giacomo.	»	»	267
— di feltro: invenzione di una nuova specie: proroga di un anno del privil. di Flebus Giacomo .	»	»	275
— e cappe: proroga di tre anni del privilegio di Wanig Giuseppe.	»	»	»
— di felpa: miglioramento: priv. di Garnier Andrea cessionario di Bekh Adolfo.	»	»	281
— di paglia: fabbricazione migliorata: priv. di Rzabek Anna dich. est.: descriz. dell'essenza; esercizio comune	»	»	322
— di seta impermeabili: priv. di Garnier Andrea dich. estinto; eserc. comune	»	»	327
Capsule chimiche per le armi di percussione: miglioramento: priv. per anni cinque a favore di Barandon A. F.	I	2	126
— per armi a percussione: priv. est.: descriz. dell' essenza; eserc. comune.	»	»	160
— di rame: miglioramento nella fabbricazione: priv. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. com.	»	»	167
— V. *Armi da fuoco.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
Carbone: nuovo metodo di ridurre il legno in carbone: priv. di Janner Pietro dich. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune	II	2	325
Cardo da strazza. V. *Pettine.*			
Carinzia: capitali erariali degli stati della Carinzia, ecc. V. *Obbligazioni.*			
Carniola. V. *Carinzia.*			
Carrettieri, vetturali, ecc.: sono tenuti cedere la mano e lasciar libero il passo alle diligenze pubbliche	I	2	29
Carri, vetture di condotta e barre: dal 1.° giugno 1834 in avanti dovranno portare impresso in luogo visibile il nome della ditta per conto della quale esercitano i trasporti ed il luogo del suo domicilio; contro i contravventori, proprietarj o condottieri si procederà a termini del tit. VIII del regolamento 23 agosto 1810	»	»	»
— Nuova sorta: privilegio di Probst Ottone annullato pel non eseguito pagamento delle tasse	II	2	281
Carrozza meccanica: privilegio di Probst Ottone dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	328
Carrozze con molle a giro che tolgono qualunque urto: invenzione: privilegio per anni cinque a Lieber Ignazio.	»	»	263
Carta trasparente di nuova qualità per dilucidare simile a quella di Francia: privilegio per due anni a Kleyle Carlo	I	2	140
— di paglia: processo nella fabbricazione: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	185
— Miglioramento del cilindro all'olandese nella fabbrica della carta: privilegio per anni cinque ad Hösch Francesco	II	2	270
— e cartoni tratti dal giunco comune: invenzione e miglioramento: privilegio di Heimann Sofia per anni cinque	»	»	287
— per tappezzerie V. *Tappezzerie.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
Carta (la) bollata di cui vengono provvedute le prime istanze giudiziarie dalle imperiali regie intendenze di finanza è unicamente destinata alle spedizioni d'ufficio soggette a bollo	I	2	89
— per tutti gli atti che si assumono presenti le parti dev' essere fornita dalle medesime, salvo il caso a queste di assoluta impossibilità.	»	»	»
— V. *Sigilli di carta.*			
— bollata. V. *Bollo-carta.*			
Carte (nuova specie di) da giuoco denominate *Komet-Karten* di Vienna, portanti soltanto un quadro, un fiore, ecc.: invenzione: priv. per due anni a favore di Uffenheimer I. G. .	»	»	113
Cartoni dal giunco. V. *Carta.*			
Cascami di seta: processo per filarli: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	171
— Metodo di lavorarli: privilegio di Campana Pietro ed Andrea dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	II	2	321
— V. *Macchina per pettinarli.*			
— di lino e canapa. V. *Filato.*			
Casper Giuseppe e Munck Giorgio	»	»	279
Casse camerali: in quali casi debbasi esigere cauzione dai sostituti agl' impiegati presso le casse camerali	»	»	234
— Nei casi di sostituzione con obbligo di cauzione dovranno scegliersi degl' impiegati già muniti di cauzione	»	»	»
— da oriuoli: miglioramento della macchina atta a rabescare casse e sfere d' oriuoli: privilegio per tre anni a Maire Luigi	I	2	124
— V. *Coperchi.*			
— e sfere d' oriuoli. V. *Oriuoli.*			
Castel Bonaventura di Monza. V. *Piccaluga Gaetano.*			
Cattedre di teologia: nelle proposte pel conferimento di cattedre negli stabilimenti pubblici di teologia si avrà un particolare riguardo			

CA = CH	Vol.	Part.	Pag.
al conseguito grado di dottore, e si darà a preferenza ad un dottore in parità di altre circostanze	I	2	75
Cattedre di teologia: norme pel professore provvisorio per conseguire la laurea entro il triennio	»	»	76
— Ai professori attuali non incumbe l'obbligo di farsi laureare	»	»	»
Cauzione da prestarsi dagl' ingegneri: come debba misurarsi	II	2	230
— Se siano tenuti ed in quali casi a prestare cauzione i sostituti agl' impiegati presso le casse camerali	»	»	235
— Il deposito (di) degli agenti di cambio falliti in che si converte. V. *Agente di cambio.*			
Cera da sigillare: miglioramenti nella fabbricazione: privilegio annullato per mancanza di novità a danno di Andreozzi Giuseppe . .	I	2	149
Cerchj di vetro per oriuoli: macchina per stamparli. V. *Oriuoli.*			
Cereghetti Francesco di Vienna	»	»	186
Certificati di moralità e di carattere: le autorità comunali ed i parrochi non ne rilasciano giammai a persone inquisite o condannate . .	»	»	71
— In tutti gli altri casi sarà indicato il titolo pel quale rilasciansi, e saranno brevi e precisi .	»	»	»
— di sudditanza austriaca per insinuazioni di crediti verso lo stato: dichiarazioni intorno al modo di rilasciarli	II	2	202
— parrocchiali (i) che si producono dalle vedove d'impiegati chiedenti il trattamento normale per provare di aver vissuto coi proprj mariti devono portare la conferma dell' autorità politica	»	»	241
— medici agli orfani militari per conseguire assegni di grazia o sussidj. V. *Orfani militari.*			
Charansonney Guglielmo Enrico di Milano . . .	I	2	174
Chiavi di nuova invenzione o viti per regolare i congegni a cilindro: privilegio di Rosthorn estinto: descriz. dell'essenza; esercizio com. .	»	»	191

CH = CI	Vol.	Part.	Pag.
Chiodi: meccanismo in tre parti onde fabbricare qualunque specie di chiodi: invenzione: privilegio per tre anni a Fletscher Matteo . .	I	2	112
— Miglioramento nella fabbricazione col mezzo di una macchina: privilegio di Schönburg principe, ecc.	»	»	148
— Altro miglioramento: privilegio a favore di Schmidt Filippo.	»	»	149
— Miglioramenti intorno alla macchina di fabbricarli: privilegio di Salmütter Giuseppe dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	II	2	319
Chirurghi di delegazione. V. *Medici.*			
— e medici veterinarj. V. *Veterinaria.*			
Chitarre denominate di Apollo: nuova specie: invenzione; privilegio per due anni a Sonkup Venceslao	»	»	295
Ciliegio selvatico: ritrovato e miglioramento di trapiantarlo nei campi coltivati e fabbricarne canne da pipa: privilegio per un anno a Biondek Michele	I	2	118
Cilindro all' olandese nella fabbrica delle carte: miglioramento: privilegio per anni cinque ad Hosch Francesco	II	2	270
Cimici: acqua per distruggerle: privilegio per un anno a Viray Giovanni	»	»	277
Ciniglie di seta: nuovo metodo di fabbricarle: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	184
Cioccolata vegeto-animale-osmazomica: fabbricazione: privilegio prorogato per anni cinque a favore di Ancillo Giuseppe	»	»	127
Citazione (editti di) degli emigrati da inserirsi nella gazzetta. V. *Emigrati.*			
Cittadinanza austriaca: dichiarazioni intorno al modo di rilasciare certificati di sudditanza austriaca per insinuazioni di crediti verso lo stato	II	2	202

CL = CO	Vol.	Part.	Pag.
Clavicembalo: miglioramento: privil. di Promberger Giovanni dichiarato estinto: descriz. dell' essenza; esercizio comune	I	2	171
— V. *Stromenti.*			
Clusole Giacomo. V. *Schweigert Venceslao.*			
Cochelet A. L. di Vienna	II	2	317
Colla alla carta: nuovo metodo di dare la colla alla carta mentre è ancora nella tina: privilegio di Brun Isidoro e comp. dichiar. est.: descr. dell' ess.; eserc. com.	»	»	320
Colleoni Antonio	I	2	136
Detto	II	2	316
Coloniali: riduzione dei termini di durata e validità delle bollette originarie di cui parla la notificazione governativa 20 novembre 1828 .	I	1	26
Colori: nuovo color verde: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune. . .	II	2	303
Comini Domenico di Villanova presso Brescia . .	I	2	183
Commercio (divieto del) delle armi e degli strumenti insidiosi: notificazione relativa.	»	»	107
— dei filati e delle manifatture di cotone. V. *Cotone.*			
— Tassa per l' esercizio delle arti e del commercio per l' anno 1835. V. *Contributo.*			
Competenza: continua ad esser ferma nelle preture la già conferita giurisdizione per la procedura nelle contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca.	II	2	221
Competenze (le) per diete e spese di viaggio degli aggiunti e degl' impiegati subalterni delle preture urbane sono eguali a quelle degl' impiegati in pari grado delle preture foresi . . .	I	2	52
— postali. V. *Franchigia postale.*			
Compressione (metodo di) per la carta da tappezzerie e pei bordi d' ogni specie: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; eserc. com. .	II	2	314
Comuni: come si provvede alla rappresentanza comunale nell' occasione in cui un deputato			

CO	Vol.	Part.	Pag.
od un suo parente concorre all' asta di vendita od alienazione a titolo enfiteutico di stabili di ragione comunale	I	2	85
Comuni: diritti ed attributi dei comuni aventi congregazione municipale	II	2	255
— Nella leva militare 1834 sono da bonificarsi ai comuni gl' individui loro appartenenti che fossero già entrati al servizio militare tanto volontariamente, quanto in via di arrolamento coattivo	I	1	30
— Sono tenuti al pagamento delle spese per la cura degli ammalati sifilitici indigenti	I	2	101
— Parimente alla somministrazione della paglia ai cavalli del militare in essi alloggiato, spettando loro la proprietà del letame	II	2	249
— V. *Amministrazioni comunali. Impiegati comunali.*			
Concorsi ad impieghi comunali. V. *Impieghi.*			
Condensatore nuovo: invenzione: priv. per un anno a favore di Bauer Lodovico Venceslao .	I	2	126
— ad uso degli apparati di distillazione: rinuncia spontanea di Bauer Venceslao al privilegio di un anno	»	»	153
Condottieri. V. *Conduttori.*			
Conduttori delle diligenze: come sono punite le contravvenzioni dei medesimi al divieto d' includere lettere private od altri oggetti nelle spedizioni postali	II	1	132
— di barre, carri, ecc. V. *Carrettieri.*			
— elettrici: invenzione di Marelli Luigi: priv. est.: desc. dell' ess.; eserc. comune	II	2	321
Congregazioni municipali di città anche non regie: godono delle prerogative ed attribuzioni loro accordate dalle leggi, potendo trattare i loro affari colle discipline tracciate nel regolamento pubblicato colla notificazione 12 aprile 1816	»	»	255
Conti: macchina con cui si fanno i conti in via di pratica chiamata scrigno aritmetico			

CO	Vol.	Part.	Pag.
mirabile: privilegio per anni cinque a Thiel Francesco	I	2	145
Contingente dei governi di Lombardia e di Venezia nella leva militare 1834. V. *Leva militare.*			
Contratti d' appalto delle ricevitorie comunali: capitoli normali da osservarsi. V. *Ricevitorie.*			
Contravventori al regolamento 23 agosto 1810. V. *Carri, ecc.*			
Contravvenzioni boschive: sono da rendersi ai proprietarj danneggiati le legne cadute in confisca per contravvenzione al regolamento sui boschi	»	»	70
— al divieto d' includere lettere private nei pieghi d' ufficio per parte degl' impiegati postali e conduttori delle diligenze come sono punite	II	1	132
— ai regolamenti sulla pesca. V. *Pesca. Procedura.*			
Contributo per l' esercizio delle arti e del commercio per l' anno 1835	»	»	135
Contribuzioni dirette per l' anno 1835. V. *Imposizioni.*			
Convenzione stabilita fra S. M. e le corti di Russia e Prussia per la reciproca consegna dei colpevoli di delitto di alto tradimento. Sovrana patente 4 gennajo 1834 portante la pubblicazione della convenzione suddetta	I	1	4
— tra le corti d' Austria e di Toscana per la reciproca consegna dei disertori e dei coscritti	II	1	149
Convitti di educazione: studenti espulsi; norme in riguardo alle domande di ammissione ad altri stabilimenti	I	2	54
Coperchi per le guarnizioni delle casse fusi di un sol pezzo: invenzione: privilegio per due anni a Steimlen Cristoforo	II	2	276
Coperte e *kotzen* di cotone e lana a colori ombreggiati: miglioramento del meccanismo di fabbricazione: privilegio per anni due a Stefsky Giuseppe	I	2	114

CO	Vol.	Part.	Pag.
Cordoncini: macchina per fabbricarli: privilegio estinto: descriz. dell'essenza; esercizio comune	I	2	166
Cordone sanitario. V. *Peste.*			
Cordoni e tessuti di gomma elastica. V. *Gomma elastica.*			
Corniari Marco Antonio, Montesanto Giuseppe e Meneghini Agostino di Padova	II	2	272
Cornici: macchina per fabbricarne varie parti: priv. est.: descriz. dell'essenza; eser. com. .	I	2	165
— denominate *mieromegas* da adattarsi ai quadri: privilegio per anni tre a Pölt Antonio. .	II	2	297
Corsetti e busti di un pezzo solo fabbricati con macchina: invenzione e miglioramento: priv. per cinque anni a Reithoffer Giovanni. .	I	2	123
Corte feudale. V. *Feudi.*			
Coscritti: è ammesso il rinvio di quei coscritti che sono marciati in vece dei refrattarj allorchè questi ultimi siano in qualsiasi tempo ritornati, presentati ed accettati al reggimento .	»	»	10
— Quelli che hanno presentati dei supplenti in modo fraudolento e proibito dalla legge, in conseguenza di tale delitto perdono il beneficio di farsi supplire, e dovranno adempire in persona gli obblighi della coscrizione militare	II	1	85
— V. *Leva militare. Supplenti.*			
— Disertori degli stati austriaci e di quelli di Toscana. V. *Disertori.*			
Coscrizione militare: norme per gli studenti colpiti dalla coscrizione militare	II	2	253
— V. *Coscritti.*			
Coserelle da giuoco ossia giocherelli da fanciulli: nuovo metodo di fabbricazione: privilegio di Wanig Giuseppe e Krause Carlo annullato per mancanza di novità	»	»	265
Costruzione dei ponti a stilate. V. *Ponti.*			
Cotone: regolamento intorno alle misure per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone	I	1	43

CO	Vol.	Part.	Pag.
Cotone: filatoi del cotone: acquisto del cotone pei filatoi	I	I	45
— Vendita di cotone per parte dei filatoi: spedizione di cotone greggio da un filatojo all' altro; quantità per la quale le bollette del cotone servono di giustificazione pel filatojo	»	»	46
— Tenuta dei registri della fabbrica: presentazione del registro delle vendite e dei prospetti giustificativi	»	»	47
— Ricevimento: restituzione dei registri di vendita: commercio con filati di cotone stranieri; custodia dei medesimi nei filatoi	»	»	48
— Trattamento dei filatoi a macchina	»	»	49
— Filatoi a mano	»	»	50
— Tenuta di registro delle fabbriche di merci di cotone: registri particolari intorno al giro interno della fabbrica	»	»	51
— Forma dei registri ed uso dei medesimi	»	»	52
— Disposizione speciale riguardante le fabbriche vicine ai confini	»	»	53
— Metodo dei singoli esercenti non obbligati alla tenuta dei registri	»	»	54
— Commercio e giro delle manifatture: tenuta dei libri per parte delle persone commercianti: documenti a giustificazione dei filati di cotone	»	»	55
— Metodo per la vendita delle merci: documenti e ricapiti da cedersi	»	»	56
— Agevolezza circa le cessioni per istanza verbale fatta ad un ufficio di finanza	»	»	57
— Divisione delle bollette e delle fatture di acquisto	»	»	58
— Ricapiti di spedizione quando necessarj: contenuto ed uso dei medesimi: eccezione per gli esercenti non obbligati alla tenuta dei registri: presentazione agli uffici di finanza di articoli in spedizione	»	»	60
— Procedura per parte dell' ufficio: assegnamento del carico ad altro ufficio per l' esame dei ricapiti	»	»	61

CO	Vol.	Part.	Pag.
Cotone: presentazione ad un ufficio durante il trasporto e nel luogo della destinazione per le spedizioni che dall' interno si dirigono verso i confini: trattamento delle manifatture di cotone nel commercio dell' Ungheria e Transilvania .	I	I	63
— Metodo pel trasporto di oggetti spediti sotto suggellazione: spedizioni che non sono sotto sigillo: in caso di cambiamento nella direzione .	»	»	64
— Nel caso di vendita di una parte del carico sui mercati	»	»	65
— Destinazione degli uffici autorizzati alle operazioni per le spedizioni delle merci	»	»	66
— Operazioni d' ufficio esenti da pagamento . .	»	»	»
— Movimenti del giro interno di fabbrica: facilitazioni: periodo di tempo entro il quale si possono far valere a giustificazione i ricapiti pei filati, per le manifatture e pei documenti occulti.	»	»	67
— Concessione d' una proroga del termine . . .	»	»	68
— Ritiro dei ricapiti di provenienza ed obbligo delle parti d' indicarli	»	»	69
— Procedimento in caso di controversie	»	»	70
— Definizione delle manifatture di cotone: registrazione delle vendite nei libri di negozio: smercio al minuto	»	»	71
— Rilascio d' irregolari documenti: cessione irregolare di validi ricapiti: conseguenza dell' omessa presentazione di manifattura di cotone agli uffici di finanza	»	»	72
— Conseguenza dei vizj o siano difetti dei ricapiti; validità ossia forza di prova dei documenti scevri di difetti.	»	»	73
— Validità o forza di prova delle carte di ritiro: mantenimento delle prescrizioni intorno al circondario confinante	»	»	74
— Modelli dei registri	»	»	75
— È protratta al 15 agosto 1834 l' esecuzione di alcune disposizioni contenute nel regolamento per sorvegliare la fabbricazione e lo spaccio delle manifatture di cotone	»	»	79

CO	Vol.	Part.	Pag.
Cotone: nuove prescrizioni in appendice al regolamento 25 febbrajo 1834 sul commercio dei cotoni onde agevolare la giustificazione dell' acquisto dei filati e la tenuta dei giornali incumbenti ai filatoi del cotone.	II	1	90
— Norme nelle operazioni d'ufficio in riguardo alle spedizioni di mercanzie fabbricate con filati di cotone, alle cessioni ad altri esercenti, all' obbligo di presentare la specifica delle scorte di merci, ecc.	»	»	99
— Discipline per la sorveglianza del commercio delle manifatture di cotone in conformità dell' ordinanza dell' I. R. camera aulica generale 8 luglio 1834, ed in riguardo alla produzione delle prescritte giustificazioni avanti permetterne il traslocamento altrove o lo scarico nel luogo ove sono destinate	»	»	105
— Macchina di filatura: miglioramento: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	162
— Macchina per nettarlo: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune . .	»	»	176
— Macchina da scardassarlo: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune . .	»	»	185
— Macchina migliorata per filarlo: privilegio per anni cinque a favore di Fornachon Lodovico Vittore	»	»	142
— Macchine per filarlo di Thornton Giovanni: privilegio estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	II	2	316
— V. *Filati di cotone.*			
— e seta. V. *Filato.*			
Cotoni: le prescrizioni relative ai registri da tenersi dai filatoi di cotone andranno in attività col 15 agosto 1834, in relazione alla notificazione 30 giugno anno suddetto	II	1	113
— Disposizioni per agevolare il conseguimento dei documenti di legittimazione pei filati di cotone nel commercio al minuto	»	»	170

CR = DA	Vol.	Part.	Pag.
Cravatte da uomo elastiche: invenzione: priv. per anni due di Beyschowetz Anna	II	2	284
Crecellius Carlo in Vienna	I	2	174
Crediti erariali: le ritenute sul soldo o pensione degl'impiegati dello stato e di persone addette al militare per indennizzazione o garanzia di crediti erariali derivanti dai rapporti di servizio possono dalle rispettive autorità, senza intervento del giudice, venire ordinate senza che possano in verun modo venire inceppate dalle oppignorazioni o cessioni	II	1	146
— verso lo stato: modula de' certificati di sudditanza austriaca da rilasciarsi per insinuazioni di crediti verso lo stato	II	2	202
— arretrati per imposte erariali od altri diritti di finanza: come si procede all' esazione. V. *Interessi di mora.*			
Crogiuoli ed acciajo di due qualità di Gerlach Giuseppe: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	317
Culto (beni spettanti ad istituti di). V. *Alienazioni.*			
Cursori ed agenti comunali: non hanno diritto a trattamento normale	I	2	8
Czako. V. *Rose per czako.*			
Czerny Giovanni Nicola di Praga	II	2	238
Dalmazia. V. *Cordone sanitario.*			
— V. *Vini.*			
Damasco di cotone: privilegio di Pohl Giuseppe dich. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. com.	»	»	314
Danchell Federico. V. *Greiner Federico.*			
Darebny Giuseppe lattajo in Vienna	I	2	144
Daun Giovanni di Vienna	II	2	283
Dazj: possono introdursi dall'estero con esenzione di dazio le macchine a vapore e gli altri effetti inerenti allo scopo della navigazione.	I	1	28

DA = DE	Vol.	Part.	Pag.
Dazj: gli olj dell' Istria debbono sottostare al medesimo dazio d' introduzione stabilito per gli olj della Dalmazia	I	2	32
— Nella loro importazione nelle altre provincie dell' impero cinte contro l' estero da un confine doganale, eccettuate però la Dalmazia e le isole del Quarnero, sarà da riscuotersi soltanto il dazio di due fiorini per ogni centinajo, peso sporco di Vienna	»	»	33
— Nelle spedizioni degli olj d' Istria sono da osservarsi le stesse cautele prescritte per quelli della Dalmazia	»	»	»
— Nuova misura daziaria pei vini della Dalmazia e delle isole del Quarnero nella loro importazione sopra la linea daziaria generale: discipline e cautele nelle operazioni finanziarie.	II	1	86
Debito pubblico o dello stato: come sono da trattarsi i capitali dell' antico debito dello stato estratti a sorte il 1.° di maggio 1834 nella serie 260.	I	1	41
— Similmente i capitali erariali degli stati della Carinzia e della Carniola estratti a sorte nel giorno 2 giugno 1834 colla serie n.° 410 . . .	»	»	81
— V. *Obbligazioni di banco.*			
— V. *Obbligazioni degli stati della Boemia.*			
De Capitani (il nobile), consigliere aulico, è nominato alla carica di vicepresidente della giunta del censimento in Lombardia	I	2	49
Decorazioni: invenzione e miglioramenti nella fabbricazione di oggetti di decorazione, ornamenti ad uso di teatro, ecc.: priv. per anni tre a Stang Tommaso	II	2	298
Delamotte Elia di Vienna	»	»	262
Delazione di armi proibite. V. *Armi proibite.*			
Delinquenti: pubblicazione del trattato tra la corte imperiale d' Austria e quella del gran ducato di Toscana per la reciproca consegna dei delinquenti	II	1	117

DE = DI	Vol.	Part.	Pag.
Delinquenti: indicazione dei delitti pei quali avrà luogo l'arresto anche *ex officio* e la consegna	II	1	117
— Disposizioni di procedura ed in riguardo al rimborso delle spese	»	»	»
— per delitto di alto tradimento. V. *Delitto.*			
Delitto (colpevoli del) di alto tradimento. V. *Convenzione tra le corti di Russia e Prussia per la reciproca riconsegna dei medesimi.*			
Deposito di cauzione degli agenti di cambio falliti: in che si converte. V. *Agente di cambio.*			
Deputati all'amministrazione comunale: nel caso che un deputato od un suo parente aspirino ad un' asta aperta per conto del comune per vendita od acquisto a titolo enfiteutico di stabili, la rappresentanza comunale si concentra negli altri due deputati e nell'agente comunale; è talora anche assunta dal commissario distrettuale	I	2	85
— V. *Sostituti.*			
Deschamps Cesare di Milano	»	»	126
Detto	»	»	185
Descrizione dell'essenza de' privilegi dichiarati estinti, il di cui esercizio rimane libero ad ognuno	»	»	154
Detta	II	2	301
Diete degli aggiunti e degl' impiegati subalterni delle preture urbane. V. *Impiegati.*			
Diligenze pubbliche: sono tenuti cedere la mano e lasciar libero ad esse il passo i carrettieri, i vetturali ed altri conducenti	I	2	29
— postali. V. *Conduttori. Franchigia postale.*			
Dipintura sul vetro: priv. di Rezzonico Antonio estinto: descriz. dell'essenza; eserc. com.	»	»	163
Diplomi: è vietato ai sudditi austriaci di accettare diplomi onorifici di dottore da università straniere	I	1	22
Dirnbeck Giuseppe. V. *Poden Mattia.*			

DI = ED	Vol.	Part.	Pag.
Disegni: invenzione di applicare presto e con poca spesa i disegni più fini su tutte le specie di mobili, ritratti in oro, ecc.: priv. per un anno a Knobloch Antonio.	II	2	279
— V. *Arnesi per disegnare.*			
Disertori: convenzione tra le corti d'Austria e di Toscana per la reciproca consegna dei disertori e dei sudditi dell'uno dei suddetti due stati che, chiamati all'adempimento dei doveri di coscrizione, si trovassero nell'altro . .	II	1	149
— Disposizioni pel compenso delle spese sugli stradali da tenersi nella consegna, e sulla facoltà di valersi anche dei legni da guerra . .	»	»	157
Dispensa dall'età per conseguire un impiego dello stato: dovrà invocarsi di volta in volta per quel determinato posto cui si aspira . . .	I	2	27
Dispense (le) dagl'impedimenti del 1.° o del 1.° combinato col 2.° vincolo di parentela od affinità non si possono chiedere se non vi concorrono i prescritti titoli canonici	II	2	193
Distillazione. V. *Condensatore ad uso degli apparati per distillare.*			
— Apparecchi refrigeranti per distillare: priv. di Bauer Lodovico Venceslao dich. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune	»	»	324
Divieto (il) d'includere lettere private nei pieghi d'ufficio è esteso anche agl'impiegati postali. V. *Franchigia postale.*			
— di mandare la gioventù a studiare in estero stato. V. *Studj. Estero stato.*			
Dobbs S. V. *Nellessen Francesco.*			
Dworzack Francesco. V. *Aupeka Caterina.*			
Ecclesiastici regolari. V. *Ripetizioni private scolastiche.*			
Editti di citazione degli emigrati da inserirsi nelle gazzette. V. *Emigrati.*			

EG = EV	Vol.	Part.	Pag.
Eggert Giuseppe di Vienna	I	2	166
Emigrati: l'editto di citazione degli emigrati dovrà essere pubblicato tre volte nel modo prescritto col mezzo delle gazzette	I	1	39
— Il suddito austriaco che ha avuto il permesso di emigrare, e sia realmente sortito dal confine, debbe al suo ritorno essere riguardato come forestiere	I	2	73
Emigrazione. V. *Emigrati.*			
Epizoozia: istruzioni ai proprietarj e tenitori di bestie d'unghia fessa sulla dominante epizoozia detta volgarmente cancro volante e zoppina .	»	»	2
— Descrizione della malattia	»	»	3
— Cure e discipline preservative nella stalla sospetta	»	»	4
— Regole dietetiche e preservative	»	»	5
Eredi. V. *Successioni.*			
Erich e fratelli Ruedorffer. V. *Greiner Federico.*			
Esami: come si procede in tutti gli stabilimenti scolastici relativamente alla ripetizione degli esami male riesciti	II	2	219
Esattorie comunali. V. *Ricevitorie.*			
Escussione privilegiata pel conseguimento delle tasse. V. *Tasse.*			
Essenza aromatica per la toilette e per la barba: privilegio per anni cinque a Mittrenga Luigi .	»	»	297
Estero stato: divieto di mandare la gioventù a studiare in esteri stabilimenti: obbligo e termine del richiamo di que' giovani che già vi fossero: penalità ai genitori e tutori che tardassero al richiamo de' figli e pupilli . . .	II	1	115
Estimati comunali. V. *Deputati all' amministrazione comunale.*			
Evans Luigia cessionaria di De Blangy Luigi Enrico	I	2	148

FA = FE	Vol.	Part.	Pag.
Fabbriche nazionali privilegiate: la prerogativa concessa allo stabilimento dei fratelli Robert per fabbricare corami e conciar pelli deve continuare in favore della nuova ditta Federici Bartolomeo di Brescia	I	2	91
Falci. V. *Macchine.*			
— fienali, falciuole ecc.: invenzione di fabbricarle economicamente: priv. per anni cinque a favore di Reichenau Matteo, ecc.	»	»	141
Falegname (legni da): macchina per fabbricare legni da falegname e varie parti di cornici: priv. di Hummel Carlo dich. estinto: descriz. dell'essenza; esercizio comune	»	»	165
Falkbeer Antonio. V. *Tschoffen Maurizio.*			
Fallimento di un agente o sensale di borsa in attualità di esercizio. V. *Agente di borsa.*			
Fanali d'illuminazione. V. *Riverberi.*			
Farmacie. V. *Speziarie.*			
Farmacisti (istruzione pei) nelle provincie lombarde: requisiti per dirigere una spezieria: locali, pesi, iscrizioni sui vasi: assenza dello speziale come si supplisce: vendita dei veleni: degli assistenti ed allievi, ecc.	I	1	9
— Il tirocinio dei giovani che si dedicano all'arte farmaceutica prima di presentarsi all'università è di quattro anni, ed è pure di eguale durata l'incumbenza successiva di assistente presso un approvato speziale.	II	1	83
— Il corso farmaceutico nell'università a cominciare dall'anno scolastico 1834-35 dev'essere di due anni	»	»	»
— Come si eseguisce e dietro quali requisiti l'immatricolazione dei giovani farmacisti nell'elenco dei tironi e degli assistenti, e come sono poscia ammessi all'università	II	2	216
Fedecommessi. V. *Feudi.*			
Fedeli Giovanni e Gaetano fratelli di Bergamo.	I	2	169
Federici Bartolomeo di Brescia. V. *Fabbriche nazionali privilegiate.*			

FE = FI	Vol.	Part.	Pag.
Fedi battesimali: in luogo di queste, che come pubblico documento debbono sempre essere d'accordo col libro dei battesimi, può essere rilasciato agl' infanti illegittimi un attestato di battesimo in cui sia accennata l'epoca della nascita dell'infante illegittimo senza l'aggiunta se sia legittimo o no	II	2	228
Fermentazione: nuova maniera economica di produrre la fermentazione: invenzione: annullamento del privilegio di Senthel Giacomo.	»	»	282
Ferri da stirare ed appianare la biancheria: miglioramento: privilegio per un anno ad Hanke Enrico	»	»	290
Ferrini Giovanni di Brescia	I	2	152
Detto	II	2	304
Ferro da verghe e da cerchio e filo di ferro: fabbricazione migliorata: priv. di Paravicini Samuele dich. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune	I	2	180
— Processo per tessere il filo di ferro: priv. di Angeli Antonio e Pfemdmayer Serafino dichiarato estinto, ecc.	»	»	186
— (stromenti di): invenzione di fabbricare col mezzo di uno strettojo delle molle e pietre da raffilare i ferri: priv. a Petri Gio. Amedeo e comp. per anni tre.	II	2	271
— Invenzione di coprire di *packfong* oggetti di ferro, come speroni, fibbie di collane, ecc.: priv. per tre anni ad Hann Michele.	»	»	293
— V. *Tubi di ferro. Viti di ferro.*			
Feudi: a quale autorità spetta decidere chi nel caso di ventilazione di un asse ereditario debba considerarsi quale erede ed essere immesso in possesso anche quando trattasi di beni soggetti a vincolo feudale	»	»	247
Filanda: macchina applicabile a qualunque filanda denominata *regolatore*: invenzione: priv. per anni dieci a favore della ditta Merini e Delachi	I	2	132

FI = FO	Vol.	Part.	Pag.
Filande di seta. V. *Caldaje a vapore.*			
Filati di cotone e seta: apparecchio migliorato: privilegio prorogato per un anno a favore di Rotter Giovanni	I	2	135
— di cotone. V. *Cotone.*			
Filato grosso di lino, canapa e loro cascami: macchina onde prepararlo: priv. di Girard Filippo dich. estinto: descriz. dell' essenza; esercizio comune	II	2	305
— grosso di cotone: macchina migliorata onde predisporlo: priv. di Puthon Giovanni Battista e Carlo dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	319
Filatura (apparecchio atto alla): invenzione: rinuncia al privilegio di cui era investito Descamps Cesare	I	2	126
— dei cascami dei bozzoli da seta. V. *Cascami.*			
— V. *Macchine per filare.*			
Filo: macchina per torcere diverse qualità di filo: priv. di Savill Davy Enrico dichiarato estinto: descriz. dell' essenza; eserc. comune .	»	»	176
— di ferro. V. *Ferro.*			
Filosofia. V. *Studj filosofici.*			
Fiocchi della strazza. V. *Pettine. Cardo.*			
Fischer Cristiano e Reichenbach Cristoforo . . .	II	2	326
— Giuseppe. V. *Böhm Vincenzo.*			
Fiumi: apparecchio per levare dai fiumi tronchi d' alberi e legname: priv. di Colleoni Antonio dichiarato estinto e di eserc. comune . .	»	»	316
Flebus Giacomo di Vienna	I	2	151
Fleisch Giuseppe di Vienna	II	2	296
Fletscher Matteo meccanico in Vienna	I	2	112
Focolare destinato per la cottura de' cibi: priv. di Haupt Francesco dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	154
Foderi di schiuma di mare per collocarvi le teste delle pipe: invenzione: priv. per anni due a favore di Nolze Sidon	»	»	138

FO = FU	Vol.	Part.	Pag.
Foraggi. V. *Paglia ai cavalli delle truppe alloggiate nei comuni.*			
Fornachon Lodovico Vittore di Manchester . . .	I	2	142
Forni da pane: invenzione d'illuminare in sei modi diversi l'interno dei forni da pane: priv. per anni cinque a favore di Schwerdberger Giovanni	»	»	120
— di nuova costruzione: invenzione: priv. ceduto da Fröhlich Antonio a Mieselin Francesco.	II	2	266
Fortepiani: invenzione e miglioramento della così detta *guida di mano*: priv. per un anno a favore di Mälzel Leonardo	I	2	119
— Nuova sorta: rinuncia spontanea del privilegio ottenuto da Goll Giovanni Giacomo, e ceduto a Reimann Evaristo	II	2	273
— Miglioramenti intorno al pianoforte traversale: priv. per tre anni a Meissner Samuele .	»	»	285
— V. *Pianoforte. Clavicembalo.*			
Fortepiano a tavola: miglioramenti intorno ad esso: priv. di Gartner Giuseppe dichiarato estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune .	»	»	323
Franchigia postale: è esteso anche agl'impiegati delle poste il divieto d'inchiudere lettere private od altri oggetti nei plichi d'ufficio od in qualunque altra spedizione ammessa al favore della franchigia postale colla vista di sottrarsi al pagamento delle tasse.	II	1	132
— Come si puniscono le contravvenzioni per parte anche dei conduttori delle diligenze postali	»	»	»
Friedinger Chiara. V. *Jasper Cristiano Giorgio.*			
Fruste da cavalcare: priv. di Lütge Goffredo dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	I	2	187
Fuchs Antonio di Salisburgo.	»	»	134
Fucili e pistole con molle a percussione: fabbricazione migliorata: priv. per anni cinque a Legrain Luigi e Lemaire Andrea.	II	2	268

FU = GA	Vol.	Part.	Pag.
Fuoco rinchiuso: invenzione di alimentarlo coll'aria riscaldata senza soccorso di mantici, nè di ventilazione: privilegio per anni cinque ad Orth Luigi	II	2	278
Furst. V. *Princeps Giovanni Pietro.*			
Fusioni. V. *Coperchi per le guarnizioni delle casse.*			
— di stereotipia. V. *Stereotipia.*			
Futterknecht Giovanni. V. *Schramek Giovanni.*			
Galdani Carlo in Pordenone	»	»	301
Galloni a varj colori: privilegio di Wandeler Gioachimo dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	I	2	172
— Miglioramento nella fabbricazione dei galloni da tappezziere: privilegio di Resler Giovanni dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	177
Galosce per uomini e donne: invenzione: privilegio per un anno a Daum Giovanni	II	2	283
Garber Vincenzo Raimondo di Vienna	»	»	306
Garnier Andrea di Presburgo	»	»	327
— Andrea di Vienna. V. *Bekh Giuseppe Adolfo.*			
Gartner Giuseppe di Praga	»	»	323
Garzoni artigiani; non si rilasciano fino ad ulteriore avviso documenti di viaggio pel cantone di Berna nella Svizzera ai garzoni artigiani: nei passaporti e nelle vidimazioni dei libretti di viaggio per la Svizzera sarà eccettuato il cantone di Berna: quelli che vi soggiornano presentemente devono abbandonarlo entro otto giorni	II	1	165
Gas (nuovo) d'illuminazione estratto dall'acqua senza fuoco ed arricchito d'idrogeno carbonico: privilegio per anni cinque a Brey Gaetano.	II	2	257
— V. *Illuminazione.*			
Gasparini Valentino di Roveredo	I	2	175
Gavazzi Pietro di Milano	»	»	140

GA = GO	Vol.	Part.	Pag.
Gazzette: dell' inserzione degli editti di citazione degli emigrati. V. *Emigrati.*			
Gendarmi (pei) che pernottano fuori del comune di loro stazione debb' essere pagato a carico dell' erario militare il carantano d' alloggio	II	2	206
Gerich Federico Emilio e Wagner Ernesto	»	»	300
Gerlach Giuseppe di Vienna	»	»	317
Gesso artefatto: privilegio di Hochberg barone Antonio dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	174
Gianino Tomaso e compagno (ditta). V. *Rinna Tomaso.*			
Gilling Carlo	»	»	136
Ginnasj. V. *Studj privati ginnasiali.*			
Giocherelli pei fanciulli: nuova procedura di fabbricazione: privilegio di Wanig Giuseppe e Krause Carlo annullato	II	2	265
Giornali. V. *Gazzette.*			
Girard Filippo a Hirtenberg	»	»	305
Giunta del censimento in Lombardia: nomina a vicepresidente della medesima del consigliere aulico nobile De Capitani	I	2	49
Giurisdizione (della) sopra gl' individui di basso servigio privato di un ambasciatore estero residente in Vienna	I	1	23
Göll Giovanni Giacomo di Zurigo	II	2	324
Gomma elastica: invenzione di ridurla in fili per fabbricar busti e corsetti: privilegio per anni cinque a Reithofer Giovanni	I	2	123
— elastica: cordoni e tessuti di gomma elastica e lettiere di nuova invenzione per ammalati: privilegio di Reithofer Giovanni e compagno dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	155
— Miglioramento intorno alla manipolazione della gomma elastica: privilegio di Reithofer Giuseppe Nepomuceno dich. estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	156

GO = HE	Vol.	Part.	Pag.
Gomma elastica: macchina pel miglioramento nella manipolazione della gomma elastica: privilegio per anni due di Reithofer Giuseppe.	II	2	292
Goss Pietro di Genova	I	2	171
Gottesleben Michele di Vienna	»	»	157
Grano turco: macchina per staccarlo facilmente e presto dalla pannocchia: invenzione: privilegio per anni tre a Szei Samuele, ecc.	»	»	143
Greiner Federico e compagni	II	2	262
Guanti: stromento per tagliarli: privilegio di Krauss Isidoro estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	173
Guarnizioni per uso delle pipe da tabacco: privilegio di May Giacomo Martino dich. estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	184
— Coperchi per le guarnizioni delle casse: invenzione di fondere in un sol pezzo i coperchi come sopra: privilegio di Steimlen Cristoforo per due anni	II	2	276
Guermi Giacomo di Marone, provincia di Brescia	I	2	182
Guger Giovanni di Vienna	»	»	158
Haas Filippo di Vienna	»	»	115
Haidinger Eugenio Rodolfo di Elbogen in Boemia	II	2	323
Hanke Ernesto Mattia	»	»	267
— Enrico di Langendorf	»	»	289
Detto	»	»	290
Hannel Odoardo. V. *Hueber Francesco.*			
Harer Matteo assistente presso la contabilità aulica di guerra	I	2	132
Harrison Tomaso di Londra	II	2	297
Haslinger Giovanni di Vienna	I	2	144
Haupt Francesco di Vienna	»	»	154
Hecht Giuseppe Augusto appaltatore della spedizione delle acque minerali di Franzensbad	»	»	136

HE = IM	Vol.	Part.	Pag.
Heimann Sofia	II	2	287
Hemberger Giacomo. V. *Macaire Giacomo Eliseo.*			
Hicke L. Th. boemo	I	2	156
Hochberg barone Antonio di Praga	»	»	174
Hoer Carlo di Vienna	»	»	143
— Carlo di Vienna	II	2	290
Höfel Biagio professore in Neustadt	»	»	286
Hoffmann Paolo	I	2	136
— Giorgio Antonio	II	2	289
Hogner Goffredo calzolajo in Vienna	I	2	130
Hoinig I. H. di Grätz	II	2	327
Holzhaner Giuseppe. V. *Böhm Vincenzo.*			
Hornig Francesco	»	»	281
Hortmann Magno di Vienna	»	»	303
Hosch Francesco macchinista a Franzensthal	»	»	270
Huber Giuseppe calzolajo a Vienna	I	2	123
— Simone di Vienna	»	»	»
— Simone di Vienna	»	»	139
— Francesco di Vienna	»	»	180
Hueber Francesco cessionario di Hannel Odoardo	II	2	273
Hummel Carlo di Vienna	I	2	165
Illegittimi infanti. V. *Fedi battesimali.*			
Illuminazione a gas: apparati di nuova invenzione: privilegio per altri due anni alla società austriaca per l'illuminazione a gas cessionaria del dottor Pfendler	II	2	266
— Nuovo gas d'illuminazione. V. *Gas.*			
Impiegati: è determinato il rango di diversi impiegati del governo, delle delegazioni e congregazioni provinciali	I	2	50
— (gli) subalterni delle preture urbane sono trattati per riguardo alle competenze per diete e spese di viaggio come quelli delle preture foresi; così pure gli aggiunti delle preture stesse	»	»	52

IM	Vol.	Part.	Pag.
Impiegati (agli) traslocati per colpa propria ad un posto con soldo minore non sarà assegnato altro soldo fuori di quello annesso al nuovo posto, ed il soldo maggiore che per avventura avessero dapprima percetto non sarà accordato ad altri	II	2	200
— comunali: gl' impiegati dei comuni aventi municipio e che hanno adottate le direttive austriache sono tenuti a scontare il solo due per cento sopra i loro stipendj: così pure i maestri elementari e dei ginnasj	I	2	8
— Sono esenti anche dal due per cento gl' impiegati dei comuni che si sono riservati di determinare di volta in volta per atto di grazia delle pensioni o gratificazioni	»	»	9
— Gli agenti e cursori comunali non hanno diritto a trattamento normale	»	»	»
— postali: è esteso anche ad essi il divieto d' inchiudere lettere private nei pieghi d' ufficio. V. *Franchigia postale.*			
— presso le casse camerali sostituiti temporariamente. V. *Casse camerali.*			
— civili ed inservienti. V. *Orfane.*			
— Ritenute del soldo o pensione a garanzia di crediti erariali. V. *Crediti erariali.*			
— V. *Impieghi. Pensioni. Vedove.*			
Impieghi: prescrizioni generali in riguardo alla dispensa dall' età di 40 anni per ottenere un impiego dello stato: norme per domandarla . .	»	»	27
— Risoluzione sovrana in proposito	»	»	81
— pubblici e comunali: le gravi trasgressioni politiche e la subita pena non portano sempre l' esclusione di un individuo dagl' impieghi	»	»	95
— Negli avvisi di concorso l' immunità da condanne per gravi trasgressioni politiche non dovrà giammai essere messa per condizione del concorso medesimo	»	»	»

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
Imposizioni (le) dirette per l'anno camerale 1835 saranno riscosse nelle provincie lombarde nell' eguale misura di quella stabilita pel 1834: epoche e quote di pagamento in ciascuna provincia	II	1	135
— Tassa personale: quota a beneficio del regio erario ed epoche della riscossione	»	»	136
— Tassa per l'esercizio delle arti e commercio: il pagamento si effettuerà nelle epoche stabilite per la riscossione della tassa personale	»	»	»
Imposte dirette. V. *Imposizioni.*			
— di legno: privilegio di Zeilinger Giuseppe e Renhofer Giacomo dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	162
Incanto: nelle subaste giudiziarie dei fondi stabili non appartenenti a masse concorsuali, ove nella prima e nella seconda non venga offerto il prezzo di stima od un prezzo maggiore, si dovrà senza aspettare una nuova istanza pubblicare il terzo incanto, nel quale sarà a deliberarsi il fondo anche a prezzo inferiore della stima semprechè questo basti a soddisfare i creditori prenotati	»	»	44
Incendio (trombe da). V. *Trombe.*			
Inchiostro nero e rosso della China ed atto a marcare la biancheria: privilegio di Steiner Ernesto Francesco dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	164
Incisioni: ritrovato di trasportare le incisioni delle stampe sul legno: privilegio di Abbiati N. di Como dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	169
— Metodo di trasportarle sulla porcellana: privilegio di Fischer Cristiano e comp. dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; eserc. com.	II	2	326
Infanti illegittimi. V. *Fedi battesimali.*			
Ingegneri: la cauzione da prestarsi dagl' ingegneri non è da esigersi secondo la misura prescritta dal § 1374 del codice	»	»	230

IN = IS	Vol.	Part.	Pag.
INNASPARE (macchina per) la seta. V. *Seta.*			
INODROV Pietro in Vienna	II	2	264
INSERVIENTI ed impiegati civili. V. *Orfane dei medesimi.*			
INSERZIONE nelle gazzette degli editti di citazione degli emigrati. V. *Emigrati.*			
INSINUAZIONI di crediti verso lo stato. V. *Crediti.*			
INTERESSI di mora: il regolamento 9 giugno 1819 per la riscossione degl' interessi di mora è abolito: all' esazione degli arretrati riferibili ad imposte erariali od altri diritti di finanza si procede in via amministrativa	»	»	226
INTRECCI di paglia. V. *Paglia.*			
INVENTORI. V. *Patenti di privilegio.*			
INVENZIONI e scoperte. V. *Patenti di privilegio.*			
IREN e Nuglitsch in Vienna	»	»	320
ISPETTORATO dell' imperiale regia stamperia: sistemazione dell'ufficio e nomina del personale. V. *Stamperia (I. R.).*			
ISTITUTI di culto, ecc. V. *Alienazioni enfiteutiche di beni spettanti ai medesimi.*			
— di educazione: studenti espulsi. V. *Istruzione pubblica.*			
— di pubblica istruzione. V. *Istruzione pubblica. Esami. Ripetizioni.*			
ISTRIA. V. *Olj.*			
ISTROMENTI. V. *Stromenti.*			
ISTRUZIONE pubblica: norme colle quali devesi procedere riguardo alle domande di ammissione a qualunque stabilimento di pubblica istruzione che venissero fatte dagli studenti licenziati dall' accademia teresiana o da altri convitti di educazione	I	2	54
— pubblica: come si procede in tutti gl' istituti scolastici relativamente alla ripetizione degli esami male riesciti	II	2	219
— pubblica (beni spettanti ad istituti di). V. *Alienazioni.*			
— pubblica. V. *Studj filosofici.*			

JA = LA	Vol.	Part.	Pag.
Jagermann Cristiano Martino, Riedel Giuseppe e Fleischinger Francesco	II	2	287
Jasper Cristiano Giorgio	»	»	298
Jouaillon I. F. di Vienna	»	»	308
Junigl Giorgio di Vienna	I	2	179
Kauffmann Carlo lattajo in Vienna	II	2	286
Kleyle Carlo fabbricatore di carta a Schottwein	I	2	140
Knepper Carlo di Vienna	»	»	159
Knobloch Antonio di Vienna	II	2	279
Köding Lodovico di Vienna	I	2	166
Königsbrunn (di) barone Luigi	»	»	170
Kowats Giuseppe falegname in Vienna	II	2	258
Krauss Isidoro e Oberer Federico di Vienna	I	2	173
Krause Carlo. V. *Wanig Giuseppe.*			
Krzinvanet Lodovico dottore in legge in Vienna.	II	2	296
Kuhn Augusto	»	»	282
Kuttin Antonio di Vienna	I	2	172
Lampade ad argand. V. *Candele vuote.*			
Lana: nuovo metodo per tingerla: privilegio di Steiner Ernesto Francesco dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	164
— Invenzione di pettinarla con metodo più facile d'ogni altro finora usitato: privilegio per anni cinque a Rieti Gaspare Giacomo	II	2	289
— V. *Stoffe fine di lana.*			
Lange Carlo Federico di Königsberg	I	2	168
Lanterne per illuminare le strade: invenzione: privilegio di Hornig Francesco annullato pel non eseguito pagamento delle tasse	II	2	281
— Nuova specie di Hoinig I. H.: privilegio estinto: descrizione dell'essenza; eserc. com.	»	»	327
Lapis. V. *Legno che lo racchiude.*			
Lastre metalliche. V. *Rose per czako militari.*			
— d' argilla. V. *Specchi.*			

LI = LU	Vol.	Part.	Pag.
Lino: macchina per pettinarlo: privilegio di Pausinger Leopoldo dich. est.; esere. com. . .	II	2	314
— Altra per filarlo: privilegio di Wurm F. e comp. dichiarato estinto; esercizio comune . .	»	»	317
— V. *Stoffe di lino.*			
— e canapa. V. *Ovata.*			
Lisciva: alcali estratto dalla lisciva: privilegio di Uhet Maurizio dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	173
Litografia: invenzione e miglioramento intorno al modo di stampare in litografia: privilegio per un anno a Metz Francesco	»	»	112
— Invenzione di stampare sul torchio litografico mediante il ricalco musica e scritti: invenzione per anni due a favore di Barozzi Sebastiano	»	»	133
— Miglioramenti nelle stampe litografiche: privilegio per anni cinque a Schlicht Rodolfo. .	II	2	260
— Simili delle note musicali: privilegio per anni due a Barozzi Sebastiano Antonio	»	»	275
Lösersorger Antonio di Moravia	»	»	307
Lobkowitz (il sig. principe di) è nominato presidente del dicastero aulico per le zecche e miniere	»	»	243
Locali per la scuola dei militari: non hanno alcun diritto di averli gratuitamente le truppe stazionate in paese non murato	I	2	79
Locatelli Luigi di Milano	II	2	307
Lohman Federico tenente e professore di matematica a Dresda	I	2	142
Löw Carlo. V. *Müller Ignazio.*			
Lowy Mosè	II	2	299
Lucido grasso di Francfort: invenzione e miglioramento: privilegio per anni cinque a Petrowitz Giovanni	»	»	265
Luigi d' oro. V. *Monete.*			
Lütge Goffredo di Vienna	I	2	187
Lutzenleitner Francesco. V. *Rosenberg Gio. Battista.*			

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macaire Giacomo Eliseo, già negoziante in Parigi, rappresentato da Hemberger Giacomo in Vienna	I	2	133
Macchina a cilindro per pettinare i cascami di seta: invenzione: privilegio per anni cinque a Piccaluga Gaetano	»	»	115
— a cannelle per trascannare tutte le specie di cotone, seta ordinaria, ecc.: miglioramento: privilegio per un anno a Stribl Odoardo	»	»	118
— migliorata per rendere pelosi i panni, alzando il filo delle stoffe, ecc.: privilegio per anni cinque a Nellessen Francesco e Dobbs	»	»	122
— per dare l'appretto mediante il vapore a tutte le specie di stoffe di lana in pezze ed in ritagli: miglioramento: privilegio per anni cinque a Maloch Ignazio	»	»	»
— per fare dei merli: invenzione: privilegio prorogato per anni due a favore di Princeps Giovanni Pietro	»	»	125
— di numeri da controlleria e da cifra segreta: invenzione: proroga per un anno del privilegio a favore del barone Di Schwaben Francesco	»	»	»
— per stampare cerchj da oriuolo, cornici, guarnizioni per mobili, ecc.: invenzione: privilegio per anni cinque a favore di Steimlen Cristoforo	»	»	130
— atta a levar dalle correnti delle acque tronchi d'alberi, rami, ecc.: privilegio annullato per tasse non pagate a danno di Colleoni Antonio	»	»	136
— idraulica onde asciugare le valli ed innaffiare i prati: invenzione: privilegio a favore di Manfredini Giuseppe	»	»	142
— per istaccare il grano turco dalla pannocchia con facilità e presto: invenzione: privilegio per anni tre a Szei Samuele	»	»	143
— per meglio dirigere le barche sopra fiumi, laghi, mari, ecc.: privilegio per un anno a Pusinich Lodovico	»	»	144

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchina a caffè diversa dalle altre: privilegio per un anno a Darebny Giuseppe	I	2	144
— per fare i conti in via di pratica: privilegio per anni cinque a Thiel Francesco	»	»	145
— impulsiva: privilegio di Guger Giovanni dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	158
— per filare la seta: privilegio di Fedeli Giovanni e Gaetano fratelli dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune . .	»	»	169
— per nettare il cotone: privilegio di Brevillier Carlo Guglielmo dichiarato estinto; esercizio comune	»	»	176
— da scardassare il cotone: privilegio di Zillig Giacomo e compagno dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune . . .	»	»	185
— Altra per filare il cotone: miglioramenti intorno ad essa: privilegio di Thorton Giovanni dichiarato estinto, ecc.	»	»	189
— detta a lacci per fabbricare ogni sorta di lavori: privilegio di Böhm Vincenzo e compagno prorogato per altri cinque anni	II	2	299
— per lisciare ed inamidare: privilegio di Phornthon Giovanni dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune . . .	»	»	315
Macchine a vapore ed altri effetti relativi allo scopo della navigazione: possono farsi venire dall' estero con esenzione di dazio	I	1	28
— per filare il cotone: privilegio di Thornton Giovanni dichiarato estinto, ecc.	II	2	316
— migliorate: privilegio di Schultus Francesco dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	I	2	162
— alla Jacquard: miglioramento: privilegio: proroga per anni due a favore di Senfert Giovanni .	»	»	154
— infiammabili di platina: miglioramento: privilegio annullato per mancanza di novità a danno di Gilling Carlo	»	»	156
— per macinare il caffè. V. *Macina da caffè.*			

MA	Vol.	Part.	Pag.
Macchine per raffinare la canapa. V. *Canapa.*			
— per ogni sorta di candele. V. *Candele.*			
— per fabbricar chiodi. V. *Chiodi.*			
— per torcere filo. V. *Filo.*			
— per fabbricare galloni a varj colori. V. *Galloni.*			
— per disporre legni da falegname. V. *Legno.*			
— per pettinare la lana. V. *Lana.*			
— per tirar linee, ecc. V. *Linee.*			
— per pettinare il lino. V. *Lino.*			
— Altra per filarlo. V. *Lino.*			
— per cimare i panni. V. *Panni.*			
— per un nuovo metodo di torcere la seta. V. *Seta.*			
— da innaspare la seta. V. *Seta.*			
— atta a stringere i semi oleosi. V. *Semi.*			
— per soffiare. V. *Soffietti.*			
Macerazione degli stracci. V. *Stracci.*			
Machts Francesco ramiere in Vienna.	I	2	140
Machtz e Rouland F. di Vienna	II	2	290
Macina da caffè nuova: privilegio per tre anni a Rhon Alberto.	I	2	145
— Privilegio di Weydinger Giuseppe e comp. dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	II	2	311
Macinatojo da caffè. V. *Macina.*			
Maestri privati ginnasiali: la patente da essi ottenuta anteriormente al regolamento pubblicato colla notificazione 16 settembre 1833 dura soltanto un sejennio, salvo al patentato il ricorrere per la conferma ogni sei anni . .	I	2	25
— di scherma. V. *Scherma.*			
Magazzinaggio (la competenza di) delle merci contemplate dall'articolo 9 della notificazione 20 novembre 1828 è ridotta alla metà della misura generale	I	1	26
Maire Luigi di Vienna, *guillocheur* a Neuchâtel nella Svizzera	I	2	124
Malattia nelle bestie d'unghia fessa. V. *Epizoozia.*			
Malfattori. V. *Delinquenti.*			

MA	Vol.	Part.	Pag.
Maloch Ignazio cimatore di panni in Praga .	I	2	122
Malviventi reclutati forzatamente pel militare. V. *Reclute.*			
Mälzel Leonardo meccanico musicale di corte e camera in Vienna	»	»	119
Manfredini Giuseppe di Venezia	»	»	142
Manifatture di cotone. V. *Cotone.*			
Mantici o soffietti. V. *Soffietti.*			
Maraschi: invenzione e miglioramento del modo di coltivarli e trattarli: privilegio di Biondek Michele prorogato per altri due anni	II	2	300
Marelli Luigi di Milano	»	»	321
Marrocchino: fabbricazione migliorata: privilegio di Appel Ignazio dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune . . .	I	2	190
— Nuovo metodo di apprettarlo ed asciugarlo: privilegio di Scholl Francesco e Buschan Andrea prorogato per anni cinque	II	2	274
Martino Giovanni oriolajo in Praga	I	2	113
Masner Federico Venceslao di Vienna	II	2	263
Massa: invenzione di comporre una massa di varie qualità di argille miste: privilegio per anni due a favore di Harer Matteo	I	2	132
Masse pietrose per coprire i tetti: privilegio di Lanzi Carlo Federico dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune . .	»	»	168
Massech Francesco di Vienna.	»	»	178
Mastalier Antonio di Vienna	II	2	265
Matematica (aspiranti agli studj di). V. *Studj.*			
Materia (nuova) economica di fermentazione. V. *Fermentazione.*			
Matrimonj: non possono chiedersi se non sono appoggiate ai prescritti titoli canonici le dispense dagli impedimenti del primo o del primo combinato col secondo vincolo di parentela od affinità	»	»	194
— V. *Dispense.*			
— V. *Orfani militari.*			
— V. *Orfane d'impiegati civili ed inservienti.*			

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
Mauthner Adamo di Pesth	I	2	178
May Giacomo Martino	»	»	184
Mayer Giovanni di Vienna. V. *Leifhner barone Francesco.*			
— Biagio. V. *Schmidt Filippo.*			
— Biagio. V. *Schönburg (di) principe, ecc.*			
Medaglie. V. *Lavori incavati ed intagliati.*			
Medici e chirurghi di delegazione: nella nomina sono da preferirsi a parità di merito quegli individui che sono muniti del diploma di veterinario	II	1	137
— e chirurghi veterinarj. V. *Veterinaria.*			
— provinciali. V. *Tassa delle spezierie.*			
— attestati. V. *Certificati.*			
Medicinali (le somministrazioni di) in uso degli stabilimenti pubblici debbono aver luogo mediante asta pubblica sotto determinate condizioni e previe prove della loro efficacia. . .	II	2	240
Meissner Samuele di Vienna	»	»	285
Meraviglia (il conte), ciambellano e colonnello, è nominato consigliere intimo e gran maggiordomo di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè	I	2	78
Mercanzie. *V. Merci.*			
Merci straniere: i termini fissati dalla notificazione 20 novembre 1828 per la validità delle bollette originarie sono ridotti per lo zucchero, sciroppo di zucchero e caffè a sei mesi, e per le altre merci ad un anno: la competenza di magazzinaggio è ridotta alla metà della misura generale	I	1	26
— di cotone: nuove prescrizioni intorno al commercio dei filati e delle manifatture di cotone.	»	»	33
Merini e Delachi (ditta) negozianti di seta e commissionarj in Milano.	I	2	132
Merletti di bobbinet: macchina per fabbricarli: priv. di Savill Davy Enrico dich. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune	»	»	175
Messerer Andrea di Carlsbad	»	»	150

ME = MI	Vol.	Part.	Pag.
Metalli nobili: nuovo metodo di trattarli: priv. prorogato per anni due a Starkloff Odoardo	I	2	121
— Invenzione di fabbricare e fregiare di pietre di cristallo oggetti metallici calcati: invenzione: priv. per anni cinque a favore di Riesse Goffredo	»	»	128
— Nuovo metodo di fabbricare oggetti di metallo mediante compressione: priv. prorogato per un anno a favore di Tschoffen nobile Federico	»	»	149
Metallo nicolo: miglioramenti nella fabbricazione: priv. per anni cinque a Batka Giovanni Battista	II	2	261
Metz Francesco incaricato d'affari d'una litografia in Vienna	I	2	112
Mieromegas ossia cornice così denominata. V. *Cornici.*			
Mieselin Francesco di Praga	II	2	266
Miklovich Giovanni di Petronell	I	2	161
Milanko Saba	II	2	267
Militare servizio: soltanto dai sudditi austriaci obbligati al servizio militare ed emigranti nella Baviera, che non avranno oltrepassati i 23 anni, sarà pagata la tassa di reluizione dal servizio stesso	»	»	201
Militari stazionati in paesi non murati: non possono pretendere locali gratuiti per la scuola	I	2	79
— Ritenuta del soldo o pensione a garanzia di crediti erariali. V. *Crediti erariali.*			
— V. *Reclute consegnate al militare in via forzata.*			
— V. *Agenti aulici di guerra.*			
— V. *Leve militari.*			
— V. *Supplenti.*			
— V. *Convenzione tra la corte imperiale d'Austria e la granducale di Toscana per la reciproca consegna dei disertori e coscritti.*			
Minerali. V. *Natron.*			
Miniere. V. *Zecche.*			

MI = MU	Vol.	Part.	Pag.
Minio: invenzione di un nuovo metodo di fabbricarlo: priv. per anni cinque a Rainer Giov.	II	2	261
Misel Maria e sua figlia Di Periboni Giuseppina.	I	2	181
Mistrenga Antonio di Vienna	»	»	177
Mittrenga Luigi di Vienna	II	2	297
Mobile *perpetuum*. V. *Ruota perenne*.			
— Miglioramento del metodo d'imbottire i mobili: priv. di Jünigl Giorgio dich. estinto: descriz. dell'essenza; eserc. comune	I	2	179
Mobili: invenzione di applicare con prestezza e poca spesa i disegni più fini su tutte le specie di mobili: priv. per un anno a Knobloch Ant.	II	2	279
Molle artificiali e pietre da raffilare i ferri: priv. per anni cinque a Scheidtenburg Giuseppe . .	»	»	267
— Invenzione di fabbricarle col mezzo di uno strettojo: priv. per anni tre a Petri Gio. Amedeo.	»	»	271
Monete: i luigi d'oro semplici e doppj cesseranno d'aver corso legale dal giorno 1.° febbrajo 1835 in avanti	II	1	147
Mora. V. *Interessi di mora*.			
Mösslinger Francesco oriolajo in Vienna	I	2	117
Mudler Enrico di Vienna	»	»	158
Mulino con movimento verticale fermo e movibile, ecc.: invenzione e miglioramento: priv. per anni cinque a favore di Macaire Giacomo Eliseo	»	»	133
— a grano: miglioramento: priv. per anni cinque a Venerando Santo	II	2	296
Muller fratelli Federico e Cristiano chimici bavari	I	2	118
— Ignazio tornitore in Vienna	»	»	137
— Ignazio e Low Carlo di Vienna.	»	»	161
Multe agl' illegalmente assenti. V. *Assenti*.			
Musica (stampa della). V. *Litografia*.			

NA = OB	Vol.	Part.	Pag.
NATRON acido nitrico e diversi altri prodotti: privilegio di cinque anni a Leifhner barone Francesco	II	2	291
NAVICELLA di sicurezza: privilegio di Locatelli Luigi dichiarato estinto: descrizione dell'essenza: esercizio comune	»	»	307
— de' tessitori. V. *Regolatore.*			
NAVICELLE: apparecchio per muoverle contro le correnti: privilegio di Löbersorger Antonio dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	307
NAVIGAZIONE a vapore: determinazioni in quanto all' esercizio della navigazione a vapore	I	1	28
NELLESSEN Francesco e Dobbs S. negozianti in Aquisgrana	I	2	122
NERB Adamo fabbricatore in latta a Vienna	»	»	130
NEUFFER B. L. e Wreden C. F.	II	2	306
— Detto	»	»	318
NICOLO. V. *Metallo nicolo.*			
NOLZE Sidon tornitore in Vienna	I	2	138
NORMALE. V. *Pensioni.*			
NUGLITSCH e Iren. V. *Iren e Nuglitsch.*			
NUMERI, disegni, ecc.: invenzione di tesserli nelle stoffe: privilegio per anni cinque di Weingartner Giovanni Nicola	II	2	287
— V. *Macchina da numeri di controlleria.*			
NUSSBAUM Giuseppe di Vienna	I	2	160
OBBLIGAZIONI degli stati della Boemia sortite nell' estrazione 2. gennajo 1834 della serie 436: modo con cui verranno trattate	I	1	3
— (le) di banco sortite nell' estrazione del 1.° marzo 1834 nella serie 69 verranno concambiate con nuove obbligazioni dello stato danti l' interesse del cinque per cento	»	»	25
— della regia camera aulica d' Ungheria estratte il 1.° maggio 1834 nella serie 260: come sono da trattarsi	»	»	41

OB = OP	Vol.	Part.	Pag.
Obbligazioni degli stati della Carinzia e della Carniola estratte a sorte il 2 giugno 1834 nella serie 410: come debbono trattarsi	I	1	81
— di banco: come saranno trattate quelle fruttanti il cinque per cento estratte il 3 novembre 1834 nella serie 113	II	1	169
— di banco: modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco fruttanti il cinque per cento uscite nella serie 44 dell' estrazione 1.° agosto 1834.	»	»	114
— (le) per lettera e le dichiarazioni di qualsiasi forma sono soggette al bollo. V. *Bollo-carta.*			
Oberer Federico. V. *Krauss Isidoro.*			
Occhiali: miglioramento nella legatura degli occhiali doppj fatta in oro, ecc.: privilegio per anni cinque a Schrafft Giacomo	I	2	120
Oggetti di metallo: nuovo metodo di fabbricarli mediante compressione: privilegio di Tschoffen nobile Federico per un anno. . . .	»	»	149
— di ferro: invenzione di coprirli di *packfong*: privilegio di tre anni ad Hann Michele . . .	II	2	293
— di decorazione. V. *Ornamenti.*			
Olj d' Istria: riduzione del dazio d' entrata per gli olj dell' Istria: cautele da osservarsi nelle spedizioni.	I	2	32
Olio da ardere: invenzione di ricavarlo mediante un nuovo processo da tutti i semi oleosi: privilegio per un anno ad Huber Simone.	»	»	123
— V. *Sapone.*			
Ombrelli e parapioggia: miglioramenti: rinuncia al privilegio di Winkelmann Nicola e figli .	II	2	265
— da uomo da applicarsi all' abito senza cagionar peso, nè incomodo: privilegio per anni due di Hoffmann Giorgio	»	»	289
— e parapioggia: miglioramento: privilegio di Reffet Giuseppe dichiarato estinto, ecc. . . .	»	»	301
— Altro miglioramento: privilegio di Winkelmann Nicola e figli dichiarato estinto, ecc. .	»	»	322
Operai. V. *Garzoni artigiani.*			

OR = PA	Vol.	Part.	Pag.
Orfane d'impiegati civili od inservienti: risoluzione sovrana circa al tempo ed al modo in cui deve cessare il sussidio accordato sul regio erario a favore delle medesime nel caso che avessero a contrar matrimonio compiuta l'età normale	II	2	198
Orfani militari: sotto quali cautele debbono rilasciarsi gli attestati medici agli orfani militari allo scopo di conseguire assegni di grazia in via di sussidio	»	»	222
Origoni Giorgio di Milano	I	2	185
Oriuoli di tutte le specie che ripetono i quarti: invenzione: privilegio per anni cinque a favore di Martino Giovanni di Praga	»	»	113
— Macchina per stampare dei cerchj di vetro per tutte le specie d'oriuoli, cornici, guarnizioni, ecc.: invenzione: privilegio per anni cinque a Steimlen Cristoforo	»	»	130
— V. *Sfere da oriuoli.*			
Orlio (dall') Giuseppe di Padova	II	2	302
Ornamenti di decorazione ad uso de' teatri ed altri: privilegio per anni tre a Stang Tomaso.	»	»	298
— Miglioramento nella fabbricazione de' bordi di carta d'oro e d'argento ed ornamenti: privilegio di Gottesleben Michele dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; eserc. com.	I	2	157
Orth Luigi di Vienna	II	2	278
Ovata di lino, canapa e suoi cascami: invenzione di adoperarla: privilegio per anni cinque ad Aupeka Caterina	I	2	152
Pack Giuseppe	II	2	282
Packfong. V. *Oggetti di ferro.*			
Paglia (carta di): processo nella fabbricazione migliorato: privilegio di Origoni Giorgio dichiarato estinto, ecc.	I	2	185

PA	Vol.	Part.	Pag.
Paglia (la) ai cavalli delle truppe alloggiate nei comuni è a carico di questi, essendo di loro proprietà il letame	II	2	249
— I comuni rimborsano al magazzino militare la paglia dal medesimo somministrata ai cavalli delle truppe dal 1.° aprile a tutto nov. 1832	»	»	»
— per cappelli detti di Firenze: processo intorno alla coltura e preparazione: privilegio di Romiti Giacomo di Venezia	»	»	304
Palle da bigliardo: privilegio di Schulz Emanuele dichiarato estinto, ecc.	»	»	312
Panni: miglioramento della macchina atta a rendere pelosi i panni, ecc.: privilegio per anni cinque a Nellessen Francesco e Dobbs	I	2	122
— Miglioramento intorno al modo di sodarli: privilegio di Guermi Giacomo di Marone dichiarato estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	182
— e stoffe di lana: macchina per lavorarli migliorata: privilegio di Sigmund Guglielmo dichiarato estinto, ecc.	II	2	325
— Macchina per cimare i panni: privil. est.: descrizione dell'essenza; esercizio comune	»	»	317
Parapioggia: nuova specie denominata *minuten Schirme*: privilegio di cinque anni a favore di Wintelmann Nicola e figlio	»	»	272
— Miglioramento: privilegio di Reffet Giuseppe dichiarato estinto, ecc.	»	»	301
— V. *Ombrelli.*			
Paravicini Samuele di Bergamo	I	2	164
— Samuele di Basilea	»	»	180
Parea Carlo di Milano	»	»	171
Parentela. V. *Dispense. Matrimonj.*			
— V. *Sostituti di deputati dei comuni.*			
Parrochi (i) ed i vicarj foranei non potranno d'ora innanzi istruire nel corso gramaticale i proprj parrocchiani se non previa la necessaria abilitazione	II	2	257

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
Parrochi: norme per essi e per le autorità comunali nel rilascio dei certificati di moralità e di carattere. V. *Certificati.*			
Parrucche e rimesse sopra molle: invenzione e miglioramento: privilegio per cinque anni a Romagnolo Giuseppe	I	2	127
Passaporti: non se ne rilasciano ulteriormente ai garzoni artigiani pel cantone di Berna nella Svizzera	II	1	165
Pasta della carta: metodo di dare la colla alla carta mentre è ancora in pasta e nella tina: privilegio di Brun Isidoro e compagno dichiarato estinto, ecc.	II	2	320
Patenti di privilegio: elenco di quelle diramate dal 1.° gennajo a tutto giugno 1834	I	2	111
— Simile dal 1.° luglio a tutto dicembre 1834 .	II	2	257
— Descrizione dell'essenza dei privilegi dichiarati estinti, restando d'ora in poi in libertà d'ognuno di porre in pratica le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti formanti l'oggetto dei privilegi stessi	I	2	154
— Simile	II	2	301
Pausinger Leopoldo e Würm Francesco	»	»	314
— Simile	»	»	317
Pelle per uso di suole e di tomai: metodo nuovo di conciarla: privilegio per quindici anni a favore di Ravizza Giovanni	»	»	266
— di marrocchino. V. *Percall.*			
Pelli: invenzione di una materia atta a conciarle: privilegio per anni cinque a Müller fratelli .	I	2	118
— per uso di suole e tomaje: nuovo metodo di conciarle: privilegio per cinque anni a Ravizza Giovanni di Michele	»	»	141
— Sostanza concretata per conciare le pelli: privilegio di Uffenheimer I. L. dich. est. . . .	II	2	313
Penne: invenzione di acconciare i cannoncini delle penne per mezzo dell'apparecchio di una macchina a vapore: privilegio per cinque anni a Pollaner Giuseppe Ferdinando	»	»	280

PE	Vol.	Part.	Pag.
Penne: miglioramento nella preparazione dei cannoncini delle penne: privilegio di Bertlef Michele Andrea dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	II	2	302
Pensioni: gli agenti ed i cursori comunali non hanno diritto a trattamento normale	I	2	8
— Come si supplisce nel caso che alle parti chiedenti trattamento normale torni difficile il procurarsi i certificati concernenti lo sconto del 2 per cento.	»	»	46
— Nell' assegno delle pensioni alle quali devono concorrere i comuni per servigi loro prestati da impiegati provvisorj, le quote comunali devono essere ridotte alla misura delle normali del già regno d' Italia	»	»	47
— Ritenuta sul soldo o pensione degl' impiegati civili e militari per indennizzazione o garanzia di crediti erariali. V. *Crediti erariali.*			
— Assegni di grazia, ecc. V. *Orfane d' impiegati civili ed inservienti.*			
Pentolajo (lavori da): miglioramento: privilegio di Rosina Gaetano dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune. . . .	»	»	180
Pentole di argilla, metallo, ecc.: apparecchio intorno alle pentole per impedire che i cibi trabocchino: miglioramento: privilegio per un anno a favore di Pokorny Michele.	»	»	114
— da cuocere: nuova specie: privilegio di Zauker Francesco Giorgio dichiarato estinto: descrizione dell' essenza; esercizio comune	»	»	187
Percall: invenzione di prepararlo in guisa che supplisca alla pelle di marrocchino: privilegio per cinque anni a Müller Carlo	II	2	270
Periboni (di) Giuseppina. V. *Misel Maria.*			
Pesca: le procedure per le contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca sono devolute alle preture quali istanze politiche a ciò specialmente delegate	»	»	221

PE = PI	Vol.	Part.	Pag.
Peste: disposizioni in riguardo a coloro che violassero il cordone contro la peste	I	1	31
Petri Gio. Amedeo e Weitenhiller Giuseppe di Vienna.	II	2	271
Petrowitz Giovanni di Vienna	»	»	265
Pettine unito al carro da strazza per avere dei fiocchi netti e senza nodi: privilegio prorogato per altri anni tre a favore della ditta Venini Gaetano e figli di Milano.	I	2	152
Pfeiffer Carlo di Vienna	II	2	274
Pfemdmayer Serafino di Vienna. V. *Angeli Antonio.*			
Phornthon Giovanni di Pottendorf	»	»	315
Piani inclinati con ruotaje per la slitta russa. V. *Slitta russa.*			
Pianoforte denominato *orchestra*, il cui suono è prodotto dall'acciajo: priv. per un anno ad Inodrov Pietro	»	»	264
— traversale: miglioramenti intorno ad esso: priv. per anni tre a Meissner Samuele	»	»	285
— ad armadio: miglioramento: priv. di Streicher Gio. Battista dichiarato estinto, ecc. . .	»	»	310
— migliorato: priv. di Gartner Giuseppe dichiarato estinto, ecc.	»	»	323
Pianoforti: smorzatura piana e semplice applicabile ai pianoforti: miglioramento: priv. per un anno a favore di Riess Giuseppe.	I	2	138
Piccaluga Gaetano negoziante, Pinot Filiberto meccanico e Castel Bonaventura di Milano . .	»	»	115
Pietre da raffilare i ferri. V. *Molle artificiali.*			
Pinot Filiberto. V. *Piccaluga Gaetano.*			
Pipe da tabacco: nuovo processo nella fabbricazione di guarnizioni per uso di pipe: priv. di May Giacomo Martino dich. estinto: descrizione dell'essenza; esercizio comune. . . .	»	»	184
— da tabacco: canne refrigeranti: priv. di Rappoldt Giuseppe per anni cinque	II	2	260
— (teste di). V. *Foderi.*			
— V. *Teste di pipe.*			
Pistole. V. *Fucili.*			

PI = PO	Vol.	Part.	Pag.
Pittura (nuovo metodo di) sul legno, sulla carta, sulle stoffe: priv. a favore di Jagermann Cristiano Martino successo a Riedel Giuseppe quale cessionario di Fleichinger Francesco . .	II	2	287
Pitture sul vetro: miglioramenti del modo di eseguirle: priv. di Rezzonico Antonio per la ditta Bertini e comp. dich. estinto, ecc. . . .	I	2	163
Piume per uso dei letti: invenzione di smuovere mediante l'applicazione del calore dell'aria le piume nuove e vecchie: privil. per anni cinque a favore di Lohman Federico	»	»	142
Poden Mattia e Dirnbeck Giuseppe	II	2	281
Pohl Giuseppe boemo	»	»	314
Pokorny Michele chiavajuolo a Baumgarten . . .	I	2	114
Politiche trasgressioni. V. *Trasgressioni politiche.*			
Polizia (multe di). V. *Assenti.*			
Pollaner Giuseppe Ferdinando di Praga	II	2	280
Pölt Antonio di Vienna	»	»	297
Poltrone e sofà: invenzione di fabbricarli in guisa che per mezzo di un meccanismo nell'interno si adattano onde collocare il corpo umano in qualunque posizione: priv. per due anni di Kowats Giuseppe	»	»	258
Polvere ossigenata o fulminante pei facili e le pistole di fabbricazione di Legrain e Lemaire di Vienna	»	»	268
— chimica d'esplosione migliorata: priv. di Siegl Giuseppe dich. estinto, ecc.	»	»	310
Pomi di terra: miglioramento della macchina per scioglierli: priv. per anni cinque a Sockl Amedeo	I	2	116
Pompty Francesco Giuseppe di Vienna.	»	»	179
Ponti a stilate: costruzione migliorata: priv. per anni cinque a Badstuber Nicola	»	»	111
Porcellana: metodo di trasportar delle stampe ed incisioni sulla porcellana: priv. di Fischer Cristiano e Reichenbach Cristoforo dichiarato estinto, ecc.	II	2	326

PO = PR	Vol.	Part.	Pag.
Porcellane, terraglia ed altri vasellami di terra: fabbricazione migliorata: priv. di Haidinger Eugenio Rodolfo dich. estinto, ecc.	II	2	323
Portabottiglie e portabicchieri. V. *Recipienti. Utensili.*			
Portasmoccolatoi. V. *Recipienti. Utensili.*			
Possesso. V. *Turbato possesso. Procedura.*			
Posta-cavalli. V. *Postiglioni.*			
Posta-lettere: il divieto d'includere lettere private nei pieghi d'ufficio è esteso anche agli impiegati postali. V. *Franchigia postale.*			
Postiglioni: è prescritta ai mastri di posta l'immediata introduzione dei così detti libretti dei postiglioni anche per le corse delle staffette ordinarie, delle diligenze, dei velociferi e forgoni erariali	I	2	83
Pozzi artesiani mediante foratura: priv. prorogato per anni cinque a favore di Titz Antonio .	»	»	121
— Metodo per iscavarli: priv. di Parea Carlo di Milano dich. estinto: descriz. dell'essenza; esercizio comune	»	»	171
Prerogativa d'imperiale regia fabbrica nazionale privilegiata. V. *Fabbriche nazionali privilegiate.*			
Prescrizione: quando le contravvenzioni alla sovrana patente 18 gennajo 1818 sulle armi proibite sono prescritte. V. *Armi proibite.*			
Preture urbane: competenze per diete e spese di viaggio degli aggiunti e degl'impiegati subalterni. V. *Impiegati.*			
Princeps Giovanni Pietro detto Fürst	»	»	125
Privative. V. *Patenti di privilegio.*			
Privilegi: descrizione dell'essenza de' privilegi esclusivi dichiarati estinti e di eserc. comune.	»	»	154
Simile	II	2	301
— V. *Zucchero.*			
Privilegio per invenzioni e scoperte. V. *Patenti di privilegio.*			

PR = RA	Vol.	Part.	Pag.
Privilegio di fabbrica nazionale. V. *Fabbriche nazionali privilegiate.*			
— fiscale: nei contratti di vendite enfiteutiche di beni spettanti a stabilimenti di culto, ecc. verrà escluso il patto della riscossione dei canoni col privilegio fiscale	I	2	100
Probst Ottone di Grätz	II	2	281
Detto	»	»	328
Procedura: quella per le contravvenzioni ai regolamenti sulla pesca continua ad appartenere alle preture quali istanze politiche a ciò delegate	»	»	221
— nelle cause di turbato possesso: decreto aulico inerente	»	»	244
— per contravvenzione alle disposizioni di legge contro le armi proibite. *V. Armi proibite.*			
Professori di teologia. V. *Cattedra.*			
Promberger Giacomo di Vienna	I	2	171
Prussia. V. *Convenzione tra questa potenza e la Russia per la reciproca consegna dei delinquenti di alto tradimento.*			
Pubblicazione nelle gazzette degli editti di citazione degli emigrati. V. *Emigrati.*			
Purtscher Agostino di Vienna. V. *Reithofer Giovanni.*			
Pusinich Lodovico di Venezia	»	»	144
Puthon (di) baroni Giovanni Battista e Carlo .	II	2	319
Raffinazione e ricomposizione del sale proibite. V. *Sale.*			
— e preparazione degli zuccheri. V. *Zucchero.*			
Raffinerie di zucchero. V. *Zucchero.*			
Rainer (di) Giovanni di Klagenfurt	»	»	261
Rango di diversi impiegati del governo, delle delegazioni e congregazioni provinciali.	I	2	50
Rappoldt Giuseppe tornitore a Vienna	II	2	260
Raufer Michele di Krawska in Moravia	I	2	182

RA = RE	Vol.	Part.	Pag.
Ravizza Giovanni di Michele negoziante di pelli in Milano	I	2	141
Detto	II	2	266
Recipienti per produrre il fuoco mediante la frizione e con solfanelli sicuri senza servirsi del solfo: invenzione: priv. per anni cinque a favore di S. Romer de Kis-Engitzke	I	2	131
— Miglioramento nella fabbricazione di varj recipienti, come portabicchieri, portabottiglie, ecc.: priv. di Becker Augusto prorogato per cinque anni	II	2	283
— galleggianti sull'acqua per bagni, ecc. V. *Bagni.*			
Reclute consegnate in via forzata al militare: prescrizioni sul trattamento delle medesime	I	2	105
Reffet Giuseppe a Vienna	II	2	301
Refrattarj: ritornando questi in qualsiasi tempo ai loro corpi, sono rinviati i coscritti in vece loro requisiti	I	2	10
— V. *Leva militare.*			
Regolamento sul commercio delle armi e degli strumenti insidiosi	»	»	107
— intorno alle misure di sorveglianza della fabbricazione e dello spaccio delle manifatture di cotone. V. *Cotone.*			
— per la riscossione degl' interessi di mora. V. *Interessi di mora.*			
— sulla pesca. V. *Pesca.*			
Regolatore di telai atti a far nastri di seta: priv. per un anno a Casper Gius. e Munck Giorgio	II	2	279
— della navicella de' tessitori: priv. di Neuffer B. L. e comp. dich. estinto	»	»	306
Reichard C. F. W. di Vienna	I	2	167
Reichenau (di) Matteo e Giovanni Giorgio proprietarj d'una fabbrica di falci in Austria	»	»	141
Reimann Evaristo e Goll Gio. Giacomo di Zurigo	II	2	273
Reindlein Antonio e Rodolfo di Vienna	I	2	188
Reithofer Giovanni di Vienna	»	»	155
— Giuseppe Nepomuceno di Vienna	»	»	156

RE = RI	Vol.	Part.	Pag.
Reithofer Giuseppe di Vienna	II	2	292
Reithoffer Giovanni ed Odoardo e Purtscher Agostino di Vienna	I	2	123
Renhofer Giacomo di Ratten. V. *Zeilinger Gius.*			
Requisiti coscritti. V. *Leva militare. Coscritti.*			
Resler Giovanni di Vienna	»	»	177
Reyer e Schlik. V. *Barandon A. F. e comp.*			
Rezzonico Antonio rappresentante la ditta Bertini, Brenta e comp. di Milano	»	»	163
Ricevitorie comunali: norme da osservarsi nei contratti di appalto delle ricevitorie comunali in aggiunta ai capitoli generali portati dalla sovrana patente 18 aprile 1816	»	»	57
Ricevute (le) per lettera non sono esenti dal bollo	II	1	167
Riess Giuseppe F. fabbricatore di clavicembali in Vienna	I	2	138
Riesse Goffredo incisore a Vienna	»	»	128
Rieti (di) Gaspare Giacomo di Vienna	II	2	289
Rietsch Francesco G. capocaccia nella signoria di Königsaal in Boemia	I	2	132
Rimesse di capelli per uso delle donne: formazione migliorata: priv. per un anno a Romagnolo Giuseppe	II	2	277
— e parrucche. V. *Parrucche.*			
Rinna Tomaso sotto la firma di Gianino Tomaso e comp. in Venezia	I	2	120
Ripetizioni private scolastiche: in quali casi e sotto quali condizioni possono venir date di nuovo ripetizioni private nelle scuole normali maggiori	II	2	214
— Restano ferme le disposizioni sul modo con cui si deve procedere relativamente all'onorario per le ripetizioni private scolastiche da darsi per parte degli ecclesiastici regolari	»	»	»
— degli esami male riesciti negl'istituti di pubblica istruzione: come si procede	»	»	219
Riverberi parabolici ad uso de' fanali d'illuminazione: proroga di due anni del privilegio di Ferrini Giovanni Battista	I	2	152

RI = RZ	Vol.	Part.	Pag.
Riverberi per lampade: privil. di Ferrini Giovanni dichiarato estinto	II	2	304
Roberti fratelli di Brescia. V. *Fabbriche nazionali privilegiate.*			
Rohn Alberto di Vienna	I	2	145
Romagnolo Giuseppe parrucchiere in Vienna	»	»	127
Detto	II	2	277
Romer di Kis-Engitzke S. fabbricatore di cloro in Vienna	I	2	131
Romiti Giacomo di Venezia	II	2	304
Rose per czako militari: invenzione di fabbricarle da lastre metalliche cilindrate e battute: priv. per due anni a Pleisch Giuseppe	»	»	296
Rosenberg Gio. Battista e Lutzenleitner Francesco di Vienna	I	2	150
Rosina Gaetano di Milano	»	»	180
Rosthorn fratelli di Vienna	»	»	191
Rottembiller Pietro. V. *Schmidbauer Giuseppe.*			
Rotter Giovanni	»	»	135
Rouland F. V. *Machtz F.*			
Rubriche nei libri di commercio, ecc.: macchina per tirar linee e formar rubriche, ecc.: invenzione: priv. per un anno a Jasper Cristiano Giorgio	II	2	298
Ruota perenne detta *perpetuum mobile*: priv. di Garber Vinc. Raimondo: priv. dich. estinto.	»	»	306
Ruotaja di ferro sulla quale si può carreggiare innanzi e indietro con poco dispendio di forza: miglioramento: priv. per anni tre a favore di Hoer Carlo	I	2	143
Ruote: miglioramento intorno alle bussole delle ruote: priv. di Wapler Michele dich. estinto	»	»	188
Rupp (di) Francesco di Vienna	II	2	269
Russia. V. *Convenzione tra questa potenza e la Prussia per la reciproca consegna dei delinquenti di alto tradimento.*			
Rzabek Anna di Strakonitz in Boemia	»	»	322

SA = SC	Vol.	Part.	Pag.
Sale: la ricomposizione del sale sciolto, scomposto e contenuto nelle acque salate provenienti dalla confezione dei gelati, dei formaggi, ecc. è proibita	I	1	1
— di saturno: metodo di fabbricarlo: privilegio di Braun Giacomo dichiarato estinto	II	2	323
Salm-Reifferscheid algravio Ugo a Klausko in Moravia	»	»	313
Salmütter Giuseppe di Kindberg nella Stiria	»	»	319
Sander Guglielmo tornitore e fabbricatore di pipe di schiuma di mare	I	2	129
Sanita': disposizioni di rigore in riguardo a coloro che violassero il cordone contro la peste.	I	1	31
— V. *Epizoozia. Sifilitici indigenti.*			
Sapone privilegiato: miglioramento intorno al processo coll' olio e col sapone: privilegio per un anno ad Huber Simone	I	2	139
— di diversi profumi di qualsivoglia forma, specialmente sotto quella di frutti: privilegio per anni due a Trew e Nuglisch	»	»	146
— trasparente ad uso di tavoletta: rinuncia spontanea di Treu e Nuglitsch del privilegio di cui godevano	»	»	153
— per assodare i panni: invenzione: privilegio per anni cinque a Delamotte Elia	II	2	262
— a foggia d' iride trasparente e per uso di toeletta: privilegio di Iren e comp. dichiarato estinto	»	»	320
Savill Davy Enrico di Londra	I	2	175
Detto	»	»	176
Scarpe e stivali: fabbricazione migliorata: privilegio per anni due a favore di Schramek Giovanni e compagno	»	»	117
— con pelle morbida ed elastica preparata da Huber Giuseppe con metodo proprio: invenzione: privilegio per anni due	»	»	123
— per uomini e donne: miglioramento nella fabbricazione: privilegio per anni tre a Schertzmayer Matteo	»	»	146

SC	Vol.	Part.	Pag.
Scarpe da uomo: invenzione: miglioramento nella fabbricazione: privilegio per anni due a Schenk Giacomo e Pfister Matteo	II	2	258
— Invenzione di preservare dal consumo le suole ed i tacchi delle scarpe e degli stivali applicandovi dei metalli: privilegio di Rupp Francesco per anni due	»	»	269
— da donna: miglioramento nella fabbricazione: privilegio per anni cinque a Schweigert Venceslao e Chiusole Giacomo	I	2	121
Scatole per medicine e dolci: fabbricazione migliorata: privilegio di Hicke L. Th. dichiarato estinto, ecc.	»	»	156
— fabbricate dalla carta compressa mediante macchina: privilegio di Knepper Carlo dichiarato estinto	»	»	159
Scheidtenburg Giuseppe di Villacco	II	2	267
Schenk Giacomo e Pfister Matteo calzolai in Vienna	»	»	258
Scherma: senz' autorizzazione governativa non si potrà d'ora innanzi insegnare da chicchessia l'arte della scherma nel regno lombardo-veneto	»	»	207
— Obbligo dei maestri di tenere a disposizione dell' autorità politica un elenco esatto degli scolari	»	»	208
— Le accademie e gli esercizj di scherma non potranno aver luogo se non previa l' autorizzazione dell' autorità di polizia	»	»	»
— Sarà chiuso ogni stabilimento d' istruzione di scherma contro il quale insorgessero sospetti di abuso	»	»	»
Schertzmayer Matteo di Vienna	I	1	146
Schleindel Giuseppe di Linz	II	2	279
Schlesinger Emanuele	I	2	147
Schlicht Rodolfo litografo a Manheim	II	2	269
Schmidbauer Giuseppe di Monaco e Rottembiller Pietro di Pesth	I	2	165
Schmidt Filippo di Wiener Neustadt cessionario di Mayer Biagio	»	»	149

SC = SE	Vol.	Part.	Pag.
Schmidt Antonio di Vienna	II	2	267
Schneider Carlo Lodovico Werner e Schneider Adolfo Federico	»	»	264
Scholl Francesco e Buschan Andrea di Grätz	»	»	274
Schönburg (di) principe, cessionario di Mayer Biagio	I	2	148
Schönfeld (di) cavaliere in Vienna	»	»	177
Schrafft Giacomo orefice in Vienna	»	»	120
Schramek Giovanni e Futterknecht Giovanni calzolai in Vienna	»	»	117
Schubert Francesco calzolajo in Vienna	»	»	151
Schultus Francesco di Fischau	»	»	157
— Francesco di Wiener Neustadt	»	»	162
Schulz Emanuele di Sambor in Galizia	II	2	312
Schuster I. C. V. *Böhm Vincenzo.*			
Schwaben (di) barone Francesco	I	2	125
Schwarte Corrado	»	»	148
Schweigert Venceslao e Chiusole Giacomo di Praga	»	»	121
Schwerdberger Giovanni di Platt	»	»	120
Scolari. V. *Esami. Ripetizioni.*			
Scoperte ed invenzioni. V. *Patenti di privilegio.*			
Scuola veterinaria: nuovo stabile ordinamento dell' imperiale regia scuola veterinaria di Milano per le provincie venete e lombarde	II	1	137
— Presso le due università di Padova e di Pavia è conservata l' apposita cattedra di veterinaria sulle epizoozie	»	»	»
— pei militari: le truppe stazionate nei paesi non murati non hanno alcun diritto di pretendere che siano loro forniti dei locali appositi gratuiti per tenere scuola pei militari	I	2	79
Scuole: sotto quali condizioni possono di nuovo darsi ripetizioni scolastiche private nelle scuole normali maggiori. V. *Ripetizioni.*			
Seeling Francesco Carlo fabbricatore francese di guanti in Vienna	»	»	150
Seidan Giovanni di Vienna	II	2	293
— Giovanni di Praga	»	»	314

SE = SI	Vol.	Part.	Pag.
Semi oleosi: invenzione di una macchina atta a stringerli: privilegio per anni cinque a Trevisani Luigi e compagno	II	2	293
Senfert Giovanni falegname in Vienna	I	2	134
Sensale di borsa. V. *Agente di borsa.*			
Senthel Giovanni Giacomo	II	2	282
Servizio militare. V. *Coscritti. Requisiti. Supplenti. Reclute consegnate in via forzosa.*			
Seta: metodo vantaggioso per innaspare la seta: invenzione e miglioramento: privilegio per cinque anni a favore di Gavazzi Pietro	I	2	140
— Macchina per filarla: miglioramento: privilegio di Fedeli Giovanni e Gaetano fratelli dichiarato estinto	»	»	169
— Metodo di tingere i drappi di seta: privilegio di Vaghi Ferdinando dichiarato estinto .	»	»	170
— Metodo per tingerla in nero ad uso di quella di Milano: privilegio di Kuttin Antonio. . . .	»	»	172
— Macchina per innasparla: privilegio di Comini Domenico dichiarato estinto	»	»	183
— Nuovo metodo di torcerla: privilegio di Descamps Cesare dichiarato estinto	»	»	185
— Caldaje di nuova invenzione per innaspare la seta: privilegio di Solari Gerardo dichiarato estinto	»	»	188
— Invenzione e miglioramento del metodo di tingere la seta di tutti i colori di moda: privilegio per tre anni di Echaldt Giorgio	II	2	292
— e cotone. V. *Filati. Stoffe. Tintura.*			
Sfere da oriuoli composte di molti piccoli pezzetti di metalli duttili: miglioramento: privilegio per due anni a Machts Francesco . . .	I	2	140
— da oriuoli di latta con laminette d'oro, ecc.: invenzione di fabbricarle: privilegio per anni due a Mosslinger Francesco	»	»	117
— e casse d'oriuoli. V. *Oriuoli.*			
Siegel Giuseppe di Vienna	»	»	167
Siegl Giovanni di Vienna	II	2	310

SI = SO	Vol.	Part.	Pag.
Sifilitici: sono tenuti alle spese di cura dei sifilitici indigenti ed anche esteri i comuni in cui si spiegò la malattia	I	2	101
— Per riguardo agli ammalati nelle città capitali di Milano e Venezia le spese come sopra sono a carico per un terzo dei comuni, e per gli altri due terzi del regio erario	»	»	»
Sigilli di carta: fabbricazione: proroga per altri due anni del privilegio di Hanke Ernesto Mattia	II	2	267
— V. *Cera da sigillare.*			
Sigmund Guglielmo	»	»	325
Slitta russa: invenzione dei piani inclinati con rotaje per la slitta russa: privilegio prorogato per altri cinque anni a favore di Gericke Federico Emilio e comp.	»	»	300
Smorzatura piana e semplice. V. *Pianoforti.*			
Societa' austriaca per l' illuminazione a gas . .	»	»	266
Sockl Amedeo di Vienna	I	2	116
Detto	II	2	277
Soda: metodo di purgare la soda greggia: privilegio di Mauthner Adamo dichiarato estinto .	I	2	178
Sodan Matteo e Di Dirnbeck nobile Giuseppe di Grätz	II	2	328
Sofa' e poltrone che per mezzo di un meccanismo nell' interno si adattano onde collocare il corpo umano in qualunque posizione: privilegio per due anni a Kowats Giuseppe . . .	»	»	258
Soffietti: invenzione di una macchina atta a soffiare, la quale rende inutili i soffietti ed i mantici: privilegio per anni due a Kauffmann Carlo	»	»	286
Solari Gerardo di Monza	I	2	188
Solfanelli senza solfo. V. *Recipienti in cui il fuoco è prodotto per frizione.*			
Sonkup Venceslao	II	2	295
Sonleithner Giuseppe. V. *Verheyen Melchiorre.*			
Sonnleitner Giuseppe. V. *Buschmann Odoardo.*			

SO = SP	Vol.	Part.	Pag.
Soprascarpe: miglioramento: privilegio per un anno ad Högner Goffredo	I	2	130
Sostituti (due) di deputati dei comuni che siano fra loro parenti nel grado contemplato dal decreto italico 6 giugno 1806 non possono far parte della stessa amministrazione comunale .	II	2	210
— Sono pure esclusi dal posto di agente comunale in una medesima amministrazione i padri, i figli ed i fratelli dei sostituti ai deputati	»	»	»
Sottil Michele di Vienna	I	2	189
Specchi di vetro sopra lastre d'argilla: miglioramento: privilegio per un anno a Krzinvanet Lodovico	II	2	296
— da saccoccia: privilegio di Ziegler Giovanni Andrea dichiarato estinto	»	»	303
Spedale veterinario: trovasi aperto presso l'imperiale regia scuola veterinaria in Milano un apposito spedale per la cura degli animali infermi	II	1	137
Spedizioni postali. V. *Franchigia postale.*			
Speroni: invenzione di coprirli di packfong. V. *Oggetti di ferro.*			
Spese di trasporto di un supplente che per frode si è fatto accettare al servizio militare da chi siano da pagarsi. V. *Supplenti.*			
Speziali. V. *Farmacisti.*			
Spezierie: per la tassa da pagarsi ai medici provinciali per la visita regolare delle spezierie è autorizzata l'escussione privilegiata .	I	2	106
Spodio: miglioramento nella fabbricazione: privilegio di Poden Mattia e comp. annullato pel non eseguito pagamento delle tasse	II	2	281
— Miglioramento nella fabbricazione: privilegio di Sodan Matteo e comp. dich. estinto	»	»	328
— Invenzione di dividere lo spodio in piccole schegge: privilegio per anni cinque a favore di Rietsch Francesco.	I	2	132

ST	Vol.	Part.	Pag.
Stabilimenti pubblici: nella provvista dei medicinali loro occorrenti devono valersi dell' asta pubblica. V. *Medicinali.*			
— di beneficenza, di culto, ecc. V. *Alienazioni enfiteutiche.*			
— d' istruzione pubblica: con quali norme si procede riguardo alle domande di ammissione a qualunque stabilimento degli studenti espulsi dall' accademia teresiana od altri convitti di educazione	I	2	54
— V. *Istruzione pubblica. Cattedre di teologia.*			
Stadere: miglioramento: privilegio per altri due anni a favore di Hoffmann Paolo	»	»	136
Stamperia imperiale regia: sistemazione dell'ispettorato dell' imperiale regia stamperia e nomina del personale d' ufficio	II	2	238
— Diffidazione alle autorità amministrative perchè all' ispettorato, il quale riunisce in sè, oltre la parte tecnica, anche l'amministrazione, dirigano d' ora innanzi le loro commissioni in ogni rispettiva contingenza	»	»	239
Stampe litografiche. V. *Litografia.*			
— di note musicali. V. *Musica.*			
Stang Tomaso di Vienna	»	»	298
Stanghe di carrozze: invenzione di coprirle di packfong. V. *Oggetti di ferro.*			
Starkloff Odoardo orefice in Vienna	I	2	121
Stauffer Giovanni Giorgio ed Antonio	»	»	124
Detto	»	»	181
Stefsky Giuseppe passamantajo a Stokerau . . .	»	»	114
Stefutti Domenico. V. *Trevisani Luigi.*			
Steimlen Cristoforo negoziante in Vienna	»	»	130
Detto	II	2	276
Steiner Ernesto Francesco di Vienna	I	2	164
Stereotipia: processo di fondere stereotipi: privilegio di Watts Giovanni dichiarato est. .	II	2	312
Stivali all' ungherese ed altra specie di stivali e scarpe di vitello: fabbricazione: proroga per un altro anno del priv. di Milanko Saba . .	»	»	267

ST	Vol.	Part.	Pag.
Stivali V. *Scarpe. Untume.*			
Stoffe di lana e miste (apparecchio per dare il vapore alle): invenzione: privilegio per un anno a Wüest Luigi	I	2	114
— tessute di lana, lino, canapa e crini di cavallo a guisa di cuojo o pelle: privilegio per cinque anni a Schubert Francesco.	»	»	151
— di seta: miglioramenti intorno alla fabbricazione: priv. di Sottil Michele dich. estinto. .	»	»	189
— tessute ed apparecchiate con materia di nuovo ritrovato: metodo di fabbricare con esse tutte le produzioni che si fanno di pelle: privilegio per cinque anni a Masner Federico Venceslao	II	2	263
— Nuovo metodo di pitturar sul legno, sulla carta e sulle stoffe: privilegio di Jagermann Cristiano Martino	»	»	287
— di lana, di seta e cotone impresse di colori simili al ricamo: invenzione di fabbricarle più fine e più nette: privilegio per due anni a Seidan Giovanni	»	»	293
— di lana e mezzalana: invenzione di bagnarle a vapore mediante un apposito apparato: privilegio per un anno a Wüest Luigi	»	»	299
— grandi di feltro: processo nella fabbricazione: privilegio di Bayer Gio. Giorgio dich. est. . .	»	»	309
— di lana: miglioramento intorno alla macchina da lavorarle: privilegio di Sigmund Guglielmo dichiarato estinto	»	»	325
— V. *Calzatura. Macchine. Tessitura.*			
Stoppini delle candele di cera trasparenti: invenzione: privilegio per anni due a favore di Blangg Lodovico Enrico	I	2	134
Stoppino delle candele di cera: privilegio di Evans Luigia cessionaria di De Blangy Luigi Enrico: perfezionamento.	»	»	148
Stoviglie: miglioramenti intorno alla fabbricazione: priv. di Dall'Orlio Giuseppe dich. est. .	II	2	302

ST	Vol.	Part.	Pag.
Stracci: metodo di macerare gli stracci per fare la carta: priv. di Galdani Carlo dich. estinto . .	II	2	301
Strame. V. *Paglia.*			
Streicher Giovanni Battista di Vienna	»	»	310
Strettojo: invenzione di fabbricare col mezzo di uno strettojo delle molle e pietre da raffilare i ferri, di argilla, sabbia, ecc.: privilegio per anni tre a Petri Giovanni Amedeo e Weitenhiller Giuseppe	»	»	271
Stribl Gottardo macchinista in Vienna	I	2	118
Stromenti a corde: miglioramento intorno ai medesimi: privilegio di Stauffer Giovanni Giorgio dichiarato estinto	»	»	181
— di corde: ritrovati intorno ai medesimi: priv. di Greiner Federico e comp. per anni cinque	II	2	262
— di clavicembalo migliorati: privileg. di Goll Giovanni Giacomo dichiarato estinto	»	»	324
— insidiosi. V. *Armi.*			
Stromento nuovo a tasti denominato *trepadion*: invenzione: privilegio per cinque anni di Buschmann Odoardo rappresentante del comp. Sonnleithner Giuseppe	»	»	283
Strumenti. V. *Stromenti.*			
Studenti espulsi dall' accademia teresiana e da altri convitti di educazione: norme in riguardo alle domande di ammissione ad altri istituti .	I	2	54
— colpiti dalla coscrizione militare: come possono essere esentati temporariamente dal servizio militare	II	2	253
— Possono anticipare gli esami e riprendere i loro studj venendo temporariamente congedati .	»	»	»
— di filosofia. V. *Studj filosofici.*			
Studj superiori di matematica: gli scolari che domandano di passare ai detti studj, ma che abbiano riportata una seconda classe nell' uno o nell' altro corso di filosofia, dovranno ripararla onde essere accolti	I	2	20
— filosofici: nel passare a questi studj è necessaria la produzione dell' assolutorio degli			

ST = SU	Vol.	Part.	Pag.
studj antecedenti, o in vece del medesimo tutti gli attestati scolastici	I	2	87
Studj: il divieto di mandare la gioventù a studiare in estero stato è rinnovato con più severe discipline per riguardo ai genitori o tutori che vi trasgredissero	II	1	115
— Penalità per quelli che trascurassero il richiamo dei loro figli o pupilli che già si trovassero a studiare in esteri stabilimenti	»	»	»
— privati ginnasiali: anche i parrochi e vicarj foranei non potranno quind' innanzi istruir validamente i proprj parrocchiani nel corso ginnasiale se non nel caso che ne riportino l' abilitazione	II	2	237
— teologici. V. *Cattedre di teologia.*			
Stufe di ferro economiche: invenzione: rinuncia al privilegio di cui godeva Wassek Francesco . .	I	2	125
— economiche per riscaldare le stanze e cuocere i cibi: miglioramenti: privilegio di Weinhäsel Giuseppe per anni cinque	II	2	259
Subasta. V. *Incanto.*			
Successioni: se all' autorità politica amministrativa istituita qual corte feudale, od all' autorità giudiziaria presso cui pende la ventilazione dell' asse ereditario competa l' intestazione di un fondo all' erede successore	»	»	247
Successori. V. *Successioni.*			
Sudditanza. V. *Cittadinanza.*			
Sudditi austriaci: non possono accettare diplomi onorifici di dottore da università straniere . .	I	1	22
Suggelli. V. *Sigilli.*			
Suole e tacchi delle scarpe e degli stivali. V. *Scarpe.*			
— e tomai. V. *Pelle.*			
Supplenti: non può essere accettato nell' imperiale regia armata come supplente di un coscritto o di un soldato da congedarsi contro offerta di un supplente un artigiano di un ramo militare per esercitarvi la propria arte .	I	2	1

SU = TA	Vol.	Part.	Pag.
Supplenti: un coscritto che in modo fraudolento e proibito dalla legge presenta un supplente perde il diritto di farsi supplire, e deve adempire in persona agli obblighi della coscrizione.	II	1	85
— Le spese di trasporto di un supplente fattosi accettare per frode al servizio militare devono essere rimborsate dal deposito del supplente stesso nel caso d'impotenza di lui .	II	2	252
Sussidio od assegno di grazia agli orfani militari. V. *Orfani militari.*			
Sveglierino: invenzione di uno sveglierino, sul quale si colloca ogni oriuolo da saccoccia oppure qualunque congegno simile: privilegio per un anno a Leichtl Ferdinando	»	»	284
Svizzera. V. *Berna.*			
Szabo Paolo e figli, Paolo Matteo e Giovanni Anastasio	I	2	168
— Paolo di Vienna.	II	2	319
Szei Samuele, Allembach Ernesto e Federico macchinisti a Pesth.	I	2	143
Tacchi e suole delle scarpe e degli stivali. V. *Scarpe.*			
Taffetta' incerato. V. *Calzatura.*			
Tappezzerie: miglioramento nella fabbricazione della carta per tappezzerie: priv. di Andreoli Faustino e Luigi dich. estinto	»	»	190
Tappezziere (galloni da): fabbricazione migliorata: privilegio di Resler Giovanni dichiarato estinto , ...	»	»	177
Tariffa delle tasse arti e commercio: a qualunque esercizio che si venisse a scoprire non prima compreso nella tariffa dovrà essere applicata la tassa arti e commercio	»	»	97

TA = TE	Vol.	Part.	Pag.
Tassa personale per l'anno 1835: quota a favore del regio erario, ed epoche della riscossione.	II	1	135
— Sono tenuti esenti dal pagamento della tassa personale tutti coloro che per una infermità abituale sono impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero sebbene non siano in istato di miserabilità	II	2	212
— prediale, personale e per l'esercizio delle arti e del commercio per l'anno 1835	II	1	135
— di reluizione dal servizio militare: sarà pagata soltanto dai sudditi austriaci obbligati al servizio militare ed emigranti nella Baviera che non avranno ancora oltrepassati i 23 anni.	II	2	201
— dovuta ai medici provinciali per la visita delle spezierie: per l'esazione è autorizzata l'escussione privilegiata	I	2	106
Tasse giudiziarie: le tasse delle sentenze pronunciate in contumacia sono da pagarsi dall'attore allora soltanto che il reo convenuto trovasi assente e non è provveduto di un patrocinatore appositamente istituito	»	»	12
— Negli altri casi di contumacia le tasse delle sentenze si esigono direttamente dal convenuto o dal suo patrocinatore costituito se al pagamento delle stesse è stato egli condannato.	»	»	13
— postali. V. *Franchigia postale.*			
Tavole per conteggiarvi. V. *Legno.*			
Teatri. V. *Oggetti di decorazione.*			
Telai: meccanismo applicato alla spola per regolarne l'andamento: invenzione: priv. per anni cinque ad Haas Filippo	»	»	115
Telajo che tesse da sè: priv. di Berwert Francesco dich. estinto	II	2	311
— che opera senza il concorso d'impulso estraneo: priv. di Hornposte Chr. G. e comp. dich. estinto	»	»	307
— migliorato: priv. di Neuffer e Wreden dich. estinto	»	»	318
— per far nastri. V. *Regolatore.*			

TE = TI	Vol.	Part.	Pag.
Terra di grès a colore e vasellami di Wedgwood: privilegi di Raufer Michele dichiarati estinti	I	2	182
Terraglia, porcellana e vasellami di terra: fabbricazione migliorata: priv. di Haidinger Eugenio Rodolfo dich. estinto	II	2	323
Tessitori. V. *Regolatore della navicella.*			
Tessitura nelle stoffe: invenzione di tessere nelle stoffe con apparecchio affatto indipendente dal telajo dei tessitori nomi, numeri, disegni, ecc.: priv. per anni cinque a Weingartner Giovanni Nicola	»	»	287
Tessuti e cordoni di gomma elastica. V. *Cordoni. Gomma.*			
— di lana, lino, canapa e crini di cavallo a guisa di cuojo o pelle. V. *Stoffe.*			
Teste di pipe di schiuma di mare: apparecchio migliorato: priv. per anni tre a Sander Guglielmo	I	2	129
— di pipe. V. *Foderi.*			
Tetti coperti di tegole: miglioramento: priv. per un anno a favore di Werk Antonio	»	»	139
— Masse pietrose per coprire tetti: priv. di Lange Carlo Federico dich. estinto	»	»	168
Thiel Francesco di Bielitz nella Slesia	»	»	145
Thornton Giovanni	II	2	316
— (di) Giovanni di Pollendorf nella Bassa Austria.	I	2	189
Tintura: invenzione di tingere oggetti in un modo da aversi la tintura meno pregiudicevole e più pura: priv. per anni tre a Seeling Francesco Carlo	»	»	150
— Nuovo metodo di tingere la lana con color turchino: priv. di Steiner Ernesto Francesco dichiarato estinto	»	»	164
— Metodo di tingere i drappi di seta e di lana: priv. di Vaghi Ferdinando dich. estinto	»	»	170
— Altro per tingere in nero la seta ad uso di quella di Milano: priv. di Kuttin Antonio dichiarato estinto	»	»	172

TI = UN	Vol.	Part.	Pag.
Tintura della seta in tutti i colori: invenzione e miglioramento: privilegio per tre anni ad Echoldt Giorgio	II	2	292
Titz Antonio fabbricatore di panni in Boemia	I	2	121
Tomai e suole. V. *Pelle.*			
Torchio litografico. V. *Litografia.*			
Toscana. V. *Disertori.*			
Trasgressioni politiche: non tutte portano l'esclusione dai pubblici impieghi	»	»	95
Traslocamento d'impiegati per loro propria colpa. V. *Impiegati.*			
Trattamento normale. V. *Pensioni.*			
Treu e Nuglitsch	»	»	153
Detto di Vienna	»	»	146
Trevisani Luigi e Stefutti Domenico	II	2	296
Trombe da incendio: miglioramento: priv. di Szabo Paolo e figli dich. estinto	I	2	168
— idrauliche migliorate: priv. di Szabo Paolo dichiarato estinto	II	2	319
Tronchi d'alberi e legnami: macchina per estrarli dai fiumi: priv. di Colleoni Ant. dich. estinto.	»	»	316
Tschoffen (di) nobile Maurizio	I	2	135
Detto cessionario di Falkbeer Antonio	»	»	149
Detto cessionario di Bolze Martino	II	2	282
Tubi di ferro: invenzione di fabbricarli: priv. di Salm-Reifferscheid algravio Ugo dich. est.	»	»	313
Tunner Pietro di Surnach nella Stiria	»	»	274
Detto	»	»	325
Turbato possesso: istruzioni auliche per la procedura nelle cause di turbato possesso	»	»	244
Uffenheimer I. G. fabbricatore di carte da giuoco in Vienna	I	2	113
— I. L. di Vienna	II	2	313
Uhrt Maurizio di Vienna	I	2	173
Ulbricht Venceslao cappellajo a Brünn	II	2	257
Ungherese vestiario. V. *Uniforme.*			

UN = VA	Vol.	Part.	Pag.
Uniforme d'ussaro ed altri abiti ungheresi: invenzione di farli in guisa che non è necessario di sbottonare il *dolman*: privilegio per anni due a Bangai Domenico	II	2	270
Università' (il corso farmaceutico nelle) deve essere, incominciando dal prossimo futuro anno scolastico 1834-35, di due anni	II	1	83
— (nelle) di Padova e di Pavia è conservata l'apposita cattedra di veterinaria sulle epizoozie, non ostante il nuovo ordinamento per la scuola veterinaria in Milano	»	»	137
— V. *Veterinaria.*			
— Ammissione dei farmacisti. V. *Farmacisti.*			
— straniere. V. *Diplomi.*			
Unto. V. *Untume.*			
Untume per gli stivali impenetrabile all'acqua: invenzione: rinuncia al privilegio di Lowy Mosè.	II	2	299
Utensili metallici: miglioramento nella fabbricazione: privilegio prorogato per un anno a favore di Tschoffen nobile Maurizio	»	»	282
— o siano requisiti, decorazioni ed oggetti di illuminazione: invenzione e miglioramento: privilegio per anni tre di Hoer Carlo	»	»	290
— V. *Recipienti.*			
Vaghi Ferdinando di Milano	I	2	170
Vapore: invenzioni e miglioramenti intorno agli apparecchi per produrre il vapore: privilegio per tre anni a Sockl Amedeo	II	2	277
— V. *Caldaja a vapore per riscaldar l'acqua nelle filande. Navigazione a vapore. Stoffe di lana.*			
Vasellame di Wedgwood. V. *Terra di grès.*			
Vasellaki metallici compressi: fabbricazione migliorata: privilegio di Hanke Enrico	»	»	289
— di terra. V. *Terraglia.*			

VE	Vol.	Part.	Pag.
Vedove d' impiegati chiedenti pensione: i certificati parrocchiali che producono di aver vissuto coi proprj mariti devono portare la conferma dell' autorità politica	II	2	241
Veleni (vendita dei). V. *Farmacisti.*			
Vendite di beni spettanti ad istituti di beneficenza, ecc. V. *Alienazioni enfiteutiche.*			
Venerando Santo di S. Donà, stato veneto . . .	»	»	296
Venerei indigenti. V. *Sifilitici.*			
Venini Gaetano e figli (ditta) in Milano	I	2	152
Verheyen Melchiorre d'Anversa e Sonnleithner Giuseppe	II	2	271
Vernice impenetrabile all' acqua: privilegio di Cereghetti Francesco dichiarato estinto	I	2	186
Vestiario: metodo quasi meccanico per tagliare le parti del vestiario: privilegio di Köding Lodovico dichiarato estinto	»	»	166
— da uomo. V. *Abiti.*			
Veterinaria: i medici e chirurghi veterinarj approvati, cui venne accordato un regolare diploma di zoojatria, hanno diritto di stabilirsi in qualunque luogo degli stati austriaci, di esercitare la pratica veterinaria liberamente sopra qualsiasi specie di animali domestici, ecc.	II	1	137
— Nella nomina dei medici e chirurghi di delegazione sono da preferirsi a parità di merito quegl' individui che sono muniti del diploma di veterinario	»	»	»
— Sono ammessi come scolari straordinarj gli ufficiali degl' imperiali regj eserciti, i cavallerizzi, gli economi rurali, i cacciatori, i pastori e gli esaminatori delle bestie da macello e delle carni	»	»	»
— Presso la scuola veterinaria trovasi aperto uno spedale apposito per la cura degli animali infermi	»	»	»
Vetro: miglioramento del modo di dipingere sul vetro: privilegio di Rezzonico Antonio rappresentante la ditta Bertini, Brenta e comp.	I	2	163

VE = WA	Vol.	Part.	Pag.
Vetro nero: metodo di fabbricarlo: privilegio di Zich Giuseppe dichiarato estinto	I	2	178
— Invenzione di servirsi di un fossile simile alla fraite dei monti Euganei onde fabbricare del vetro migliore d'ogni altra specie pei recipienti farmaceutici: privilegio per anni cinque a Corniari Marco Antonio e compagno.	II	2	272
Vetturali. V. *Carrettieri.*			
Vetture di condotta. V. *Carri. Barre.*			
Vicarj foranei. V. *Studj privati ginnasiali.*			
Vincolo feudale. V. *Feudi.*			
Vini della Dalmazia: è stabilito un nuovo dazio d'importazione su tutta la linea daziaria generale dei vini della Dalmazia e delle isole del Quarnero: discipline e cautele nelle operazioni finanziarie	II	1	86
Violatori del cordone sanitario. V. *Peste.*			
Violini, viole e violoncello: nuovo metodo di fabbricarli: rinuncia spontanea al privilegio per parte di Stauffer Giovanni Angelo	I	2	124
Viray Giovanni di Vienna	II	2	277
Viti di ferro: miglioramento nella fabbricazione: privilegio di Paravicini Samuele dichiarato estinto.	I	2	164
— di legno: macchina per fabbricarle: privilegio di Pompyv Francesco Giuseppe	»	»	179
Volontarj: l'abbuono di un volontario non ammette il rinvio di un coscritto.	»	»	10
— entrati al servizio militare nell'anno 1834 da bonificarsi ai comuni. V. *Leva militare.*			
Wagner Ernesto. V. *Gerike Federico Emilio.*			
Wanic Giuseppe e Krause Carlo	II	2	265
— Giuseppe di Praga	»	»	275
Wapler Michele di Vienna	I	2	188
Warbollan Bernardo e Brux Giuseppe	II	2	308

WA = ZE	Vol.	Part.	Pag.
Wassek Francesco	I	2	125
Watts Giovanni di Londra	II	2	312
Weickmann Francesco di Weiten in Austria	I	2	128
Weingarten (di) nobile Giuseppe, presidente del magistrato camerale: sua nomina a governatore nel Litorale ed alla dignità di consigliere intimo	»	»	80
Weingartner Giovanni Nicola di Vienna	II	2	287
Weinhüsel Giuseppe di Vienna	»	»	259
Weitenhiller Giuseppe. V. *Petri Gio. Amedeo.*			
Wendeler Gioachimo di Vienna	I	2	172
— Giacomo di Vienna	»	»	»
Werk Antonio architetto in Vienna	»	»	139
Weydinger Giuseppe e Rolm Alberto di Vienna	II	2	311
Wiedemann Giovanni Goffredo	I	2	191
Winkelmann Nicola e figlio	II	2	265
— Nicola e figlio di Vienna	»	»	322
Wintelmann Nicola e figlio	»	»	272
Withalm Giuseppe di Grätz	»	»	276
Wreden E. F. V. *Neuffer B. L.*			
Wüest Luigi cimatore di panni a Vienna	I	2	114
Wurm Fr. e Pausinger L. di Vienna	II	2	317
Zailler Giuseppe armajuolo di Vienna	I	2	147
Zäuker Francesco Giorgio di Vienna	»	»	187
Zecche e miniere (l'amministrazione delle) debb'essere affidata ad un apposito dicastero parificato agli altri dicasteri aulici	II	2	243
— Nomina del principe di Lobkowitz a presidente della camera aulica per le zecche e miniere	»	»	»
Zeilinger Giuseppe e Renhofer Giacomo di Ratten nella Stiria	I	2	162
Zeiller Giuseppe di Vienna	II	2	294
Zeillinger Giuseppe di Rattenegg	I	2	116
Zeintlinger Giovanni di Eppenstein nella Stiria	II	2	326